



*Legislar. penale
it
03*

Istit. di Dir. Pubblico
dell' Univ. di Padova

*Legislar. 0
Penale*

Italiana

B 7

REGOLAMENTO

DI S. M.

MATERIE CIVILI E CRIMINALI
NEL DUCATO DI GENOVA.



GENOVA

DALLA STAMPERIA DUCALE

Strada Giulia N.º 522.

PRE 28929

PUB-ANT. C. 30

REGOLAMENTO

DI S. M.

PER LE MATERIE CIVILI E CRIMINALI
NEL DUCATO DI GENOVA.



GENOVA

DALLA STAMPERIA DUCALE

Stato della N. 122

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO
E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA,
PRINCIPE DI PIEMONTE, EC.

MENTRE col Nostro Editto in data dei 24 aprile ultimo scorso abbiamo eretto nella Città Nostra di Genova un Senato, e provveduto allo stabilimento generale dell'Ordine Giudiziario per tutto il Ducato, Ci siamo riserbati di dare la Reale Nostra sanzione al Regolamento, di cui prima d'allora avevamo ordinato la formazione, e di prescriverne a suo tempo la pubblicazione, e l'osservanza.

Questo Regolamento essendo ora compito, ed avendolo Noi trovato conforme alle Nostre intenzioni spiegate nel detto Editto, lo abbiamo approvato in ogni sua parte.

Epperciò per il presente di Nostra certa scienza, piena possanza, e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo che, a datare dal giorno, in cui i nuovi Magistrati, e Tribunali assumeranno l'esercizio delle loro funzioni, siano secondo la loro forma, e tenore da essi osservate le seguenti disposizioni,

INDICE DEL LIBRO PRIMO.

TIT. I.	_____	<i>De' Magistrati, e Giudicenti.....</i>	Pag.	1
TIT. II.	CAPO I.	<i>Del Gran Cancelliere.....</i>		3
_____	CAPO II.	<i>Della Forma de' ricorsi al Gran Cancelliere, e delle loro Provvisioni.....</i>		5
TIT. III.	_____	<i>Del Senato.....</i>		7
_____	CAPO I.	<i>Dell' Autorità, Giurisdizione, e Preeminenza del Senato.....</i>	ivi	
_____	CAPO II.	<i>Del Primo, Presidente del Senato.....</i>		9
_____	CAPO III.	<i>De' Senatori.....</i>	ivi	
_____	CAPO IV.	<i>Dell' annuale Apertura del Senato, e del Giuramento da prestarsi in tale funzione.....</i>		10
_____	CAPO V.	<i>De' Senatori, e Relatori delle cause.....</i>		11
_____	CAPO VI.	<i>Del Relatore ebdomadario.....</i>		12
_____	CAPO VII.	<i>Delle Sessioni del Senato.....</i>	ivi	
_____	CAPO VIII.	<i>Del sedere in Senato solennemente colle vesti di porpora.....</i>		13
_____	CAPO IX.	<i>Delle Classi del Senato.....</i>	ivi	
_____	CAPO X.	<i>Dell' Unione delle Classi del Senato.....</i>		14
_____	CAPO XI.	<i>Del votar in Senato, e della forma, e dell'ordine da tenersi.....</i>	ivi	
_____	CAPO XII.	<i>Della Segretezza de' voti, e delle Deliberazioni del Senato.....</i>		16
_____	CAPO XIII.	<i>Dell' Avvocato generale.....</i>	ivi	
_____	CAPO XIV.	<i>Dell' Avvocato fiscale generale.....</i>		18
_____	CAPO XV.	<i>Delle Conclusioni dell' Avvocato generale, e dell' Avvocato fiscale generale.....</i>		19
_____	CAPO XVI.	<i>Degli Avvocati fiscali provinciali, e de' Procuratori fiscali.....</i>		20
_____	CAPO XVII.	<i>Dell' Avvocato dei poveri.....</i>		22
_____	CAPO XVIII.	<i>De' Procuratori de' poveri.....</i>		24
_____	CAPO XIX.	<i>Del Privilegio del Foro per le Vedove, Pupilli, e poveri.....</i>		25
_____	CAPO XX.	<i>De' Segretarj del Senato, e degli Archivj di esso.....</i>	ivi	
_____	CAPO XXI.	<i>Degli Uscieri del Senato.....</i>		26
TIT. IV.	_____	<i>De' Consigli di Giustizia.....</i>		28
TIT. V.	_____	<i>De' Tribunali di seconda cognizione.....</i>		33
TIT. VI.	_____	<i>Dei Giudici ordinarj, e de' loro Luogotenenti.....</i>		34
TIT. VII.	_____	<i>De' Castellani.....</i>		38
TIT. VIII.	_____	<i>Delle Assisie pubbliche.....</i>		40
TIT. IX.	_____	<i>Degli Attuari, e Segretarj de' Tribunali.....</i>		44
TIT. X.	_____	<i>Degli Avvocati.....</i>		49
TIT. XI.	_____	<i>De' Procuratori.....</i>		50
TIT. XII.	_____	<i>Di varie proibizioni, ed obblighi comuni agli Avvocati, ed ai Procuratori.....</i>		52
TIT. XIII.	_____	<i>Dell' onorario degli Avvocati, e de' Procuratori.....</i>		54

TIT. XIV.	De' Commissarij	Pag. 55
TIT. XV.	De' Liquidatori	ivi
TIT. XVI.	Del Magistrato della Camera	56
CAPO I.	Della giurisdizione della Camera	ivi
CAPO II.	Del Modo di procedere nelle Cause Camerali	61
CAPO III.	De' Segretarij, Archivista, ed Attuario della Camera	64
TIT. XVII.	Della Pubblicazione degli Editti	66
TIT. XVIII.	Del Tribunale competente	67
TIT. XIX.	Delle Domande, e Suppliche	68
TIT. XX.	Delle Citazioni	71
TIT. XXI.	Dell' Obbligo, e Modo di legittimar il giudizio	75
TIT. XXII.	Del Modo di procedere in contumacia	79
TIT. XXIII.	Del Modo di procedere in contraddittorio	81
TIT. XXIV.	Della Dilazione per denunziare la lite al suo autore, e della Comparsa d' un terzo in causa	86
TIT. XXV.	Delle Eccezioni dilatorie, e perentorie	87
TIT. XXVI.	Delle Eccezioni declinatorie de' Tribunali	88
TIT. XXVII.	Della Rieusazione	ivi
TIT. XXVIII.	Delle Prove per Instrumenti	92
TIT. XXIX.	Delle Prove per le Scritture private	ivi
TIT. XXX.	Delle Prove per ocular ispezione, nomina- zione, e relazione d' esperti	94
TIT. XXXI.	Del Giuramento	96
TIT. XXXII.	Delle Posizioni	99
TIT. XXXIII.	Degli Articoli probatori, e quando si ha da dare la materia contraria, e del Termine per fare le prove	101
TIT. XXXIV.	Degl' Interrogatori de' Testimoni	102
TIT. XXXV.	Degli Esami	104
TIT. XXXVI.	Degli Esami a futura memoria	107
TIT. XXXVII.	Delle Ripulse, Articoli comprobatori, e Pub- blicazione dell' Esame	109
TIT. XXXVIII.	Del Termine di proporre in dritto, ed in fatto, e dell' Assegnazione a sentenza	110
TIT. XXXIX.	Della Distribuzione degli atti, Relazione de' pro- cessi, Dispute, ed Allegazioni	111
TIT. XL.	Delle Sentenze	114
TIT. XLI.	Delle Sportule	118
TIT. XLII.	Della Condannazione nei danni, interessi, e spese, e loro Tassa	ivi
TIT. XLIII.	Delle Appellazioni	120
TIT. XLIV.	Della Revisione delle sentenze	123
TIT. XLV.	Delle Proroghe, e Restituzioni in tempo	125
TIT. XLVI.	Del Sequestro	127
TIT. XLVII.	Del Modo di tenere le cause ingiunzionali	129
TIT. XLVIII.	Della Liquidazione de' frutti, e miglioramenti	130
TIT. XLIX.	Delle Esecuzioni	ivi
TIT. L.	Delle Graduazioni, ossia Giudizj d' ordine	148
TIT. LI.	Della Cessione de' beni, e de' Giudizj di concorso	153
TIT. LII.	Del Modo di liberare gli Stabili dal peso dei Privilegj, ed Ipoteche iscritte, o legali	160
TIT. LIII.	Delle Gride per la Vendita de' beni	162
TIT. LIV.	Delle Ferie	165
TIT. LV.	Dell' Apposizione, e Rimozione de' Sigilli	166

TIT. LVI.	-----	<i>Dell' Inventaro.....</i>	Pag. 168
TIT. LVII.	-----	<i>Dell' Interdizione.....</i>	170
TIT. LVIII.	-----	<i>Del Procedimento relativo all' amministrazione dei beni degli Assenti.....</i>	172
TIT. LIX.	-----	<i>Della Separazione delle Doti, ed altri Dritti della Moglie.....</i>	173
TIT. LX.	-----	<i>Dell' Autorizzazione della Donna maritata.....</i>	174
TIT. LXI.	-----	<i>Della Subastazione de' beni stabili e mobili.....</i>	ivi
TIT. LXII.	-----	<i>Disposizioni diverse.....</i>	177
TIT. LXIII.	-----	<i>Disposizioni relative ai Tribunali di Commercio.....</i>	178

INDICE DEL LIBRO SECONDO.

TIT. I.	-----	<i>De' Giudici delle Cause criminali.....</i>	Pag. 1
TIT. II.	-----	<i>De' Segretari delle Cause criminali.....</i>	3
TIT. III.	-----	<i>Dell' Accusatore, o sia Delatore delle querele.....</i>	4
TIT. IV.	-----	<i>Come s' abbia da procedere alle informazioni.....</i>	7
TIT. V.	-----	<i>Della Relazione de' Medici, e Cerusici.....</i>	11
TIT. VI.	-----	<i>Delle Visite, e Testimoniali del corpo del delitto.....</i>	12
TIT. VII.	-----	<i>Della Cattura.....</i>	16
TIT. VIII.	-----	<i>Dell' Annotazione de' beni.....</i>	20
TIT. IX.	-----	<i>De' Custodi delle Carceri.....</i>	22
TIT. X.	-----	<i>Delle Visite de' carcerati.....</i>	24
TIT. XI.	-----	<i>De' Costituti, ossia Esami de' carcerati.....</i>	25
TIT. XII.	-----	<i>Delle Difese de' rei.....</i>	31
TIT. XIII.	-----	<i>Della Citazione de' rei, e del Modo di procedere in contumacia.....</i>	34
TIT. XIV.	-----	<i>Della Forma, e del Tempo di purgare la con- tumacia.....</i>	37
TIT. XV.	-----	<i>In qual tempo si debbano compire i processi cri- minali.....</i>	39
TIT. XVI.	-----	<i>Del Modo di procedere sommariamente, o ex abrupto, ne' delitti atrocissimi.....</i>	40
TIT. XVII.	-----	<i>Delle Ingiunzioni di trasmettere le informazioni.....</i>	41
TIT. XVIII.	-----	<i>Della Proibizione delle composizioni nelle cause criminali.....</i>	42
TIT. XIX.	-----	<i>Delle Sentenze criminali.....</i>	ivi
TIT. XX.	-----	<i>Delle Sentenze criminali in contumacia.....</i>	45
TIT. XXI.	-----	<i>Della Conferma delle sentenze criminali de' tribu- nali subalterni, ed in quali casi sia necessaria.....</i>	46
TIT. XXII.	-----	<i>Delle Appellazioni.....</i>	48
TIT. XXIII.	-----	<i>Dell' Esecuzione.....</i>	49
TIT. XXIV.	-----	<i>Delle Pene.....</i>	50
TIT. XXV.	-----	<i>Delle Confiscazioni.....</i>	52
TIT. XXVI.	-----	<i>Delle Spese, e del Dritto degli Uffiziali di giu- ra.....</i>	

VIII

		<i>stizia, e del Fisco</i>	Pag. 55
TIT. XXVII.	-----	<i>Del Rilascio de' Prigionieri</i>	56
TIT. XXVIII.	-----	<i>Della Nota, e custodia degli atti criminali</i>	57
TIT. XXIX.	-----	<i>De' Banditi, e del loro catalogo</i>	58
TIT. XXX.	-----	<i>De' Ricettatori de' banditi</i>	59
TIT. XXXI.	-----	<i>Dell' estirpazione de' banditi, e dei premj in tal caso concessi</i>	60
TIT. XXXII.	-----	<i>Dell' Inseguimento, ed arresto dei disertori</i>	65
TIT. XXXIII.	-----	<i>Di varj delitti, e delle loro pene</i>	68
-----	CAPO I.	<i>De' Maledici, e Bestemmiatori</i>	ivi
-----	CAPO II.	<i>Del Delitto di lesa Maestà</i>	ivi
-----	CAPO III.	<i>De' Monetarij falsi</i>	70
-----	CAPO IV.	<i>Dell' Infanticidio</i>	72
-----	CAPO V.	<i>Dei Duelli</i>	ivi
-----	CAPO VI.	<i>Delle Grassazioni, e de' riscatti</i>	73
-----	CAPO VII.	<i>Dell' Omicidio od Insulto con animo premeditato, od in rissa; e de' Venefizj</i>	76
-----	CAPO VIII.	<i>Di quelli che s' uccidono da se stessi</i>	78
-----	CAPO IX.	<i>Dei Furti, e Latrocinj</i>	79
-----	CAPO X.	<i>Del Peculato</i>	87
-----	CAPO XI.	<i>Della Falsità</i>	89
-----	CAPO XII.	<i>De' Libelli famosi</i>	91
-----	CAPO XIII.	<i>Delle Armì proibite, e del loro Porto, e Ritenzione</i>	ivi
-----	CAPO XIV.	<i>Dei Delitti contro l' onestà de' costumi</i>	96
-----	CAPO XV.	<i>Delle Usure, ed altri Contratti illeciti</i>	97
-----	CAPO XVI.	<i>Degli Oziosi, Vagabondi, e Zingani</i>	99
-----	CAPO XVII.	<i>Compendio di varie Proibizioni</i>	102
-----	CAPO XVIII.	<i>Dei Delitti, e delle Contravvenzioni in materia di commercio</i>	109
TIT. XXXIV.	-----	<i>Della Prescrizione dei Delitti, e delle Pene</i>	111
TIT. XXXV.	-----	<i>Delle Grazie, e degl' Indulti</i>	112

PARTE PRIMA.

LIBRO I.

TITOLO I.

De' Magistrati, e Giudicanti.

1. **T**UTTI gli uffiziali de' nostri supremi magistrati, ed ogni altro, che abbia coerenza colla amministrazione della giustizia, giureranno d' esserci fedeli, di suggerire sinceramente il loro consiglio, quando ne saranno da Noi richiesti, e di non avere dato, nè fatto dare a veruno dell'oro, o argento, nè altra cosa equivalente per conseguire l'impiego, a cui sono stati promossi.

2. Prometteranno anche, e giureranno d'esercitare fedelmente, e lealmente la carica, ed uffizio, che ad essi sarà stato da Noi conferito in servizio di Dio, nostro, e del pubblico, e di osservare rispettivamente tutte le nostre costituzioni.

3. I primi presidenti giureranno nelle mani nostre; gli uffiziali de' magistrati, gli avvocati fiscali provinciali, ed i giudici in quelle del gran cancelliere.

4. Saranno inoltre tenuti a reiterare il suddetto giuramento nel tempo, che verranno ammessi all'esercizio de' loro uffizj, avanti quel magistrato, da cui saranno ricevuti, o rispettivamente approvati.

5. I presidenti, senatori, e collaterali, gli avvocati, e procuratori generali osserveranno nelle loro operazioni la gravità, e modestia, che si conviene a persone graduate in un supremo magistrato di tanta autorità, e preeminenza, ed avranno sempre riguardo alla grandezza

del Sovrano, di cui rappresentano la persona nelle loro adunanze.

6. Non sarà lecito a qualunque de' nostri ministri, ed uffiziali de' nostri magistrati d'avvocare, e patrocinare in qualunque causa, che s'agiti ne' nostri tribunali, quantunque avanti d'essere ammessi al nostro servizio avessero per alcuna delle parti esercitato il loro patrocinio, sotto pena della perdita dello stipendio per un anno.

7. Non solo non potranno avvocare per qualsivoglia persona, ma nemmeno essere giudici, ed assessori in verun altro tribunale fuori de' nostri, sotto pena della privazione degli uffizj da Noi a' medesimi conceduti.

8. Sotto la stessa pena non potranno le persone sovra espresse consultare per alcuno, senza nostra particolare permissione, eccettuato se tal consulto fosse per i loro ascendenti, o discendenti, o per la moglie, fratelli, o sorelle di esse; nè loro sarà permesso di ritenere per segretaro, o scrivano alcun procuratore, o sollecitatore delle parti litiganti.

9. Non si farà lecito verun magistrato, o giudice, nè qualsivoglia altro uffiziale di giustizia di prendere, o ricevere alcuna porzione in qualunque sorte di pene pecuniarie, nè esigere, sotto qualsisia titolo, o pretesto, alcuna rigaglia sopra le medesime, sotto pena del quadruplo di quanto si sarà esatto, o convenuto.

10. Non potrà veruno de' ministri nostri, ed uffiziali suddetti ricevere da veruna persona, o università di qualunque grado, e condizione si sia, annue pensioni, o tributi, nè prendere direttamente, o indirettamente regali, o doni per qualsivoglia causa, o titolo, eccettuati gli stipendj soliti a darsi dalle comunità, e ciò tutto sotto pena del quadruplo di quanto constasse essere stato indebitamente donato, e ricevuto, da incorrersi tanto da essi, quanto da' donatori, con facoltà d'estenderla contro i primi alla privazione delle cariche, che godranno, ed all'inabilità di poterne più esercitare.

11. Non ardirà alcuno di essi di ricevere direttamente,

o indirettamente dalle persone loro sottoposte per causa della giurisdizione veruna cessione di ragioni, o azioni, sotto pena della privazione dell'uffizio, e del doppio valore di quanto importasse la ragione, o azione ceduta, eccettuato però, se si trattasse d'azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione de' crediti, o per difesa de' beni, che possedessero.

12. Niuno de' medesimi potrà fare società, nè avere partecipazione diretta, o indiretta con qualsisia persona, che maneggi alcuna delle nostre entrate, tanto con titolo d'appalto, che d'economia, sotto pena della privazione de' loro uffizj.

13. Non potrà da qualunque magistrato, o giudice farsi ordinanza, o decreto, che obblighi le parti litiganti al concordio della causa, e se elleno desidereranno transigere, non potranno eleggere per arbitro, arbitratore, o mediatore alcuno di quelli, nel tribunale de' quali si trovasse pendente, o potesse introdursi.

TITOLO II.

CAPO PRIMO.

Del Gran Cancelliere.

1. Alla dignità di gran cancelliere sarà assunto un soggetto versato, ed eccellente nelle materie legali, bene sperimentato nella sagacità de' consigli, esemplare nell'integrità de' costumi, ed inespugnabile nell'esercizio della prudenza, e della costanza.

2. Giurerà esso nelle mani nostre d'esserci fedele, ed ubbidientissimo, rinunciando ad ogni vincolo di giuramento, con cui potesse essere legato ad ogni altro signore, e di fedelmente suggerirci, secondo i sentimenti dell'animo, i suoi consigli, e ciò che stimerà utile, e degno dell'interesse nostro, e del pubblico bene; d'essere zelante della nostra persona, del nostro onore, e de' nostri stati; di conservare con tutte le sue forze, e

4
difendere le regalie, prerogative, e diritti nostri, e della Corona; di non mai ricevere da chiunque si sia alcun onore, carica, stipendio, o donativo; di non fare cosa alcuna per favore, grazia, odio, o per qualunque altra mira, fuorchè quella del servizio nostro, e della giustizia; d'invigilare alla retta, ed esatta amministrazione di questa; d'avere cura, acciocchè li magistrati, prefetti, giudici, vassalli, e sudditi nostri osservino, per quanto a ciascheduno appartiene, le nostre leggi, e non opprimano alcuno, e di osservare tutto ciò, che riguarda una dignità così cospicua, ed importante.

3. Impiegherà uno studio particolare, ed amorevole per sollevare gli oppressi, e destituti di patrocinio, per proteggere i pupilli, le vedove, gli orfani, ed altre miserabili persone, e per assistere virilmente a tutti quelli, che contendendo con parti prepotenti stentano a conseguir giustizia, tenendo Noi informati delle suddette vessazioni, e prepotenze.

4. Soprintenderà al magistrato della sanità, alla riforma dello studio, all'albergo delle virtù, ed alle altre opere pie, ed avrà l'autorità di portarsi, ed intervenire in tutti i magistrati, come capo di essi, ed intervenendovi vi occuperà il primo luogo, e farà tutto quello, che è solito farsi dal presidente, o capo di quel magistrato; e conoscendovi abusi gl'impedirà, e li rappresenterà a Noi.

5. Esaminerà attentamente, e visiterà le patenti, sentenze, e provvisioni procedenti da Noi; sigillerà quelle che conoscerà doversi sigillare, ed avrà l'attenzione di riconoscere, se le patenti, o editti, che da Noi si faranno, debbano essere interinati, o semplicemente registrati dai magistrati, ed ove sulla interinazione, o registrazione, che fosse da Noi prescritta, incontrasse qualche difficoltà, dovrà rassegnarcela, per ricevere il nostro preciso sentimento prima d'apporre il sigillo, e vista.

6. Se nascessero contese, o controversie giurisdizio-

nali fra i magistrati nostri supremi, dovranno queste sommariamente risolversi dal gran cancelliere, a tenore delle nostre costituzioni, lasciando le altre, che nascessero fra altri magistrati, o prefetti, alla decisione de' senati, ed a' rispettivi magistrati provinciali, o prefetti quelle, che si muovessero fra giudici.

CAPO II.

Della Forma de' ricorsi al Gran Cancelliere, e delle loro Provvisioni.

1. I ricorsi, oltre il dover essere chiari, e succinti, saranno sottoscritti dallo stesso ricorrente, o da un procuratore, il quale in tal caso resterà risponsabile della verità dell'esposto, e non essendo in tal forma non saranno ricevuti.

2. Quelli, che avranno dipendenza dalla pura giustizia, potranno spedirsi dal gran cancelliere con quei decreti, e provvisioni, che si giudicheranno convenienti, e saranno rimandati ai rispettivi magistrati, uffizj, e giudici, ai quali apparterranno, salvo ne' casi ove stimasse il gran cancelliere di farcene egli stesso la relazione; per le quali provvisioni però s'intenderà solo eccitata la giurisdizione ordinaria, ma non potrà pretendersi che sia per esse delegata la causa.

3. Le suppliche, che riguarderanno materie meramente graziose, o che saranno miste di giustizia, e di grazia, dovranno riferirsi a Noi, per le nostre determinazioni.

4. Quando la materia de' ricorsi sarà contenziosa, e dovrà discutersi giudizialmente in contraddittorio di altra parte, si concederanno i decreti colla clausola *si sit*, e s'indirizzeranno al tribunale, avanti di cui si agita, o dovrà agitarsi la causa, il che particolarmente s'osserverà nelle revisioni, ammissioni alla cessione de' beni, nelle restituzioni in tempo, ed in intero, ed altre provvisioni, la natura delle quali possa importare detta clausola.

5. Per le suppliche, sopra le quali saranno seguiti

decreti orretizj, o surretizj, non solo sarà condannato il ricorrente, o quegli, che si sarà sottoscritto per esso, a reintegrare la parte delle spese cagionatele, ma incorrerà anche la pena di scudi dieci.

6. Oltre le dilazioni ordinarie, che verranno concesse ai debitori dai magistrati, e giudici per il pagamento dei loro debiti, potrà il gran cancelliere accordargliene un'altra di giorni cinquanta solamente, purchè non sieno sospetti di fuga, o che da essi si presti cauzione di non fuggire, e che non si tratti di crediti spettanti a vedove, pupilli, miserabili persone, o altri privilegiati.

7. Chiunque avrà ottenuto qualche favorevole concessione, privilegio, o rescritto, dovrà averne fatta l'opportuna spedizione al gran sigillo nel termine di quattro mesi dopo la data di essi, e non avendoli spediti s'intenderà decaduto dal beneficio de' medesimi.

8. Le provvisioni però, che conterranno revisioni, dilazioni, restituzioni, e simili, le quali avranno a prodursi in giudizio, ove non sia espresso nelle patenti alcun termine, dovranno essere spedite fra mesi due dalla loro data.

9. La produzione delle patenti dovrà poi farsi fra il termine di un mese dal giorno della spedizione di esse, e questo spirato, s'avrà l'impetrante per decaduto dal beneficio delle medesime; potranno però i magistrati prefiggerne uno anche più breve per detta produzione, secondo le circostanze de' casi.

10. Tutte le provvisioni, che saranno per aver forza di legge, tanto nelle materie giuridiche, che economiche, come pure le altre, che saranno dirette ai magistrati, prefetti, e giudici, riguardanti l'amministrazione della giustizia, dovranno spedirsi per lettere patenti, e non per mezzo di viglietti, o decreti.

11. Tutte le provvisioni, che dovranno passare al gran sigillo, oltre il vista del gran cancelliere avranno quello del controllore generale, e del generale delle nostre finanze, o de' loro primi uffiziali.

TITOLO III.

Del Senato.

CAPO PRIMO.

Dell'Autorità, Giurisdizione, e Preeminenza del Senato.

1. Il senato di Genova avrà nel suo distretto, come gli altri nostri senati, la giurisdizione superiore, ed al medesimo spetterà la cognizione privativa sopra tutte le cause, che riguardano la nostra sovranità, e giurisdizione, dritti, e regalie della medesima.

2. Apparterranno pure al senato le liti, che insorgeranno fra i privati nelle materie feudali, e regali, eccettuatene però quelle, che sono riservate alla cognizione della camera.

3. Avrà pure anche il senato la cognizione di quelle contese, le quali insorgono fra comunità, e particolari in occasione di escrescenza de' fiumi, e ne' casi che abbia a decidersi se si tratti d'alluvione, o di salto per l'effetto della pertinenza, e possesso de' beni, ed altri, che di ragione.

4. Le cause del gran cancelliere, e de' cavalieri dell'ordine della SS. Annunciata, de' tre grandi della corona, de' ministri di stato, de' primi presidenti, e de' primi segretari di stato, e di guerra, saranno riservate alla cognizione del senato sì nel caso che siano attori, come anche se saranno convenuti; quelle degli altri uffiziali de' nostri magistrati, del presidente, e capo del consolato, degli uditori generali di guerra, e di corte, de' capi delle nostre aziende, de' primi uffiziali delle nostre segreterie, del conservatore generale delle gabelle, degli intendenti, e vice intendenti, ed avvocati fiscali provinciali, se saranno convenuti; e se attori dovranno promuoverle nel tribunale proprio di quelli, che chiameranno in giudizio; potranno bensì questi ricorrere al senato per farvi avocare

la causa, come in questo caso gli permettiamo di avocarla, ove così persuadano le circostanze del medesimo.

5. I giudicanti non potranno mai agire, nè essere convenuti avanti il proprio luogotenente, nemmeno per azione reale, nè il loro luogotenente avanti di essi, ed in questi casi la cognizione della causa apparterrà, se degli ordinarij de' luoghi ai consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione rispettivamente.

6. Non riceverà in prima istanza veruna altra causa, salvo che si tratti di oggetto, che ecceda la somma, od il valore di lire duemila, e per li dipartimenti, nei quali sono stabiliti consigli di giustizia, salvo ecceda il valore di lire cinquemila.

7. Non potrà avocare *ex officio* le cause civili vertenti negli altri tribunali sotto pretesto di negligenza, od altro.

8. Caderà sotto la cognizione del senato la materia del *placet*, o *pareatis* per concedere la trasmissione di qualche persona in paesi stranieri, o permettere l'esecuzione ne' nostri di qualche provvisione procedente da stati alieni, purchè sieno sempre sentiti l'avvocato generale, o l'avvocato fiscale generale rispettivamente, e che ne sia stato richiesto per mezzo delle opportune requisitorie, alle quali corrisponderà cogli stessi trattamenti, che seco sono usati.

9. Non potrà però rimettersi alcun delinquente a veruno degli stati stranieri senza rievolvere prima i nostri ordini.

10. Sarà pure riservata al senato di Genova, come già lo è agli altri nostri magistrati supremi, la cognizione di ciò, che riguarda gli affari stranieri, come anche di ciò, che concerne gli affari ecclesiastici per quanto si appartiene alla podestà temporale.

11. Gli editti, patenti, e rescritti nostri, sì di grazia, che di giustizia per le materie dipendenti dalla giurisdizione del senato, dovranno essere interinati, o registrati da esso, secondo che gli verrà prescritto, e quando riconoscerà, che siano sospetti di orrezione, o surrezione, o contengano cosa contraria al nostro servizio, o al pub-

blico bene, o pregiudiziale al terzo, ne sospenderà l'⁹interinazione, o registrazione, e ce ne farà le opportune rappresentazioni.

CAPO II.

Del Primo Presidente del Senato.

1. Sarà eletto per primo presidente del senato un soggetto grave, e serio, il quale sia celebre, e singolare nella scienza legale, ed eccellente nella prudenza, e nella probità de' costumi, e consigli.

2. Al di lui uffizio apparterrà il presiedere in esso, dirigerlo, ed invigilare al di lui rispetto, e decoro.

3. Appresso del medesimo, o di chi reggerà il magistrato, dovranno custodirsi i sigilli del senato, e conservarsi con tale circospezione, e riguardo, che non possa sigillarsi alcuna lettera, e scrittura, se non per sua propria mano, o in sua presenza per mano di quello, che per tal effetto deputasse.

4. Avanti di apporre il sigillo in dette lettere, e scritture dovrà visitarle, e considerarle, e non ritrovandole a proposito, ordinerà che si riscrivano, ed incontrandovi qualche difficoltà rimarcabile, ne parteciperà il senato per convenire nella risoluzione.

5. Correggerà quelli, che nelle pubbliche udienze faranno cosa meritevole di riprensione, come stimerà, secondo l'esigenza de' casi.

6. Soscriverà tutti i decreti di voto, ancorchè non si levino per essi le lettere.

7. Invigilerà, che ognuno degli uffiziali del senato adempisca agli obblighi, che gli spettano, e che tanto in esso, quanto negli altri tribunali del suo distretto, si amministri pronta, e retta giustizia.

CAPO III.

De' Senatori.

1. Non si promuoveranno da Noi alla toga senatoria

que' soggetti, che non abbiano dato saggio del loro spirito, dottrina, e probità, ed eletti non s'ammetteranno al possesso di questa dignità, se non saranno anche riconosciuti per tali nell'esame, a cui, secondo il solito, dovranno sottoporsi avanti il senato, e che non facciano antecedentemente la professione della fede.

CAPO IV.

Dell' annuale Apertura del Senato, e del Giuramento da prestarsi in tale funzione.

1. Nel primo giorno giuridico dopo le ferie delle vendemmie, i presidenti, i senatori, ed ogni altro ufficiale, avanti che si dia principio alla pubblica funzione, giureranno a porte chiuse sopra i sacrosanti evangelj di osservare le nostre costituzioni, e di avere avanti gli occhi una retta amministrazione della giustizia, senza riguardo, nè distinzione di persone.

2. Il primo presidente giurerà in presenza del magistrato, ed i senatori, ed altri uffiziali in mano del primo presidente.

3. Quelli, che senza legittimo impedimento mancheranno d'intervenire a tale funzione, s'intenderanno privi per un semestre del loro stipendio.

4. Dovrà l'avvocato generale pubblicamente insistere con breve discorso in lingua volgare contro gli abusi, che conoscerà essere seguiti nell'anno precedente, invitando ciascuno all'osservanza delle nostre costituzioni.

5. Dovrà indi il segretario civile leggere in pubblico auditorio un ristretto di que' capi più essenziali ricavati da dette costituzioni, che il magistrato stimerà maggiormente adattabili all'esigenza, ed agli abusi del foro.

6. Gli avvocati, i procuratori, ed attuarj giureranno in cospetto del senato d'osservare le suddette costituzioni per quanto ad ognuno di loro appartiene.

7. Ciascheduno di essi, che non avrà prestato in tal funzione il giuramento, o che essendo allora impedito, o assente, non lo presterà fra giorni otto, dappoichè

sarà cessato l'impedimento, nella camera delle conferenze del senato, non sarà ammesso per quell'anno all'esercizio del suo impiego.

8. Nello stesso giorno dell'apertura del senato dovranno congregarsi nel luogo de' rispettivi tribunali li consigli di giustizia, e tribunale di seconda cognizione, i giudici, e procuratori fiscali del dipartimento, gli avvocati, e procuratori della città di rispettiva residenza di detti consigli di giustizia, e presteranno il giuramento nelle forme avanti prescritte per il senato, e sotto la medesima pena.

CAPO V.

De' Senatori, e Relatori delle cause.

1. Nelle cause, le quali s'introdurranno avanti il senato, sopra la supplica, che verrà presentata per l'incominciamento di esse, dovrà il primo presidente notare nella spedizione delle lettere il relatore, che deputerà per l'istruttoria delle medesime.

2. Il relatore eletto per l'istruttoria s'intenderà anche deputato per la decisione della lite, e non potrà il presidente eleggere verun altro, se non sopravvenisse un qualche legittimo impedimento, o si provasse una giusta causa di sospezione.

3. Qualora si proponesse, e non si provasse detta causa di sospezione, pagherà colui, che l'avrà proposta, una emenda, che non sia minore di cinque scudi, ed il processo s'istruirà avanti il senatore, a cui era stato commesso.

4. Ricorrendo alcuna delle parti dalla assegnazione, o ordinanza fatta dal relatore, quantunque venga la medesima riparata dal senato, si continuerà non di meno l'istruzione del processo avanti di esso, e sarà proibito alle parti di domandare sotto questo pretesto altro relatore, eccetto che il senato riconoscesse la medesima parte gravata in tre diverse assegnazioni.

5. Non dovrà permettersi a' senatori d'esimersi da' pro-

cessi, che ad essi saranno stati distribuiti, e quando vi concorresse qualche legittimo impedimento, li rimetteranno alla segreteria, perchè sieno dal presidente distribuiti ad un altro, senza che possano rimetterli a verun senatore, e l'istesso s'intenderà di qualunque altra commissione, che loro fosse appoggiata.

CAPO VI.

Del Relatore ebdomadario.

1. Si deputerà ogni settimana un relatore generale per le cause civili, ed un altro per le criminali, i quali, in caso che sia assente, o impedito qualcheduno de' relatori particolari, suppliranno rispettivamente alle di lui veci, facendo quello, che dal medesimo si sarebbe fatto.

2. Saranno tenuti in ogni giorno della settimana dar udienza a' procuratori, salvo ne' casi di occupazione per servizio nostro, o di altro legittimo impedimento, nei quali subentrerà il relatore ebdomadario della settimana precedente.

CAPO VII.

Delle Sessioni del Senato.

1. S'aduneranno, tanto i presidenti che i senatori, nei giorni non feriat, e sederanno nella solita loro residenza per udire, e terminare le cause, che vi saranno introdotte.

2. Nei giorni che il senato sederà non sarà lecito ad alcuno dei presidenti, o senatori d'astenersi dallo intervenire, e, se qualche legittimo impedimento li distraesse dall'assistervi, dovranno parteciparlo al primo presidente.

3. Non ardirà verun ufficiale del corpo del senato di partirsi dalla città nei giorni suddetti senza speciale consenso nostro, o del primo presidente.

4. Ogni sessione del senato durerà regolarmente tre ore, oltre il tempo della santa messa.

5. Il giorno di sabbato principalmente sarà destinato per le udienze pubbliche. Si spediranno in esse i ricorsi

per la riparazione delle ordinanze profferte dai relatori, e le questioni incidenti, o pregiudiziali, che accaderanno nel corso dei processi.

6. Sarà proibito a chiunque dei giudici di poter assentarsi dal senato, durante sessione, se non ne avrà ottenuta particolare licenza dal primo presidente, il quale non potrà concederla nè ad essi, nè ad alcun altro ufficiale del corpo, quando la causa fosse già incominciata a votarsi.

CAPO VIII.

Del sedere in Senato solennemente colle vesti di porpora.

Comparirà solennemente il senato nella rigorosa sua maestà, vestendo la toga porporea, ogni qual volta il primo presidente per qualche causa esemplare lo crederà necessario, e particolarmente in esecuzione di giudicato criminale, ad effetto di incutere colla grave sua decorosa presenza il terrore, e lo spavento nei cattivi, e conciliare nello stesso tempo un maggiore rispetto, e venerazione alla giustizia.

CAPO IX.

Delle Classi del Senato.

1. Il senato di Genova sarà composto di due classi, le quali s'impiegheranno indistintamente nella spedizione sì delle cause civili, che delle criminali.

2. I soggetti, che avranno a comporre, saranno da Noi destinati ogni anno.

3. Il presidente, ed i senatori nominati per la seconda classe non potranno intervenire per giudicare i processi, che si dovranno decidere a relazione de' senatori della prima, nè questi per i processi che dovranno essere giudicati da quelli della seconda, salvo, che per motivo di recusazione, assenza, o altra causa legittima, non rimasero giudici in una delle due classi in numero sufficiente, nel qual caso si surrogheranno quei senatori dell'altra classe, che sono gli ultimi in ordine di elezione.

5. Mancando il primo presidente, reggerà la prima classe il più anziano de' senatori di essa, e così anche si osserverà per la seconda.

CAPO X.

Dell' Unione delle Classi del Senato.

Si uniranno le classi del senato in tutte le cause di stato, in quelle, nelle quali si tratti di materia giurisdizionale, di revisione, per l'interinazione degli editti, ed in tutti gli altri casi, che per la loro gravezza, o per altri riguardi, il primo presidente lo giudicherà necessario, senza che però giammai in questo caso s'ammetta l'intervento delle parti interessate.

CAPO XI.

Del votar in Senato, e della forma, e dell' ordine da tenersi.

1. Non si darà alcuna sentenza, nè si faranno altri decreti dal senato, tanto nelle cause civili, che nelle criminali, se il numero dei soggetti, che lo compone, non sarà almeno di cinque, ed in giudizio di revisione di sentenza profferita da maggior numero di giudici, quelli della revisione dovranno essere almeno in egual numero.

2. Si udiranno con dolcezza dal presidente le opinioni de' senatori, quando profferiranno il voto loro, ed avvertirà di non dire cosa alcuna, o far gesto, da cui possa conoscersi di qual sentimento egli sia, finattanto che ciascuno dei senatori non abbia palesato l'animo suo, e di nemmeno discorrere prima de' voti della materia per modo di conferenza.

3. Acciocchè sia sempre conservata la stima ed il decoro de' voti, non vogliamo, che sia lecito ai giudici di vicendevolmente interrompersi nell'atto di profferirli; se però si riconoscesse, o si dubitasse da qualcheduno, che chi vota erri nel fatto, potrà interrogarlo per venirne in chiaro.

4. Qualora intervengano a votare padre, e figlio, suocero, e genero, o due fratelli, o due cognati, o zio, e nipote, sì paterno, che materno per consanguinità, o due cugini germani, se i loro voti saranno uniformi dovranno considerarsi per un solo; ma quando fossero discrepanti, si avranno per tanti voti, quante saranno le persone votanti; al qual effetto non sarà lecito ad alcuno di essi di astenersi dal votare sotto il pretesto dell'unione de' voti.

5. Il primo a votare sarà il relatore, indi il più giovine de' senatori in ordine alla sua elezione, e così andando di grado in grado, sarà l'ultimo il primo presidente, o chi reggerà il magistrato.

6. Tanto i presidenti, che i senatori non potranno mandare il loro voto in iscritto, nè per bocca d'alcuno, eziandio che fosse uno de' segretarj del senato, o un altro senatore, ma dovranno renderlo a viva voce, ed in presenza, ed adunanza degli altri.

7. Non vi sarà preponderanza in veruno de' voti; e nel caso che resti eguale il numero de' votanti, se fra essi si troveranno di que' giudici tra se congiunti, de' quali sopra nel §. 4, si asterrà uno di loro, cioè il meno anziano, quando non sia il relatore della causa; e non intervenendo a votare simili congiunti, dovrà astenersi l'ultimo de' giudici.

8. Qualunque volta entrerà il senato per votare si deciderà la causa senza frapposizione di tempo, o dilazione di qualche parte de' voti, quand'anche vi si dovessero impiegare ore sei. Se però occorrerà qualche causa, che per la sua gravezza, o voluminosità richiedesse un maggior tempo, si voterà in due o più sessioni immediatamente susseguenti, secondo il bisogno, e tanto nell'uno, che nell'altro caso, compita che sarà la votazione, e prima che restino licenziati i votanti, si distenderà la minuta della sentenza per essere pubblicata.

9. I votanti, che fossero uniformi di voto a quelli, che già l'avessero profferito, non ripeteranno le ragioni dette

dai primi, se non succintamente ne' casi, che così esigesse la necessità del loro sentimento; incaricando Noi specialmente chi regge il magistrato di fare esattamente ciò osservare.

10. Nel tempo che si voterà, non sarà lecito ad alcuno d'intervenire, fuorchè a quelli, che debbono giudicare, ed all'avvocato generale, avvocato fiscale generale, loro sostituiti, ed ai segretarij.

CAPO XII.

Della Segretezza de' voti, e delle Deliberazioni del Senato.

1. Se alcuno de' presidenti, senatori, avvocati generali, o avvocati fiscali generali, loro sostituiti, o segretarij, fosse mai tanto sacrilego di mancare al segreto dovuto agli affari tutti, che si trattano in senato, e rivelasse la qualità de' voti, e i loro autori, si punirà colla privazione dell'impiego.

2. Non solamente sarà vietato ai suddetti di rivelare, e divulgare il voto degli altri colleghi, ma non ardiranno, sotto la pena medesima, di palesare il proprio.

3. Dandosi il caso, che si trovasse divulgato il segreto del senato, dovrà il primo presidente, o chi reggerà il magistrato, far prendere su di ciò le più pronte, ed esatte informazioni, e per questo dovrà eziandio l'avvocato fiscale generale fare all'occorrenza l'istanza, acciò si scopra il colpevole, contro di cui procederà il senato con tutto il rigore alla pena soprascritta.

CAPO XIII.

Dell'Avvocato generale.

1. Sarà obbligo dell'avvocato generale di cautamente vegliare ai diritti della nostra corona, all'osservanza della giustizia, e delle costituzioni nostre, alla conservazione, e vantaggio del pubblico bene, ed al sollievo delle persone oppresse, e miserabili.

2. Dovrà pur esso intervenire, o in persona, o per mezzo d'uno de' suoi sostituiti, a tutte le sessioni civili del senato, e promuovere quelle ragioni, che esigerà la qualità delle materie, e delle cause.

3. I sostituiti dell'avvocato generale, e quelli dell'avvocato fiscale generale, prima d'essere ammessi all'esercizio del loro impiego, si esamineranno secondo la forma prescritta per i senatori.

4. Vogliamo altresì, che l'avvocato generale intervenga nel magistrato di sanità ogni volta che egli lo giudichi opportuno, o che così paja al capo del medesimo.

5. Prima che si trattino in senato cause giurisdizionali di regalie, benefiziali, o altre, che sieno di simil natura, o che possano fare stato, e conseguenza per l'interesse del pubblico, dovranno comunicarsi all'avvocato generale le scritture, per averne le di lui rimostranze, e conclusioni.

6. Le comunità non potranno intraprendere, nè sostenere alcuna lite avanti qualunque tribunale, e neppure avanti degli intendenti per le cause espresse ne' §§. 7, 8, 9, 10, e 11 dell'editto nostro delli 27 scorso febbrajo, senza averne avuto prima il sentimento dell'avvocato generale, che dovranno presentare ai giudici prima di essere ammessi in giudizio; e siccome preme sommamente, che non s'impegnino mai in pregiudizio del pubblico nelle liti senza quel fondamento, che possa probabilmente farne sperare un buono esito, vogliamo, che debbano anche comunicarsi all'ufficio dell'avvocato generale le prime eccezioni, che si faranno alle loro domande, se attrici, o le risposte, se convenute, acciò che esaminisi se convenga o no di permettere loro, che s'inoltrino maggiormente nel proseguimento della causa; e così anche potrà il detto ufficio, e, secondo i casi, dovrà eziandio farsi informare dello stato di essa per il medesimo fine.

7. Essendo mente nostra, che trionfino sempre la verità, e la giustizia, comandiamo, che venendo richiesta la visione, o copia di qualche scrittura de' nostri archivj,

ancorchè possa favorire coloro, che hanno lite col nostro patrimonio, o fisco regio, debbano il senato, o la camera, secondo che la materia sarà della loro giurisdizione, ordinarla, sentiti l'avvocato, od il procuratore nostro generale rispettivamente, e con quelle cautele, che esigerà il nostro servizio.

8. Volendo le parti, che le transazioni, ed accordi siano autorizzati, ed omologati coll'autorità del senato, si comunicheranno all'avvocato generale per essere da esso esaminati, il quale dovrà invigilare, acciocchè non segua cosa alcuna ripugnante alla giustizia, allo stato, ed alla corona.

CAPO XIV.

Dell' Avvocato fiscale generale.

1. L'avvocato fiscale generale avrà preciso, ed indispensabile obbligo di attendere alle cause, e materie criminali, nelle quali o in persona, o per mezzo di uno de' suoi sostituiti, interverrà, consulerà, e farà quello, che stimerà convenirsi per servizio nostro, e della giustizia.

2. Assisterà anche a tutte le sessioni criminali del senato nel modo, e forma, che sopra si è detto dell'avvocato generale.

3. Invigilerà esattamente, che si proceda in ogni tribunale alle informazioni, e catture contro i delinquenti; distribuirà i processi a' suoi sostituiti, e se ne farà fare la relazione per una più pronta spedizione.

4. Dovrà l'avvocato fiscale generale dare avviso al nostro gran cancelliere di mese in mese di quelle sentenze criminali de' consigli di giustizia, e giudici, che dal senato verranno riparate; ed in fine di ogni trimestre informerà il primo presidente del senato dello stato dei processi, e così del tempo de' commessi delitti, dell'incominciamento, e proseguimento delle cause, e del termine, a cui saranno state ridotte, e singolarmente se siano stati catturati i rei, e se sianusi usate le diligenze, ed impiegati i mezzi necessarj per quest'effetto, per così

provvedere sempre più opportunamente alla loro spedizione, e non lasciar mai impunita la colpa, o negligenza, che possa esservi stata nel prendere tosto le misure più pronte, ed efficaci per l'arresto de' colpevoli.

CAPO XV.

Delle Conclusioni dell'Avvocato generale, e dell'Avvocato fiscale generale.

1. Le conclusioni dell'avvocato generale, e dell'avvocato fiscale generale conterranno una breve narrazione del fatto, e la designazione delle scritture, ed esprimeranno positivamente il loro sentimento, accennandone i fondamenti, senza rimettersi genericamente alla disposizione delle nostre costituzioni, o delle leggi, o all'arbitrio del giudice; e così quelle del fisco spiegheranno nelle pene pecuniarie la somma, e nelle corporali il grado, e circostanze delle medesime, e vi sarà apposta la data del giorno, mese, ed anno.

2. Ogni conclusione in qualunque materia dovrà farsi sinceramente, secondo l'opinione, che a ciascuno di essi parrà giusta, senza che si possa fare col consiglio del magistrato, che ha da esaminare, e risolvere.

3. Le conclusioni, che si faranno circa l'interinazione, o registrazione degli editti, patenti, rescritti, ed altre provvisioni, che emaneranno da Noi, oppure sui ricorsi, che verranno presentati al senato per ottenere un qualche provvedimento, si rimetteranno insieme colle scritture ad esse relative ad uno de' rispettivi loro segretarij, che dovranno descrivere la rimessione in un registro, che a tal effetto saranno obbligati a tenere, e ne faranno la ricevuta a quello, che ai medesimi le consegnerà, portandole poi immediatamente al primo presidente per farne la distribuzione ad uno de' senatori, indi a quello d'essi, al quale saranno distribuite, acciocchè le riferisca in magistrato; ed in margine di detto registro noteranno

il giorno, in cui le avranno rimesse al primo presidente, ed al relatore.

4. Quelle conclusioni però, che si faranno sovra i processi, che si agitano in contraddittorio delle parti, se saranno in materia criminale, dovranno consegnarsi al segretario criminale, il quale ne darà indilatamente copia, o comunicazione all'avvocato, o procuratore del reo, acciò possano dare le loro conclusioni defensionali. Se poi saranno in materia civile, dovrà l'avvocato generale farle rimettere al segretario civile, il quale ne darà altresì copia, o comunicazione a chi spetta, e saranno tenuti detti segretarij, quando loro verranno rimesse le conclusioni, di spedirne sempre la ricevuta, e di notarne la rimessione, copia, o comunicazione in un registro come sopra.

CAPO XVI.

Degli Avvocati fiscali provinciali, e de' Procuratori fiscali.

1. Nelle città, ove risiedono i consigli di giustizia, l'avvocato fiscale farà presso i medesimi le veci dell'avvocato generale, e dell'avvocato fiscale generale, e presso gl'intendenti farà tutte le veci del fisco per mezzo di un sostituto, che dovrà risiedere nella città, in cui è stabilito l'intendente; assisterà alle visite, che si faranno nelle giudicature loro sottoposte; darà le conclusioni civili in tutte le cause, nelle quali si è detto doversi dare dall'avvocato generale avanti il senato; darà le conclusioni preparatorie, e definitive in tutte le cause criminali vertenti avanti i consigli di giustizia, ed intendenze, ed avanti i giudici a forma del presente; ed avrà generalmente per tutto il distretto gli stessi obblighi ingiunti all'avvocato fiscale generale per il senato, il quale non potrà mai concludere nelle cause vertenti ne' tribunali inferiori.

2. Detti avvocati fiscali, e loro sostituiti dovranno,

prima d'essere ammessi all'impiego, esaminarsi dal senato in quella forma, che si conoscerà convenire alle materie, che debbono trattare.

3. Le conclusioni dell'avvocato fiscale saranno rimesse ai rispettivi segretarj dei tribunali, i quali saranno obbligati di farne la ricevuta a quello, che ad essi le consegnerà, notando il giorno, in cui verranno loro rimesse, e di portarle indi al relatore, o giudice, datane però prima comunicazione, o copia all'avvocato, o procuratore del reo, allorchè si tratterà di causa criminale, e quando questa sarà in contraddittorio.

4. Nelle altre città, dove non risiede il consiglio di giustizia, e nelle terre, si eleggeranno dal primo presidente del senato i procuratori fiscali, e vice-fiscali.

5. I procuratori fiscali dovranno essere notaj, e per i vice-fiscali basterà che sieno persone capaci, e dabbene; e prima d'essere ammessi al loro impiego, giureranno in mano del primo presidente, o di chi egli deputerà.

6. Venendo a vacare la carica di detti fiscali, dovranno i giudici de' luoghi darne subito avviso al primo presidente, perchè vi sia provveduto.

7. Trovandosi alcun luogo sprovvisto di fiscale, o vice-fiscale, per motivo di vacanza, assenza, o altro, e che il caso premesse, dovrà il primo de'sindaci, o consiglieri, che sarà richiesto dal giudice, intervenire, precedente il giuramento di non rivelare il segreto della causa, alle informazioni fiscali, supplendo alle parti del fisco, sotto pena di scudi dieci, e di essere privato dell'ufficio di sindaco, o consigliere, od altra carica, che avesse.

8. Useranno tutti i sovradetti uffiziali del fisco nell'esercizio della loro carica la dovuta modestia, tanto in parole, che in iscritto; ed avvertiranno a non fare ingiurie ad alcuno, sotto pena di lire cento.

9. Ogni volta che seguirà un qualche delitto, in cui debbasi dal fisco procedere *ex officio*, dovranno i procuratori fiscali, e vice-fiscali, immediatamente che ne avranno notizia per querela dell'offeso, o per relazione

del cerusico, o per il ritrovamento del corpo del delitto, o del delinquente *in flagranti*, o per fama pubblica, o in altro qualsivoglia modo, darne avviso al giudice, perchè proceda alle informazioni, ed all'avvocato fiscale, il quale informerà anche il reggente del consiglio di giustizia, e l'avvocato fiscale generale, e questo il senato.

10. I procuratori fiscali, o vice-fiscali dovranno di tre in tre mesi trasmettere all'avvocato fiscale una nota visata dagli ordinarij, e di loro mano sottoscritta di tutte le cause criminali col nome, cognome, e patria dei rei, e titolo del delitto; esprimendo quelle, che saranno spedite, e come, e lo stato, nel quale sono le altre: sarà pure obbligo di detto avvocato fiscale di trasmettere copia della medesima nello stesso tempo al segretario criminale del senato con una nota delle cause pendenti avanti il consiglio di giustizia, e con una succinta relazione di tutto ciò, che avrà operato in esecuzione degli ordini, che gli saranno stati dati dal senato, sotto pena agli uni, ed agli altri di scudi dieci.

11. Non potranno i notaj rifiutare l'impiego di procuratore fiscale, sotto pena di scudi venticinque, e dell'interdizione dall'esercizio del notariato; ed i non notaj quello di vice-fiscale, sotto pena di scudi dieci, e di non essere nè gli uni, nè gli altri più ammessi all'ufficio di sindaco, consigliere, od altro pubblico.

12. L'avvocato fiscale stabilito presso il tribunale di seconda cognizione sedente in Genova co'suoi sostituiti farà riguardo al detto tribunale, ed ai giudici al medesimo sottoposti le funzioni dell'avvocato fiscale stabilito presso i consigli di giustizia, eccettuate però le conclusioni d'assenso alle comunità, per le quali dovrà ricorrersi all'avvocato generale.

CAP. XVII.

Dell'Avvocato dei poveri.

1. Gli avvocati de' poveri patrocineranno *gratis* le cause

di questi, sì civili che criminali, con tutta la carità, buona fede, e diligenza; e non potranno ricevere da essi alcun regalo, sotto pena della sospensione della carica, e della perdita dello stipendio per un anno.

2. S'intenderanno poveri, ad effetto di godere tal patrocinio, tanto avanti i magistrati, che negli altri tribunali inferiori, quelli, che presenteranno al primo presidente, o a chi ne supplirà le veci, o al reggente del consiglio di giustizia rispettivamente attestazioni di tal qualità fatte dai giudici, o sindaci del luogo, di cui essi poveri saranno nativi, o abitanti, le quali però non saranno necessarie ove la povertà fosse notoria, massimamente rispetto ai carcerati di lontani paesi.

3. Nessuno ammesso al beneficio de' poveri potrà intraprendere, o sostenere alcuna lite senza il sentimento favorevole dell'avvocato de' poveri in iscritto, che ne terrà registro sì per essi, che per i pareri contrarj; onde non si ammetteranno neppure al beneficio, se non per cause, per le quali abbiano un giusto fondamento; incaricando Noi particolarmente gli avvocati de' poveri di essere in ciò bene attenti, affinchè non si lasci loro campo di vessare talvolta indebitamente il terzo, senza speranza poi anche di risarcimento del danno.

4. Sarà obbligo di detti avvocati de' poveri di accudire con maggior sollecitudine alla pronta spedizione de' processi dei detenuti a preferenza degli altri.

5. Le liti de' poveri, ed altre miserabili persone si termineranno con tutta brevità, sommariamente, e senza scritture; e quando la qualità della causa esigesse la struttura degli atti, dovranno i relatori, e giudici restringere le dilazioni ordinarie, e i termini prescritti per la formazione de' processi, e spedirle sempre a preferenza delle altre.

6. Trattandosi fra poveri, o altre miserabili persone, e qualche avversario potente, prenderanno i suddetti quelle strade, che crederanno più proprie per assicurarsi delle ragioni di essi.

7. I giudici obbligheranno nelle occorrenze alternativamente quegli avvocati, che giudicheranno a proposito, perchè prendano a patrocinare *gratis* le cause de' poveri, e staranno sempre in una particolare attenzione, se adempiano veramente al loro obbligo, per informarne il senato, acciocchè vi provvegga come il caso richiederà.

CAPO XVIII.

De' Procuratori de' poveri.

1. Sarà incumbenza de' procuratori de' poveri di patrocinare *gratis* per li medesimi nella stessa maniera, che s'è prescritta per gli avvocati, e co' medesimi obblighi, proibizioni, e pene.

2. Nelle città, e terre, nelle quali non risiede il senato, o consiglio di giustizia, dovranno i giudici deputare per le cause de' poveri vicendevolmente uno de' procuratori per patrocinarle *gratis*.

3. Per quelle spese, che fossero necessarie alla prosecuzione delle liti de' poveri, come per far venire testimonj, ricavare istrumenti, ed altri incumbenti, sarà cura de' magistrati, e giudici di decretare a favor loro quelle provvisionali, che potranno credersi più adattate alla giustizia, ed ordinare la spedizione di detti istrumenti, e scritture, e commettere l'esame de' testimonj ai giudicanti de' luoghi di loro abitazione, senza spesa.

4. Nascendo qualche incidente nelle cause civili, e molto più nelle criminali, dovranno i procuratori de' poveri consultare l'avvocato di essi, e ne' casi gravi, ed urgenti non faranno cosa alcuna senza la di lui partecipazione.

5. Venendo la parte, contro di cui i poveri litigheranno, ad essere condannata nelle spese, succumberà sempre a quelle dell'avvocato, e procuratore, che avranno patrocinato per essi, e negli altri casi di vittoria della lite senza le spese non sarà vietato di ricevere quella remunerazione, che i clienti spontaneamente loro offerissero.

CAPO XIX.

Del Privilegio del Foro per le Vedove, Pupilli, e Poveri.

1. Le vedove, i pupilli, ed i poveri, sieno attori, o rei, potranno eleggere per loro tribunale tanto il senato, quanto il consiglio di giustizia ne' dipartimenti, nei quali è stabilito, ovvero il giudice ordinario, ma non potranno variare poi, eletto che lo abbiano, e così, se attori, dopo la seguita citazione, e se convenuti, dopo che sia contestata la lite, senza aver opposta la declinatoria del foro.

2. Sarà bensì in facoltà del senato di rimettere agli ordinarij, ed anche delegare a' consigli di giustizia le cause de' poveri, ed altri come sopra privilegiati, quando per ragione di valore, o somma, o per altri riguardi così esiga il bene della giustizia.

3. Dalle sentenze degli ordinarij potrà nondimeno appellarsi al consiglio di giustizia, o tribunale di seconda cognizione, e da questi al senato, se così permetta la somma, o valore della cosa.

CAPO XX.

De' Segretarj del Senato, e degli Archivj di esso.

1. Il senato avrà tre archivj, l'uno per le materie civili, l'altro per quelle degli affari ecclesiastici, stranieri, e de' confini, ed il terzo per le criminali: il segretario civile avrà la custodia del primo, e del secondo, per il quale deputerà però un sostituto particolare, ed il segretario criminale avrà la custodia del terzo.

2. Dovranno detti segretarj tenere i registri degli editti, patenti, lettere, ed altri ordini nostri, delle interinzioni, e registrazioni di essi, di tutti li provvedimenti sì nostri, che del senato, sopra le materie ecclesiastiche, e giurisdizionali, per gli affari stranieri, e de' confini, delle requisitorie degli altri magistrati, o tribunali tanto degli stati nostri, che d'alieno dominio, del ceremoniale del senato, delle distribuzioni de' processi, delle sessioni,

sentenze, tanto interlocutorie, che definitive, decisioni, rappresentazioni, pareri, lettere, risposte, e di qualunque altro atto, che emanerà dal senato, o apparterrà alla giurisdizione di esso.

3. Quelli delle materie civili, degli affari ecclesiastici, stranieri, e de' confini saranno a carico del segretario civile, e del segretario criminale quelli delle materie criminali.

4. Sarà incumbenza dell'avvocato generale di visitare ogni mese l'archivio civile, e quello degli affari ecclesiastici, stranieri, e de' confini, e dell'avvocato fiscale generale il criminale, ed invigileranno ambedue, che sieno le rispettive scritture, e registri tenuti in buona forma.

5. Non sarà permesso ad altri, che agli uffiziali del senato l'ingresso negli archivj, e quando alcuno de' nostri ministri avrà bisogno d'entrarvi per il nostro servizio, saravvi ammesso colla partecipazione del primo presidente, ma non potrà giammai estrarsene veruna scrittura, salvo per ordine nostro, nè darsene copia a chicchessia, a riserva dell'avvocato generale, e dell'avvocato fiscale generale, se non colla licenza in iscritto del primo presidente.

6. Segnerà ognuno de' segretarj rispettivamente le spedizioni degli atti, le sentenze, lettere, ed ogni altra provvisione; ed essendo eglino impediti, si soscriveranno da' loro sostituiti, che saranno almeno notaj, e per li quali dovranno essi in caso di mancamento civilmente rispondere, ed osserveranno puntualmente quelle maggiori istruzioni, che loro verranno date dal senato.

CAPO XXI.

Degli Uscieri del Senato.

1. Gli uscieri del senato dovranno essere capaci, e di buoni costumi; spetterà ad essi il fare le citazioni, monizioni, ed esecuzioni delle sentenze, e lettere esecutoriali, che dal senato dipenderanno, nelle città ove esso risiede, e negli altri luoghi nel suo distretto, se le parti li richiederanno.

2. Ne' giorni delle pubbliche udienze, e delle relazioni delle cause permetteranno, che sia libero a ciascuno l'ingresso nel luogo delle conferenze del senato.

3. Chiameranno essi le cause, che debbono spedirsi in senato, e non potranno partirsi dalla città senza permissione del primo presidente.

4. Non potranno eseguire alcuna commessione, monizione, o altro atto loro spettante, che non sia in dipendenza d'ordinanza del senato, o di qualche altro de' nostri tribunali, salvo ne abbiano la licenza del primo presidente.

5. Sul piede delle loro spedizioni dovranno sinceramente descrivere quello, che avranno ricevuto dalle parti, specificando il tempo, e la distanza de' luoghi, ne' quali si saranno trasferiti, sotto pena della perdita del loro impiego, se non lo descriveranno, e d'un anno di carcere, se si troverà, che abbiano usata falsità nel descriverlo.

6. Eseguiranno senza ritardo le commessioni, che sono ad essi presentate, e subito che le avranno eseguite, rimetteranno le loro relazioni a chi spetta, al più lungo nel termine d'un giorno, sotto pena di uno scudo, e della refezione de' danni, che ne provenissero.

7. Dovendo partire dalla città saranno obbligati a restituire alla parte, o ad uno degli altri uscieri nominato dal primo presidente tutte le commessioni, che avessero ricevute per eseguirsi in essa, sotto la pena che sopra.

8. Non eseguiranno alcun atto soggetto all'emolumento, di cui l'originale non sia sottoscritto dal segretario emolumentatore, sotto pena di scudi due, e di pagare gli emolumenti del proprio.

9. Resta proibito ai medesimi di farsi pagare da' debitori in tutto, o in parte la loro mercede, tanto ne' casi di pignorazione, che di sequestri; ma sarà questa loro pagata da' creditori, ai quali ne spediranno quitanza, benchè non la richiedessero, con facoltà di ripeterla dai predetti debitori, sotto pena in ogni caso di scudi cinque, oltre la privazione dell'impiego.

10. Nelle relazioni delle citazioni, monizioni, od altro

qualunque atto non dovranno gli uscieri apporvi alcuna protesta, o dichiarazione, che fosse fatta dalle persone citate, o eseguite, se non venisse in conseguenza del mandato; ma descriveranno semplicemente in esse la fede di averle eseguite, sotto pena di uno scudo per ciascheduna volta che mancassero, in cui parimenti incorreranno ogni volta che senza giusta causa ricusassero di fare citazioni, o altro atto ai medesimi spettante.

11. Giustificandosi che per non fare, o differire le citazioni, esecuzioni, e qualsivoglia atto loro commesso, o per qualunque altra causa avessero preso denari, o altro premio, benchè loro dato spontaneamente dalla persona, che dee citarsi, o eseguirsi, o per parte di essa, saranno privati dell'uffizio, oltre la pena di scudi dieci, e della restituzione dell'esatto.

12. Nella stessa pena della restituzione dell'esatto, e del quadruplo di più incorreranno, quando si facessero pagare per qualsivoglia atto più di quello, che è portato dalla tassa per i medesimi stabilita.

13. Ogni altro usciere, messo, o serviente di giustizia dovrà rispettivamente osservare quanto sopra si è prescritto per gli uscieri del senato, e sotto le stesse pene.

TITOLO IV.

De' Consigli di Giustizia.

1. Li consigli di giustizia saranno composti di un senatore, che sarà decorato del titolo di reggente, e di tre congiudici.

Vi sarà presso ciascun consiglio di giustizia un avvocato fiscale, che avrà un sostituto: un avvocato, ed un procuratore de' poveri co' rispettivi sostituti: un segretario, che farà pure l'uffizio d'attuario, con quel numero di sostituti, e scritturali, che si conoscerà necessario, e vi saranno pure due uscieri.

Circa il modo, forma, ed ordine da tenersi nelle

sedute, distribuzione, e votazione delle cause, si osserverà dai consigli di giustizia quanto è prescritto per il senato.

2. Le cause civili delle città, e territorj di residenza de' consigli, le quali richiedono un pronto, e sommario procedimento, apparterranno alla cognizione, e decisione de' soli reggenti, ed in caso di loro assenza, o d'altro impedimento si spediranno dalli più anziani fra gli altri giudici, come loro luogotenenti.

3. Tutti gli atti di giurisdizione volontaria, che occorreranno farsi nelle suddette città, e territorj, e spetterebbero al giudice ordinario, apparterranno pure ai soli reggenti come sopra.

4. Ove accadesse, che per cautela degli interessati venisse domandata l'approvazione degli atti di giurisdizione volontaria, come di deliberamenti per vendite, affittamenti, o di transazioni riguardanti minori, od altre persone privilegiate, di sottomissioni, e cauzioni, di tasse di alimenti, od altri simili atti, spetterà in tal caso al corpo de' rispettivi consigli di provvedervi, precedenti conclusioni degli avvocati fiscali.

5. Le cause formali delle città, e territorj di rispettiva residenza de' consigli di giustizia, toltene quelle, che sono riservate al senato, spetteranno alla loro giurisdizione, e si devolveranno ai medesimi le cause di appellazione de' giudici de' mandamenti del loro dipartimento.

6. Dalle sentenze, che saranno profferite dai soli reggenti in giudizio sommario, e da quelle de' consigli di giustizia si ammetterà l'appellazione al senato, nel caso però solamente che l'oggetto cadente in questione non sia di minor valore di lire cinquecento, quanto a quelle de' soli reggenti, e di lire duemila, quanto a quelle dei consigli di giustizia, ancorchè in seconda istanza; sarà però lecito nelle cause eccedenti le lire duemila vertenti avanti i giudici di prima istanza di appellare direttamente al senato.

7. Le cause eccedenti la somma di lire duemila potranno portarsi in prima istanza avanti i consigli, salva

l'appellazione al senato come sopra; sarà però facoltativo di portarle direttamente avanti il senato quando eccedano la somma di lire cinquemila.

8. Apparterranno ai consigli di giustizia le cause dei contratti usuraj, illeciti, o sospetti d'inganno, se la somma, od il valore eccederà lire quattrocento, e sarà lor riserbata in grado d'appello dalle sentenze de' giudici ordinarj la cognizione delle medesime cause, ove si tratti di lire quattrocento, o di somma minore; potrà però ricorrersi in prima istanza al senato nelle cause di detti contratti, ove la somma ecceda le lire cinquemila, ed appellarsi al medesimo dalle sentenze de' consigli di giustizia, quando si tratti di somma eccedente lire duemila.

9. Le cause tra comunità, e comunità spetteranno in prima istanza ai consigli di giustizia, quando non si tratti delle specialmente riservate alla cognizione del senato, camera, o intendenti rispettivamente, ed in tutte queste cause, come in tutte le altre, che si volessero introdurre, o sostenere avanti di essi dalle città, e comunità, spetterà all'avvocato fiscale presso il consiglio di dare il suo sentimento nei casi stessi, in cui spetterebbe all'avvocato generale di darlo.

10. Le cause de' dritti incorporei, nelle quali dubbia rimane, ed incerta la valutazione, venendo promosse avanti il senato, potrà questi rimandarle ai rispettivi consigli di giustizia per risparmio di spesa.

11. Nelle cause formali tanto civili, che criminali l'istruttoria delle medesime, e dei processi apparterrà a quelli de' giudici, che i reggenti stimeranno di destinare.

12. Apparterrà ai reggenti il fare la legalizzazione degli istrumenti, delle scritture, e degli altri atti, che si faranno nel dipartimento del consiglio da' notaj, o da altre persone pubbliche dipendenti dalla generale loro giurisdizione.

13. Potranno i consigli di giustizia decidere tutte le cause criminali, delle quali viene loro commessa la cognizione, anche col voto di soli tre giudici.

14. Le cause de' delitti minimi, e leggieri, i quali si commetteranno nelle città, e territorj di residenza de' consigli di giustizia, saranno riserbate alla cognizione, e decisione de' rispettivi reggenti, e in difetto, de' giudici più anziani.

15. Dalle sentenze criminali pronunziate in contraddittorio dai giudicenti del dipartimento in prima istanza, allorchè il titolo del delitto non porti, che una pena pecuniaria, cui non sarà surrogata altra afflittiva in sussidio, si potrà appellare ai rispettivi consigli, quando la pena non sia minore di lire cinquanta, e da quelle de' suddetti consigli al senato, se la pena eccederà lire trecento.

16. Se i condannati in pene pecuniarie per sentenze dei giudici de' rispettivi mandamenti, dalle quali non sia permessa l'appellazione, non potranno pagarle, dovranno commutarsi in pene corporali, previa però la partecipazione de' rispettivi consigli.

17. Quando alla pena pecuniaria sarà dalla legge imposta una pena sussidiaria di galera, od altra minore afflittiva a riflesso della minore età, dovranno le sentenze dei consigli di giustizia essere confermate dal senato.

18. Conosceranno parimente i suddetti consigli tanto in prima istanza, che in giudizio di conferma delle sentenze dei giudici del loro rispettivo dipartimento, e faranno eseguire le loro sentenze senza la conferma del senato contro i rei di ferite giudicate da principio sanabili, e cagionate in contrasto con armi, delle quali non sia vietata la ritenzione, od il porto, contro gli oziosi, e vagabondi, e perturbatori della pubblica tranquillità, massimamente con insolenze notturne, quando non sieno queste accompagnate da spari, o delazioni d'armi; così anche ne' casi di semplice resistenza a qualunque atto giudiziale, di fuga dalle carceri con rottura, ancorchè solamente attentata, e di seguite cospirazioni, ed ammutinamenti nelle prigioni.

19. Nelle cause attribuite, come sopra, alla cognizione, e decisione de' suddetti consigli, potranno essi decretare

per qualsivoglia effetto, e far eseguire le loro ordinanze, e sentenze; fare, ed eseguire le comminatorie all' inquisito per obbligarlo a rispondere in caso di affettata pazzia, o di ostinazione; costringere i testimonj informati a deporre la verità, giusta il disposto dalle nostre leggi; procedere contro i testimonj, che vi avessero falsamente deposto; accordare salvi condotti d'uffizio per l'esame de' testimonj inquisiti, e far rilasciare dalle carceri i poveri, che restassero detenuti per le spese di giustizia.

20. A riserva de' casi sovra specificati, i consigli di giustizia, egualmente che i giudicanti dei rispettivi dipartimenti nelle cause criminali, nelle quali avranno a procedere, dovranno osservare esattamente il disposto dalle presenti leggi quanto alla trasmissione de' processi al senato pel giudizio di confermazione, o riparazione delle loro sentenze, e ne' delitti di grassazione quanto si è a tal riguardo prescritto.

21. Si asterranno detti consigli dall' accordare salvi condotti a supplicazione di persone condannate; dallo spedire declaratorie per premj, ed impunità; dalla cognizione sovra i casi, e fatti d'immunità locale; dal determinare sovra la domanda, remissione, e consegna dei rei da un dominio all'altro. Avranno bensì la facoltà d'interinare le grazie di quelle pene, che potranno imporre senza la necessità della confermazione del senato.

22. Saranno anche tenuti i rispettivi consigli a far trasmettere al senato annualmente, e di sei in sei mesi una distinta nota delle cause criminali spedite, e di quelle per anco vertenti.

23. Pel più sicuro, e pronto servizio della giustizia, e dei ricorrenti, da' quali verrà implorata, dovranno sedere i rispettivi consigli, e tenere fissamente le loro adunanze quattro volte in ogni settimana, e più frequentemente, se i reggenti lo stimeranno opportuno, ne' giorni, che saranno per ciò determinati.

24. In caso d' infermità, assenza, od impedimento di due de' giudici potranno li reggenti, o chi ne farà le

veci, nominare a loro arbitrio uno degli avvocati classici della città di loro residenza per intervenire, e sedere in magistrato con voto decisivo in qualità di giudice aggiunto.

TITOLO V.

De' Tribunali di seconda cognizione.

1. Il tribunale di seconda cognizione, che si stabilisce in Genova, sarà composto di un reggente, e di due congiudici.

Vi saranno presso detto tribunale un avvocato fiscale con due sostituiti, un segretario, che farà anche l'ufficio d'attuario, con un sufficiente numero di sostituiti, e scritturali.

Vi saranno pure due uscieri.

2. Detto tribunale si occuperà della cognizione, e revisione di tutte le cause civili, e criminali, che verranno portate in appello dalle sentenze de' giudici della città di Genova, e da quelli de' mandamenti sottoposti alla sua giurisdizione.

3. L'istruttoria di dette cause sarà fatta o dal reggente, o da quello fra i giudici, che verrà da lui deputato, e se ne farà quindi la relazione al tribunale per la decisione, e provvidenza del medesimo con intervento dell'avvocato fiscale, o di uno de' suoi sostituiti, osservando nelle sedute, e votazione quanto è prescritto per il senato.

4. Le sentenze civili di detto tribunale saranno soggette all'appello al senato ogni qual volta l'oggetto cadente in questione eccederà il valore di lire duemila; sarà però in facoltà delle parti di appellare direttamente al senato dalle sentenze de' giudici ogni qual volta si tratterà di causa, il cui valore ecceda le lire duemila.

5. Per l'appello nelle cause criminali si osserverà quanto è prescritto a tale riguardo per li consigli di giustizia.

6. Le cause tra comunità, e comunità spetteranno in

prima istanza al tribunale di seconda cognizione, quando non si tratti di quelle specialmente riservate alla cognizione del senato, alla camera de' conti, o agli intendenti rispettivamente, e queste saranno pure istruite, e decise dall'intero corpo del detto tribunale come le altre, e le sentenze saranno appellabili al senato, quando l'oggetto eccederà il valore di lire duemila.

7. Sarà prerogativa del reggente il tribunale di seconda cognizione di fare la legalizzazione degli istromenti, delle scritture, e degli altri atti, che si faranno nel dipartimento di sua giurisdizione da' notaj, e da altre persone dipendenti dalla generale sua giurisdizione.

8. In caso d'infermità, assenza, od impedimento di uno de' membri del mentovato tribunale, potrà il reggente, o chi ne farà le veci, nominare a suo arbitrio uno dei giudici ordinarij della città per intervenire, e sedere in magistrato con voto decisivo in qualità di giudice aggiunto, ed in caso d'impedimento di due de' membri, si dovrà ricorrere al senato, che potrà in tal caso delegare chi faccia le veci de' giudici impediti.

TITOLO VI.

Dei Giudici ordinarij, e de' loro Luogotenenti.

1. I giudici de' mandamenti saranno nominati da Noi. Dovranno essere nativi degli stati nostri, od avervi almeno per lungo tempo contratto il domicilio; ed essere di più laureati in una delle nostre università.

2. Avanti di essere ammessi all'esercizio delle giudicature conferite loro, dovranno sufficientemente esaminarsi, ed approvarsi dal senato, sotto pena della nullità degli atti, che dai medesimi si facessero, della privazione del loro impiego, ed inabilitazione a qualsivoglia altro, oltre la restituzione d'ogni emolumento, che avessero esatto.

3. Dopo che saranno stati approvati dal senato per una giudicatura si dovranno avere per approvati per tutte

le altro, giustificando avanti il medesimo la prima loro approvazione.

4. Presenteranno le loro patenti coll'approvazione del senato al consiglio di giustizia, o tribunale di seconda cognizione rispettivamente, indi quelle esibiranno, o ne trasmetteranno copia autentica ai consigli de' luoghi dei loro rispettivi mandamenti, prima di farvi alcun atto di giurisdizione.

5. Il consiglio di giustizia, ed il tribunale di seconda cognizione terranno in un registro nota di dette patenti, e staranno in attenzione che i giudici non esercitino oltre il termine prescritto dalle nostre leggi, dandone in caso contrario avviso al senato; dovranno altresì vegliare acciò sieno le suddette giudicature provvedute a tempo; e perciò i luogotenenti, e fiscali delle medesime, in caso di vacanza, gliene daranno prontamente l'avviso.

6. Esprimeranno i giudici nel principio degli atti sì civili, che criminali la data delle loro patenti d'ammissione, e confermazione col registro, e foglio, in cui sono state descritte, sotto pena di scudi due.

7. Avranno autorità di udire, conoscere, e decidere in prima istanza tutte le cause, e liti tanto civili, che criminali, le quali avanti di essi si dedurranno tra i sottoposti alle loro giudicature, o tra altri, che debbono seguire il foro del reo; eccettuate però quelle cause, la cui cognizione è riservata specialmente ad altri tribunali.

8. Dovranno stabilmente risiedere nel capo luogo del mandamento, sotto pena della privazione dell'impiego, ed ivi attendere alle udienze, ed amministrare la giustizia in tutti i giorni della settimana, conciliabilmente colle disposizioni infra espresse.

9. Dovranno essi una volta almeno in cadun mese trasferirsi a tenere udienza in ognuno di que' luoghi uniti al capo luogo del mandamento, che fanno corpo di comunità.

10. Se poi nel distretto del mandamento cadessero luoghi ove si tenesse settimanamente mercato, dovrà pure

in tal giorno trasferirsi il giudice nel luogo per provvedere agli urgenti, che occorrer possono sul mercato, e lo stesso dovranno praticare qualora occorran fiere in alcuno de' luoghi del loro mandamento.

11. Daranno avviso ai rispettivi intendenti di tutte le devoluzioni, e caducità, che a noi potessero per qualunque causa appartenere, come anche de' delitti di sfroso e simili, la cognizione de' quali spetti alla camera.

12. Ogni volta che nella loro giurisdizione seguirà qualche delitto, di cui il titolo porti pena corporale, ne daranno immediatamente avviso non solo all'avvocato fiscale, ma anche all'avvocato fiscale generale, sotto pena della privazione dell'impiego.

13. Non ardiranno, sotto la medesima pena di convenire in qualsivoglia modo con veruno sopra le mercedi che possono ritrarre dal loro uffizio.

14. Ogni giudice dovrà nominare un luogotenente togato, od almeno notajo, il quale risieda nel capo luogo del mandamento per supplire alle sue veci ne' casi dalle nostre leggi prescritti: queste nomine, come quelle dei giudici, non avranno luogo che per un triennio.

15. Nel capo luogo di residenza del giudice, dovrà questi assistere ai consigli di comunità, e negli altri luoghi di suo mandamento formanti corpo di comunità dovrà inoltre eleggere per il tempo suddetto un luogotenente locale, affinchè possa assistere in mancanza sua ai detti consigli, e provvedere inoltre per gli atti urgenti, massimamente criminali, ed alle cause minime non eccedenti la somma, o valore di lire cinquanta.

16. Tali luogotenenti dovranno pure essere almeno notaj, e qualora non vi fosse notajo nel luogo, se ne potrà eleggere uno del luogo viciniore dello stesso mandamento.

17. Non essendovi notaj nel luogo, e nemmeno nel viciniore dello stesso mandamento, dovrà il giudice deputarvi per l'anzidetto tempo un castellano, anche non notajo, fra le persone più probe, ed intelligenti, il quale avrà tutte le facoltà, ed obblighi ingiunti ai castellani

dalle nostre leggi, e specialmente l'obbligo d'assistere ai consigli ordinari di comunità.

18. I luogotenenti, che saranno laureati o licenziati, dovranno essere esaminati, ed approvati dal senato nel modo, e forma, che sarà stato esaminato il giudice, a cui debbono supplire; ed essendo notaj verranno esaminati nella maniera, che il senato stimerà convenevole: gli uni, e gli altri presteranno giuramento avanti di esso.

19. Il luogotenente giudice non potrà essere nel tempo stesso segretario di comunità, salvo in mancanza d'altri nel luogo.

20. Dovendosi procedere all'esecuzione contro un debitore di somma non eccedente lire dugento, si farà da' giudici la commessione al luogotenente del luogo, o in difetto a quello del luogo viciniore, salvo che le parti chiedessero a loro spesa la trasferta del medesimo giudice, o altro delegato.

21. Ne' luoghi, dove non risiede il giudice, dovranno i luogotenenti non solo assistere a' consigli di comunità, e provvedere agli atti urgenti, sì civili, che criminali, con darne subito avviso al giudice, ma ancora supplire alle di lui veci sempre quando esso giudice non si porterà nel solito giorno a tenervi tribunale, o sarà sospetto, o legittimamente impedito, o fosse vacante la giudicatura; e fuori di questi casi non potranno i luogotenenti esercitare, sotto pena di scudi cinque, e della sospensione dall'ufficio in caso di recidiva.

22. Quando non vi sia nè giudice, nè luogotenente in qualche luogo, eserciterà l'ufficio provvisionalmente l'ordinario del luogo viciniore soggetto alle assisie dello stesso dipartimento, con darne subito avviso al reggente del consiglio per informarne il senato; e rivolgerà altresì la sua attenzione a subito assicurare li registri, e scritture del tribunale per consegnarle al successore.

23. Il procuratore fiscale dovrà risiedere nel luogo principale della giudicatura, e sarà nominato in caduno degli altri luoghi un vice-fiscale.

24. I congiunti in secondo grado di consanguinità, o in primo d'affinità, da computarsi secondo il dritto canonico, non potranno esercitare rispettivamente l'impiego di giudice, segretario, e fiscale nel medesimo luogo.

TITOLO VII.

De' Castellani.

1. I castellani dovranno udire, e decidere nel territorio delle loro castellanie le cause delle mercedi dovute agli operai, quelle di nutrici, serve, miserabili, orfane, e simili, e tutte le altre modiche, e brevi, che possono spedirsi senz'atti, o indagine giudiziaria.

2. Tali cause si termineranno senza scritti, o frustranee dilazioni, ma per mezzo di giuramento offerto, o riferito dalle parti, o come meglio sommariamente potrà farsi.

3. Decideranno parimenti le querele, che insorgessero fra gente rustica sopra la variazione de' confini, o altro incomodo, che si pretendesse ne' beni, e percezione dei loro frutti, interponendo la mediazione de' più pratici di detti confini, e terre, che sieno uomini dabbene, e non sospetti; ed avuto il loro sentimento, renderanno a ciascuno il loro diritto.

4. Nelle cause, che richiedono ispezione giudiziaria, o nelle sopraddette, se eccederanno la somma, o il valore di lire quaranta, ed il reo richiederà d'essere rimesso al giudice ordinario del luogo, si asterranno di decidere, e rimetteranno le parti al medesimo per un certo giorno non feriato, acciocchè ricevano il compimento di giustizia, sotto pena della nullità, e refezione de' danni, e spese.

5. Non avranno autorità di procedere alla carcerazione di verun debitore, se non sarà loro commesso da' giudici superiori, sotto pena di scudi venticinque, oltre alla refezione delle spese, danni, ed interessi a favore del detenuto.

6. Saranno obbligati a dare subito avviso al giudice ordinario di tutti i casi criminali, che esigeranno pena corporale, o grave pecuniaria, senza poter ingerirsi in essi, se dall'istesso giudice non fosse loro così ordinato.

7. Dovranno però in questi casi far arrestare il delinquente; ed essendo pregiudiziale la dilazione, assicureranno la giustificazione del corpo di delitto coll'assistenza del fisco, e faranno gli altri atti sopra ciò necessarj, e che non potessero differirsi.

8. Quando nel territorio di loro residenza accaderà il sospetto, che alcuno sia passato all'altra vita di morte violenta, non permetteranno, che si dia sepoltura al cadavere prima che abbiano proceduto alla visita, e ricognizione del medesimo, e ne daranno indi avviso al giudice ordinario del risultato.

9. Rispetto agli altri delitti leggieri terranno l'opportuna matricola, ossia registro, e sarà loro obbligo di descrivervi tutte le querele, ed accuse, che verranno ad essi portate dagli offesi.

10. Fatta detta annotazione chiameranno a se sommaramente le parti, ed esse udite, se converranno del fatto, dovranno ciò anche annotare come sopra, e non convenendo tra se, o non comparendo una delle parti chiamate, procederanno sull'istanza dell'altra alle informazioni di due, o tre testimonj solamente, ed inseriranno le medesime nella suddetta matricola, acciocchè s'abbia loro poi il dovuto riguardo al tempo delle assisie.

11. Ne' luoghi, ove si fanno pubblici mercati, terranno un registro particolare, nel quale noteranno li prezzi, a cui si saranno venduti i grani, le biade, e le altre simili vittuaglie in ogni mercato, sotto pena di lire dieci.

12. Se occorrerà, che abbiano a trasferirsi fuori del luogo di loro residenza per procedere a qualche atto, a cui si supplisca colla sola ordinanza verbale, saranno obbligati a notare ne' loro registri il luogo, ove si saranno trasferiti, e le somme da' medesimi esatte, sotto la pena sovra espressa.

13. I castellani riporteranno la loro approvazione d'idoneità dai reggenti, e giureranno d'esercitare fedelmente il loro uffizio nelle mani del giudice, il quale ne manderà la nota al reggente, e questi al senato.

TITOLO VIII.

Delle Assisie pubbliche.

1. Ogni giudice, sotto la giurisdizione del quale si troveranno castellani, dovrà una volta all'anno, eziandio in tempo di ferie, tenere le pubbliche assisie in ciascheduna castellania, ed essendone richiesto da' castellani per l'esigenza degli affari, che vi soprabbondino, potrà tenerle due volte l'anno.

2. Le dette assisie, o sieno visite, si faranno da' giudici, o loro luogotenenti con assistenza del procuratore fiscale, e del segretario nelle terre, nelle quali non fanno residenza.

3. Si spediranno in esse senza necessità d'alcuna conclusione del fisco le cause criminali leggieri.

4. I predetti castellani rimetteranno a tal effetto a' giudici la matricola criminale con tutte le altre informazioni, alle quali avessero proceduto ad istanza de' querelanti, e potranno eziandio essere astretti a purgarsi con giuramento di non averne ritenuta, o celata alcuna.

5. Venendo i castellani convinti di aver soppressa qualche informazione criminale, si puniranno, oltre la privazione de' loro uffizj, ed inabilitazione ad esercitarne altri, colla pena di scudi dieci.

6. Si citeranno sommariamente i rei fra quel termine più breve, che parrà proprio ai giudici, con intimazione che, non comparendo, si procederà contro di essi in contumacia di giorno in giorno, e di ora in ora.

7. Comparendo alcuno degl'inquisiti per discolarsi, sarà udito sommariamente nelle sue risposte, e si procederà anche all'esame sommario de' testimonj, che presenterà in sua difesa.

8. Ciò fatto, procederanno essi giudici alle loro sentenze, le quali si pronunzieranno nel luogo ch'eglino eleggeranno per tribunale, alla presenza de' sindaci, senza ch'è sia permesso di fare alcuna composizione sopra tali delitti.

9. Spediranno altresì in dette visite sommariamente le cause civili, che potranno essere decise sul campo, uditi eziandio i testimonj, e generalmente tutte quelle, che potranno decidere senza impegnare le parti nelle lungheze ordinarie delle liti, con formare un breve verbale delle cause, ed accennare nelle loro ordinanze i motivi per i quali avranno giudicato.

10. Sarà loro obbligo speciale in tempo delle visite di provvedere di tutori, e curatori quelli, che ne avranno bisogno.

11. Volendo alcuna parte intentare qualche azione, o domanda in materia, che si possa spedire al tempo delle visite, non sarà necessario, che ottenga lettere di citazione nella forma ordinaria, ma basterà, che faccia citare l'altra parte sommariamente.

12. Conforme all'esigenza de' casi, potranno essi giudici, essendo nel luogo, prolungare il tempo delle visite più dell'espresso nella loro intimazione.

13. Tutto ciò che si farà, ed ordinerà nelle assisie, tanto nel civile, che nel criminale, sarà ridotto in iscritto in due registri separati secondo le materie, con annotarvi eziandio quanto si esigerà dalle parti, acciocchè si possa riconoscere se siasi ecceduto in tal esazione.

14. I consigli di giustizia, ed il tribunale di seconda cognizione rispettivamente per mezzo d'uno de' congiudici dovranno tenere le assisie per le giudicature del dipartimento verso il fine dell'ultimo anno delle medesime, per udire, coll'assistenza dell'avvocato fiscale, e de' loro segretarj, le doglianze, e querele, che fossero proposte contro i giudici, ed altri uffiziali.

15. Non si trasferiranno però in ognuno de' luoghi di detti uffizj, ma il senato formerà tanti particolari distretti

per le assisie, e si destinerà ne' medesimi un certo determinato luogo per tenerle, il quale non sia in troppa distanza da ognuno de' luoghi cadenti sotto le assisie.

16. Ove alcuna comunità per il pubblico interesse stimasse necessaria la trasferta del giudice destinato per le assisie sovra il luogo del luogo, dovrà per atto consulare spiegare li motivi, e farne l'istanza, e precedente l'approvazione in iscritto d'esso atto da farsi dall'intendente della provincia, quello presenterà al consiglio di giustizia, o tribunale di seconda cognizione giorni venti prima, che si dia principio alle assisie, ed in questo caso si trasferirà il delegato nel luogo richiesto dalla comunità, supplendo questa al pagamento delle spese forzose della trasferta, soggiorno, e ritorno, ed ivi sottoporà il ginsdicente alle assisie; e lo stesso si osserverà sull'istanza, che ne venisse fatta da qualche particolare per il privato suo interesse, purchè quella segua nel tempo sovra espresso, e mediante il pagamento delle spese suddette.

17. Succedendo, che qualche giudice, o altro uffiziale di giustizia sottoposto alle generali assisie cessasse dal suo impiego avanti il tempo per esse stabilito, o per qualunque altra causa non fosse al caso di subire le generali assisie al tempo prescritto, dovrà subire le particolari, ossia il sindacato; nè potrà essere ammesso ad esercitare altro impiego riguardante l'amministrazione della giustizia, se non giustificherà d'essere assolto per quella giudicatura o castellania, che avrà in ultimo luogo esercitato, e per tutto il tempo di suo esercizio.

18. Negli atti d'assisie si dovrà far risultare, se gli ordinarij abbiano regolarmente tenuta la banca, salvo ne' casi di malattia, o di qualche altro legittimo impedimento, e siensi tenuti a dovere i registri, ed occorrendo casi di esazioni indebite, non saranno permesse le preventive restituzioni per ottenere un'assolutoria, e, queste non ostanti, si procederà come se fatte non fossero, e così si ordinerà anche di esse la restituzione nella sentenza, che si profferirà dagli assisianti.

19. Sarà obbligo de' giudici, che procederanno alle suddette visite, d' esaminare diligentemente i registri delle rispettive castellanie, e giudicature, e non trovandoli tenuti nella forma prescritta, condanneranno i trasgressori nelle pene stabilite, esprimendo nelle loro ordinanze lo stato, e circostanze del mancamento, ed il capo delle nostre costituzioni, al quale avranno contravvenuto.

20. I giudici, otto giorni prima che si portino alle suddette assisie, faranno pubblicare un loro manifesto, notificando nel medesimo, che chiunque voglia accusare il giudice, castellano, od altro uffiziale, o proporre i suoi gravami contro di essi, debba ciò fare pendente il tempo, che dureranno le assisie, esprimendovi i giudici rispettivamente il luogo, che si sarà, come sopra, prescelto per quest' effetto, ed anche i tribunali di quelli, che avranno ad assisiarsi.

21. Si pubblicherà detto manifesto a suono di tromba, o tamburo nelle rispettive città, terre, e luoghi, nei quali si dovranno tenere le suddette assisie in giorno di pubblico mercato ne' luoghi dove si fa, e negli altri dove non sia mercato, avanti la chiesa parrocchiale in giorno di festa, ed alla maggior frequenza del popolo, e si attaccherà alla porta de' rispettivi tribunali, ed altri luoghi soliti di dette città, terre, e luoghi.

22. I giudici, che procederanno a dette assisie, non solamente dovranno prendere le informazioni contro gli assisiati ne' casi di accusa, o querela, ma anche senza di essa sulle sole notizie avute, eziandio fuori di giudizio, ogniqualvolta si trattasse di malversazione commessa nell' esercizio de' loro uffizj.

23. Spirato il termine delle assisie, se non si sarà data alcuna accusa, nè eccitato alcun carico contro di essi, dovranno i giudici delegati profferire la loro sentenza assolutoria a favore de' giudici, ed i giudici a favore de' castellani; ma se vi sarà stato qualche carico, per cui siasi prese le informazioni, se non potrà provvedersi sul campo, giunti che sieno ne' luoghi della loro rispettiva residenza,

procederanno contro i medesimi formalmente, e nella stessa maniera prescritta per gli altri delinquenti.

24. Se l'accusato sarà ritrovato colpevole, si punirà come sarà di ragione; se poi si vedrà, che la querela sia stata data per calunnia, si punirà il querelante secondo la qualità dell'ingiuria, e sempre colla condanna di tutte le spese, danni, ed interessi, che in qualsivoglia modo dalla medesima dipenderanno.

25. Terminate le assisie, li consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione informeranno il senato dell'esito delle medesime fra il termine di giorni quindici, spiegando tutto ciò che avranno avuto luogo d'osservare rispetto alla idoneità non meno, che probità, esattezza, e disinteressamento degli assisiati, per averne presente il risultato in occorrenza della loro destinazione ad altri uffizj, e nello stesso termine dovranno gli avvocati fiscali trasmettere una simile relazione all'avvocato fiscale generale.

Quanto alle assisie date ai castellani dai giudici di mandamento dovranno questi trasmettere, fra il termine sovra espresso, ai consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione rispettivamente una simile relazione.

TITOLO IX.

Degli Attuari, e Segretarj de' Tribunali.

1. Non si ammetteranno gli attuari all'esercizio del loro impiego in senato, se prima non sieno approvati dal medesimo.

2. Negli altri tribunali dovrà eleggersi un segretario, che sia uomo dabbene, capace, e notajo, a cui apparterrà la cura, e la direzione degli atti, e prima di essere ammesso a tale uffizio, giurerà avanti il consiglio, od il giudice, di bene, e fedelmente esercitarlo.

3. Detti attuari, e segretarj si eleggeranno un sostituto, il quale dovrà essere approvato dal primo presidente, o dal reggente, e giudice rispettivamente, e sarà il medesimo persona legittima per ogni atto, che occor-

rerà farsi in dipendenza del loro uffizio; potranno altresì valersi, per la più pronta spedizione degli atti, di quel numero di scrivani, che stimeranno, li quali dovranno parimenti approvarsi come sopra.

4. La deputazione degli attuari ne' processi civili apparterrà al primo presidente, o a chi reggerà il magistrato, il quale dovrà di propria mano notarli nelle lettere, e farne una giusta distribuzione fra essi.

5. Non sarà lecito di rimuovere la causa dall'attuario, a cui è stata assegnata, e nemmeno da' segretarj degli altri tribunali, se non vi concorresse una qualche causa, che dal capo del magistrato, o giudice, sentiti prima gli attuari, e segretarj suddetti, fosse approvata per legittima.

6. Non pratteranno gli attuari, e segretarj alcuna connivenza, nè parzialità con qualsivoglia de' procuratori nella levatura degli atti, ed in ogni altra cosa dipendente dal loro uffizio, sotto pena della sospensione dall'esercizio per sei mesi, da incorrersi anche dai procuratori, incaricando il primo presidente, i reggenti, i giudici, e l'avvocato fiscale generale, e gli avvocati fiscali rispettivamente d'aver sopra ciò una particolare attenzione.

7. Non potranno notare negli atti alcuna ordinanza, che non sia sottoscritta da' procuratori tutti delle parti, o dal priore del collegio di essi, o dal procuratore di settimana, o dai relatori, e giudici rispettivamente, e molto meno si faranno lecito usar in qualunque atto, o decreto veruna antidata, sotto pena della sospensione del loro uffizio per un anno, e della privazione in caso di recidiva.

8. Distenderanno gli atti, che ad essi apparterrà di fare in lingua volgare, e non riceveranno le comparse, o cedole, che loro fossero presentate, se non saranno distese come sopra, e sottoscritte dall'avvocato, o procuratore, sotto pena d'uno scudo.

9. Saranno obbligati ad intitolare distintamente i memoriali, e gli atti, che ad essi si presenteranno; avvertendo di scrivere in forma, che si distingua con chiarezza il principio delle comparizioni, e le ordinanze, che si faranno sopra le medesime.

10. Distenderanno le ordinanze nella stessa forma, che saranno seguite, senza aggiunta, nè diminuzione, ed esse si faranno in lingua volgare, e si registreranno da' detti attuari, e segretarij avanti che ne facciano la copia.

11. Non lascieranno in bianco designazione alcuna d'atti, instrumenti, o d'altre scritture, che si producono, ma dovranno attualmente designarsi per giorno, mese, ed anno, e ciò avvertiranno di praticare, e che sia praticato tanto nelle comparizioni, che fossero a' medesimi dettate, quanto in quelle, che da' procuratori fossero presentate, sotto pena di lire dieci.

12. Non potranno ricevere comparizioni, che contengano produzione di documenti, o scritture, se attualmente colle medesime non vengano ad essi consegnate, sotto pena d'uno scudo.

13. Dovranno pure soscrivere tutte le copie, che si faranno da' loro scrivani, e non potranno quelle spedire se non alla parte, che le domanderà, od al suo procuratore, sotto pena di aversi le medesime per nulle, ed essere tenuti ad indennizzare le parti per tutti i danni, che da tal mancamento provenissero, e di restituire il doppio di quanto avranno per esse esatto.

14. Sarà cura degli attuari, e de' segretarij di spedire i processi a tempo debito, talmente che possa continuarsi il corso delle liti di dieta in dieta finchè sieno spedite.

15. Saranno obbligati di notare distintamente negli atti, e processi la somma, e quantità di denaro, che per loro emolumento, e mercede volta per volta esigeranno, senza che possano farlo in genere.

16. Non riceveranno gli attuari alcuna comparizione, o produzione di scritture, o qualunque altro atto giudiziario, se non nel banco, e luogo destinato per gli atti di giustizia, e però dovranno in esso ritrovarsi almeno sei ore del giorno, come verrà da' rispettivi magistrati ordinato tanto d'inverno, che d'estate, sotto pena di lire cinquanta.

17. Non potrà verun attuario sotto qualsivoglia pretesto

estrarre, e trasportare fuori del tribunale, a cui serve, veruna sorte di titoli, o atti dipendenti dal suo banco, dovendo tenerli, e conservarli in esso, ed ivi solamente valersene per le opportune copie.

18. Sarà proibito a qualunque attuario, o segretario tanto civile, che criminale di rimettere a chicchessia qualunque sorta di processi soggetti all' emolumento, se prima non gli abbiano consegnati all' emolumentatore, ancorchè non vi fossero condannazioni, od ordinanze, sotto pena di scudi cinque, e di pagare del proprio ogni emolumento, che richiedessero.

19. Si commetteranno dal primo presidente, e si distribuiranno a vicenda le cause de' poveri tra tutti gli attuari, i quali non solo non potranno ricusarle, ma dovranno applicarvi con carità, ed attenzione senza pretendere, nè esigere mercede, eccetto ne' casi sovra espressi per li procuratori di essi, sotto pena della restituzione dell' esatto, e della refezione di tutti i danni, ed interessi.

20. Gli atti, processi, e tutte le scritture, che si spediranno dagli attuari, e segretarij, dovranno essere di carattere corretto, ed intelligibile, sotto pena d' uno scudo.

21. Dovranno gli attuari, e segretarij de' tribunali registrare le ordinanze state profferite di consenso delle parti, e copiarle negli atti come si saranno concordate, ed altresì quelle, che si profferissero a termini del disposto nel titolo *delle proroghe, e restituzioni in tempo*, quantunque non sia stata data alcuna comparizione.

22. Nelle cause, ove intervengano più attori, e convenuti per un interesse rispettivamente unito, basterà la comunicazione delle prodotte al primo comparso, e che l' attuario significhi poi a quelli, che compariranno in appresso, la fattane comunicazione: se però li medesimi credessero doversi a loro specialmente fare tal comunicazione, dovranno fra giorni due dopo ricevute dall' attuario le testimoniali di comparsa, in cui troveranno fatte tali produzioni, far citare avanti il giudice, o relatore, il quale ne ordinerà la comunicazione a quello, che crederà possa avervi maggior interesse.

23. I loro registri saranno tenuti in buona forma, di buon carattere, e ben affogliati, e dovrà notarsi in essi fedelmente qualsivoglia atto giudiziale faciente alla causa, senza lasciarvi alcun bianco, sotto la pena suddetta, e della refezione de' danni, interessi, e delle spese, che ne potessero derivare alle parti.

24. I segretarj terranno un registro separato delle sentenze, ed ordinanze, come anche degli atti d'appellazione, o d'altra dichiarazione, che dopo di quelle faranno le parti, od i loro procuratori, esprimendo il tempo, il luogo, e la forma di tali appellazioni, o dichiarazioni.

25. Dovranno i segretarj portare al giudice senza dilazione quei processi, che saranno in istato d'essere giudicati, acciocchè profferiscano la loro sentenza, notando in un registro il giorno, che gliene avranno fatta la rimessione, sotto pena di rifar alle parti i danni, ed interessi, che per ciò ne provenissero.

26. Faranno un particolare registro, sopra di cui noteranno tutte le produzioni, e restituzioni d'atti, e scritture, esprimendo il giorno, in cui sono seguite.

27. Non s'ammetteranno da essi le condannazioni spontanee di cause pendenti ne' rispettivi tribunali, se non sieno sottoscritte da' procuratori delle parti, ed in presenza, o con mandato speciale delle medesime.

28. Tali condannazioni dovranno dagli attuari consegnarsi all'emolumentatore, al più lungo, ventiquattro ore dappoichè saranno seguite, sotto pena di scudi cinque, e di pagare gli emolumenti del proprio.

29. Ad effetto, che non venga interrotto il corso delle cause, vogliamo, che in caso di assenza, malattia, o altro impedimento degli attuari, o segretarj, non possano i loro sostituiti assentarsi dalle città, e luoghi, che sono di residenza de' rispettivi magistrati, sono pena di due scudi, nella quale incorreranno altresì gli attuari, e segretarj quando ne partissero pendente l'assenza, malattia, o altro impedimento de' loro sostituiti.

30. Tanto gli attuari, che i segretarj saranno tenuti

per i loro sostituiti, e scrivani alle pene pecuniarie, nelle quali a contemplazione del loro uffizio potessero incorrere.

TITOLO X.

Degli Avvocati.

1. Gli avvocati, che vorranno essere ammessi a patrocinare avanti il senato, presenteranno al medesimo le patenti di laurea conferite loro in una delle nostre università, e la fede di essersi esercitati nella pratica legale, prima per due anni nello studio d'un qualche avvocato postulante, indi per un anno in quello dell'avvocato de' poveri. Coloro poi, che vorranno patrocinare ne' tribunali delle provincie, dovranno presentare altresì le loro patenti di laurea, e la fede d'aver fatto due anni di pratica nello studio di alcuno degli avvocati postulanti, quando anche in provincia, ed il senato gliene spedirà la licenza.

2. Prima di essere ammessi all'esercizio giureranno avanti il senato di osservare le nostre leggi, di non intraprendere, o rispettivamente proseguire il patrocinio di quelle cause, che saranno ingiuste, o calunniose, di dare sempre a' loro clienti un retto, e sincero consiglio, e di non esigere per il loro onorario più di quello, che loro è permesso dalle nostre leggi.

3. Ogni volta che il magistrato, o giudice nella spedizione della lite riconoscerà, che l'avvocato avrà patrocinato contro il proprio giuramento una qualche causa, dovrà condannarlo nella stessa sentenza alla pena della sospensione per un anno, ed al risarcimento di tutte le spese, e danni verso le parti.

4. Non potranno ricusare il loro patrocinio a chiunque glielo richiederà, salvo che fossero colla parte avversaria ne' gradi di parentela da Noi prescritti per la ricusazione de' giudici; ed intrapreso che avranno il patrocinio non potranno abbandonarlo, salvo nell'uno, o

nell'altro caso affermassero col proprio giuramento di conoscere ingiusta quella causa.

5. Soscriveranno le cedole, ed allegazioni, che faranno, e risponderanno del contenuto in esse.

6. Ove alcuno de' litiganti preoccupasse i migliori patrocinanti per lasciare così come indifeso l'altro, sul di lui ricorso il senato vi provvederà anche per le cause vertenti ne' tribunali subalterni, obbligando quello degli stessi avvocati, che meglio stimerà, ad assumerne il patrocinio.

7. Gli avvocati, che verranno sospesi dal loro uffizio, non potranno non solo patrocinare, ma nemmeno consultare nè per se, nè per mezzo d'interposta persona, sotto pena di scudi seicento, e d'essere interdetti per sempre dall'esercizio.

TITOLO XI.

De' Procuratori.

1. Non potrà alcuno esercitare l'uffizio di procuratore, se non sia procuratore collegiato, ove saranno i collegj, ed ove non saranno i collegj, se non sia notajo, e non sarà ammesso a procurare, senza che sia stato riconosciuto abile per mezzo dell'opportuno esame, quanto all'idoneità, e delle necessarie informazioni, quanto ai di lui costumi, e probità, sotto pena della nullità, e di lire dieci per ogni atto, che si facesse: anche i sostituti de' procuratori dovranno subire lo stesso esame.

2. L'esame suddetto si farà, quanto ai procuratori, e sostituiti, che debbono essere ammessi a procurare nanti il senato, da due senatori, coll'intervento dell'avvocato generale, e quanto agli altri, da uno de' giudici dei consigli di giustizia in presenza del reggente con intervento dell'avvocato fiscale.

3. Nessuno sarà ammesso all'esame per l'uffizio di procuratore, o sostituito avanti il senato, se non avrà studiato pendente il corso d'un anno le istituzioni ci-

vili, e prima di esse la rettorica, e la logica, e riportate le fedì de' rispettivi professori: dovrà altresì far constare di aver fatta la pratica per due anni nell' uffizio d'un procuratore in una delle città, in cui risiede il senato, e per un anno nell' uffizio del procuratore de' poveri.

4. Dovranno i procuratori tenere un registro numerato, ed affogliato di tutte le scritture, che ad essi verranno rimesse dai loro clienti, e saranno pure obbligati di annotare in esso la restituzione, che ai medesimi ne faranno, colla spiegazione del giorno, mese, ed anno, in cui sarà seguita, e della persona, che le avrà ritirate, sotto pena di scudi trenta; e se succederà qualche smarrimento per loro colpa, o negligenza, soggiaceranno al risarcimento d'ogni spesa, e danno verso chi s'aspetti.

5. Sarà proibito alli sostituiti de' procuratori di far cause in proprio, come anche di trasferirle da un uffizio all'altro, sotto pena di scudi dieci ogni volta, che contravverranno, e dell' interdizione dell' esercizio in caso di recidiva, e nell' istessa pena pecuniaria incorreranno anche i procuratori, che saranno partecipi di quest' abuso.

6. I procuratori, che maliziosamente, o per negligenza cagioneranno il ritardo della spedizione della causa, saranno condannati a rifare alla parte avversa i danni, e le spese patite per il ritardato processo, ed intanto sarà condannata la parte, che l' avrà eletto, a prontamente pagarle, col riservo di esserne reintegrata dal procuratore suddetto.

7. Dovranno i procuratori ammessi avanti i nostri magistrati eleggere a loro rischio, e pericolo un sostituto, il quale verrà approvato dal senato, o consiglio di giustizia rispettivamente, e sarà persona legittima, per comparire nelle cause a nome di essi, e per tutti gli atti, che accaderanno farsi nelle medesime, e se il senato, o consiglio stimasse di permetterne più d' uno, potrà farlo, così esigendo il bene della giustizia, e questi saranno anche sempre a loro rischio, e pericolo.

8. Dovranno impiegare sinceramente, e con fedeltà,

e secondo il bisogno legittimo delle cause, il danaro, che avranno ricevuto da' principali per servizio delle medesime.

9. Li procuratori daranno alla segreteria del senato una nota contenente il nome, cognome, e patria dei praticanti, e della professione del padre; avvertendo, che non s'introducano nel loro uffizio persone, o di vile estrazione, oppure sprovviste totalmente di mezzi per mantenersi, ed ancora meno di non buoni costumi, che sogliono poi essere o di discredito, o d'aggravio al pubblico, e ne risponderanno sempre per le scritture, e danari, che sieno loro per occasione del patrocinio, e così sotto la fede dell'uffizio, rimessi.

10. Saranno tenuti di far registrare dal segretario, o attuario, che avrà la causa, tutte le ordinanze in quello stesso giorno, che si faranno, o al più lungo nel giorno immediatamente seguente, sotto pena d'uno scudo.

11. Non tratterrà il corso della causa la scusa di non avere ricevuto dal loro principale il necessario danaro per la spedizione de' processi, essendo i procuratori obbligati a fare in tempo le loro diligenze per liberarsi dalla condanna delle spese, che ad essi è imminente per la loro negligenza.

TITOLO XII.

Di varie proibizioni, ed obblighi comuni agli Avvocati, ed ai Procuratori.

1. Non sarà lecito agli avvocati, e procuratori nè per loro, nè per interposta persona di fare con quelli, nelle cause de' quali presteranno l'attuale loro patrocinio, ed esse pendenti, contratto alcuno di vendita, donazione, permuta, o altro simile, e tanto meno stabilire con essi alcun patto della quantità della lite, o della cosa litigiosa: sotto pena della restituzione della cosa acquistata, e del doppio valore di quanto si fosse contratto, o convenuto.

2. Sarà altresì proibito ai medesimi sotto l'istessa pena di ricevere qualunque cessione di ragione sotto qualsivoglia pretesto, o colore, salvo ne' casi, ne' quali l'abbiamo permesso a' giudici.

4. Gli avvocati, e procuratori, i quali abbiano cause sotto il loro patrocinio, non potranno assentarsi dalla città per più di tre giorni ne' tempi non feriat, senza che rimettano le scritture de' loro clienti nelle mani, quanto a' primi, de' loro procuratori, e quanto ai secondi, de' loro sostituiti, sotto pena di tre scudi, e di soggiacere alle spese, danni, ed interessi di detti clienti.

4. Dovranno attentamente notar in margine le scritture, e gli istromenti esistenti in processo ne' luoghi, che conferiscono al merito delle causa, acciocchè si possano speditamente, e con celerità leggere que' capi, che il magistrato stimasse di vedere, o di udire, sotto pena di scudi tre.

5. Ne' casi che il magistrato ordinasse loro nelle pubbliche udienze la lettura di detti instrumenti, o di qualche statuto, decisione, o testo, che adducessero, saranno tenuti di farne fedelmente l'intera lettura senza alterazione di senso, o mutilazione di parole, sotto la pena che sopra.

6. Si asterranno gli uni, e gli altri da ogni parola ingiuriosa, e di vicendevolmente provocarsi, o di provocare le parti nelle udienze, che si terranno avanti i nostri magistrati, e giudici, sotto pena di uno scudo per ogni volta.

7. Dovranno ne' giorni di pubblica udienza ritrovarsi in senato, sotto la medesima pena.

8. Ne' casi, che l'avvocato, o procuratore de' poveri si trovasse impedito, o talmente occupato, che non potesse assistere a tutte le cause di essi, dovranno gli avvocati, e procuratori, che patrocinano per gli altri, supplire all'assistenza delle medesime, e perciò nel giuramento che da essi ogni anno si presterà, prometteranno di patrocinare le cause de' poveri gratuitamente.

TITOLO XIII.

*Dell' onorario degli Avvocoti,
e de' Procuratori.*

1. L'onorario degli avvocati si pagherà secondo la tassa ch'eglino stessi ne faranno appiè d'ogni libello, cedola, allegazione, o consulto, persuasi, che useranno quella discretezza, la quale deve esser propria di un animo ingenuo, e virtuoso; ma se alcuno acciecato dal soverchio desio dell'interesse eccedesse il termine convenevole, la tassa verrà moderata dal magistrato, o giudice avanti cui pende la lite, e corretto pubblicamente l'avvocato, non solamente quando il cliente ricorresse, ma eziandio d'ufficio in tempo della spedizione della causa.

2. I procuratori dovranno osservare puntualmente la tassa per essi stabilita nella tariffa, e notare appiè d'ogni scrittura, ed atto la somma, che esigeranno, o che sarà loro dovuta, sotto pena di uno scudo per ogni volta, che l'omettessero; del quadruplo ove eccedessero la tassa, e del carcere, ove non notassero fedelmente.

3. Tanto gli avvocati, che i procuratori, spirati i due anni dacchè avranno cessato di patrocinare qualche causa, ancorchè ritenessero le scritture, non potranno più pretendere l'onorario, salvo che ne avessero riportato scrittura d'obbligo, o giustificassero d'averlo chiesto.

4. Non potranno i medesimi sotto pretesto del loro onorario ritenere, nè far ritenere dai loro scrivani, e domestici gli atti, processi, o scritture delle parti; ma quelli restituiranno prontamente a chi debbono nel termine, che loro sarà ordinato, sotto pena della sospensione per un anno, e della refezione de' danni: dovranno però i magistrati, e giudici rispettivamente provvedere per la soddisfazione del loro onorario.

TITOLO XIV.

De' Commessarj.

1. Quando per gl'interessi meramente privati occorrerà farsi commessioni da' magistrati, dovranno questi indirizzarsi ai giudici ordinarij de' luoghi, secondo che persuaderà il minore dispendio delle parti, salvo che stimassero ne' casi riguardevoli di deputare uno del corpo.

2. Essendo il commessario legittimamente recusato, si farà la commessione in persona non sospetta ad arbitrio del magistrato, che dovrà sempre aver riguardo al minore disastro de' litiganti.

3. Quando la commessione seguirà in contraddittorio delle parti, la ricusazione contro il commessario s'allegnerà avanti che esso si trasferisca sul luogo; altrimenti le parti non saranno più ammesse a poterla dedurre, e dovrà il commessario procedere ulteriormente non ostante l'allegazione di essa.

4. Per l'onorario, che ad essi perciò sarà dovuto, si osserverà la tassa de' loro rispettivi tribunali, e secondo quella sarà regolato.

5. Quanto alle commessioni, che si spediranno da' tribunali per le semplici compulsioni, o esecuzioni di cosa giudicata, saranno spedite ad arbitrio de' medesimi.

6. Nel procedere all'esecuzione avvertiranno di puntualmente osservare la forma delle loro commessioni, e delle nostre costituzioni, sotto pena di doversi rinnovare l'esecuzione a spese loro.

TITOLO XV.

De' Liquidatori.

1. Niuno ardirà di procedere ad alcuna liquidazione per qualsivoglia lite, se nelle città, dove risiede il senato, non sarà dal medesimo, precedente l'esame, approvato, e nelle provincie dai reggenti dei consigli di giustizia, sotto pena di scudi quindici.

2. Non sarà permesso ai magistrati, e giudici, nè alle parti, di eleggere per le liquidazioni da farsi, e prodursi in giudizio, altri liquidatori fuori del numero degli approvati, de' quali dovrà tenersi esposta una lista nelle segreterie de' magistrati, e giudici.

3. Detti liquidatori designeranno le sentenze, instrumenti, ed altre scritture, in virtù delle quali procederanno alle liquidazioni, esprimendo se avranno proceduto in contumacia, o in contraddittorio della parte, e notando in piede la somma esatta, o dovuta per le dette liquidazioni.

4. Terranno nota del valore delle monete sì nostre, che di quelle, che hanno corso ne' nostri stati, alla mente de' nostri editti, e non faranno ad istanza delle parti alcuna liquidazione in virtù di contratto, per cui siasi contravvenuto, o si contravvenisse ai medesimi, sotto pena di lire cinquanta.

TITOLO XVI.

Del Magistrato della Camera.

CAPO PRIMO.

Della giurisdizione della Camera.

1. La camera nostra de' conti avrà la cognizione di tutte le cause concernenti il nostro demanio, e patrimonio, sì per la conservazione, e difesa, che per la reintegrazione di essi.

2. Conoscerà, e provvederà sopra tutti i dritti nostri regali, feudi, retrofeudi, beni feudali, o enfiteutici dipendenti dal nostro diretto dominio, loro pesi, ed obbligazioni, caducità, o devoluzione de' medesimi, e sopra i casi di rappresaglia per diritto di guerra, e quelli di ubena, o reciprocità, ne' quali però, quando cessi l'interesse del regio patrimonio, si rimetterà la causa al senato.

3. Interinerà gli editti, ed altri nostri ordini di materie economiche, le alienazioni, infeudazioni delle cose del

nostro demanio, o patrimonio, le lettere d'ammortizzazione, naturalizzazione, nobilitazione, legittimazione, concessione de' titoli, o altri privilegj, che possano avere qualche riflesso all'interesse delle nostre finanze, e giudicherà sopra la validità, o sussistenza delle medesime, sentito sempre il nostro procuratore generale; ed a' contratti d'alienazione, od ipoteca de' feudi, e beni feudali, avutone prima il nostro assenso, e servata la forma prescritta da Noi per la loro validità, interporrà con intervento del detto procuratore generale, e per mezzo di uno de' presidenti, o collaterali, il decreto giudiziale, quando così richiedano la natura del feudo, e la qualità d'essi contratti.

4. Spedirà le investiture de' feudi, beni, rendite, dritti feudali, ed enfiteutici dipendenti dall'immediato nostro diretto dominio, ed esigerà nel medesimo tempo, quando non vi si fosse prima adempito, o che sulle istanze del procuratore generale si conoscesse ciò essere necessario, il consegnamento per mezzo de' suoi commessarj, a' quali darà le istruzioni per l'esatto adempimento della loro incumbenza.

5. Apparterrà anche alla camera la cognizione di tutte le liti (eccettuati però i giudizj di graduazione, ossia d'ordine, e purgazione d'ipoteche), che saranno promosse dal nostro procuratore generale, o da altri verso di esso, e di quelle ancora, che vertiranno fra privati, quando o si pretenderà che il nostro procuratore generale sia tenuto all'evizione, o rilievo, o si tratterà se un qualche dritto, come di porti, edifizj, acque, od altri, spettino, o no al feudo, e per esso al vassallo, oppure sia per qualche altro riguardo interessata la ragione di esso, e ciò sì nel petitorio, che nel possessorio, o di determinare l'allodialità, o la feudalità de' beni, o la natura de' feudi sì principalmente, che incidentemente, e de' beni feudali, od enfiteutici dipendenti dal nostro diretto dominio, o la quantità de' medesimi, oppure s'impugnerà qualche sentenza camerale.

6. E così ancora se si tratterà d'enfiteusi, o subfendo durevole dopo la devoluzione del fendo, ovvero vi sia lite rispetto ai beni feudali, od enfiteutici, o subfeudali della stessa natura, se debbano occuparsi per la condotta delle acque, come pure ove si tratti di scioglimento della reciprocità di pascoli, se questi saranno di pertinenza de' feudi.

7. Insorgendo qualche contesa in occasione di escrescenza de' fiumi per decidere se si tratti d'alluvione, o di salto, e ciò per l'effetto della pertinenza, e possesso de' beni, e per altri, che di ragione, se vi avrà interesse il fendo, sarà di cognizione della camera.

8. Allorchè la decisione della lite vertente fra privati dipenderà solamente dalla natura de' feudi, beni, o dritti feudali, o enfiteutici, la camera deciderà colla stessa sentenza chi de' litiganti debba esserne investito; ma negli altri casi, dichiarata che ne avrà la natura, rimetterà la causa al senato; come anche quando avendo il nostro procuratore generale proposta fra due concorrenti alla successione de' feudi, o beni feudali, o enfiteutici, la devoluzione di essi, il magistrato dichiarerà non essere luogo alla medesima.

9. Avrà altresì la cognizione delle cause sì civili, che criminali delle nostre gabelle generali, e particolari.

10. Rispetto alle altre gabelle, dazj, pedaggi, porti, e pontonaggi posseduti da' terzi con giusti titoli, la camera avrà l'autorità di formarne le tariffe per regolare l'esazione de' dritti, ma il farle osservare sarà cura degli ordinarij de' luoghi.

11. Conoscerà parimenti la camera sulle questioni, e controversie, che accader possano rispetto a questi dazj, ove sieno feudali, ed anche essendo allodiali, quando la controversia cada sopra l'interpretazione della tariffa, o sull'intelligenza del titolo, e de' casi, in cui sia, o non dovuto il dazio; come anche ne' giudizi d'appellazione, o conferma delle sentenze profferite dagli ordinarij per le contravvenzioni alla tariffa, riservata però al se-

nato, quanto alli regali posseduti da' terzi in allodio, la cognizione sulla pertinenza, e sulle esenzioni, ove queste non siano determinate dalla tariffa, ed il procuratore nostro generale non sia tenuto al rilievo.

12. Spetterà alla camera l'esame, ed arresto de' conti di tutti i tesorieri, ricevitori, ed altri amministratori, o contabili di danaro regio, o di altre cose appartenenti al nostro demanio, o patrimonio, servate puutualmente le regole da Noi stabilite nelle costituzioni delle nostre finanze, ed altre aziende; ma l'astringere i debitori a pagare ai loro tempi sarà incumbenza del generale delle nostre finanze.

13. Avrà l'ispezione sovra le nostre zecche; deputeravvi le guardie, e controguardie, gli assaggiatori, tagliatori, ed altri operaj, avvertendo però di scegliere persone di conosciuta probità, e idoneità, e veglierà attentamente, che si adoprinno con ogni fedeltà, ed esattezza nella battitura delle monete; regolerà il valore sì delle nostre, che delle straniere secondo il giusto, e starà in attenzione, che non vi corra verun abuso a pregiudizio nostro, o del pubblico nella introduzione, o spendita di queste, procedendo contro coloro, che contravverranno agli ordini nostri, eccetto, che si tratti di fabbricatori di false monete, rimarcatori, tosatori, ed ogni altro, che quelle alterasse, rispetto a' quali la cognizione è riservata al senato.

14. Darà gli opportuni regolamenti per l'osservanza degli ordini riguardanti il tabellione, tappa dell'insinuazione, e l'esercizio dell'uffizio de' notaj, e degli insinuatori, come pure per gli uffizj destinati alla conservazione delle ipoteche, e conoscerà sopra le visite, e procedimenti de' conservatori, e delegati del tabellione, e della conservazione delle ipoteche.

15. Questi dovranno condannare sul campo in occasione delle loro visite i contravventori, se meriteranno una pena pecuniaria solamente, sentiti sommariamente il reo, e chi fa le patti del fisco, pronunziando le loro

ordinanze in forma d'arresto colla espressione dello stato, e circostanze del mancamento, e del capo delle leggi, e del regolamento, al quale appoggeranno la condanna di essi, e ne trasmetteranno copia alla camera nostra de' conti.

16. Se poi si tratterà d'una contravvenzione, la quale porti la privazione dell'ufficio, li conservatori, e delegati suddetti, presene le informazioni, rimetteranno la causa alla camera, e se di falsità, al senato.

17. Il regolamento de' pesi, e misure spetterà alla camera, ed il farlo eseguire, agli ordinarij de' luoghi.

18. Avrà la giurisdizione sopra tutti li suoi uffiziali, delegati, ed altri impiegati nelle materie economiche nel concernente l'esercizio de' loro uffizj, ed impieghi, e spetterà alla medesima la cognizione de' delitti di peculato.

19. In questi delitti però, se si tratterà di furto di cose spettanti all'azienda della nostra reale casa non eccedenti il valore di lire dugento, la causa sarà conosciuta, e decisa dall'auditor generale di corte, con ciò che la sentenza non possa eseguirsi, salvo sia prima confermata dalla camera; ed ove il furto sia commesso ne' luoghi destinati per le aziende dell'ufficio generale del soldo, dell'artiglieria, delle fabbriche, e fortificazioni, o rispettivamente dipendenti dalle medesime, spetterà all'uditorato generale di guerra di prendere le informazioni, alle quali negli altri casi di furto di danaro regio, od altre cose spettanti alle reali aziende, procederanno gl'intendenti nelle città di loro residenza, e negli altri luoghi gli ordinarij; ma saranno gli uni, e gli altri, non meno che l'uditorato generale di guerra suddetto tenuti di quelle rimettere alla camera per la decisione della causa.

20. Nelle cause criminali, il titolo delle quali esigerà la pena della morte, o della galera, dovrà profferire la sentenza col voto di cinque de' di lei giudici togati; ma rispetto alle altre di minor pena, come anche nelle civili, basteranno tre di essi.

21. Non potranno gli uffiziali di camera nè per loro,

nè per interposta persona interessarsi, nè in veruna maniera partecipare con alcun appaltatore, tesoriere, o contabile, sotto pena della privazione dell'ufficio, e se alcuno di questi divenisse per qualche accidente contabile, dovrà astenersi dal suo esercizio, e si differirà il pagamento de' di lui stipendj, dritti, e rigaglie sino a che abbia saldati li conti, ed interamente soddisfatto il debito.

22. Potrà la camera fare regolamenti, o manifesti, quando si tratterà solamente dell'esecuzione delle costituzioni, ed ordini nostri; ma in materie nuove dovrà farci quelle rappresentazioni, che le suggerirà il di lei zelo, acciò diamo per pubblici editti li provvedimenti, che stimeremo.

23. Si avranno quì per ripetute in tutto ciò, che sia praticabile a riguardo della camera, e de' suoi uffiziali, e servienti, tutte le prerogative, incumbenze, ed obblighi del senato, suoi uffiziali, e servienti.

23. Le varie menzioni di feudi, dritti, e redditi feudali, di cui in questo titolo, e negli altri contenuti nelle presenti leggi, non potranno interpretarsi per indurre il ristabilimento dei medesimi ne' paesi, ne' quali si trovavano attualmente soppressi.

CAPO II.

Del Modo di procedere nelle Cause camerali.

1. Le cause camerali si decideranno o in udienza, sentito il procuratore nostro generale, e la parte in voce, o per declaratoria, o con formalità d'atti: si decideranno in udienza quelle, che dipenderanno meramente dall'esecuzione delle costituzioni, o editti nostri, investiture, consegnamenti, provvedimenti camerali, o contratti.

2. Quelle poi, che esigeranno l'esame di scritture, dovranno proporsi per suppliche distintamente libellate colla designazione, ed unione de' documenti, de' quali il ricorrente vorrà valersi, e del mandato, ed accettazione, che ne avrà fatto il di lui procuratore.

3. La camera ordinerà, che sieno comunicate al pro-

curatore nostro generale, e se egli o aderirà alle istanze del ricorrente come giuste, o opponendovi non produrrà veruna scrittura, nè s' accingerà a fare alcun incumbente, ma chiederà, che si definisca la causa sullo stato delle scritture esibite dal ricorrente, il magistrato, chiamate le parti, e sentita la relazione dal collaterale, che sarà deputato dal primo presidente, deciderà la pendenza per declaratoria.

4. Ove poi il procuratore generale produca qualche scrittura, o s' accinga a fare qualche incumbente, dovrà proporre chiaramente le sue eccezioni, ed appoggiarle ai documenti, o deduzioni, colle quali combatterà le dimande dell' avversario, e la camera ordinerà, che si proceda con formalità d' atti.

5. S' intimerà l' ordinanza nello stesso giorno, che sarà profferita, dall' attuario alla parte, comunicandole unitamente alle conclusioni del procuratore generale le scritture, che avrà esibite, e questa s' intenderà senz' altro assegnata a rispondervi fra giorni dieci, e dovrà fare nel detto termine tutte le produzioni, e deduzioni, colle quali intenderà sostenere le sue proposte contro le opposizioni del procuratore generale, e questo replicherà fra altri giorni dieci.

6. Se il Procuratore generale replicando produrrà, o dedurrà qualche altra cosa, la parte avrà altri giorni dieci per rispondervi, ed il procuratore generale altrettanti per replicarvi, altrimenti si assegnerà la causa a sentenza.

7. Quando il procuratore generale promuoverà come attore qualche istanza contro un terzo, prima che spiri il termine della citazione di esso, dovrà rimettere all' attuario la sua prima comparizione, nella quale produrrà, o dedurrà tutto ciò, che stimerà per fondamento della sua proposizione.

8. Comparendo il reo nel termine della citazione, l' attuario gli comunicherà la comparizione del procuratore generale con i documenti, ch' egli avrà prodotti, ed il suddetto reo dovrà rispondervi nel termine di giorni dieci,

e fare anch' esso tutte le produzioni, e deduzioni, alle quali vorrà appoggiare le sue eccezioni.

9. Se il procuratore generale non replicherà a questa comparizione, si assegnerà senz'altro la causa a sentenza, e se replicherà, avrà il reo altri giorni dieci per replicare anch' esso, ma senza poter più dedurre, nè produrre cosa veruna, salvo che il procuratore generale abbia fatta qualche produzione, o altra istanza; il che pure si osserverà quando il procuratore generale stimi spediente di duplicare, altrimenti si assegnerà, come sopra, la causa a sentenza.

10. Le comparizioni dell' una, e dell' altra parte distese che saranno negli atti, dovranno essergli indilatamente rimesse dall' attuario colla comunicazione di tutti li documenti, che saranno stati prodotti, ed il termine per rispondere correrà senz' altra assegnazione dal giorno di detta intimazione, che perciò si noterà da detto attuario sugli atti in margine della comparizione.

11. Ove il procuratore generale, o chi ha lite con esso deducano posizioni, o articoli, o chiedano la visita di qualche luogo, si procederà in ordine a tali incumbenti nella medesima forma, che abbiamo stabilita per le cause vertenti avanti il senato; e lo stesso si praticherà, assegnata che sarà la causa a sentenza, per la spedizione di essa, come pure quando, non comparendo il reo, dovrà procedersi in contumacia.

12. Quelli, che avranno lite col procuratore generale, non gli somministreranno a loro spese la copia degli atti o documenti, e non riceverà nemmeno da essi alcun dritto, o onorario per qualsivoglia sessione.

13. Affinchè li mastri uditori non sieno divertiti dalle incumbenze appartenenti al loro ufficio, non interverranno in camera nelle relazioni, o voti, che seguiranno per le decisioni di cause concernenti il punto legale.

14. Avrà il procuratore nostro generale un sollecitatore, il quale dovrà sempre assistere al di lui ufficio per essere pronto ad eseguire gli ordini, che gli ver-

ranno dati, ed apparterrà singolarmente al medesimo il portare, e rimettere all'attuario i rescritti, le comparizioni, ed atti delle cause del procuratore generale, e viceversa ricevere dall'attuario le scritture, che verranno comunicate al procuratore generale, e spedirsene rispettivamente la ricevuta in un registro, che perciò dovranno ambidue tenere.

15. Per le questioni, che occorressero nelle rinnovazioni de' feudi circa la semovenza del feudo, o circa il diretto dominio per qualche servizio, o censo, sarà in facoltà della camera di delegare simili cause, quando per ragion di valore, o somma, o per altri riguardi così stimi conveniente.

CAPO III.

De' Segretarj, Archivista, ed Attuario della Camera.

1. I segretarj terranno i registri, ed i libri rispettivamente delle sentenze, e di tutti gli altri provvedimenti, ed atti della camera, e di quelli ancora, che emaneranno da Noi per essere da essa o interinati, od osservati, e dovranno regolarli, e distribuirne le materie nella forma, che verrà loro additata dal magistrato.

2. Rimetteranno all'archivista nel fine di cadun anno i registri, e libri suddetti, e tutte quelle altre scritture, che saranno pervenute al loro uffizio, accompagnate da un attestato firmato di propria mano di non averne altre.

3. L'archivista custodirà diligentemente l'archivio, non permettendovi l'ingresso ad alcuno senza esservi presente, e conserverà con tutta sollecitudine, e circospezione le scritture di esso, che sono alla di lui cura, e fedeltà singolarmente commesse, e non ne permetterà l'estrazione, salvo al procurator nostro generale, il quale dovrà spedirne distinta ricevuta in un registro, che ne terrà l'archivista, e restituirle di tre in tre mesi all'archivio.

4. Ritirerà i registri, libri, e scritture de' segretarj nel

tempo sovra stabilito; quelle dell' uffizio del controllore generale, a misura che gli verranno rimesse; quelle dell' attuario camerale, terminate che saranno le cause; i conti che di tempo in tempo saranno saldati, con tutti i loro ricapiti; i contratti, che seguiranno avanti la camera, o suoi uffiziali, o avanti il generale delle finanze, allorchè avranno avuta la loro esecuzione; il libro degli editti, ed ordini pubblicati nel corso dell'anno, che gli verrà rimesso dal primo usciere della camera, come pure tutte le altre scritture, che il magistrato ordinerà riporsi nell' archivio, e dovrà spedirne la ricevuta a coloro, che gliele consegneranno.

5. Spedirà le copie delle scritture archiviate per servizio nostro, ed anche per quello de' particolari, se avranno mistura d'interesse de' terzi; ma se concerneranno solamente l'interesse del procuratore nostro generale, non ne darà visione, nè copia, se non con ordine del magistrato, che dovrà tenere presso di se per suo discarico, e farne menzione nell' autentica delle copie, che da esso si spediranno.

6. L' attuario spedirà gli atti del nostro procuratore generale senza costo di spesa alcuna delle parti, che hanno lite con esso, e servirà anco i poveri *gratis*.

7. Terrà un registro di tutte le cause camerali, notandovi quando saranno istruite a sentenza, distribuite, e rimesse rispettivamente per la relazione.

8. Sì esso, che li segretarij daranno di tempo in tempo avviso all' emolumentatore degli arresti, contratti, atti, sentenze, ed ordinanze, privilegi, e concessioni, per le quali è dovuto l' emolumento, e glieli rimetteranno, se ne saranno richiesti, acciocchè il detto emolumentatore li ritenga appresso di se, sino a che sieno stati pagati gli emolumenti.

9. Osserveranno tutti puntualmente quelle maggiori istruzioni, che loro verranno date dal magistrato per l'esercizio de' loro rispettivi uffizj.

TITOLO XVII.

Della Pubblicazione degli Editti.

1. Tutti gli editti, che verranno da Noi, o da' nostri reali successori promulgati, saranno rimessi dalla segreteria di stato, o di guerra, al generale delle finanze, a cui spetterà di sollecitarne la spedizione dal gran cancelliere, e dal controllore generale.

2. Spediti, che saranno, dovrà il detto generale delle finanze far rimettere quelli, che riguarderanno gli affari politici, e giuridici, all'avvocato generale, e li concernenti affari economici, e di materia camerale, al procuratore generale, acciocchè rispettivamente dieno le loro rappresentanze avanti a' magistrati per la registrazione, o interinazione de' medesimi.

3. Registrati che sieno gli editti ne' rispettivi magistrati, dovrà l'ufficio delle finanze consegnare all'archivio nostro di corte l'originale de' medesimi, ritenendone copia autentica per essere rimessa allo stampatore, con sollecitarne l'impressione, ed ordinarne la pronta pubblicazione, e trasmissione ai rispettivi intendenti, acciò facciano quelli pervenire a tutte le città, terre, e luoghi di loro dipartimento, con esigerne le ricevute.

4. Dovranno gl'intendenti farsi consegnare da' segretari delle comunità in ogni semestre le relazioni della pubblicazione di essi separatamente, indi farle pervenire all'ufficio suddetto, per essere dal medesimo rispettivamente rimesse ai suddetti avvocato, e procuratore generale, i quali dovranno consegnarle agli archivj dei rispettivi magistrati.

5. Ove però occorresse nel corso di sei mesi, che qualche caso particolare richiedesse d'averne senza dilazione di tempo alcune delle suddette relazioni, dovranno avvisarne l'ufficio generale delle finanze, da cui verrà ordinato ai rispettivi intendenti di procurarle, e trasmetterle immediatamente.

6. L'istessa regola dovrà pure osservarsi nella pubblicazione degli ordini, e manifesti, che per servizio nostro, o del pubblico venissero formati da' rispettivi tribunali, ed uffiziali.

7. Sarà proibito ad ogni e qualsivoglia persona, niuna eccettuata, di staccare dal luogo dove sono stati affissi, alcuno degli ordini nostri, o de' nostri magistrati, ministri, ed uffiziali, sì stampato, che manoscritto, sotto pena di scudi dieci.

8. Sarà a carico del primo usciere della camera di ritenere presso di se copia in istampa di tutti gli ordini generali, che di tempo in tempo si pubblicheranno, de' quali dovrà formarne un libro, e quello rimettere in fine di cadun anno nell'archivio camerale, ritirandone ricevuta dall'archivista.

TITOLO XVIII.

Del Tribunale competente.

1. Tutte le cause civili dovranno in prima istanza conoscersi dal giudice ordinario del luogo, a cui spettano, a riserva de' casi privilegiati dalle nostre leggi.

2. Potendo alcuno essere convenuto in prima istanza avanti più d'uno de' nostri tribunali, sarà in libertà dell'attore di convenirlo dove vorrà.

3. La promessa del pagamento in un certo luogo non obbligherà il creditore a convenir ivi il suo debitore; ma essendo costretto a pagare in altro luogo, dovranno i magistrati, e giudici aver quel riguardo, che devesi al di lui danno, siccome dovranno averlo al creditore, quando non avesse potuto conseguire il promesso pagamento nel luogo, e tempo destinato.

4. In fatto d'amministrazione sì pubblica, che privata potranno essere convenuti nel luogo, dove essa è seguita, non solo gli amministratori, ma anche i di loro eredi.

5. Non potrà alcun privilegiato, a riflesso dell'arte,

che esercita, declinare il tribunale del giudice ordinario per que' negozj, che non dipendono dal privilegio, di cui gode.

6. Nel luogo, dove si ritrovasse da alcuno la propria roba, che gli fosse stata antecedentemente rubata, o che avesse in altro modo smarrita, potrà convenirsi quello, appresso di cui esiste, avanti il giudice di detto luogo, ancorchè la persona che l'ha fosse viandante o forestiera, ed ivi dovrà rendersela la dovuta giustizia.

7. Le cause di rilievo, riconvenzionali, ed altre, che abbiano connessione colla causa principale, saranno di cognizione del giudice della medesima.

8. Gli stranieri potranno essere convenuti nel luogo del contratto, ancorchè ivi non si ritrovino, per l'effetto dell'esecuzione del giudicato ne' nostri stati.

9. Potranno anche essere convenuti avanti il tribunale del luogo, in cui sieno situati i loro beni, ancorchè non abbiano ivi contrattato, se si tratterà d'azioni reali, possessorie, od ipotecarie; e nell'uno e nell'altro caso si procederà rispetto ad essi come si fa contro gli assenti.

10. Anche quelli, che non possiedono beni ne' nostri stati, nè hanno ivi contrattato, potranno esservi convenuti in giudizio, se così si osserva nel loro paese verso gli stranieri; ed in questo caso la cognizione sarà riserbata al senato.

TITOLO XIX.

Delle Domande, e Suppliche.

1. Le domande o altre scritture tutte, che si dedurranno in giudizio, dovranno essere scritte in lingua volgare.

2. Ogni supplica, oltre il nome, cognome, e patria dell'attore, e del reo, ed oltre la quantità, e cosa, che si domanda, dovrà contenere la proposizione del fatto, e delle ragioni, che militano a favor dell'attore, esprimendo i titoli, e documenti, de' quali vorrà valersi, indicando specialmente la data, il rogito, ed il luogo, in cui si

fonda la di lui intenzione; ed essendo in altra forma, si rigetterà.

3. Non sarà però necessario di specificare il nome dell'azione, che s'intenta, ma basterà che le domande esprimano e narrino il fatto con chiarezza tale, che non possa allegarsi dalla parte contraria di non essere sufficientemente cerziorata.

4. Dall'obbligo della suddetta indicazione, ed espressione de' titoli saranno eccettuate le suppliche per le compulsorie generali, purchè indi quella si faccia nell'annotazione del debito particolare d'ognuno, quando si eseguiranno le copie.

5. L'implorazione dell'uffizio del giudice, come pure le clausole *ragione, e giustizia in ogni miglior modo*, e simili altre generali, s'intenderanno sempre apposte in ogni supplica, e petizione per qualunque effetto, che le medesime possano di ragione operare, non intendendo di derogare alla necessità di domandare i benefizj particolari della legge in que' casi, che debbono specialmente implorarsi.

6. Ogni supplica, che verrà presentata in giudizio, dovrà essere sottoscritta da un avvocato, o procuratore ad elezione delle parti, e tutte le comparizioni, che si daranno nelle cause da quello, nella persona del quale sarà stato legittimato il giudizio, ed in que' luoghi, nei quali non sono procuratori, basterà che sieno sottoscritte dalla parte, o da altri in suo nome, ove non sappia scrivere.

7. Le domande, che si faranno prima della contestazione della lite, si decreteranno dal magistrato; contestata che sia la lite, si faranno i decreti dal relatore.

8. Le provvisioni in materia pregiudiziale, massimamente di possesso, le quali richiederanno di ragione il contraddittorio delle parti, non potranno concedersi sopra le sole suppliche, quando la necessità non richieda il contrario.

9. Ne' casi poi, che la necessità richieda di doversi

provvedere avanti tal contraddittorio, i magistrati, e giudici saranno circospetti nel decretare inibizioni particolarmente in dipendenza di manutenzione in possesso; e quando sarà giusto di concederle, provvederanno colla clausola salutare *di non fare alcuna novità* per quel numero di giorni che stimeranno di fissare.

10. Nelle lettere, che si leveranno in conseguenza dei decreti, dovranno esprimersi il nome e cognome dei supplicanti, e di quelli contro de' quali sono proposte.

11. Le copie delle suppliche, decreti, e lettere, che debbono trasmettersi alla parte contraria, saranno sottoscritte dal segretario, o dal procuratore della parte, che le trasmette, o dai loro rispettivi sostituiti.

12. Non potrà ricorrersi ad alcun tribunale con una seconda supplica, senza che sia annessa la prima colle provvisioni, ed ordinanze sopra di essa seguite; altrimenti ogni decreto che venisse ad ottenere il supplicante, s'avrà per orretizio, e nullo, e sarà condannato in tutte le spese, e danni verso la parte.

13. Le suppliche, scritture, cedole, o altre deduzioni, che si conoscessero inutili, o ingiuriose, non si dovranno ammettere, nè decretare; anzi, se saranno ingiuriose, si condanneranno sul campo gli avvocati, o procuratori, che le avranno fatte, nella pena di scudi tre.

14. Quando nelle domande, o suppliche si unirà l'istanza per la licenza d'agire, o vi si ponga altra clausola equivalente, e di rispetto, non occorrerà che vi preceda una particolar permissione, ma potrà senz'altro decretarsi la supplica.

15. Non sarà necessario il libello nelle cause piccole non eccedenti la somma, o valore di lire cinquanta, nè tampoco in tutte quelle altre, ancorchè fossero di maggior somma, o valore, le quali potranno decidersi sommariamente, e senza formalità d'atti, avuto riguardo alla natura, e qualità di esse, ed allo stato de' litiganti; come di così fare in simili circostanze espressamente incarichiamo i reggenti, e giudici, sotto pena di succum-

71

bere del proprio alla refezione di tutte le maggiori spese, che avranno causate alle parti.

16. Dovranno specialmente decidersi sommariamente, come sopra, tutte quelle, nelle quali s' avranno in pronto, e chiare le prove, o che la domanda dell'attore, od eccezioni del reo saranno giustificate con qualche pubblico documento, testimonj, o giuramento; volendo però, che le ordinanze, le quali si profferiranno in simili casi, sieno ragionate, massimamente nel concernente le prove.

TITOLO XX.

Delle Citazioni.

1. Non potrà farsi citazione, o comandamento veruno, se non vi precede il decreto del magistrato, o giudice, eccettuatene però le cause sommarie, e piccole, nelle quali servirà la sola licenza verbale.

2. Le citazioni, che si faranno per ordine de' magistrati, dovranno farsi per lettere patenti, e sigillate, e quelle degli altri giudici, per semplice decreto; si esprimeranno in esse il nome, e cognome delle persone, che debbono essere citate, e non sarà lecito ad alcuno de' tribunali d'apporvi veruna comminazione di pene pecuniarie, se un qualche urgente motivo, o disprezzo di essi non gli somministrasse occasione di farlo.

3. Non sarà necessario, che si apponga nelle citazioni il giorno, l'ora, o il luogo dove s'abbia da comparire, dovendosi intendere, che il citato debba presentarsi avanti il tribunale, dove è introdotta la causa, nel termine di cinque giorni, se questo non sarà stato per giuste cause ristretto, o per la lontananza del reo ampliato, eccettuate le citazioni sommarie, e quelle, che si facessero ai procuratori per l'istruttoria de' processi, nelle quali dovrà esprimersi quanto sopra, acciocchè non comparendo il citato nell'ora prefissa, si proceda senza altro a quell'ordinanza, che di ragione.

4. Si eseguiranno le citazioni per mezzo degli uscieri, o messi giurati, ed a riserva degli uscieri del senato, della camera, dei consigli di giustizia, e del tribunale di seconda cognizione, dovranno sempre farsi dagli altri messi in presenza di due testimonj.

5. Non sarà lecito a veruno, che si trovi presente all'atto della citazione, ricusare di essere testimonio, quando sia dal messo richiesto, sotto pena di scudi due.

6. Si eseguirà la citazione in persona di quello, che deve citarsi, se possibil sarà, rimettendogli copia della medesima; e non potendosi eseguire personalmente dopo d'essere state fatte le debite diligenze, si farà alla casa della di lui solita abitazione, lasciando la copia a qualcheduno de' suoi congiunti, o domestici, perchè la notificchino a quello, che si cita, e trovandosi la casa serrata, basterà, che dopo averne espresso ad alta voce il contenuto, sia attaccata alla porta.

7. Gli abitanti ne' nostri stati in qualunque parte di essi si trovino, dovranno citarsi nella forma sovra prescritta per mezzo delle requisitorie dirette a quel magistrato, o giudice, sotto la di cui giurisdizione si troveranno.

8. Quelli, che non hanno abitazione certa ne' nostri stati, o che dopo avervi abitato se ne saranno assentati, si citeranno a suon di tromba o tamburo avanti la casa, dove ultimamente abitavano, apponendovi quel termine che più sembrerà conveniente, purchè non sia maggiore di giorni quindici.

9. Se non vi avranno mai abitato, si citeranno avanti la porta del tribunale, dove pende la causa.

10. Nell'uno, e nell'altro caso, dato un suono di tromba, o di tamburo, si dirà ad alta voce il contenuto della citazione, e si attaccherà alla porta della casa, o del tribunale rispettivamente.

11. Nelle liti da muoversi con pupilli maggiori di sette anni, o con minori, le citazioni si faranno tanto nella persona di essi, quanto de' loro tutori, e curatori, se gli avranno, lasciandosene una copia per ognuno, o alla

loro casa come sopra, se non potrà farsi in persona; se poi non avranno tutori, o curatori, o questi essendo assenti, sarà cura dell'attore di farne seguire la nomina.

12. Ove poi siano minori di anni sette, basterà, che si citi il tutore se l'hanno, e non avendolo, si farà loro nominare come sopra.

13. Trattandosi di furiosi, mentecatti, o simili, la citazione dovrà farsi in persona de' loro avi paterni, o padri, tutori, o curatori, se gli avranno, o di due prossimi congiunti in mancanza di essi, o di due vicini in difetto degli uni, e degli altri, ed in caso della loro contumacia, si deputerà ai medesimi un curatore alle liti.

14. Ne' casi, che dovrà procedersi contro un' eredità, il di cui erede sia per anco incerto, si citerà o in persona, o a casa come sopra, colui, a cui principalmente potrebbe appartenere la ragione della successione.

15. Ma giurando l'attore di non avere notizia di chi possa aver ragione su detta eredità, la citazione si farà a suon di tromba, o tamburo avanti la casa dove ultimamente abitava il defunto, esprimendo ad alta voce, che essendovi alcuno, che voglia, o pretenda d'essere erede, o di difendere i beni di detta eredità, comparisca in quel termine, che sarà prescritto, e si attaccherà alla porta di detta casa copia della medesima citazione.

16. Avendosi a chiamare in giudizio alcuna comunità, università, chiesa, o simili, si farà la citazione in persona, o a casa, come si è detto di sopra, di uno dei sindaci, consoli, rettori, o altri deputati per difendere, e governare le dette università, chiese, e corpi; e dovranno anche farsi rispetto alle comunità delle città, e terre due bandi, l'uno avanti la chiesa parrocchiale, e l'altro avanti la casa, dove sogliono adunarsi, se vi sarà, e si attaccherà alla porta, o al muro di essa, una copia della citazione; nel caso però, che in dette terre non vi fosse alcuna casa comune per congregarvisi, basterà, che si faccia un solo bando avanti la chiesa come sopra.

17. Allorchè l'erede beneficiato vorrà intentare un'azione contro l'eredità da lui accettata col beneficio dell'inventario, dovrà far citare li coeredi, se ve ne saranno, in difetto si deputerà un curatore alla lite per difendere l'eredità.

18. Quando si dovrà far citare una ragione di negozio basterà, che la citazione sia intimata ad uno degli associati, sotto il cui nome sarà la ragione medesima.

19. Tutte le citazioni, tanto in materia civile, che criminale, le quali richiedono la solennità della pubblica notificazione, non potranno eseguirsi, se non in tempo, che sia nato il sole almeno di un'ora, e che vi resti parimenti un'ora avanti, ch'esso tramonti.

20. Le copie delle citazioni, che s'affiggeranno ne' luoghi da Noi prescritti, non potranno da essi distaccarsi per qualunque titolo, o causa, sotto pena agli uscieri, alla parte, ed a qualunque altro, che le distaccasse, o cooperasse a distaccarle, di scudi due per ciascuno da estendersi sino a dieci, quando si distaccassero da quelli, che hanno interesse colla parte, ad istanza di cui segue la citazione.

21. Chiunque ardisse di opporsi per impedire le citazioni, caderà nella pena di un anno di carcere, od in altra di qualche esemplarità, se così esigano le qualità della persona, o le circostanze del caso.

22. Seguita la costituzione del procuratore, tutte le citazioni, ed intimazioni concernenti l'ordine giudiziario si faranno al medesimo, e non sarà per esse necessario d'ottenere alcuna licenza.

23. In quelle cause, che s'agiteranno ne' tribunali, ove non sono procuratori, le citazioni sommarie, ed ordinatorie, o istruttorie del giudizio si faranno alla parte principale, o alla di lei casa.

24. Quando alcun citato venisse a presentarsi avanti la dieta cadente, si noterà dall'attuario, o segretario tal presentazione nel registro, sotto pena di essere tenuto ad ogni spesa, danno, ed interesse; e se il giorno del ter-

mine fosse feriato, s'intenderà prorogato al primo giorno seguente giuridico.

25. Essendovi nel luogo, dove si deve fare la citazione, un messo giurato, non potranno ripetersi le maggiori spese per la trasferta di un altro; il che parimenti procederà in qualunque esecuzione, eccetto che vi concorresse qualche giusto motivo, di cui dovrà constare al giudice.

26. Ne' luoghi, ove non sieno messi, o altre persone a tal uffizio destinate, potranno le parti fare da se stesse le citazioni sommarie, purchè vi preceda la licenza in iscritto del giudicante in tal forma, e ne' casi solamente, ch'egli lo creda necessario, con che la citazione si faccia in presenza di due testimonj.

27. Tutte le citazioni, che s'eseguissero contro la forma sovra prescritta saranno nulle, e gli uscieri, o messi, che le faranno, come anche i procuratori, che le faranno fare, caderanno rispettivamente nella pena d'uno scudo.

TITOLO XXI.

Dell'Obbligo, e Modo di legittimar il giudizio.

1. Ciascheduna persona di qualsivoglia grado, e condizione, che sia stata citata, sarà tenuta comparir in giudizio per opporsi alle pretensioni dell'avversario, e dire le ragioni, che possono difendere la sua causa.

2. Nessuno potrà comparir in giudizio se non per mezzo d'un procuratore, altrimenti s'avrà per contumace, sì l'attore, che il reo, come se non fosse comparso.

3. Ne' luoghi, ne' quali non vi sono procuratori, si costituiranno per comparire in giudizio i notaj, se vi saranno; e non essendovi notaj, le parti, che abiteranno nel luogo del giudizio, dovranno comparire personalmente, e gli abitanti altrove eleggeranno una persona nel luogo, in contraddittorio di cui si procederà nella causa.

4. Non s'ammetterà in giudizio verun procuratore, se non sarà stato costituito personalmente dal di lui cliente

avanti l'attuario, o segretario della causa, o non ne produrrà il mandato in forma autentica.

5. La costituzione del procuratore non libererà però il principale dall'obbligo di comparire in persona ogni volta che così venga ordinato.

6. Non potrà verun procuratore, o notajo legittimare il giudizio in qualunque causa fuori de' nostri tribunali, se non ne avrà autecedentemente dato avviso al primo presidente del senato, od a' reggenti de' consigli di giustizia rispettivamente, ed avutane la permissione.

7. Non accetteranno i procuratori alcun mandato per declinare il giudizio, se non conterrà anche la facoltà di legittimarlo per tutta la causa, ed altrimenti facendosi, si procederà contro il principale in contumacia, ed i procuratori incorreranno la pena di due scudi.

8. Essendo comparsi in causa in virtù del loro mandato avanti la sentenza saranno obbligati a comparire, ed assistere a tutte le parti attinenti al giudizio esecutivo della medesima, e tutti gli atti, che con essi si faranno, saranno validi, come se fossero seguiti con gli stessi principali.

9. Facendosi qualche opposizione contro il mandato di procura, o contro la tutela, cura, o altro titolo di sindaco, amministratore, e simili, il magistrato, o giudice soprassederà nella causa, e deciderà prima fra giorni dieci la validità, o nullità dell'atto, condannando sempre nelle spese quello, che succumberà.

10. Potranno i figlj di famiglia star in giudizio senza il consenso de' loro padri, ma per que' beni solamente, ne quali non compete ai padri alcun usufrutto, o comodità.

11. Avrà facoltà ogni tutore, o curatore, di costituire procuratori tanto nelle cause attive, che passive de' pupilli, o d'altre persone alla loro cura commesse, in qualunque tribunale, o tempo del giudizio, senza che sia necessario, che v'intervenga perciò alcun decreto, ma s'intenderanno sempre costituiti a loro rischio, e pericolo.

12. Essendosi citato qualche assente da' nostri stati, o

eredità giacente, o altri, che goda il privilegio de' minori, se non comparirà alcuno per essi in giudizio, dovranno i magistrati, o giudici provvederli *ex officio* di un curatore *ad lites*; ed eleggeranno perciò uno de' più esperti procuratori del tribunale, o qualche altra persona, che giudicheranno più propria, e più utile per quello, a favor di cui deve eleggersi, e sinchè non sia in tal forma provvisto, non potrà sussistere il giudizio.

13. Il curatore, che si deputasse per l'assente, o per l'eredità giacente, s'intenderà solamente *ad lites*, senza poter essere costretto ad accettare l'amministrazione dei beni, e volendola, dovrà prestare sicurtà, e fare tutto ciò, a cui sono di ragione tenuti i curatori de' beni; e nell'uno, e nell'altro caso se gli costituirà un conveniente, ed onesto salario.

14. Avrà tal curatore facoltà d'assistere alla causa, per cui è eletto, non solo in prima istanza, ma anche in grado di appello, e potrà deputare il suo procuratore, se egli non sarà tale.

15. Eleggendosi per curatore un procuratore, non potrà questi ricusare l'accettazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio di procuratore.

16. Comparendo l'assente, o qualcheduno, che si faccia erede della suddetta eredità, o in persona, o per mezzo di legittimo mandato, cesserà subito il curatore deputato, ma si proseguirà la causa in que' termini stessi, ne' quali sarà stata lasciata dal curatore predetto.

17. Nel caso, che per l'assente, o per l'eredità giacente comparissero più difensori, si dichiarerà qual di loro sarà più legittimo, e con esso solamente si continueranno gli atti del giudizio, restando sempre illeso a favore de' principali il beneficio dell'appello, o della restituzione in intero.

18. Gli atti fatti dal curatore deputato alle liti degli assenti, giacenti eredità, e simili, avranno la stessa forza come se fossero stati fatti di speciale mandato de' principali, ai quali resterà l'azione contro il curatore sud-

detto, ed il diritto di revocare a forma della legge quello, che si giustificasse essersi fatto per errore.

19. Pei procuratori, che saranno stati deputati da' tutori, o curatori, non basterà la presentazione del mandato, ma dovranno rimettere con esso gli atti di tutela, o cura rispettivamente, altrimenti non potranno ammettersi.

20. Coi procuratori legittimamente costituiti dalle comunità, università, ed altri corpi, si potrà continuare il giudizio, non ostante il cambiamento degli uffiziali, sinchè compaja altro legittimo procuratore, il quale sarà tenuto di continuare gli atti nel medesimo stato, in cui si troveranno, senza necessità di niuna assegnazione ad opporre, o di essergli reiterata la comunicazione, il che pure avrà luogo, quando venga a comparire in qualunque causa un altro procuratore, dappoichè il primo sarà stato rivotato, o che si sarà volontariamente dimesso dal patrocinio, o che fosse morto.

21. Quelli, che avranno assunto il patrocinio di una causa, non potranno rinunziarvi, eziandio che si dimetteressero dal loro uffizio, o fosse stato dai loro principali rivotato il mandato spedito nella persona di essi, ma si proseguiranno gli atti con intervento de' medesimi, sino a che compaja un altro procuratore legittimamente costituito.

22. Occorrendo, pendente la lite, la morte del procuratore d'una delle parti, dovrà la parte contraria far citare il principale del procuratore defunto per costituirne un nuovo, salvo che la causa fosse già istrutta a sentenza, e distribuiti gli atti, in quale caso si pronunzierà la sentenza, non ostante la morte, o mancanza del procuratore.

23. Accadendo nullità d'atti per qualche difetto della procura in chi avrà legittimato il giudizio, succumberà il procuratore in proprio al pagamento di tutte le spese, e danni.

Del Modo di procedere in contumacia.

1. L'attore prima che cada il termine prescritto nella citazione, dovrà avere rimesso nelle mani dell'attuario, o segretario, la di lui prima comparizione, nella quale proporrà distintamente le sue domande, e farà tutte le produzioni, deduzioni, ed istanze, per giustificare la sua intenzione.

2. Passato il termine imposto nella citazione, se il reo non sarà comparso, s'avrà senz'altro per contumace, e per contestata la lite, e confessati, o negati ad elezione dell'attore gl'interrogatorj, sopra i quali doveva risponderli dal reo, e si procederà alla spedizione della causa nel modo, che di ragione.

3. Se però la citazione non sarà stata eseguita personalmente, dovrà l'attore presentare al magistrato, o giudice un secondo ricorso, nel quale narrando il contenuto nel primo rescritto di citazione, e della comparizione da esso rimessa all'attuario, o segretario, accuserà la contumacia del reo, e chiederà, che, non essendo comparso, gli sia fatta giustizia, non ostante la di lui contumacia.

4. Il magistrato, o giudice ordinerà, che sia intimato al reo questo secondo ricorso nella forma prescritta per le altre citazioni, e non comparendo nel termine, che gli assegnerà, s'avrà senz'altro per contumace, e si procederà nel modo di sopra stabilito; e quanto ai pupilli, minori, chiese, comunità, o altre università, si deputerà un curatore alle liti a spese, rischio, e pericolo dei loro tutori, e curatori, o rispettivi amministratori, e si osserverà a riguardo di esso quanto resta prescritto per il curatore delle giacenti eredità, e degli assenti.

5. Richiedendo le circostanze della causa, che la parte contumace sia citata per qualsivoglia atto, che fosse necessario posteriormente di fare, si citerà dall'usciera, o

messo, ad alta voce avanti la porta del tribunale, dove s' affiggerà la citazione.

6. Il contumace potrà essere sentito in qualunque tempo comparisca avanti la sentenza, pagate però prima tutte le spese; ma se comparirà dopo la pubblicazione dell' esame dell' attore, non potrà essere ammesso a capitolare il contrario, se non sarà restituito a farlo sulla prova d'un giusto, e legittimo impedimento.

7. Procedendosi in contumacia, potrà l' attore presentare posizioni, documenti, scritture, e fare tutto quello, che far dovrebbe, o farebbe, se il reo fosse presente, purchè tutto derivi in conseguenza della sua principale domanda.

8. Le sentenze contumaciali si notificheranno nella forma prescritta per le citazioni; e se saranno di tribunali subalterni, il contumace potrà appellare nel termine di giorni dieci; e se di un magistrato supremo, non potrà essere sentito, se non ottenuta da Noi la restituzione in tempo nel termine di giorni cinquanta, e sempre pagate prima le spese.

9. Non potrà più appellarsi il contumace, quando sarà stato condannato a pagar l' istessa cosa per due sentenze contumaciali, ancorchè si offerisse di pagare tutte le spese, danni, ed interessi.

10. L' istessa regola prescritta contro il reo contumace si osserverà anche contro l' attore, se dopo d' aver intentato il giudizio desisterà, e diverrà contumace.

11. Data qualche sentenza contumaciale, o sia in favore dell' attore, o del reo, se si riconoscerà, che siasi proceduto con evidente calunnia, oltre all' essere condannato alla restituzione di tutto, e quanto avrà percolato, sarà anche punito con una pena proporzionata alle circostanze del caso.

12. Dovrà sempre il contumace essere condannato nelle spese, ancorchè dalla sentenza contumaciale venisse ad essere assoluto ne' meriti, nè potrà mai ricusarne la rifusione, a riserva che opponesse di nullità agli atti, nel qual caso dovrà farne il deposito.

TITOLO XXIII.

Del Modo di procedere in contraddittorio.

1. Comparendo il reo nel termine della citazione, l'attuario, o segretario gli comunicherà immediatamente la comparizione dell'attore, ed avrà giorni quindici di tempo per rispondere alla medesima.

2. Dovrà anch'egli nella prima comparizione proporre le sue eccezioni, e fare tutte le produzioni, e deduzioni necessarie per giustificarle; e rispondendo in qualsivoglia modo alla domanda dell'attore, si avrà la lite per contestata.

3. Sempre che si farà la produzione di qualche scrittura, dovrà indicarsi in qual parte, ed a qual fine, sotto pena di scudi due per il procuratore, che abbia ommesso di farlo.

4. Se le eccezioni del reo daranno luogo all'attore di fare altri incumbenti per eliderle, dovrà senz'altra assegnazione adempirvi fra il termine ordinario infra espresso, e così anche il convenuto per opporvi; lo stesso si osserverà rispettivamente, quando la seconda comparizione del reo dia ancora occasione a qualche altra opposizione, o deduzione.

5. Ove poi le comparizioni del reo non contengano nuove produzioni, deduzioni, od istanze, non si ammetterà più l'attore a dare altre comparizioni, ed ancora meno ad accingersi a nuovi incumbenti, e così neppure si lascerà campo al reo di farne, se non quando vi diano luogo quelli dell'attore.

6. Sarà anzi in libertà dell'attore, e del reo, tosto che si sieno date le loro comparizioni, o compiti i loro incumbenti, se ivi ne saranno stati dedotti, oppure spirato il termine per ciò assegnato, di fare istanza, che s'asegni senz'altro la causa a sentenza, come in tale caso dovrà farsi, preclusa vicendevolmente la via all'uno di maggiormente procrastinarla in pregiudizio dell'altro.

7. Se nel corso della causa si ecciterà qualche articolo pregiudiziale, o incidente, dovrà sulle comparizioni dell'attore, o del reo risolversi a misura, che il caso occorrerà, salvo che, essendo in istato di spedizione la causa, si stimi, per risparmio di spesa, o per qualche riguardo, conveniente al bene della giustizia di assegnarla a sentenza sull'incidente rispettivamente, e nel merito.

8. Quando una delle parti, spirati i termini prefissi, non solamente per fare le sue proposizioni, ed eccezioni, ma anche le produzioni, deduzioni, ed altri incumbenti per giustificarle, intraprenderà di farne per via di restituzione in intiero, ed in tempo, se il magistrato, o giudice stimerà nondimeno, che possa essere giustamente luogo alle medesime, non lascerà di condannare sempre chi così ricorrerà al risarcimento d'ogni spesa, e danno; e se conoscerà, che ne avesse prima la notizia, e così potesse farne la produzione, o deduzione a tempo, dovrà anche multarlo con una pena non minore di due scudi, a cui soggiaceranno in tale caso in proprio i tutori, curatori, ed amministratori, se si tratterà di cause di pupilli, minori, od altri privilegiati.

9. Le dilazioni saranno di giorni dieci per le parti, che abitano nel luogo del tribunale, di quindici per quelle, che sono nel dipartimento, e per le altre di giorni venticinque, e s'intenderà essere questo il termine ordinario; ed i termini rispettivamente prefissi sì all'attore, che al reo, per fare i loro incumbenti, correranno sempre da se, e senz'altra assegnazione.

10. E solamente quando le produzioni dell'attore, e del reo dessero luogo a fare qualche ricerca di documenti, per cui si richiedesse un maggior tempo, potrà il magistrato, o giudice ampliare i termini come sovra prescritti, per assegnarne uno, che sia adattato alle circostanze del caso.

11. Nelle cause de' pupilli le dilazioni dovranno regolarsi avuto riguardo alla residenza dei tutori.

12. Avranno i magistrati, o giudici la facoltà di abbreviare le dilazioni, quando la tardanza potesse portare pregiudizio, come in caso d'alimenti, di cauzione *de damno infecto*, e d'altri simili; e quando saranno concesse proroghe, o dilazioni ad una delle parti, s'intenderanno comuni ad ambedue.

13. Le comparizioni, o cedole originali, che si rimetteranno dai procuratori all'attuario, o segretario della causa, distese che saranno da essi negli atti delle parti, dovranno subito comunicarsi al procuratore avversario, a cui correrà sempre il termine per rispondere dal giorno della fattagli comunicazione.

14. Sarà obbligo degli attuari, e segretari di notare in margine del processo non solo il giorno, in cui loro verranno dalle parti rimesse le comparizioni, ma anche quello, in cui saranno da essi comunicate all'avversario, sotto pena di scudi due per ogni volta che mancassero di ciò fare.

15. Non potrà farsi alcuna ordinanza per provvedere a qualche incidente della causa, se non sulle comparizioni d'ambe le parti, o di una di esse, nel caso che l'altra nel termine prescritto non abbia rimessa la sua nelle mani dell'attuario, o segretario.

16. Le suddette ordinanze si faranno in presenza de' procuratori d'ambe le parti; ed occorrendo che uno di essi non sia comparso nell'ora, in cui si sarà presa la monizione per comparire, caderà nella pena di lire quattro, se non vi sarà qualche legittimo, e giustificato impedimento, e dovranno nientedimeno profferirsi, indi dal procuratore, che sarà stato presente, farsi notificare, per mezzo di un usciere, o messo, al procuratore avversario fra il termine di giorni due, sotto pena d'uno scudo.

17. Quando nelle ordinanze saranno prescritti i termini, che debbano decorrere dal giorno di esse, se queste dovranno notificarsi al procuratore di una delle parti, non correranno, se non dal giorno della seguita notificazione.

Riparazione
 18. Nel caso che una delle parti voglia chiedere la riparazione di una ordinanza del relatore, o giudice, dovrà nel termine di giorni tre, dappoichè sarà quella emanata, rimettere nelle mani dell' attuario, o del segretario rispettivamente la sua comparizione, nella quale farà istanza per la suddetta riparazione, adducendo i motivi, per cui stimerà esservi luogo; e ciò non facendo, starà ferma senz' altro la seguita ordinanza.

19. Questa comparizione si comunicherà al procuratore contrario, che sarà tenuto rispondervi fra altri giorni tre, passati i quali, sarà in libertà di una delle parti di fare monire l'altra a comparire a giorno certo avanti il relatore, o giudice, a cui apparterrà, per provvedervi.

20. Se però si tratterà di cause vertenti in senato, o ne' consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione, e l'ordinanza sarà stata data in contraddittorio, dovranno distribuirsi gli atti al relatore, acciocchè sulla relazione, che ne farà in giorno di pubblica udienza, il magistrato, sentite le parti, ordini come di ragione.

21. Se i motivi addotti dal ricorrente si riconosceranno esser frivoli, ed insussistenti, di modo, che consti evidentemente non essersi dimandata dal di lui procuratore la riparazione della precedente ordinanza, che a mero fine di protrarre la causa, dovrà condannarsi il medesimo alla pena di uno scudo, ed il di lui cliente in tutte le spese a questo riguardo, alle quali dovrà sempre soggiacere ogniqua volta non si farà luogo alla domandata riparazione.

22. Le scritture prodotte per estratto, fedeli di battesimo, matrimonio, o di morte, ed ogni altra, che richieda di esser collazionata, si avranno per autentiche, senza necessità di farne seguire la collazione, quando la parte contro di cui si sono prodotte, non avrà nella replica specificatamente opposto alle medesime.

23. La qualità di figliazione, di erede, come altresì la tenuta de' beni si avranno per ammesse, quando non saranno stâte nella replica, come sovra, dalla parte espressamente contestate.

24. Le scritture, atti, ed instrumenti si comunicheranno dall'attuario, o segretario al procuratore della parte, contro cui sono stati prodotti, senza obbligarlo a prenderne copia (salvo che il produttore gliela offerisse a proprie spese), e dovranno dal medesimo restituirsi nelle mani dell'attuario, o segretario, fra il termine assegnatogli per rispondere, e ciò senza alcuna interpellanza, sotto pena di due scudi: le scritture private però, e tutte le altre, che non sono registrate negli archivj della insinuazione, si comunicheranno per copia da chi le produce, eccetto che il medesimo elegga di comunicare le originali.

25. Le scritture originali, o i documenti pubblici, che si saranno prodotti colle cedole, o comparizioni per giustificare l'intenzione, che si è proposta dall'attore, o dal reo, potranno regolarmente ritirarsi passato che sia il termine assegnato alla parte per rispondere, ma dovranno nuovamente prodursi ogni volta, che dal relatore, o giudice sarà ad istanza della parte ordinato.

26. Se la parte avversaria chiederà o separatamente, o in contraddittorio dell'altra, che dette scritture sieno sequestrate in mano dell'attuario, o segretario, potrà il relatore, o giudice ordinare verbalmente, che si sospenda la restituzione delle medesime, benchè non sia seguita la comparizione, su cui deve fondarsi l'ordinanza.

27. In questo, ed in ogni altro caso di simile urgenza la parte, che avrà domandata la suddetta ordinanza, dovrà, al più lungo, nel termine di tre giorni, ridurre in iscritto la sua istanza, e dedurre le ragioni, per le quali si dimostri la giustizia, ed il fondamento della medesima.

28. Lo stesso termine, e ventiquattr'ore di più avrà la parte, che vorrà opporsi a detto sequestro per escludere la pretensione dell'avversario, e ritirare le scritture sequestrate.

29. Se la parte istante non presentasse nel suddetto termine la sua comparizione, oppure sentite le repliche dell'avversario, riconoscerà il relatore, o giudice, che

i motivi addotti in essa tendono a diverso fine, e che cessano le ragioni, per le quali poteva sussistere l'ordinanza predetta, si avrà essa per non fatta, e si procederà alla commessione verbale di restituirsi le scritture sequestrate, condannando la parte instante in tutte le spese, che da ciò dipenderanno.

TITOLO XXIV.

Della Dilazione per denunziare la lite al suo autore, e della Comparsa d'un terzo in causa.

1. Non si ammetterà l'istanza del reo, che domandi la dilazione per denunziare la lite al suo autore, quando esso abiterà nel luogo medesimo del giudizio, salvo che essa non si facesse nella prima comparizione, nel quale caso dovrà accordargli un termine convenevole.

2. Se poi l'autore abiterà fuori del luogo del tribunale, avanti cui pende la causa, si darà al reo una congrua dilazione proporzionata alla distanza del luogo.

3. Lo stesso si osserverà coll'autore del reo, quando chiedesse altra dilazione per denunziare la lite all'altro suo autore.

4. I venditori, ed altri simili autori, ai quali sarà denunziata la lite, per assumersi la difesa di essa, saranno obbligati ad intraprendere lo stesso foro, dove si agita la causa, ancorchè negassero di essere tenuti all'evizione della cosa contestata, dovendosi, quando la discordia delle parti non lo impedisca, terminare l'una, e l'altra colla medesima sentenza.

5. Quando sopravvenisse un terzo a causa, che tenda solo a coadiuvare una delle parti litiganti, si ammetterà nello stato, in cui essa si trova; ma se verrà per escludere l'intenzione degli altri litiganti, dovrà ripigliarsi, quanto a lui, la causa da principio, fermi intanto rimanendo fra gli altri litiganti i loro incumbenti, e con facoltà di fare spedire la causa fra di loro senza pregiudizio del terzo sopravvenuto.

TITOLO XXV.

Delle Eccezioni dilatorie, e perentorie.

1. Tutte le eccezioni sì dilatorie, che perentorie di qualunque sorta sieno si proporranno chiaramente, e distintamente, con ispiegazione specifica de' titoli, e delle ragioni, su cui si fondano, e della causa, per cui si fanno, talmente, che la parte contraria possa essere certificata in che consistano, nella stessa maniera, che si è sopra disposto rispetto all' azione, in difetto di che non si avrà ad esse alcun riguardo.

2. Proponendosi alcuna di dette eccezioni dilatorie, si deciderà sommariamente nel termine di giorni dieci, dappoichè sarà dedotta, sospeso intanto il proseguimento della causa nel merito.

3. Non dovranno più ammettersi le eccezioni generali di difetto di ragione, o mancamento di azione, — *tua non interest; petis quod intus habes*, — *impertinenzia*, *irrelevanza*, *nullità*, ed altre simili, tanto opposte semplicemente, che colla clausula *da qualsivoglia capo proceda*, o con relazione a motivi risultanti dagli atti, come anche le negative in termini generali, se non saranno insieme spiegate, come sopra, e distinte anche capo per capo, quando si formino contro più fatti, o capitoli.

4. Chiunque avrà più eccezioni dilatorie dovrà proporle insieme nello stesso atto, e le perentorie anche in progresso di causa, dichiarando, che si avrà per eccezione perentoria quella, che compete al debitore in virtù delle leggi *per diversas, et ab Anastasio, cod. mandat.*

5. Non sospenderanno il corso, o la decisione della causa le asserzioni de' trattati d' accordo, eziandio con patto espresso di non proseguire la lite, se non saranno registrati al banco dell' attuario, o segretario del tribunale dove pende la causa, o di quello del luogo, in cui le parti abiteranno, e saranno i loro procuratori tenuti a far fede della suddetta registrazione, altrimenti si potrà passar oltre senza aver riguardo ai suddetti trattati.

TITOLO XXVI.

Delle Eccezioni declinatorie de' Tribunali.

1. Non si ammetterà veruna eccezione declinatoria del tribunale, se non è chiaramente dedotta la ragione dell' incompetenza.

2. Il giudice, prima di passare oltre, pronunzierà, se la causa dell' incompetenza è legittima, o no, e volendo una delle parti appellare, dovrà nel termine di giorni tre interporre l'appello in contraddittorio dell'altra avanti detto giudice, il quale le rimetterà a giorno certo a quello d'appello, e questo deciderà sommariamente, e senz'altra legittimazione di giudizio, sugli stessi atti, nel termine di giorni dieci.

3. Se il giudice dell'appello dichiarerà essere legittima la causa dell'incompetenza, rimetterà la causa al giudice competente.

4. Se poi il giudice dell'appello riconoscerà essere frivola l'opposizione dell'incompetenza, rimetterà la causa al giudice, da cui si è appellato, e condannerà l'appellante in una pena pecuniaria di scudi cinque, ed in tutte le spese, danni, ed interessi a favore della parte vincitrice.

TITOLO XXVII.

Della Ricusazione.

1. Non potrà da alcuno allegarsi a sospetto veruno dei relatori, o giudici, dopo che sarà istrutto il processo, se le cause della sospezione non gli sopravvenissero posteriormente.

2. Le cause di sospezione dovranno specificatamente proporsi avanti lo stesso giudice, che si ricusa, ma esso non sarà obbligato ad astenersi, se non le riconosca per legittime, o che la parte non le giuri per tali avanti il medesimo, con obbligo di provarle avanti il reggente

del consiglio di giustizia, o tribunale di seconda cognizione rispettivamente, ed intanto la causa principale si proseguirà avanti il luogotenente del giudice.

3. Se unitamente col giudice si ricusasse anche il suo luogotenente, daranno le parti nel giorno seguente la lista de' dottori, e de' notaj, che hanno per sospetti nel luogo del tribunale, e s'intenderà per eletto il dottore più anziano fra quelli, che non sono nominati per sospetti, e non essendovi dottori, si avrà per eletto il più anziano notajo, come sopra, al sol oggetto d'istruire la causa fino al termine di dare la sentenza.

4. Sarà intanto obbligata la parte, che ha ricusato il giudice a proporre avanti il reggente le cause di sospesione, che il giudice non ha voluto ammettere fra il termine di cinque giorni immediatamente successivi a detta ricusazione.

5. Non proponendosi la causa della sospesione in detto tempo, si avrà, come se non fosse stato allegato il sospetto, e si continuerà la causa avanti il giudice, senza che sopra la ricusazione suddetta possa più udirsi la parte, la quale dovrà condannarsi nella pena di scudi cinque, per lo che sarà tenuto, sotto la medesima pena, il procuratore fiscale del luogo, ove è stata allegata detta sospesione, a farne istanza.

6. Nel caso, che dalla parte sieno proposte le cause di sospetto nel termine prefisso, si procederà dal luogotenente, o dal giudice eletto sopra la cognizione della causa principale fino alla sentenza esclusivamente, e dal reggente sopra la sommaria discussione del sospetto.

7. Trovandosi vere le cause di sospesione, si ordinerà, che il luogotenente, ovvero il giudice eletto, proceda alla spedizione della causa; ed essendo notajo, istrutta che avrà la medesima, dovrà portare, o mandare tutti gli atti al giudice togato più vicino, col di cui consiglio pronunzierà la sua sentenza, e lo stesso si osserverà per tutte le interlocutorie, che occorressero farsi.

8. Se le cause di sospesione saranno conosciute frivole,

o che non restino provate, si rimetterà la causa al giudice ordinario, e si condannerà la parte, che le ha proposte, nella pena sopraddetta, ed insieme a fare una emenda onorevole, se l'allegata causa di sospezione lo richiederà.

9. Non potrà allegarsi sospetto verun magistrato in generale, nè più di tre soggetti in particolare, quanto ai magistrati supremi, e non più di due, quanto ai consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione, eccetto che le cause di sospezione fossero notorie.

10. Nella cognizione delle cause di sospetto allegate contro gli uffiziali de' magistrati supremi procederanno gli altri del magistrato nel modo che sopra; e quanto ai consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione, vi procederanno pure gli altri, se le cause di sospetto sono allegate contro di un solo, ma se saranno allegate contro due soggetti, si dovrà ricorrere al senato.

11. Se le cause di tali sospezioni saranno conosciute calunniose, sarà condannato quello, che le ha proposte, nella pena di scudi dodici per qualunque soggetto, che fosse stato ricusato, ed in una emenda onorevole.

12. Procederanno i nostri magistrati più sommariamente, che sia possibile, nella cognizione di simili cause; e quando la giustizia, o ingiustizia delle medesime sia notoria, dovranno ammettersi, o rigettarsi sul campo.

13. Non sarà permesso ai magistrati di ritenere i processi ne' meriti a motivo d'essersi ritrovate vere le cause di sospezione, ma si rimanderanno al luogotenente non sospetto, ovvero al giudice eletto.

14. Il solo patrocinio fatto per gli uffiziali de' supremi magistrati, o contro di essi, tanto dagli avvocati, che dai procuratori delle parti, o per essere stato il ricusato medesimo avvocato, o procuratore contro di essi in qualche causa, non sarà sufficiente per rimuoverli dal giudicare.

15. I presidenti, senatori, collaterali, reggenti, ed ogni altro giudice, tanto nelle cause, nelle quali avessero patrocinato avanti di essere assunti ai loro rispettivi uffizj,

quanto in quelle, nelle quali i medesimi si troveranno legati in quarto grado di consanguinità, o in terzo di affinità, da computarsi secondo la ragione canonica, con una delle parti litiganti, dovranno considerarsi come assenti, e si avranno *ipso jure* per ricusati; come pure il padre, ed il suocero, che fossero in alcuno di detti impieghi per quelle cause, che saranno state giudicate, patrocinata, o consultate dal figlio, o dal genero, e rispettivamente il figlio, ed il genero per quelle, che saranno state giudicate, consultate, o patrocinata dal padre, o dal suocero.

16. Potranno pure essere legittimamente allegati per sospetti per le altre cause seguenti:

Se il giudice, la di lui moglie, o ascendenti loro, o loro discendenti avessero vertente una causa sulla questione istessa, che è portata alla decisione del giudice, o se avessero una causa vertente in un tribunale, in cui una delle parti litiganti fosse giudice, o se fossero creditori, o debitori di una delle parti litiganti;

Se vi sarà stato tra cui sovra, e l'una delle parti, sua moglie, o loro ascendenti, o discendenti processo criminale, ovvero vi sia vertente una causa civile cominciata prima del giudizio, nel quale il motivo di sospizione è proposto;

Se il giudice è tutore, curatore, erede presuntivo, o donatario, padrone, o commensale di una delle parti, o finalmente se vi concorra altra circostanza egualmente grave a poter giustamente rendere sospetto il giudice.

17. Le cause di sospizione ingiuriose, tanto contro i presidenti, che contro i senatori, e collaterali, dovranno proporsi al gran cancelliere, che le risolverà sommariamente, anche con portarne la notizia a Noi, quando lo stimasse necessario.

18. Rimuovendosi come sospetto alcuno degli uffiziali suddetti, non solamente dovrà astenersi d'intervenire al tempo della relazione, o de' voti, ma anche dalla distribuzione del processo, se si tratterà del primo presidente, o di quello, che reggerà il magistrato.

TITOLO XXVIII.

Delle Prove per Instrumenti.

1. Producendosi qualche instrumento, levato dagli altrui protocolli in virtù di commessione, dovrà senza altro prestargli tutta la fede, e non potrà pretendersi l'esibizione del minutarò, o protocollo, nè di detta commessione, se non in caso, che vi sia imminente qualche sospetto di falsità, di cui i relatori, o giudici siano a parte stati istrutti; ma sarà nondimeno permesso alla parte di fare seguire la collazione coll' originale a proprie spese, e senza interrompere, o trattenere il corso della causa, ogni volta che dubiti di qualche errore nell' estratto.

TITOLO XXIX.

Delle Prove per le Scritture private.

1. Producendosi alcuna polizza, biglietto, o altra scrittura privata, che debba far fede in giudizio, quello, che la produce, interpellierà la parte a riconoscerla, interrogandola, se l'abbia scritta, o sottoscritta; ed ove detta parte, non sapendo scrivere, avesse solamente fatto il suo segno, o apposto il suo sigillo, o consentito a farsi la medesima scrittura, s'interrogherà sopra i detti segno, sigillo, e consenso rispettivamente.

2. Rimessa che sarà tale scrittura in mano dell' attuario, o del segretario della causa, se la parte, che deve riconoscerla, non risponderà al suddetto interrogatorio nel termine ordinario, si avrà senz' altro la scrittura per riconosciuta.

3. Negandosi dalla parte di averla scritta, o sottoscritta, o di aver fatto il suddetto segno, dato ordine, o consentito farsi detta scrittura, quello, che la produce, sarà tenuto a giustificarla nella forma, che stimerà convenirsi.

4. Se la ricognizione dovrà farsi per comparazione con

iscritture pubbliche, ed autentiche, e che la parte contendente sulla qualità di esse, dovrà il relatore, o giudice determinare quello, che stimerà di ragione, avantichè si proceda a tale atto.

5. Gli esperti, per fare detta comparazione, si presenteranno uno per parte; e quando una non comparisse, o comparendo non presentasse il suo esperto, ne verrà eletto uno *ex officio*, il quale dovrà procedere all'atto, lo che anche dovrà farsi, se gli esperti discordassero, e che le parti non consentissero prontamente in un terzo.

6. Quelli, che negheranno contro verità la propria scrittura, sottoscrizione, segno, o consenso, come sopra, incorreranno la pena di scudi cinque, e ciò oltre le spese, danni, ed interessi delle parti.

7. Sarà riservata a detta parte, in qualunque caso, che la scrittura fosse stata riconosciuta, o avuta per tale, ogni, e qualsivoglia opposizione di ragione a lei spettante contro la medesima, benchè non sia stata espressa tal riserva nell'atto della ricognizione.

8. S'intenderanno scritture private, e perciò sottoposte ad essere riconosciute, quelle, che saranno scritte, e sottoscritte da alcuno, senza l'intervento d'un notajo, come persona pubblica, ancorchè sieno munite di testimonj, fra' quali vi fossero notaj, ed eziandio uffiziali de' magistrati, se i medesimi vi saranno intervenuti come persone private.

9. Le polizze però, ed altre convenzioni, che saranno debitamente insinuate, se si presenteranno munite col sigillo dell'insinuazione, avranno l'istessa fede, che gli instrumenti pubblici, senz'altra maggior ricognizione.

10. La scrittura, che sarà una volta dichiarata per legittima in contraddittorio del debitore avanti un tribunale, dovrà aversi rispetto ad esso per tale in tutti gli altri tribunali anche superiori, dove occorresse prodursi.

TITOLO XXX.

*Delle Prove per ocular ispezione , nominazione ,
e relazione d' esperti.*

1. Non si procederà ad alcuna visita , per ocular ispezione , se non vi concorre una precisa necessità , a cui non possa supplirsi colla sola trasferta , o giudizio d' esperti ; o che si venga a tal visita , e trasferta ad istanza d' ambe le parti , o di una di esse , la quale in questo caso dovrà soggiacere del proprio , e senza ripetizione a tutte le maggiori spese ; e procedendosi diversamente da qualunque relatore , o giudice , non potrà esso conseguire spese di sorte veruna per tali trasferte , anzi vogliamo , che sia tenuto alla restituzione di quello , che avesse conseguito , o causato.

2. Si dovrà fra le parti concordare nella persona degli esperti , prima della trasferta , ed a tal fine si darà la lista de' confidenti , e diffidenti , e si eleggeranno persone destinate dal pubblico a tal uffizio , quando facilmente avere si potranno ; e non riuscendo alle parti di concordare amichevolmente in uno , o due esperti , di comune consenso , ciascheduna verrà all' elezione del suo ; e ricusando , o differendo una delle parti di eleggerlo , s' eleggerà *ex officio*.

3. Siccome gli esperti intraprendono l' uffizio di giudice nelle cose riguardanti la loro perizia , così saranno tenuti di procedere , e riferire fedelmente con loro giuramento quanto per verità sarà da essi conosciuto opportuno.

4. Non si verrà all' elezione del terzo perito , se non in que' casi , che sopra la discrepanza de' due , o delle ragioni da essi addotte , il magistrato , o giudice si trovasse in dubbiezza tale , che non potesse da se determinare.

5. La visita ordinata si farà nel luogo , e nell' ora della monizione , ancorchè una delle parti , eziandio l' attrice , e richiedente , non vi si trovasse , nè l' assente sarà ammessa a fare reiterare la visita , se non con legittima

causa dietro un breve termine, ed a tutte sue spese, e dovrà chi vi procede avvertire a risecare le lunghezze, concedendo quelle testimoniali, che per verità saranno richieste, e negando le superflue.

6. In dette spese saranno anche comprese quelle dell' avvocato, e procuratore, de' quali però non sarà permesso di farne intervenire più d' uno per parte, con obbligo ad ognuna di esse, di supplire intanto per il suo, salva la facoltà di ripeterle, come sia di ragione, in fine di causa.

7. Dappoichè si sarà ordinato qualche visita, non potrà differirsi, senza il consenso d' ambe le parti, più di giorni venti; ed essendo la causa molto urgente, e che non ammettesse dilazione, dovrà farsi subito; e se il relatore per essa deputato si trovasse legittimamente impedito, dovrà il primo presidente, o reggente deputarne un altro a suo piacimento, ancorchè fosse di quell' altra classe, dove non pende la causa, obbligandolo a trasferirvisi senza dilazione; e se la causa sarà avanti il giudice, e che esso parimenti si trovi impedito, si procederà alla visita dal luogotenente, o da un commissario non sospetto.

8. Le ordinanze, ed i decreti, ne' quali si prescriverà la visita, misura, estimazione, o altro atto da farsi per mezzo d' esperti, faranno espressa menzione de' fatti, sopra i quali dovranno procedere, e riferire; ed ove tali esperti non fossero ancora nominati, assegneranno il giorno per procedere a tal nominazione.

9. Se le parti concorderanno privatamente sopra la pianta, o il modello del sito, e luogo, che si contende, dovrà tal atto sottoscriversi dalle medesime, e dai loro esperti, se sapranno scrivere, altrimenti non potrà aversegli riguardo veruno nel giudicare; se poi detto modello, o pianta si accordasse dagli esperti nell'atto della visita, dovrà sottoscriversi da essi; e se alcuno de' medesimi ricuserà di ciò fare, s' avrà il modello per sottoscritto, purchè ciò venga subito dichiarato.

10. Nelle visite, che si faranno da' senatori, reggenti,

o giudici de' consigli di giustizia, o del tribunale di seconda cognizione dentro la città, dove risiede il magistrato, dovranno valersi dell'attuario, che fa la causa; o del sostituto; ma in quelle, che seguiranno fuori della città, sarà in facoltà de' medesimi di servirsi del loro segretario, purchè sia notajo, o d'un altro notajo, secondo che eleggeranno.

11. I magistrati non potranno commettere ai giudici le suddette visite, come neppure gli esami, o altri incumbenti, ove la parte, a di cui spese dovrebbero farsi, elegga, che seguano avanti il relatore; e lo stesso si osserverà dai giudici rispettivamente.

TITOLO XXXI.

Del Giuramento.

1. Chi offerirà il giuramento in una causa, che ecceda la somma, o valore di lire quattrocento, dovrà esibire la formola di esso, di cui si darà copia alla parte, la quale avrà, essendo nel luogo, ventiquattr'ore di tempo per deliberare, se voglia accettare il giuramento, ed altre ventiquattro di più per fare le sue riflessioni sopra il modo di giurare.

2. La parte, che avrà offerto il giuramento, potrà rivocarlo, benchè quello, che lo ha accettato, fosse già in procinto di giurare, e che si trovasse a tal effetto inginocchiato, e colle torce accese, purchè il giuramento non sia per anco incominciato; il che s'intenderà, poste che abbia le mani sopra i sacrosanti vangeli.

3. Venendo la parte a giurare, sarà obbligato ogni relatore, o giudice a farle una grave ammonizione, rammentando la riverenza, che devesi al giuramento, le pene, ed il castigo, che, giurando il falso, alla medesima si daranno non solo dalla giustizia umana, ma anche dal sommo Iddio, a cui tutto è palese.

4. Fatta la suddetta ammonizione, s'accenderanno due torce, e postosi colui, che deve giurare, ginocchione,

metterà le mani sopra i sacrosanti vangeli, e stando in tale forma, reciterà ad alta voce le parole scritte nella formola del giuramento, che sarà del tenor seguente:

Io N. N. chiamo in testimonio il sommo Iddio mio creatore, che è somma verità, come ec. (e narrerà quivi la verità del fatto, sopra di cui si contende, cioè se ha da dare, o ricevere, ovvero se la cosa sta in questo, od in altro modo) e se io mento, prego il signor Iddio, che non mi ajuti, nè mi doni salute, nè consolazione di cosa alcuna, che or ora mandi sopra di me quel miracoloso castigo, che mandò sopra Anania, e Zoffira sua moglie per avere mentito allo Spirito Santo, ovvero mi faccia passare il rimanente di mia vita in perpetua calamità, e miseria, mandando la sua orribile maledizione sopra di me, e di tutte le cose mie, acciocchè in me resti perpetuo esempio ad ognuno di non mentire a sua Divina Maestà, e d'avere più timore del suo giustissimo giudizio.

5. L'istesso si osserverà nelle cause, che eccedono la somma, o valore suddetto, quando occorrerà darsi il giuramento suppletivo, o purgativo.

6. Nelle cause, che saranno di minor somma, o valore, non sarà necessaria la detta solennità, ma offerto che sia il giuramento, si farà, senza dar altro termine, la suddetta ammonizione a colui, che deve giurare, il quale inginocchiandosi, toccate le scritture, dirà: *Io N. N. per l'obbligazione, che ho, come cristiano, di dire la verità, e specialmente nel giudizio davanti il magistrato, dico, e giuro ec.*, e qui narrerà la verità del fatto nel modo di sopra.

7. Dovendosi deferire il giuramento ad ebrei, od altri di culto diverso, si praticherà quella particolare forma più, o meno solenne, che sarà portata da' loro riti, secondo la diversità de' casi, sopra accennata.

8. Seguita che sia la negativa per mezzo del giuramento nella forma suddetta, s'intenderà il reo *ipso jure* assoluto, e sarà imposto all'attore un perpetuo silenzio.

9. Non volendo il reo giurare nella forma sopra prescritta, ovvero non rimettendosi al giuramento dell'attore, s'avrà per condannato, e si procederà contro di esso, come se avesse confessato il debito, senza ammettere appellazione, o ricorso veruno.

10. Riferendosi dal reo il giuramento all'attore, s'osservierà quello, che si è stabilito quando l'attore lo offerisce al reo.

11. Se la parte, a cui è offerto il giuramento, sarà assente, si darà alla medesima un congruo termine, acciocchè possa personalmente comparire.

12. Chiunque si troverà convinto d'aver giurato maliziosamente il falso colle solennità sopra prescritte, si avrà *ipso jure* per infame; sarà privato d'ogni dignità, o d'altro pubblico uffizio, che tenesse; non potrà perciò più essere ammesso ad alcun grado d'onore, nè a verun impiego; non s'ammetterà più a giurare, nè ad offerir ad altri il giuramento.

13. La parte, a cui sarà offerto il giuramento, non potrà esigere dall'altra l'asseverazione sopra il fatto controverso.

14. Potrà il giuramento offerirsi non solo in mancanza di prove, ma quando anche ve ne fossero alcune, alle quali s'intenderà rinunziato, se si effettuerà il giuramento.

15. Volendo alcuno opporre di non essere tenuto a giurare, dovrà fare tale opposizione durante la prima assegnazione, altrimenti non sarà ammesso a farla.

16. Tale opposizione si terminerà alle spese della parte, che l'adduce, nel termine di giorni otto; e non essendo decisa in detto termine, s'intenderà obbligato a giurare, eccettuato il caso, che gli atti fossero in mano del relatore, o giudice, e che da esso dipendesse la tardanza di questa operazione.

17. Rivocandosi l'obblazione del giuramento, non potrà quello, che la revoca, avere nuovamente ricorso a far giurare sopra la stessa materia, nè quello, che lo avrà riferito, revocare la relazione, ed appigliarsi alle prove.

18. Per rivocare l'obblazione di giuramento, come anche per offerirlo, o riferirlo, sarà necessario il mandato speciale, nè gioverà per tal fine alcuna promessa, o cauzione *de rato* del procuratore.

19. Qualora dovrà giurarsi colle imprecazioni sovra prescritte, non s'ammetterà la prestazione del giuramento per procuratore, ancorchè avesse per ciò uno speciale mandato.

20. La prestazione del giuramento alla forma maggiore rispetto alle cause, che vertono ne' senati, o nella camera, si farà avanti l'altare: sarà nondimeno permesso, secondo la qualità delle persone, e de' tempi, di farla seguire in casa del relatore, od altro senatore a ciò commesso, osservate però le solennità sopra prescritte.

21. Quello, a cui verrà offerto il giuramento sopra la scienza solamente, non sarà obbligato a veruna delle suddette solennità, ma basterà che giuri nella forma, che si fa negli altri atti giudiziarij, cioè stando in piedi, a capo scoperto, e toccando le scritture a mani del giudice.

TITOLO XXXII.

Delle Posizioni.

1. Non sarà necessario, che si presti il giuramento di asseverazione da quello, che presenta le sue posizioni, ancorchè la parte lo richiedesse.

2. Le posizioni si presenteranno aperte, e si visiteranno in primo luogo dal relatore, o giudice, il quale cancellerà le impertinenti, superflue, e criminose, che non saranno necessarie per l'interesse della parte, che le produce, e vi apporrà il vista in margine della comparsa, che le contiene, indi si rimetteranno all'attuaro, o segretario, il quale dovrà comunicarle un giorno dopo alla parte, e questa rispondere senza altra assegnazione nel termine stabilito per le dilazioni.

3. Ritrovandosi assente, o legittimamente impedito quello, che deve rispondere, si potrà fare trasmettere le

posizioni all'ordinario del luogo, dove si trova, o deputare un commissario per ricevere le risposte, a spese di esso.

4. Non correrà il termine a rispondere, quando si contenderà, se le posizioni debbano, o non ammettersi, la quale controversia però dovrà decidersi almeno nel termine di giorni otto.

5. Non rispondendo la parte nel termine, come sopra assegnato, s'avranno le posizioni *ipso jure* per confessate, senza che vi sia bisogno dell'istanza del produttore, o di alcuna declaratoria, salva però la ragione di potere non ostante provare il contrario.

6. Non potranno distendersi le risposte alle posizioni dagli avvocati, procuratori, od altri, ma si daranno dalla parte in voce, cioè in materie gravi, avanti i giudici, o relatori della causa, e nelle altre, avanti l'attuario, o segretario, e si registreranno nel tempo medesimo, che si risponderà, con sottoscriversi poscia dal rispondente, o segnarsi, se non saprà scrivere.

7. Le risposte, che non saranno fatte in tale forma, s'avranno per non date, e per corsa la pronunzia delle posizioni; e gli attuarij, e segretarij, che quelle riceversero diversamente, incorreranno la pena di lire quattro per ogni posizione, a cui si sarà risposto.

8. Saranno le risposte chiare, e distinte, di modo che non possa dubitarsi, o della negativa, o dell'assertiva.

9. Per risposte affermative s'intenderanno *io lo confesso, lo credo*, per negative dicendo *io lo nego, io non lo so, non me lo ricordo*; ma volendo alcuno fare la risposta in forma ipotetica, rispondendo in questo modo, *se me gli ha imprestati, io gliegli ho restituiti*, o rispondendo in questo altro modo, *non credo, come si pone, nè al fine posto*, e simili, non vogliamo, che tali risposte sieno ammesse, ma s'avranno, come se non avesse risposto.

10. Se alcuno negherà qualche posizione, di cui possa essere verisimilmente informato, e resti di poi pienamente provata, fuori che per mezzo del giuramento,

sarà condannato per ciascheduna posizione negata, ed indi provata, nella pena di due scudi.

11. Quando nelle risposte, che si daranno alle posizioni, si farà menzione, o relazione a qualche documento, o scrittura, sì pubblica, che privata, la parte, che risponderà, sarà sempre obbligata a farne l'esibizione, sotto pena di aversi la posizione per confessata.

12. Se le risposte date alle posizioni non saranno categoriche, non ostante l'interpellanza, che dovrà perciò farsi a chi risponde, si avranno le medesime per confessate, senza necessità d'altra assegnazione a potere più sufficientemente rispondere.

13. Quando interrogato alcuno, se sia, o voglia essere erede, risponderà non voler essere erede, se non col beneficio legale, s'avrà per erede, riservatagli la ragione di detto beneficio, sì, e come gli potrà competere.

14. Incorrerà nella pena soprascritta di scudi due chiunque negherà contro verità gl'interrogatorj di qualità ereditaria, di tenuta di beni, e simili.

15. Se si opporrà d'impertinenza, o d'irrilevanza alle posizioni, od agl'interrogatorj, succumbendo l'opponente, si condannerà sempre nelle spese; e così ancora rispetto a que' capitoli, che siano di fatto permanente, se saranno provati, e quello contro cui erano dedotti, non gli abbia ammessi, senza obbligare indebitamente chi li deduce alla spesa d'un esame.

TITOLO XXXIII.

Degli Articoli probatorj, e quando si ha da dare la materia contraria, e del Termine per fare le prove.

1. Volendo la parte venir alle prove delle posizioni negate, sarà obbligata nel termine ordinario, dappoichè saranno date le risposte, di ridurle ad articoli.

2. Di questi, e di quegli altri, che si fossero dedotti

senza formare le posizioni, dovrà darsene una copia alla parte avversa, a cui correrà senza altra assegnazione un simil termine per dare articoli di materia contraria.

3. Avrà pure l'una, e l'altra di esse successivamente un nuovo, e simil termine per dare reciprocamente i loro capitoli addizionali.

4. Passati questi quattro termini, sarà esclusa l'una, e l'altra parte di potere nella stessa causa dedurre altri articoli, ma s'intenderà essere loro stabilito *ipso jure* un termine di giorni trenta continui per esaminare i testimonj, salvo se si contendesse sopra l'ammissione di essi, il che dovrà decidersi fra giorni otto.

5. Contenendosi la materia, che si deduce per articoli, in qualche istrumento, o in altra scrittura, che possa far fede in giudizio, o trattandosi di cosa, che per la disposizione delle leggi necessariamente richieda la prova dell'istrumento, o della scrittura, non si ammetteranno gli articoli, se colui, che li deduce, non giurerà di non avere, nè sapere il modo di ritrovare dette scritture, o istrumenti, e nemmeno si ammetteranno, quando si tratterà di fatto, che possa giustificarsi colla visita del luogo.

6. Quando nel termine come sopra prescritto non s'opporrà d'irrelevanza, o d'impertinenza agli articoli, che saranno dedotti, sì in materia principale, che addizionale, o contraria, s'avranno senz'altro per ammessi, e si potrà procedere su di essi all'esame de' testimonj.

7. E sì l'attore, che il reo, se non faranno nel termine loro rispettivamente prescritto procedere all'esame, e se questo non si compirà nel termine anche per ciò come sopra assegnato, s'intenderà, spirato questo, preclusa la via di poterlo fare.

TITOLO XXXIV.

Degl' Interrogatorj de' Testimonj.

1. Ammessi che saranno gli articoli, l'attore, ed il reo

avranno giorni tre per dare gl'interrogatorj, sopra i quali intenderanno, che i testimonj sieno esaminati, ed intanto si sospenderà l'esame di essi.

2. Gl'interrogatorj non potranno contenere il fatto dedotto in contrario, ma solo le circostanze, sulle quali quello, che li formerà, desidera, che sieno i testimonj interrogati.

3. Si presenteranno gl'interrogatorj ai rispettivi giudici, avanti i quali le cause penderanno, da quella parte, contro di cui si fa l'esame; e se la causa sarà davanti qualche magistrato, si presenteranno al relatore di essa, ed in difetto, al relatore ebdomadario, per essere risecati in tutto ciò, che sarà conveniente di risecarsi, veduti prima gli articoli principali dedotti per l'esame, lo che dovrà esprimersi nella sottoscrizione.

4. Sarà cura di quella parte, che ha presentati gl'interrogatorj, di farli pervenire in tempo debito a quello, che deve esaminare.

5. Quando gl'interrogatorj non si fossero dati in tempo, e che si fosse proceduto all'esame, non potranno più ripetersi i testimonj, ancorchè la parte avversa volesse ciò fare a sue spese, a riserva che gl'interrogatorj fossero stati tralasciati per malizia, o negligenza di chi ha esaminato, nel quale caso dovrà rifarsi l'esame a spese di esso.

6. Se poi non si fosse proceduto all'esame, o che non si fossero esaminati tutti i testimonj, si dovranno gl'interrogatorj ammettere, per esaminarsi sopra di essi quei testimonj, che non saranno ancora stati esaminati; e presentandosi in tempo, che qualche testimonio attualmente si esaminasse, purchè si presentino avanti che abbia sottoscritto l'esame, dovrà anche esaminarsi sopra gl'interrogatorj.

TITOLO XXXV.

Degli Esami.

1. Ritrovandosi i testimonj nel luogo del tribunale, ove verte la causa, o potendosi far comodamente venire, si esamineranno dal relatore, o giudice rispettivamente.

2. Negli altri casi si commetterà l'esame dai magistrati ai giudici, e dai giudici ad una persona non sospetta a veruna delle parti, la quale sia almeno notajo.

3. Negli esami, che si faranno avanti i relatori, o giudici, non s'ammetteranno gli aggiunti, eccetto che vi fosse, quanto ai giudici, un ragionevole motivo di ciò fare; il che sarà in tale caso permesso, come pure in tutti gli esami, che venissero ad altre, fuorchè alle suddette persone, commessi.

4. L'ufficio di detti aggiunti, la spesa de' quali non potrà mai ripetersi, sarà solo di fare interrogare i testimonj sopra gl'interrogatorj, che saranno stati presentati, eccettochè essi nascessero da qualche particolarità deposta dai testimonj, la quale non si fosse potuta prevedere, senzachè possano esaminarli, o farli prestare il giuramento nelle loro mani.

5. Non potranno eleggersi per aggiunti quelli, ai quali per ragione di sospetto è proibito dalle nostre leggi il giudicare, e potranno anche ricusarsi come sospetti quelli, ne' quali concorressero altre legittime cause.

6. Non s'ammetteranno per aggiunti il padre, o figlio, il suocero, o genero, il fratello, o nipote di quello, che deve esaminare, nè verun praticante nel di lui uffizio.

7. Tutti gli esami, che si faranno, dovranno scriversi, e riceversi dagli attuarj, o segretarj de' tribunali, e sottoscriversi da' testimonj, o segnarsi, se non sapranno scrivere; si soscriveranno anche dal relatore, o giudice, o altro commissario, che esaminerà, dagli aggiunti, se vi saranno, e dall'attuario, o segretario predetto.

8. Dovendosi però fare l'esame in qualche luogo, in cui non si trovi alcun segretario per riceverlo, detto commissario potrà valersi di un notajo.

9. Non sarà lecito a veruno di essi di palesare il contenuto dell'esame avanti la pubblicazione del medesimo; e quelli, che lo rivelassero, o in tutto, o in parte, incorreranno nella pena della sospensione dell'ufficio per un anno.

10. Se l'esame si troverà nullo per colpa, ignoranza, o per malizia di chi ha esaminato, sarà esso condannato in tutte le spese, danni, ed interessi a favore della parte, ed alla restituzione di quanto avrà esatto, e si dovrà rifare l'esame a spese del medesimo.

11. S'interrogheranno i testimonj separatamente articolo per articolo, facendo scrivere in prima persona, ed alla distesa, le loro deposizioni, e tutto ciò, che diranno, sotto la pena che sopra.

12. Si dovranno chiaramente rileggere a' testimonj le loro deposizioni, terminato che abbiano l'esame, acciocchè possano aggiungere, diminuire, o variare ciò, che vorranno.

13. Quanto sarà aggiunto, diminuito, o variato dal testimonio, si scriverà in piedi della deposizione; ma non dovrà cancellarsi, nè interlinearsi la già fatta, facendosi menzione della variazione, o aggiunta, e sottoscrivendosi dall'esaminatore, ed insieme dallo stesso testimonio, se saprà scrivere.

14. Prima che il testimonio termini la sua deposizione, s'interrogherà per articolo separato, sopra la sua età, professione, e valore de' beni, come pure, se sia domestico, debitore, creditore, consanguineo, od affine d'alcuna delle parti, ed in quale grado, e sopra le altre qualità generali, che parranno all'esaminatore; e tutto quanto sopra si osserverà rispettivamente anche per le attestazioni giudiziali.

15. I testimonj dovranno presentarsi nel termine della dilazione, e si citeranno a comparire nel tribunale, o

nel luogo, che sarà destinato per l'esame, se qualche giusto impedimento non li trattenga, nel quale caso si esamineranno nelle loro case.

16. Dovranno esaminarsi anche nelle loro case le persone costituite in distinto grado di dignità, come sono il gran cancelliere, e i cavalieri dell'ordine della Santissima Annunziata, i tre grandi della Corona, i ministri di stato, i primi presidenti, i luogotenenti generali, governatori delle piazze, ed altri di pari carattere.

17. Non s'esamineranno più di dieci testimonj per qualunque fatto, sotto pena, tanto per quelli, che li presentassero, come per quelli, che gli esamineranno, di scudi cinque.

18. Giureranno i testimonj di dire quanto sapranno, non solo sopra gli articoli, ma ancora sopra gli interrogatorj, ed i loro deposti dovranno considerarsi tanto a favore dell'una, che dell'altra parte, a riserva che la loro persona fosse stata riprovata.

19. Nella prestazione del giuramento, dovrà l'esaminatore ammonire i testimonj dell'importanza d'un tal atto, in cui si chiama Dio in testimonio di ciò, che si ha da dire, rammemorando loro le pene di chi giura il falso, la qual ammonizione farà ben comprendere alle persone idiote.

20. Potranno i testimonj giurare in presenza gli uni degli altri, ma dovranno esaminarsi separatamente, e non sarà permesso che uno possa sentire l'esame dell'altro.

21. Dovranno similmente interrogarsi i testimonj sopra la causa di scienza; e se non la renderanno, non s'avrà riguardo al loro dire.

22. L'istesso avrà luogo quando i testimonj dettassero da se medesimi il loro deposto, dovendo sempre essere interrogati dall'esaminatore sopra quanto avessero ommesso.

23. La parte, ad istanza di cui fare si deve l'esame, sarà tenuta di notificare all'altra il luogo, ed il tempo, in cui deve seguire, acciocchè volendo intervenire al giuramento de' testimonj, possa farlo, senza però che gli

sia permesso di poter parlare, o usare alcuna minaccia, o rammarico con essi, nè di assistere al loro esame.

24. Non potranno i notaj ricevere attestazioni, e nemmeno i giudici, quelle, che sieno per cause civili veritenti, incaricando i medesimi d'informarsene prima esattamente, per non riceverle, e d'intimarle sempre a chi ne facesse istanza, e farlo risultare nelle medesime attestazioni, sotto pena, quanto a' giudici, che così non osservassero, d'uno scudo; di tre, quanto a quelli, per cui si fossero ricevute le attestazioni, e di cinque per quelli, che le presentassero in giudizio; e per le altre, che possano riceversi, dovranno i giudici dettare le deposizioni egliino stessi, sotto la medesima pena di uno scudo.

TITOLO XXXVI.

Degli Esami a futura memoria.

1. Gli esami a futura memoria potranno farsi, tanto dall'attore, quanto dal reo, ne' casi, e colle regole seguenti.

2. Chiunque avanti la contestazione della lite vorrà procedere a tal esame per motivo, che possano mancargli le prove, ricorrerà al senato con supplica, in cui sia specificata distintamente la materia, sopra la quale intende di far esaminare, e ne otterrà la permissione con lettere, che s'indirizzeranno al giudice, o magistrato, avanti cui dovrebbe agitarsi la causa, o all'ordinario del luogo, in cui si troveranno i testimonj.

3. Ottenuta la permissione, farà citare a giorno certo, e con copia della materia capitolata, la parte, la quale ha, o crederà avere interesse in detta causa, per venire a veder giurare i testimonj, dar interrogatorj, se le piace, e fare tutto ciò, che si pratica negli altri esami.

4. Se il ricorrente sarà attore, a cui già di presente compete l'azione, se gli permetterà solamente di fare esaminare i testimonj vecchi, valetudinarj, o prossimi ad assentarsi, nel quale caso dovrà introdurre formalmente la sua dimanda fra un anno immediatamente se-

guente, e in difetto, non gli sarà più permesso di valersi di detto esame.

5. Quando poi tal ricorrente non potesse ancor agire, per trattarsi d'affare condizionale, o altrimenti, se gli darà permissione indistinta di esaminare ogni sorta di testimonj; ma dovrà similmente introdurre la sua dimanda tra un anno dal giorno, che avrà potuto sperimentare le sue ragioni, sotto la medesima pena di non potersi più valere di detto esame.

6. Ne' casi, che è permesso di esaminare i vecchi, e valetudinarij, o quelli, che fossero in istato di assentarsi, potranno anche esaminarsi altri testimonj di qualunque sorta si sieno, quando sarà in tempo di guerra viva, di contagio, o d'altra simile pubblica calamità, in cui è più universale, ed imminente il pericolo della morte.

7. Ove poi il ricorrente fosse reo, e che volesse far seguire l'esame a solo fine di servirgli d'eccezione, oltre che gli sarà lecito di esaminare qualunque sorta di testimonj, potrà ancora tenere l'esame chiuso, e sigillato, finchè sia costretto a valersene, senza che intanto sia tenuto a fare, e proseguire alcuna istanza.

8. Contestata che sarà la lite, se occorrerà per qualche giusto motivo di esaminare a futura memoria, basterà ricorrere al magistrato, o giudice, avanti cui sarà pendente la causa, e si potranno esaminare in tale caso, tanto dall'attore, che dal reo, i soli testimonj vecchi, e valetudinarij, e quelli, che fossero in istato di assentarsi.

9. Non sarà necessario a chi permetterà l'esame di detti testimonj, d'accertarsi prima, che sieno tali, ma basterà che ciò imponga al commissario, il quale esaminerà solo quelli, che riconoscerà essere in alcuno di detti casi, il che gli sarà lecito di verificare ancora col giuramento particolare da darsi sopra ciò ai medesimi, quando la parte vi si opponesse.

10. I commissarij deputati per gli esami a futura memoria potranno a quelli procedere, non ostante l'opposizione, o appellazione della parte avanti di essi in-

terposta, ma senza pregiudizio di quella, a riserva che fossero inibiti dal giudice superiore.

11. S'intenderà sempre riservata alla parte contraria la ragione d'impugnar a suo tempo, e luogo, la qualità suddetta de' testimonj, ed alla parte istante di sostenerla.

12. La facoltà di fare gli esami a perpetua memoria, mediante l'osservanza de' modi, e della forma sopra espressi, s'intenderà ancora in tutti i casi dalla legge permessi, per aversi loro quel riguardo, che di ragione.

TITOLO XXXVII.

Delle Ripulse, Articoli comprobatorj, e Pubblicazione dell' Esame.

1. Passato il tempo stabilito per le prove, ove l'esame sia stato ricevuto dall' attuario, o segretario della causa, dovrà questo fra giorni due dopo dare copia delle generalità, nome, e cognome de' testimonj, alla parte; ed ove sia stato ricevuto da altri, dovrà nel termine di giorni otto, essere rimesso nelle mani d'esso attuario, o segretario, per l'effetto suddetto.

2. Spirato detto termine di giorni due, dovrà la parte suddetta dedurre le sue ripulse fra giorni cinque, e fra altri giorni cinque proporsi dall'altra gli articoli comprobatorj, e l'una, e l'altra procedere successivamente alla prova di essi fra altri giorni dieci.

3. Se le parti fra il termine stabilito non proporranno alcuna ripulsa, esso trascorso, s'intenderà pubblicato l'esame, come pure quando sarà passato il termine prefisso per le prove di esse, ove si fossero dedotte, e l'attuario, o segretario sarà obbligato darne copia alla parte, senza che sia necessaria alcuna specifica produzione, o ordinanza.

4. Non dovranno i relatori, e giudici ammettere le ripulse suddette, se non conosceranno, che possano essere di rilievo per l'avantaggio di chi le propone.

5. Opponendosi qualche delitto al testimonio, o altra cosa, che gli renda macchia all'onore, e non provandosi almeno con prova semipiena, si condannerà colui, che l'avrà opposto, oltre una pubblica emenda, nella pena di scudi quattro, o anche corporale, secondo la qualità della calunnia, delle persone, e de' casi.

6. Incorreranno nella medesima pena i procuratori, li quali capitolassero materia oggezionale odiosa, quando questa non venga come sopra provata, o quando non dimostrino d'averla dedotta con particolare consenso, e speciale mandato de' loro clienti, che saranno in tale caso sottoposti alle pene suddette.

7. Le protestazioni, che sogliono fare i procuratori, dicendo di non proporre l'opposizione con animo di far ingiuria, non libereranno i medesimi dalla suddetta pena, e resteranno esse in tale caso inutili, e di niun effetto, a riserva che giustificassero, che dette ripulse sono state date senza inganno, nè malizia, nè calunnia, ma che sono stati delusi da' testimonj, i quali dovevano deporre, o che non hanno potuto fare la prova, a causa della prepotenza della parte avversa.

8. Le dilazioni, e formalità prescritte in questo titolo, e ne' precedenti riguardo alla deduzione de' capitoli, ed esami da seguire su di essi, non saranno necessarie nelle cause sommarie, nelle quali il giudice è autorizzato a procedere, avuto riguardo alla sola verità del fatto.

TITOLO XXXVIII.

Del Termine di proporre in dritto, ed in fatto, e dell' Assegnazione a sentenza.

1. Spirato il tempo stabilito per la prova degli articoli reprobatorj, e comprobatorj, avranno le parti un termine di giorni dieci per prendere copia de' rispettivi esami, ed altri giorni quindici per proporre, ed allegare quanto crederanno opportuno in dritto, ed in fatto.

2. Non potranno però più fare alcuna produzione di

*Art. 1. del Tit. 38.
§. 2. —*

111

scritture, interrogatorj, posizioni, o deduzioni, eziandio che si chiedessero solamente le testimoniali, o l'aversi per esse il riguardo, che di ragione, a riserva che si trattasse di deduzioni, che contenessero l'obblazione di giuramento; ma s'intenderà conchiuso in causa, e si assegneranno le parti ad udire la sentenza.

TITOLO XXXIX.

Della Distribuzione degli atti, Relazione de' processi, Dispute, ed Allegazioni.

1. Si decideranno in pubblica udienza tutte quelle cause, le quali per la loro semplicità, od altre circostanze, potranno in tale modo spedirsi, e specialmente quelle, nelle quali si tratterà di cosa, che non ecceda la somma, o valore di lire quattromila; di queste non si farà sommario, se non quando sia, per la voluminosità delle scritture, ordinato dal relatore.

2. In tutte le altre cause, e così pure nelle sopra espresse, quando sia ordinato, si farà un sommario, ma breve, ordinato, e chiaro per ridurlo ai punti di fatto, o di ragione, da cui dipenda la decisione della causa, e ciò secondo la norma, che sarà dal senato prescritta, e dovrà dagli avvocati, e procuratori sempre esattamente osservarsi, sotto pena, in caso contrario, di scudi cinquanta per gli avvocati, e venticinque per i procuratori, ed eziandio della sospensione per quel tempo, che si stimerà, in caso di recidiva; e per maggiormente esigere l'osservanza di un provvedimento così utile per il bene della giustizia, i relatori, quando il sommario loro sarà presentato altrimenti, non solamente non dovranno firmarlo, ma dovranno presentarlo al senato, per punire i trasgressori.

3. Il carico di farlo sarà dell'attore, e giorni quindici dopo istrutta la causa a sentenza, dovrà presentarlo compiuto al relatore, e scritto a colonna; egli ne ordinerà la comunicazione al reo, e gli prefiggerà un termine

conveniente, secondo le circostanze de' casi, per esaminarlo, e fargli quelle aggiunte, che stimerà, in uno o più fogli relativi ai numeri del sommario statogli comunicato.

4. Spirato questo termine, se non si sarà fatta dal reo veruna opposizione, s'avrà per concordato, e così ogniqualvolta l'attore dentro un altro breve termine, che se gli assegnerà, non abbia eccitata cosa veruna sulle aggiunte del reo.

5. Si uniranno poi al sommario le aggiunte, che saranno rimase senza contesa; si soscriverà indi dagli avvocati, e procuratori delle parti, e si rimetterà due giorni dopo cogli atti, e scritture all'attuario, acciò questo li distribuisca un giorno dopo nelle mani del relatore.

6. Quando per le opposizioni dell'attore, o del reo, il sommario non si sarà concordato, dovranno le parti nel termine di tre giorni rimetterlo all'attuario colle rispettive aggiunte unitamente agli atti, e scritture prodotte, ed un inventario di esse, notando in margine di detto sommario, ciò, che sarà rimasto a concordarsi, ed il relatore assegnerà un giorno per risolvere le opposizioni, e così compire il sommario, secondo ch'egli ordinerà, per essere senz'altro sottoscritto.

7. La suddetta relazione, ossia sommario, dovrà essere anche sottoscritto dal relatore, ed unirsi alla minuta della sentenza, acciocchè insieme colla medesima sia sempre conservato, per aversegli ricorso nelle occorrenze.

8. Si distribuirà copia di detto sommario, prima della relazione, ad ognuno de' giudici, o in iscritto, od in stampa, ad elezione, e spesa delle parti.

9. Appuntato che sarà il giorno della relazione, dovranno monirsi le parti due giorni prima; e nelle cause, che si spediscono in pubblica udienza, si sentiranno sempre le dispute degli avvocati per quello spazio di tempo, che si crederà opportuno; e quanto alle altre sarà in arbitrio delle parti di fare, invece delle dispute, le allegazioni in iscritto, il che però dovrà specificarsi nell'assegnazione a sentenza, se una delle parti volesse

far disputare la causa, e l'altra scrivere, il relatore risolverà quello, che stimerà conveniente, o per una più pronta spedizione della causa, o per risparmio di spese.

10. Quando per la gravezza degli articoli, o per una intricata complicazione di fatto non possa il senato sentire bastantemente nelle sessioni ordinarie le parti, potrà assegnare per quest'effetto sino a due sessioni straordinarie per parte, ed in tal caso non permetterà, che si facciano allegazioni in iscritto.

11. Ove però nell'ultima disputa si eccitassero nuovi motivi, a cui sia d'uopo rispondere, il magistrato potrà ordinare, che si formi sopra di essi precisamente da ciascuna delle parti un solo scritto entro quel termine, che verrà prefisso.

12. Essendosi stabilite dalle parti, od ordinate dal relatore le allegazioni in iscritto, spirato, che sarà il termine prefisso per la distribuzione degli atti, avranno le parti giorni otto per farle compilare, ed esso trascorso, saranno tenute portarle fra giorni tre dopo al relatore, il quale ne ordinerà la reciproca comunicazione, ed assegnerà alle medesime altri giorni cinque per formare, e rimettere nelle sue mani le loro repliche, e passati detti rispettivi termini senza che siane seguita l'effettiva rimessione, non si dovranno più ammettere.

13. Nel caso delle dispute delle parti, oltre lo scritto, che venisse dal magistrato ordinato, e nel caso delle allegazioni in iscritti, oltre queste, e le loro repliche, che verranno distribuite ad ognuno de' votanti, non potranno li giudici più ricevere verun altro scritto nè direttamente, nè indirettamente, sotto la pena della privazione dello stipendio per un anno.

14. Quando s'impiegherà più d'una sessione per la relazione, e per i voti delle cause, si esigerà solamente il dritto d'una sessione straordinaria, ed al relatore non sarà dovuto se non il dritto di due sole sessioni, quando anche ne impiegasse di più per il concordio del sommario.

15. Volendo Noi, che per la decisione delle cause si

osservino unicamente le disposizioni delle leggi, così proibiamo agli avvocati di citare nelle loro allegazioni veruno de' dottori nelle materie legali, ed ai giudici, tanto supremi, che inferiori, di deferire all'opinione di essi, sotto pena, tanto contro detti giudici, che avvocati, della sospensione da' loro uffizj, sino a che ne abbiano da Noi riportata la grazia.

16. Quanto alle cause, che si spediscono in pubblica udienza avanti i magistrati senza formazione di sommario; come pure rispetto a tutte le altre vertenti ne' tribunali subalterni, assegnata che sarà la causa a sentenza, le parti saranno obbligate, senza altra monizione, a portare i loro atti compiti, e le scritture in essi prodotte con l'inventario delle medesime all'attuario, o segretaro del tribunale fra giorni quindici, e questo dovrà un giorno dopo rimetterli nelle mani del relatore, o giudice rispettivamente.

TITOLO XL.

Delle Sentenze.

1. Tutt'i magistrati, e giudici avvertiranno di profferire le loro sentenze con tutta la più matura considerazione, e seria riflessione, ponderando colla più disinteressata indifferenza le qualità, e le circostanze della causa, senza avere in pensiero altra mira, che di servire a Dio, al Sovrano, ed alla giustizia.

2. Non dovranno i magistrati nostri nella spedizione delle cause considerare, o attendere per gli atti fatti nella struttura del processo quelle nullità, che procedessero dal difetto di solennità, ma solamente quelle insanabili, che derivano da mancanza di giurisdizione, citazione, o mandato, eccettuati que' casi, ne' quali le nullità, che procedono dal difetto di solennità, fossero specialmente indicate; ed allegate, avanti che si conchiuda in causa.

3. Le sentenze, che venissero profferite contro la disposizione delle nostre leggi, non passeranno mai in cosa

giudicata, e potrà sempre, ed in qualunque luogo, proporsi la nullità delle medesime per il corso di anni trenta.

4. I magistrati, o giudici, che le profferiranno, saranno tenuti al risarcimento de' danni, interessi, e spese, ed alla restituzione delle sportule, che non potranno più esigere per la nuova sentenza di riparazione, che intendiamo debbano profferire coll'espressione del motivo, per cui si ripara, e dell'errore, che si sarà preso da essi.

5. Se alcuno de' giudici fosse mai tanto acciecato, che pronunziasse qualche sentenza scientemente ingiusta, o per ignoranza crassa, e supina, dovrà il senato, a cui pervenissero simili sentenze, darne al nostro gran cancelliere fra quindici giorni l'avviso, acciocchè, oltre il risarcimento de' danni, e delle spese cagionate alla parte, sia punito colla privazione dell'ufficio.

6. I giudici saranno obbligati a dare la loro sentenza nel termine di un mese, dappoichè loro sarà stato portato il processo; e se per qualche legittimo impedimento non potessero darla, ne porgeranno avviso al reggente del consiglio di giustizia, o del tribunale di seconda cognizione rispettivamente, per avere un'altra conveniente dilazione, la quale dovrà concedersi per mezzo di decreto sopra la supplica, che s'inserirà nel processo.

7. I relatori non saranno obbligati di scrivere di propria mano le minute delle sentenze, bastando, che sieno da essi, o da chi regge il magistrato, sottoscritte.

8. Le sentenze de' giudici saranno scritte di loro mano pulitamente, senza cancellature, nè postille, coll'espressione del giorno, mese, ed anno, e sottoscritte parimenti da essi.

9. Si consegnerà indi la sentenza al segretario, il quale ricevuta che l'avrà, se sarà d'un tribunale inferiore, dovrà notificarla in voce al procuratore delle parti, e se sarà d'un magistrato supremo, basterà che la legga ad alta voce nel pubblico uditorio, e non si richiederà altra formalità, o solennità di pubblicazione.

10. I segretari registreranno a piè della sentenza la detta

notificazione, ed il giorno, in cui è seguita, proibendo a' medesimi di distendere, o notare in tal occasione alcun ricorso attuale per l'appellazione, se in realtà non ne saranno stati richiesti dalle parti, o dai loro procuratori.

11. Avranno i procuratori l'obbligo di notificare entro il termine di cinque giorni ai loro principali la seguita sentenza, tanto assolutoria, che condannatoria, acciocchè le parti possano in tempo appellare, o ricorrere rispettivamente, sotto pena di lire trecento.

12. Ogni sentenza in causa d'alimenti, o di medicine, ancorchè data da' tribunali subalterni, avrà immediatamente la sua esecuzione, non ostante qualunque opposizione, o appellazione, purchè si presti l'opportuna cauzione di restituire il tutto, in caso che restasse così ordinato.

13. Dovendosi dare qualche sentenza con visione di atti da' luogotenenti giudici non graduati, non potrà la medesima pronunziarsi, salvo col parere di un assessore, e dovrà aprirsi la lettera, che contiene la sentenza, nel tempo, che la medesima deve pubblicarsi, acciocchè le parti possano trovarvisi presenti, se vogliono intervenirvi.

14. Gli assessori, che dovessero dare parere, o consiglio, o in altro modo assistere alla prolazione di qualche sentenza, dovranno essere graduati nella forma, che si è prescritto per gli altri giudici, e non potranno ciò fare, se non saranno stati antecedentemente approvati dal senato per l'ufficio delle giudicature.

15. Tutte le sentenze del senato di Genova, de' consigli di giustizia, del tribunale di seconda cognizione, e dei giudici del distretto di detto senato, dovranno esprimere distintamente il nome, e cognome delle parti, e contenere in succinto i motivi della decisione, senza che però siano tenuti a farvi precedere l'esposizione del fatto, salvo per le sentenze de' nostri magistrati, in quei casi, in cui per la gravità dell'articolo, o per altre giu-

ste cause, il magistrato istesso lo credesse conveniente.

16. Le sentenze dovranno terminare, e decidere definitivamente tutti i punti, che saranno stati proposti, sì dall'attore, che dal reo, senza pronunziare colla clausola *altro non fatto per ora*, e simili.

17. Venendo a morire alcuna delle parti litiganti dopo istruita la causa, pronunzieranno nientedimeno i magistrati, e giudici la loro sentenza in persona del procuratore da essa costituito, senza necessità di citare gli eredi, ai quali dovrà per altro intimarsi la medesima, o, in mancanza di essi, al curatore dell'eredità giacente, nella forma prescritta per le citazioni.

18. Dandosi il caso, che qualcheduno fosse violentemente, od occultamente spogliato del suo possesso, o quasi, e che sia in qualsivoglia modo notorio il fatto, dovrà essere reintegrato nel suo primiero stato, senza processo, lite, e senza dilazione, da quel tribunale, a cui apparterrà la cognizione della causa, purchè la domanda sia promossa fra l'anno.

Nelle altre azioni possessorie di manutenzione, reintegrazione, od immissione in possesso, si osserveranno le regole ordinarie del procedimento, e non correrà il tempo di proporle, se non se secondo le leggi della prescrizione.

19. Venendo una delle parti a reclamare avanti qualsivoglia tribunale di qualche sentenza arbitramentale, ossia laudo profferito da arbitri, non dovrà aversi ad essi alcun riguardo, ma bensì giudicarsi la causa, come se non fossero seguiti, senzachè però s'intenda con ciò derogato all'efficacia delle sentenze arbitramentali, che si troveranno profferte all'epoca, in cui la presente legge si renderà obbligatoria.

20. Tutte le sentenze tanto definitive, che interlocutorie, decreti, ed ordinanze, si profferiranno, e si eseguiranno sotto nome del magistrato, da cui emaneranno, sì nelle materie civili, che criminali.

TITOLO XLI.

Delle Sportule.

1. Non saranno dovute le sportule, quando la causa si finisca altrimenti, che per sentenza, a riserva, quanto a' magistrati, se già seguita ne fosse la relazione; in questo caso si pagheranno nondimeno per un terzo, e se vi saranno state sessioni straordinarie, per un quarto solamente.

2. Si dovranno però, non solamente ai giudici, ma anche agli altri uffiziali di giustizia, sì nelle cause civili, che criminali, i dritti dell'istruttoria regolati nella tariffa.

3. Senza il pagamento, o deposito di esse, non sarà tenuto alcun magistrato, o giudice, a rimettere gli atti, e la sentenza, di cui però non potrà il segretaro negare la visione alle parti, che la richiederanno.

4. Tanto in caso di compensazione, che d'assoluzione dalle spese, il vincitore, che avrà pagate intieramente le sportule, avrà il regresso contro il suo avversario per la loro ripetizione in tutto, o in parte, secondo che gli s'apparterrà, colle vie più sommarie, ed esecutive.

5. Dovranno esse moderarsi secondo lo stato delle persone; e quando si tratterà de' veramente poveri, totalmente si rilasceranno.

6. Non saranno dovute nelle cause civili sommarie, che si decidono senza scritti.

TITOLO XLII.

Della Condannazione nei danni, interessi, e spese, e loro Tassa.

1. Nelle sentenze definitive il vinto dovrà sempre condannarsi a beneficio del vincitore nelle spese della lite, se non cederà alla medesima, subito che avrà veduto le ragioni dell'avversario, o che non si trattasse di articoli, che rendessero intieramente dubbioso l'evento della

causa, pe' quali meritasse d'essere da quelle espressamente assoluto; e quando nelle sentenze si tralasciasse l'assoluzione, o la condannaione delle spese, s'avrà il vinto sempre per condannato.

2. Quando uno de' litiganti vincessse in una parte de' punti controversi, e l'avversario nell'altra, dovranno ambedue condannarsi, o s'intenderanno come sopra condannati nelle spese l'uno verso l'altro a rata della vittoria, e della perdita.

3. L'erede col beneficio legale, che avrà litigato senza giusto motivo, dovrà condannarsi in proprio nelle spese della lite, e non s'ammetterà a soddisfarle con i danari, o altri effetti ereditarij.

4. L'istesso avrà luogo nel curatore provveduto a' beni, o all'eredità giacente, quando avesse temerariamente promosso qualche azione, se pure non avesse ciò fatto a richiesta de' creditori, od altri, all'istanza de' quali sarà stato provveduto, che dovranno in tal caso soffrire il danno, e le spese dipendenti dalla lite.

5. Sotto nome di dette spese s'intenderanno non solo quelle degl'atti, ma anche l'onorario dell'avvocato, e procuratore, i viaggi, ed altre, che il vincitore giustificasse d'aver patito.

6. Quanto a' viaggi de' principali loro inviati, o sollecitatori, non si dovranno le spese di essi, se non saranno per causa necessaria, che richieda la presenza della parte, e che consti de' medesimi per le proteste fatte separatamente avanti l'attuario, o segretario della causa.

7. Non s'ammetterà nella tassa delle spese, che l'onorario d'un solo avvocato, e ciò anche per que' casi solamente, e per quelle parti del giudizio, nelle quali il di lui intervento sarà stato necessario.

8. Il condannato nelle spese non dovrà stare alla tassa dell'avvocato dell'avversario, ancorchè seguita coll'acquiescenza di questo, ma potrà farla moderare secondo il giusto.

9. La parte, che le domanda, formerà la sua par-

cella, la quale sarà comunicata al procuratore del vinto, perchè nel termine di tre giorni possa farvi le sue opposizioni.

10. Non facendosi alcuna opposizione, o venendo i procuratori delle parti ad accordarsi sopra la tassa di esse, si eseguirà la medesima, senzachè sia necessaria altra dichiarazione.

11. Quando poi l'accordo fosse seguito per connivenza, o malizia d'alcuno de' procuratori in pregiudizio del principale, sarà egli medesimo condannato verso la parte pregiudicata alla refezione de' danni, ed interessi, come pure in un'emenda di scudi dieci.

12. Nel caso, che siasi fatta qualche opposizione, e che non ne abbiano i procuratori tra di se convenuto, dovrà la medesima dal relatore, o giudice sommariamente risolversi, e stabilirsi la tassa, come di ragione.

13. Quando una delle parti si troverà gravata in detta tassa, se sarà stata risolta dal relatore, potrà fra giorni tre ricorrere al magistrato per la riparazione d'essa, e se da' giudici, interporrà fra detto termine l'appellazione, e quella formalmente introdurrà fra giorni dieci immediatamente seguenti, passati i quali non sarà più ammessa.

14. In ogni occasione, ove sia necessaria la sicurtà per le spese, si ammetteranno i veramente poveri alla cauzione giuratoria.

TITOLO XLIII.

Delle Appellazioni.

1. Nelle cause civili le appellazioni procederanno ordinatamente di grado in grado, e così dalle sentenze dei giudici si appellerà ai consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione rispettivamente, e dalle sentenze di questi, non meno che da quelle de' reggenti, al senato, ne' casi, in cui è permessa l'appellazione. Dalle sentenze però de' giudici è permesso l'appello direttamente al senato nelle cause eccedenti lire duemila.

2. S'interporrà l'appellazione fra giorni dieci dopo la

notificazione della sentenza, e dal giorno, che sarà stato interposto l'appello, avrà l'appellante altri giorni trenta per introdurlo.

3. L'interposizione dell'appello si farà avanti il segretaro del tribunale, da cui s'appella, il quale ne rogherà l'atto; ed in caso d'assenza, o altro impedimento, basterà, che segua avanti un notajo in presenza di due testimonj.

4. Per l'introduzione dell'appello dovrà l'appellante presentare il suo libello, a cui unirà gli atti, e la sentenza, da cui appella; altrimenti non sarà ammessa l'appellazione.

5. Ottenendo l'appellante le lettere d'appellazione, dovrà nel termine, che in esso verrà prefisso, farle intimare alla parte medesima, se l'appello sarà da una sentenza definitiva; e se da una interlocutoria, basterà, che s'intimi al di lei procuratore, e l'intimazione si farà nella stessa maniera prescritta per le citazioni.

6. Non essendo interposto l'appello, s'eseguirà la sentenza, e lo stesso avrà luogo quando, seguitane l'interposizione, non sarà stato introdotto, e notificato come sopra.

7. Dalle sentenze degli ordinarij non s'appellerà ai consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione, se la causa non eccederà la somma, o il valore di lire cinquanta; lo stesso si osserverà per le ordinanze de' castellani. Per le interlocutorie poi non si darà appello, se non s'inferisca per esse un gravame irreparabile nella definitiva.

8. Non s'ammetterà neppure l'appello al senato dalle sentenze de' consigli di giustizia, e del tribunale di seconda cognizione, se non eccederanno la somma, o valore di lire duemila, come nemmeno da quelle de' reggenti, se non eccederanno il valore di lire cinquecento.

9. Lo stesso si osserverà nelle cause di servitù, o altri dritti incorporali, avuto riguardo all'importanza del loro valore.

10. Ne' casi, nei quali non si ammette come sopra

l'appello dalle sentenze de' reggenti, consigli di giustizia, e del tribunale di seconda cognizione, potranno le parti ricorrere a Noi nel termine di giorni cinquanta.

11. Le cause, che per via di nullità degli atti, o delle sentenze, si porteranno al senato, non s'ammetteranno, se non in que' casi, ne' quali, trovando l'avvocato generale, che siano a giusti fondamenti appoggiate, conchiuderà per la loro ammissione; quando altrimenti conchiuda, se i ricorrenti non pertanto chiederanno che siano dal senato decise, ciò non farassi, se non prestata prima una sufficiente sicurtà di dare, o pagare la cosa, o la somma, a cui sarà stato condannato, con li frutti, interessi, e spese; e così quando si tratti di una sentenza, che abbia decisa la causa ne' meriti, e se di una interlocutoria solamente, la cauzione si darà nondimeno per i danni, e spese; e succumbendo l'oppositore nell'uno e nell'altro caso, soggiacerà anche nella pena di scudi sei.

12. Le nullità degli atti, o della sentenza, che si proponessero dall'appellante, si decideranno sommariamente, e prima di entrare ne' meriti del giudizio d'appellazione.

13. Si procederà nel giudizio di prima appellazione nello stesso modo prescritto per quello di prima istanza; ma contenendo la sentenza più capi, dichiarerà l'appellante nella prima comparizione in quali voglia proseguire l'appello, altrimenti s'avrà per deserto.

14. Nella seconda appellazione non sarà lecito di proporre, nè dedurre cosa alcuna, ma si deciderà la causa sopra gli atti stessi di primo appello, fuorchè si fossero trovate scritture di nuovo, o sopravvenute altre prove, delle quali la parte facesse constare per qualche indizio verisimile, e col giuramento.

15. Proponendosi emergenti d'innovazione, o d'attentati in pregiudizio dell'appello, si decideranno sommariamente, senza ritardar il processo della causa principale; e non venendo giustificati, si condannerà il pro-

curatore, o la parte, che gli ha proposti, in una emenda non minore di scudi due.

16. Si esprimerà nelle sentenze d'appello essere stato bene, o mal giudicato, ed appellato; e riformandosi la sentenza del giudice, attese le nuove prove, se ne farà menzione: potrà però il senato pronunziare *ex integro*, secondo che stimerà.

17. Si termineranno le cause d'appello fra nove mesi avanti li consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione, e fra un anno avanti il senato, e s'avranno per deserte, quando non siano in tal tempo state istruite a sentenza, o distribuiti per qualche ritardo dell'appellante gli atti per la loro spedizione, e non potranno le parti più risvegliare, eziandio di consenso, la lite.

18. Si rimanderà la causa al giudice, da cui s'è appellato, per l'esecuzione della sentenza, ogniquale volta verrà la medesima confermata, o dichiarato per deserto l'appello, e nell'uno, e nell'altro caso, si condannerà l'appellante in tutte le spese, e danni verso la parte, oltre l'emenda di due scudi, alla quale però non si farà luogo, quando venisse la sentenza confermata a causa di nuove prodotte dell'appellato.

19. Sarà lecito all'appellante, per esimersi da detta pena, di rinunziar all'appello nel termine di dieci giorni, li quali principieranno dal giorno dell'interposizione, se sarà fatta dal principale, o da quello dell'introduzione, se l'appellazione sarà interposta dal procuratore.

20. S'ammetteranno gli appelli nelle cause possessorie, servata la regola sopra prescritta; ma trattandosi del possessorio sommarissimo, ossia momentaneo, non si ritarderà l'esecuzione.

TITOLO XLIV.

Della Revisione delle sentenze.

1. Avendo qualcheduno riportato tre sentenze uniformi, una delle quali abbia la forza, ed autorità del prefetto

pretorio, non sarà lecito al condannato di potere più provocare, o supplicare, nè chiedere d'esser restituito in intiero contro le medesime.

2. Nessuno potrà appellare dalle sentenze de' magistrati nostri supremi, ma solo ricorrere a Noi, rimettendo la supplica al gran cancelliere nel termine di giorni cinquanta dappoichè sarà stata data la sentenza, passati i quali, non sarà più luogo al ricorso.

3. Le suppliche per la revisione conterranno i motivi, sopra i quali il ricorrente appoggerà la sua dimanda, e saranno sottoscritte dall'avvocato, altrimenti non si riceveranno.

4. Non s'ammetterà la revisione delle sentenze, salvo per errore di fatto, o per iscritture trovate di nuovo, che variano lo stato della causa.

5. Ove poi risultasse, che i predetti errori di fatto fossero già stati riprovati ne' primi atti, o che l'avvocato avesse potuto prevedere, che non potevano provarsi in giudizio di revisione, perchè fossero inverisimili, o improbabili, o che si riconoscesse, che le scritture trovate di nuovo, ed in causa prodotte, non erano rilevanti, oltre la condannaione del cliente in tutte le spese, si sospenderà esso avvocato dall'esercizio per sei mesi.

6. Gli avvocati, che soscriveranno le suppliche delle revisioni, dovranno essere postulanti, e tanto essi, quanto quelli, che patrocineranno la causa, benchè non abbiano sottoscritta la supplica, incorreranno nella pena suddetta.

7. Non si potrà supplicare dalla stessa parte per la revisione, che una volta, e per quelle cause solamente, che eccedono la somma, o valore di lire duemila, o quando si tratterà di preeminenze, o altri dritti incorporali.

8. La concessione della revisione non impedirà l'esecuzione della sentenza, dopo che sia prestata la cauzione di restituire quanto si sarà conseguito in dipendenza dell'esecuzione, co' suoi interessi.

9. Le cause di revisione delle sentenze date da una

classe si rimetteranno a tutto il senato, e quelle di tutto il senato si commetteranno al medesimo con quegli aggiunti, che ci piacerà deputare, rimosso sempre nell'uno, e nell'altro caso il relatore.

10. Le lettere di revisione dovranno presentarsi al magistrato quindici giorni dopo che saranno state spedite, ed intimarsi successivamente alla parte nel termine, che verrà da detto magistrato prefisso, sotto pena di decedere dal beneficio delle medesime.

11. L'istanza della revisione sarà d'un anno, da computarsi dal giorno, che si saranno presentate al magistrato le suddette lettere, passato il quale, s'intenderà ella per estinta, e come se non fosse mai stata introdotta.

12. Tutte le cauzioni prestate per l'esecuzione delle sentenze, delle quali si sarà introdotta la revisione, s'intenderanno finite, ed estinte, ed il sicurtà liberato, passato l'anno sopra stabilito, se il medesimo, in caso di nuova proroga, non consentirà di continuare nella sua obbligazione.

13. Non s'ammetterà la revisione da quelle interlocutorie, per le quali non è lecito l'appellare.

14. Ottenendosi la revisione dalle interlocutorie, concernenti l'ammissione degli articoli, non dovrà intanto ritardarsi l'esame de' testimoni, ma si terranno sigillate le loro deposizioni, sinchè sia terminato il giudizio di revisione.

15. Quello, che ha impetrata la revisione di tal interlocutoria, dovrà farla spedire nel termine di giorni trenta, dopo che l'avrà introdotta, ed essi passati, senza che si sia spedita, si pubblicherà l'esame, come se non si fosse ottenuta.

TITOLO XLV.

Delle Proroghe, e Restituzioni in tempo.

1. Permettiamo, non solo ai nostri magistrati, ma anco ai giudici, di prorogare i termini stabiliti dalle nostre

leggi per l'istruttoria de' processi, e di restituire le parti contro il trascorso di essi tanto ne' giudizj civili, che criminali.

2. Potranno anche restituire in tempo contro le ordinanze di assegnazione a sentenza, quando però si tratti di qualche produzione di scrittura, o d'altro incumbente rilevante alla causa, e che il producente giuri di non averne avuta prima notizia.

3. Avranno la stessa facoltà per la proroga, o restituzione in tempo, quando sieno spirati i termini per la compilazione de' sommarj, e distribuzione di questi, e degli atti, alleganze, e repliche.

4. Potranno altresì i nostri supremi magistrati restituire contro il trascorso del tempo prescritto, tanto per presentare, ed intimare le patenti delle revisioni, quanto per terminarle, come pure per l'interposizione, introduzione, e proseguimento delle appellazioni delle cause, che si devolveranno alla cognizione di essi; e per quelle, che si devolveranno ai consigli di giustizia, o tribunale di seconda cognizione in grado d'appello, loro concediamo la medesima autorità.

5. Proibiamo agli uni, ed agli altri di concedere la proroga, o restituzione più d'una volta per ogni termine, che fosse trascorso, e senza una giusta causa.

6. Chi vorrà ottenere una proroga, o restituzione in tempo, dovrà, se si tratterà di proroga, chiamarla prima che spiri il termine, e se di restituzione, non più tardi di giorni tre, dopo che sia spirato, e ciò solamente per mezzo d'una citazione avanti il relatore, o giudice.

7. Quando si stimerà giusta l'istanza per una proroga, o restituzione, se ne esprimerà nell'ordinanza il motivo, condannando sempre il ricorrente al risarcimento del danno, che potesse avere recato all'avversario.

TITOLO XLVI.

Del Sequestro.

1. Non si potrà devenire al sequestro di veruna sorta di beni mobili, o immobili, se non consti al magistrato, o giudice, almeno per semplici, e sommarie informazioni, della giustizia del medesimo.

2. Pendente la lite si potrà procedere ai sequestri contro chi sarà di mala fama, o legittimamente sospetto di dilapidazione, o che userà male della cosa litigiosa, constando però sommariamente del debito, e concludentemente del sospetto della dilapidazione, e si potranno, in tale caso, sequestrar li frutti, sì naturali, come civili, ed industriali.

3. Potrà anche procedersi al sequestro ne' casi dalla legge permessi, come quando controvertendosi il possesso di qualche cosa immobile, può temersi, che le parti vengano all'armi, ed all'atto della violenza; oppure trattandosi di cosa mobile, la persona, che la tiene, sia sospetta di fuga, o di poterla occultare.

4. Non s'impedirà col sequestro l'agricoltura, o raccolta de' frutti, ma solo si provvederà, che sieno conservati appresso qualche idonea persona per quello, a cui sarà deciso che sieno dovuti.

5. Cesserà il sequestro ogni volta che sia data una cauzione proporzionata al valore de' frutti, o degli altri effetti, che sono stati sequestrati.

6. In ogni concessione di sequestro s'ordinerà che il richiedente, prima di far a quello procedere, presti sicurezza, e sussidiariamente cauzione giuratoria de' danni, e dell'ingiuria a favore della parte in mano di chi verrà prescritto nel decreto, senza monizione alcuna di detta parte.

7. Dall'obbligo della sicurezza saranno sempre dispensati i collettori delle taglie ne' frutti de' beni castrati, come pure i creditori de' canoni, e fitti ne' mobili esistenti nelle case affittate, o ne' frutti procedenti da' beni enfiteutici;

o dati in affitto, e generalmente tutti quelli, che conterà aver ragione alcuna speciale, o privilegiata nella cosa da sequestrarsi.

8. S'ammetteranno alla sola cauzione giuratoria i veramente poveri, ed impotenti a dare sicurtà, quando conterà, che le loro dimande sieno fondate per chiedere il sequestro, e che per difetto di esso le loro ragioni fossero per perire.

9. Ne' casi, ne' quali è lecito il sequestro, non sarà permesso di concederlo in quelle cose, nelle quali dalle leggi viene proibita l'esecuzione, eccetto che ciò si facesse in sussidio, e per gli stessi motivi, per i quali può permettersi il pignoramento.

10. Sequestrandosi bestiami, o altri effetti destinati all'agricoltura a favore del creditore del prezzo di essi, o di chi ha prestato il denaro per la compra de' medesimi, il sequestro sarà legittimo.

11. Se la cosa sequestrata fosse in istato di perire, o deteriorarsi, se ne potrà ordinare la vendita, ed in tal caso il prezzo rimarrà sequestrato in vece della cosa medesima.

12. Quando si sarà proceduto al sequestro in esecuzione della sentenza, o d'altro giudicato non più sottoposto ad appellazione, la sicurtà, che venisse a prestarsi dal debitore, non basterà a rivocarlo.

13. Si potrà anco procedere al sequestro tanto delle cose mobili, quanto de' frutti delle cose stabili in virtù della sentenza, da cui si sia appellato, quando vi concorra qualche giusto motivo di concederlo, nel qual caso però sarà tal sequestro rivocabile colla cauzione.

14. Si procederà pure al sequestro, se negl'istrumenti, o nelle scritture a favore del creditore sarà ciò espressamente convenuto.

15. Non sarà lecito a' sequestratarj, a' quali saranno consegnate le cose mobili, o semoventi pignorate, e sequestrate, di servirsene in uso particolare, o darle in affitto, ed in caso di contravvenzione non consegiranno

le spese della custodia, e degli alimenti, oltre che saranno tenuti a tutti i danni, ed interessi, che le parti ne potessero aver patito.

16. Se i bestiami pignorati, e sequestrati daranno qualche frutto, o rendita, saranno obbligati essi sequestratarj a darne conto al debitore, in odio di cui sarà seguita l'esecuzione, o a' di lui creditori.

17. Dovranno detti sequestratarj, ogniqualvolta occorrerà, rappresentare le cose rimesse, o che avranno confessato essere loro state rimesse in custodia, nè dopo avere accettato il sequestro, potranno da quello liberarsi, senza l'autorità di chi l'ha ordinato, o consenso delle parti, secondo che da queste, o da quello saranno stati eletti.

TITOLO XLVII.

Del Modo di tenere le cause ingiunzionali.

1. Essendo intimato alla parte qualche decreto, o ordinanza, in vigore di cui sia comandata l'esecuzione, volendo la medesima addurre ragioni in contrario, ed evitare l'esecuzione, dovrà comparire, e fare le sue opposizioni, benchè il termine cadesse in tempo delle ferie, e non facendole, potrà divenirsi all'effetto dell'esecuzione, senza aspettar il fine delle medesime.

2. In caso poi, che venga fatta qualche opposizione, si dovrà differire il proseguimento della causa al fine delle ferie, se però la medesima non fosse tale, che potesse di sua natura spedirsi nel corso di esse.

3. Non potrà darsi minor tempo di giorni dieci per ubbidir a' precetti del giudizio esecutivo, dentro i quali possa il debitore soddisfar a quanto gli sarà stato ingiunto; e passati i medesimi, se non avrà pagato, o dedotta opposizione veruna, potrà effettuarsi contro di esso il mandato esecutivo.

4. Replicandosi dal reo all'ingiunzione, si risolverà il precetto in forma di semplice citazione; ma per tale risoluzione non s'intenderà intentato talmente il giudizio

ordinario, che non debba accordarsi al creditore l'esecutivo, se la materia così esigerà.

TITOLO XLVIII.

Della Liquidazione de' frutti, e miglioramenti.

1. Per la liquidazione de' frutti, ne quali alcuna delle parti sia condannata, dovrà il debitore di essi farne la consegna nel più breve termine, che, secondo le circostanze de' casi, e de' tempi, gli verrà assegnato, esibendo eziandio i libri, e conti, se gli avrà tenuti.

2. Non volendo il creditore stare a tale consegna, s'assegneranno le parti a farne le rispettive prove in quel termine, che loro sarà prescritto come sopra; ed ove la parte debitrice de' frutti non comparisse, o comparendo ricusasse la consegna, s'ammetterà il creditore a farne le prove, anche privilegiate, con suo giuramento, secondo che di ragione gli può essere permesso.

3. Risultando dalle prove che il reo abbia maliziosamente data una consegna non giusta, o che l'attore abbia indebitamente opposto ai detti conti, si punirà l'uno, e l'altro, oltre le spese, con una pena pecuniaria, secondo che richiederanno le qualità del caso, e delle persone.

4. Non potrà competere la ritenzione de' beni a causa de' miglioramenti, se questi non siano stati proposti in tempo abile, cioè prima che sia stato conchiuso in causa, e che ne sia dimostrata una tal qual prova sopra l'esistenza de' medesimi.

TITOLO XLIX.

Delle Esecuzioni.

1. Passata che sia la sentenza in cosa giudicata, il magistrato, o giudice, da cui sarà stata profferita, ne cometterà l'esecuzione, se la parte lo richiederà.

2. Per ottenere l'esecuzione non sarà necessario che si

citi la parte condannata, 'se non quando fosse passato un anno dopo la detta sentenza, e dopo l'ultimo anno seguito in contraddittorio delle parti dipendentemente da essa, o che l'esecuzione dovesse farsi contro il successore del condannato, o in un'altra cosa, che non fosse compresa nella sentenza d'azione reale.

3. Le sentenze, che portano la condanna di tratto successivo, come nel caso d'annue pensioni, e simili, non si renderanno subannali, se non se dopo il corso di anni cinque.

4. Occorrendo che si domandi l'esecuzione della sentenza al successore del giudice, che l'ha profferita, venendogli la medesima presentata insieme cogli atti in debita forma spediti, dovrà concederne l'esecuzione, senza che si citi la parte condannata, fuorchè ne' casi suddetti.

5. Essendo richiesto alcuno de' magistrati, o giudici di conceder l'esecuzione delle loro sentenze fuori del proprio territorio, dovrà farlo per mezzo delle requisitorie, che non potranno da essi recusarsi, sotto pena d'essere tenuti a favore della parte, che ne fa l'istanza, a tutti i danni, ed interessi.

6. Sotto la medesima pena saranno obbligati i magistrati, e giudici, ai quali saranno dirette le requisitorie, di permettere l'esecuzione della sentenza, senza entrare in alcuna cognizione de' meriti della causa.

7. Le suddette requisitorie tra un senato, e l'altro, come pure tra i magistrati, e giudici esistenti nella giurisdizione di senati diversi, si faranno con lettere patenti; tra quelli però, che sono della giurisdizione d'uno stesso senato, basterà, che la clausula requisitoria sia nel rescritto ingiunzionale, e che la parte istante presenti la condanna, o altro precetto al giudice del territorio, in cui s'avrà da fare l'esecuzione, per averne la permissione.

8. Le esecuzioni si faranno per mezzo degli uscieri, od altri messi giurati, che servono ne' tribunali delle provincie, i quali dovranno giorno per giorno farle regi-

strare nel tribunale del luogo dove seguiranno, sotto pena di lire quattro.

9. Non procederanno ad alcuna sorta d'esecuzioni, se non avranno presso di loro l'ordine, che le commette, di cui lasceranno copia al debitore ogni volta che lo eseguiranno.

10. Essendo condannato qualcheduno a restituire ad altri qualche cosa mobile, o semovente, che abbia in suo potere, se gli darà nella sentenza un termine di dieci giorni, o altro più breve, se sarà giusto, per ubbidire alla medesima.

11. Non soddisfacendo il condannato alla medesima nel suddetto termine, l'usciere, o messo, a cui è commessa l'esecuzione, dovrà toglierli dalle mani detta cosa mobile, o semovente, e restituirla senza dilazione veruna a quello, a cui è stata aggiudicata.

12. Trattandosi della restituzione di stabili, l'usciere, o messo metterà l'attore in possesso de' beni contenuti nella sentenza.

13. Se alcuno avrà ardire di resistere, ed impedire l'esecuzione, o far oltraggio in fatti, o in parole al detto usciere, o messo, o perturbare nel possesso l'attore suddetto, caderà nella pena di un anno di carcere, od in altra di qualche esemplarità, se così esigano la qualità delle persone, e le circostanze del caso.

14. Ottenuta che si sarà la sentenza quanto all'azione personale, e fissata in contraddittorio del condannato, o del suo procuratore la somma del debito, s'ingiuingerà il debitore in persona propria, o del suo procuratore, al pagamento di essa nel termine non minore di giorni dieci, nè maggiore di cinquanta: nelle cause però, che verranno decise sommariamente, potrà abbreviarsi il suddetto termine di giorni dieci, secondo la qualità de' litiganti, e la natura della causa.

15. Passato il termine stabilito nell'ordinanza, o ingiunzione, se non avrà il debitore soddisfatto il suo creditore, si procederà contro di esso all'esecuzione.

16. Questa si farà in primo luogo sopra i danari, o mobili, che non sono proibiti pignorarsi, e che non sono meramente, e modestamente necessarij per l'uso quotidiano, o sopra le vittuaglie, o vesti, che non sieno di simile natura; e non essendovi danari, mobili, vittuaglie, o vesti da potersi pignorare, si farà l'esecuzione sopra i beni stabili, o sopra i crediti, o censi ad elezione del creditore: e constando per relazione dell'usciera, o messo, che non vi sieno nè gli uni, nè gli altri, potrà farsi carcerare il debitore, purchè non sia pupillo, femmina, settuagenario, o non abbia fatto la cessione de' beni, o che non sia altrimenti privilegiato: ma sarà sempre tenuto il creditore, giustificandosi la povertà del debitore, di prestargli gli opportuni alimenti sinchè starà carcerato.

La carcerazione del debitore non potrà essere ordinata se non dal senato sul ricorso del creditore, che dovrà unirvi gli atti d'inutilmente tentata esecuzione; il decreto dovrà essere intimato al debitore almeno ventiquattro ore prima di procedere alla cattura: questa non potrà eseguirsi se non dopo levato il sole, e prima che tramonti, e non potrà farsi ne' giorni di festa, nè nella casa d'abitazione del debitore, od in altra casa qualunque, salvo che così sia nel decreto espressamente ordinato.

17. Gli animali, e stromenti necessarij per servizio dell'agricoltura, o dell'arte, che si esercita dal debitore, s'intenderanno proibiti pignorarsi ogniqualvolta che si trovino altri effetti del medesimo, come pure le tegole dei tetti, o il coperto di casa, i travi, ed i travetti affissi alla medesima: è perciò proibito agli esecutori di levarli per pegno, come anche di tagliare alberi, e trasportare alcuna altra cosa, che possa distruggere, o difformare lo stato del fondo, in cui è posta, sotto pena di scudi cinque, e della refezione del danno.

18. Dovendosi procedere all'esecuzione de' beni mobili per pignoramento di gaggio, l'usciera, o messo, a cui è la medesima ordinata, prenderà uno scrivano giu-

rato di quel tribunale, nel territorio del quale si dovrà fare, o un ufficiale del luogo, cioè il castellano; ed entrando in casa del condannato in compagna di detto scrivano, o ufficiale, e di due testimonj probi, che nelle città, e terre dovranno essere due vicini, toglierà tanta quantità di mobili per quanto importi la somma della cosa giudicata, colle spese dell'esecuzione, danni, ed interessi del creditore, secondo una larga estimazione che esso ne farà.

19. Trovandosi le porte chiuse, sarà proibito agli uscieri, o messi di procedere alla rottura di esse, senza che vi preceda l'ordine del tribunale, da cui gli è stata commessa l'esecuzione, o di quello, nel territorio di cui deve farsi, sotto pena d'essere privati dell'ufficio, e di pagare del proprio tutte le spese, e danni.

20. In caso che alcun usciere, o messo entrasse in casa di qualche persona per levare il pegno di gaggio, senzachè v'intervenga la presenza di due testimonj, e l'assistenza dello scrivano, o ufficiale del luogo, caderà nella pena di scudi dieci; restituirà i pegni al debitore, e sarà tenuto di pagargli il valore di quello, che si fosse perduto, nel che dovrà starsi al giuramento del debitore, avuto però riguardo alla qualità della sua persona.

21. I vicini, ed altri, che richiesti da quello, a cui sarà stata commessa l'esecuzione, ricuseranno d'essere testimonj, incorreranno nella pena di scudi due.

22. Lo scrivano, o ufficiale del luogo descriverà i beni mobili per inventaro, capo per capo, acciocchè non possa nascondersi, o mancare cosa veruna, e noterà la causa, per cui è fatto il pignoramento, col nome dell'esecutore, e de' testimonj, che si trovano presenti, e col giorno, mese, ed anno, in cui segue.

23. Ritrovandosi presente il condannato, l'usciere, o messo gli notificherà la causa, e la somma, per cui gli ha tolti detti mobili, e ad istanza di chi, dandogli copia della sua commissione, e gli significherà il luogo,

ed il giorno, in cui debbono essere subastati, e deliberati.

24. Non essendovi presente il condannato, si notificheranno le predette cose a qualcheduno di sua casa, incaricandolo di riferirle al medesimo, e lasciandogli la copia suddetta.

25. Se non si troverà alcuno in casa, si attaccherà la copia alla porta; quindi si porteranno i mobili in qualche luogo sicuro sotto la mano, e custodia della giustizia.

26. Lo stesso giorno si farà un bando a suon di tromba, o di tamburo, con cui si notificheranno ad ognuno le medesime cose, che sono state notificate al condannato: s'affiggerà indi alla porta del tribunale, se vi sarà, e non essendovi, ne' luoghi soliti nel primo giorno di festa, quando uscirà il popolo dai divini uffizj, esprimendovi, che il primo giorno di mercato, e, non essendovi mercato, nel primo giorno non festivo immediatamente seguente, s'incanteranno alla maggiore frequenza del popolo, e si rilasceranno al maggior offerente.

27. Nel deliberamento de' mobili si ammetterà l'aumento di sesta, se non saranno ancora trasportati dal luogo degl'incanti.

28. Nel primo giorno di mercato, o nel giorno intimato, senza avere riguardo se siano feriat, e no, si porteranno i mobili di facile trasporto di mattina alla piazza, e nella maggior frequenza di popolo s'incanterauno, dopo essersi replicate le notizie espresse nel bando precedente; e quanto a quelli, che non possono facilmente trasportarsi, basterà, che nel bando si designi la casa, in cui si ritrovano.

29. Passata un' ora, dopo che si saranno esposti all'incanto, si lasceranno di parola al maggior offerente, e s'assegnerà a ritornare dopo il mezzogiorno nell' ora parimente del maggior concorso del popolo, per vedere se vi sia altra persona, che offerisca di più.

30. Nell' ora prefissa torneranno nuovamente ad incantarsi, e si rilasceranno a quello, che avrà più offerto;

ed in caso, che non vi fosse alcun offerente per tutti, o parte di detti mobili, si delibereranno rispettivamente al creditore nel modo seguente.

31. Se i mobili esegutati consisteranno in mercanzie, bestiami, suppellettili, stoviglie di casa, o vasi, escluso però l'oro, e l'argento (dalla giusta stima de' quali si dettrarrà in odio del debitore la sola fattura), saranno deliberati al creditore, in difetto d'offerente, per il quarto meno della somma stimata; ma se saranno vettovaglie, come grano, vino, olio, e simili, si prenderanno all'estimo, che ne sarà fatto, col solo utile della decima meno.

32. Essendovi stato l'offerente, depositerà i danari nelle mani del segretario, se vi sarà; in difetto, in mano di uno de' sindaci del luogo, o altro, che venisse ordinato.

33. S'intimerà la vendita de' mobili al debitore, il quale avrà due giorni di tempo per riscattarli, se saranno stati deliberati a terze persone, e giorni otto, se allo stesso creditore.

34. Se nel termine suddetto non comparirà il debitore, o alcuno per esso a riscattare gli effetti aggiudicati al creditore, o venduti a terze persone, si consegneranno al medesimo, o ai compratori, i mobili, o i danari rispettivamente, che si saranno ritratti dalla vendita, per la concorrente quantità del credito, interessi, e spese, per i quali si è fatta l'esecuzione, e si restituirà il soprappiù al debitore, senzachè per gli atti esecutoriali sia più necessario alcun decreto, o che possa ammettersi appello veruno, quanto all'effetto sospensivo.

35. Quando il credito, tra capitale, interessi, e spese, non eccederà la somma di lire cento, basterà che, spirato il termine dell'ingiunzione, senzachè il debitore abbia soddisfatto, il giusdicente, o altro da lui commesso, si porti in casa del debitore, e, precedente estimo, da farsi da un perito eletto d'ufficio, dia in paga al creditore tanti mobili per la concorrente del suo credito col beneficio suddetto, facendo il tutto annotare nel registro del tribunale.

36. Potranno i termini sovra espressi, per fare detti bandi, essere abbreviati, quando si tratterà di vittuaglie, di frutti, e d'altre cose, che corressero pericolo di marcire, o di guastarsi in breve tempo, come anche quando il ritratto dovesse servire per alimenti, o per altro caso urgente, o privilegiato.

37. Facendosi l'esecuzione nei crediti del debitore, fatto il comandamento ai suoi debitori di non pagare senza licenza del magistrato, o giudice, si citerà il debitore esecutato nel terzo giorno seguente, e chiamati i suoi debitori, si daranno tali crediti in pagamento al creditore, che ha fatto seguire il pignoramento, col beneficio della decima meno, quando si tratterà d'annui redditi, de' quali non sia ripetibile il capitale.

38. Se i debitori, nelle mani de' quali è stato fatto il sequestro, non s'opporranno al medesimo, o non compariranno al giorno assegnato, per riconoscere il nuovo in vece dell'antico loro creditore, s'avranno, senza ammettere alcuna replica, per debitori della somma espressa nel sequestro ad essi intimato.

39. Quando dalla relazione dell'usciera, o messo, consterà non esservi mobili, o che il prezzo ricavato dalla vendita di essi non basti per il pagamento del creditore, dimodochè si debba venire all'esecuzione sopra i beni stabili, sarà in libertà del creditore di farsi aggiudicare i beni, ovvero di far procedere alla vendita dei medesimi.

40. Nel primo caso dovrà il magistrato, o giudice, comminare il debitore a comparire nel giorno, che si prefiggerà, sopra il luogo, in cui saranno situati i suoi beni, per vedere quelli aggiudicarsi al creditore a giusto estimo, detratti i carichi sopra di essi esistenti, col beneficio del terzo di meno del loro valore.

41. Quando dal magistrato, o giudice, si commetterà l'esecuzione all'ordinario del luogo, o ad altro delegato, questo procederà al compimento di tutti gli atti, come sovra prescritti, e così anche sussidiariamente all'ag-

giudicazione degli stabili, che venisse richiesta, senz'altro ricorso, nè decreto del magistrato, o giudice, che gli avrà ordinati.

42. Nel termine comminato dovrà il commissario deputato dal magistrato, il giudice, o altro delegato per essi, a richiesta del creditore, portarsi sopra il posto, ove, eletto d'ufficio un estimatore giurato, o in difetto, un altro idoneo, e sperimentato, farà procedere alla separazione, ed estimo di tanti beni, secondo che eleggerà il creditore, quanti sieno sufficienti per il pagamento di detta somma col beneficio sopradetto; ed ivi immediatamente quelli aggiudicherà al medesimo per ragione di dominio rivocabile come infra.

43. Eccedendo detti beni la somma dovuta, e il terzo come sopra, se non potranno comodamente dividersi a giudizio dell'esperto, si aggiudicheranno nondimeno al creditore, il quale, spirato il termine del riscatto, rifonderà il di più in contanti co' suoi interessi.

44. Seguita l'aggiudicazione de' beni a favore del creditore, avrà il debitore, o il terzo possessore il termine d'un anno per riscattarli; ma i frutti resteranno al creditore in corresponsività degl'interessi del credito, ossia del prezzo; e detto tempo spirato, diverrà il dominio del creditore irrevocabile.

45. Il debitore, od il terzo possessore, che non fosse al caso d'esperire del riscatto, avrà tuttavia la facoltà di vendere i beni esplettagli, purchè la vendita segua prima della scadenza del termine, come sopra prefissogli per il riscatto, e che prima di esso termine sia il creditore interamente soddisfatto col prezzo ricavato dalla vendita di essi beni d'ogni suo avere; in difetto di che la vendita sarà nulla a scelta del creditore.

46. Seguendo l'aggiudicazione degli stabili a beneficio degli esattori, ricevidori, o delle comunità per debito di taglie, avrà il debitore tre mesi solamente per riscattarli.

47. Avrà anche luogo quanto sopra, e sarà valida detta

aggiudicazione senz' altra solennità , ancorchè seguisse in odio de' minori, pupilli, o di altri privilegiati.

48. Se l' esecuzione fosse seguita per più del dovuto, starà nondimeno ferma l' aggiudicazione de' beni; ma dovrà il creditore rifare al debitore il soprappiù con i suoi accessori.

49. S' intenderanno sempre riservate a favore de' creditori le loro precedenti ipoteche, poziorità, e privilegi per l' evizione delle cose aggiudicate, pignorate, ed a loro rimesse rispettivamente: come all' incontro a favore dei debitori per la ripetizione dell' indebito, e pel conseguimento del soprappiù, che loro potesse essere dovuto, s' avrà per espressa la riserva della speciale ipoteca sopra gli effetti al creditore aggiudicati.

50. Tutti gli esperti, che in occasione d' esecuzioni, o di qualsivoglia altro atto, verranno eletti per procedere all' estimo de' beni, o dare il loro giudizio negli affari concernenti la loro professione, saranno tenuti non solo del dolo, ma anche della colpa, o inesperienza nel loro uffizio, e per essa ad ogni danno, ed interesse verso le parti.

51. Ove poi voglia il creditore far procedere alla vendita de' beni, invece dell' aggiudicazione, vogliamo, che dal creditore si presentino in contraddittorio del debitore avanti il magistrato, o giudice, da cui sarà proterita la sentenza, ed ordinata l' esecuzione, i capitoli per la vendita, i quali contengano, quanto ai beni di campagna, la descrizione degli stabili da vendersi per qualità, e quantità almeno approssimativa, con indicazione della comune, territorio, e regione, in cui sono situati, e di due almeno delle coerenze; come pure il nome dell' affittavolo, massaro, o colono, se vi è: e, trattandosi di case, s' indicherà pure la comune, e la contrada, in cui sono situate, col numero esteriore de' piani, e due almeno delle coerenze: e tanto per gli uni, che per gli altri s' indicherà altresì l' imposizione fondiaria, che per essi si paga. Gli stessi capitoli conterranno pure le con-

dizioni della vendita, le quali non potranno essere altre, che quelle analoghe alla vendita stessa; e finalmente l'offerta di prezzo, che ne farà il creditore.

52. Insieme ai detti capitoli presenterà pure il creditore l'estratto della matrice del ruolo, o del cadastro, ove esista, ed un certificato del percettore giustificante l'ammontare dell'imposizione fondiaria, di cui erano detti beni quotati l'anno antecedente.

53. Qualora il creditore non fosse in caso di formare detti capitoli per difetto di sufficienti notizie, vogliamo che sulla sua istanza da farsi in contraddittorio del debitore venga commesso un perito, il quale proceda alla descrizione, e ricognizione de' beni, e ne faccia la sua relazione giurata nelle mani del giudice ordinario del suo domicilio, da trasmettersi per originale alla segreteria del magistrato, reggente, o giudice, che l'avrà commesso, oppure ne faccia nelle mani di questi la relazione suddetta.

54. Il debitore avrà dieci giorni per deliberare sulla regolarità dei detti capitoli, e per fare le osservazioni, che crederà, per la più utile vendita de' beni; e nascendo discrepanza tra il creditore, ed il debitore, vogliamo che ogni questione venga sommariamente, e senza appello risolta da' relatori, reggenti, o giudici, i quali pronunzieranno la loro ordinanza prescrivente o l'esecuzione de' capitoli, o quelle variazioni, che crederanno più convenienti, perchè riesca più utile la vendita de' beni.

55. Bitrovandosi i capitoli regolarmente estesi, o seguitane la loro riforma nel modo ordinato, il relatore, reggente, o giudice ne viserà l'originale, e darà in piè di esso la sua ordinanza d'approvazione, prescrivendo con essa, che si proceda alla vendita, da seguire avanti il giudice ordinario del luogo, ove saranno situati i beni, il quale verrà perciò nella stessa ordinanza commesso, o richiesto rispettivamente.

56. Detti capitoli, ed ordinanze dovranno inserirsi in

un registro da tenersi presso l'attuaria, o segretaria del magistrato, o giudice, da cui si sarà pronunziata; e copia autentica dall'attuario, o segretario dovrà essere depositata alla segretaria del giudice, che dovrà procedere alla vendita. Se ne darà tanto nell'una, quanto nell'altra segretaria visione agli accorrenti senza costo di spesa.

57. Copia di detta ordinanza sarà depositata, e trascritta nel registro del conservatore delle ipoteche, nel circondario, di cui si trovano i beni, o la massima parte de' beni cadenti in vendita.

58. Colla scorta di detti capitoli, ed ordinanza, e senza bisogno di citazione al debitore, si pubblicheranno i tilette per la vendita, i quali si rilasceranno dal giudice, che si dovrà procedere. Essi conterranno; 1.º la data dell'ordinanza prescrivente la vendita, coll'indicazione tanto del magistrato, o giudice, che l'avrà pronunziata, quanto di quello commesso, o richiesto per la vendita; 2.º i nomi, professione, e dimora del debitore, e del creditore, e del procuratore di questo; 3.º il nome della città, o terra, del quartiere, e contrada, in cui è situata la casa da vendersi; 4.º l'indicazione sommaria della qualità, e quantità approssimativa de' beni di campagna, delle regioni, e comuni, sui territorj delle quali sono situati i beni, e del nome degli affittavoli, e coloni, se vi saranno, colla divisione in tanti articoli, quanti saranno spiegati ne' capitoli suddetti; 5.º l'espressione dell'offerta di prezzo fatta dal creditore ne' capitoli, e del luogo, giorno, ed ora, in cui dovrà seguire il deliberamento preparatorio.

59. Copia di questo tiletto sarà affissa, e pubblicata a suono di tromba, o di tamburo, o di altro stromento equivalente, tanto avanti la porta del tribunale, magistrato, o giudice, che avrà ordinato la vendita, quanto di quello, da cui si deve procedere; come pure all'albo pretorio, ossia al luogo solito per le pubblicazioni.

60. La stessa affissione, e pubblicazione si farà eziandio tanto alla porta principale delle case cadenti in ven-

data, se però le medesime si trovano situate nelle città, o terre, quanto alla principal piazza della comune, sul territorio della quale sono situate le case, e i beni.

61. Copia di detto tiletto verrà pure affissa nella sala del magistrato, o giudice, che avrà ordinata la vendita, e di quello, da cui si dovrà procedere.

62. L'affissione, e pubblicazione suddetta dovrà essere comprovata dal certificato del pubblicatore da estendersi su d'una copia del tiletto medesimo, e dal certificato de' rispettivi attuarj, o segretarj da estendersi nella stessa forma, per quanto riguarda l'affissione da farsi nelle sale de' tribunali, magistrati, o giudici come sopra.

63. Le pubblicazioni, ed affissioni suddette dovranno precedere l'aggiudicazione preparatoria almeno di giorni quindici, e non più di giorni trenta.

64. Il deliberamento preparatorio seguirà avanti il giudice suddetto, il quale non dovrà divenirvi, se non gli risulterà dalla presentazione dei certificati, che le pubblicazioni, ed affissioni suddette siansi eseguite, e ne farà risultare nell'atto stesso dell'aggiudicazione.

65. Seguito il deliberamento preparatorio, verranno rinnovate fra giorni quindici le stesse affissioni, e pubblicazioni, con annunzio del giorno per il deliberamento definitivo, il quale dovrà seguire negli stessi termini sovra stabiliti per il deliberamento preparatorio, previa ricognizione da farsi dal giudice dell'esecuzione delle affissioni, e pubblicazioni suddette.

66. Gl'incanti avranno luogo all'estinzione della candela, e non si deverrà al deliberamento definitivo, se non dopo l'estinzione di una candela vergine; e nel caso che non vi sia accorrente in occasione del deliberamento definitivo, questo s'intenderà in favore di quello, a cui fu fatto il deliberamento preparatorio, ed in difetto, in favore del creditore, al prezzo, di cui avrà fatto l'offerta nei capitoli, e tiletto per la vendita.

Fra giorni dieci dopo il deliberamento sarà ammesso l'aumento di sosta da farsi avanti il sagretario del giu-

dice, da cui si procede alla vendita; e facendosi detto aumento, avrà luogo un nuovo incanto nella stessa forma, e previe le stesse affissioni, e pubblicazioni avanti prescritte, bastando però il termine di giorni dieci dopo che quelle saranno eseguite.

67. Gli atti d'incanto, e deliberamento seguiranno in presenza del giudice, ma saranno ricevuti dal segretario, che ne conserverà l'originale nel suo minutarò, insieme con la copia de' capitoli per la vendita, il che terrà luogo di pubblico instrumento. Seguito il deliberamento, i precedenti offerenti s'intenderanno liberati dalle loro offerte.

68. Spirato il termine per l'aumento di sesta, oppure seguito il nuovo deliberamento in dipendenza di detto aumento, il deliberatario dovrà fra giorni quindici aver pagato le spese degli atti d'incanto, e deliberamento, e legittimare il giudizio nella causa vertente avanti il magistrato, o giudice, da cui si sarà ordinata la vendita, con presentargli il detto atto di deliberamento, e d'incanti.

69. Nello stesso termine di giorni quindici dovrà pure il creditore presentare in causa i certificati d'affissione, e pubblicazione suddetti al debitore, il quale avrà parimenti altri giorni dieci per proporre le eccezioni di nullità, che credesse potergli competere contro la seguita aggiudicazione; passato qual termine, s'intenderà preclusa la via a proporre le nullità.

70. Venendo fatta eccezione di nullità, questa verrà decisa dal magistrato, o giudice, da cui fu ordinata la vendita, colla massima celerità, sommariamente, e con abbreviazione delle diete.

71. Dalle sentenze, che venissero profferite dai giudici ordinarij, reggenti, o consigli di giustizia, non si darà appello, se non verrà interposto fra giorni cinque da quello della notificanza della sentenza, ed introdotto fra giorni dieci successivi.

72. L'appello dalle sentenze, anche de' giudici ordi-

nari, sarà sempre portato direttamente al senato, se la somma, per cui è seguita l'aggiudicazione, eccede le lire duemila. I termini per comparire, e procedere, anche in appello, verranno dal magistrato abbreviati secondo le circostanze.

73. Se fra il detto termine di giorni quindici, dopo spirato quello per l'aumento di sesta, e dopo il deliberamento seguito su detto aumento, il deliberatario non legittimerà il giudizio come sopra, si avrà senz'altro per contumace, e potrà il creditore levar copia di detto atto di deliberamento, e presentarla al debitore come sopra, e la decisione, che venisse ad emanare, s'intenderà egualmente obbligatoria per il deliberatario, che sarà condannato nelle spese, e nei danni.

74. Ove poi entro il detto termine non si pagassero dal deliberatario le spese degli atti d'incanto, e non si eseguissero, tanto fra detto termine, quanto posteriormente, le altre condizioni portate dai capitoli della vendita, sarà in facoltà del creditore di agire nello stesso giudizio contro il deliberatario, per costringerlo all'esecuzione, ovvero di fare reincantare i beni, a rischio, e pericolo dello stesso deliberatario.

75. In quest'ultimo caso il reincanto verrà ordinato dal relatore, reggente, o giudice, da cui fu come sopra ordinata la vendita, e vi si procederà dal giudice del luogo, dove sono situati i beni, previa una sola pubblicazione, ed affissione nel modo avanti indicato.

76. Il deliberatario potrà però impedire in qualunque tempo la continuazione degli atti di reincanto, se comparendo giustificherà, prima del nuovo deliberamento, d'aver riempite le obbligazioni assunte, e consegnerà l'ammontare delle spese degli atti d'incanto nella somma da fissarsi dal relatore, reggente, o giudice, come sopra; in qualunque caso dovrà sempre soggiacere ai danni.

77. Facendosi luogo al nuovo deliberamento, il precedente deliberatario sarà tenuto di supplire al minor prezzo,

per cui si saranno deliberati i beni, senza poter godere del soprappiù, ove si fossero venduti a maggior prezzo. Per il pagamento, tanto di detta somma, quanto delle spese, e danni, vi sarà egli obbligato anche coll'arresto personale, da ordinarsi dal magistrato, reggente, o giudice, da cui sarà decretata la vendita.

78. Le stesse regole per la notificazione al debitore del deliberamento definitivo, e per gli atti posteriori al medesimo, s'applicheranno pure a questo nuovo deliberamento.

79. Dal giorno, in cui sarà stata trascritta nel registro del conservatore delle ipoteche l'ordinanza prescrivente la vendita dei beni, qualunque alienazione ne facesse il debitore è dichiarata nulla, salvo il caso, in cui, prima che sia seguito verun deliberamento, egli paghi al creditore la somma al medesimo dovuta, e rimborsi tutte le spese già fatte in dipendenza dell'ordinanza, che avrà stabilita la vendita.

80. Dal giorno suddetto sarà pure in facoltà del creditore di far ordinare la nomina d'un guardiano, o sequestratario dei frutti, ed in difetto, se ne intenderà sequestratario lo stesso debitore, con obbligo di rappresentarli, per essere venduti nella forma prescritta per l'alienazione dei mobili, ed il loro prezzo seguirà la natura degli stabili, per essere distribuito insieme a quello, che si ricaverà dalla vendita de' medesimi.

81. Se gli stabili si troveranno a tal epoca affittati per tre anni, con atto avente data certa, anteriore alla detta ordinanza, l'affittamento dovrà eseguirsi, salva solamente la ragione d'impugnarlo, ove si provasse essere stato fatto in frode dei creditori. I pagamenti anticipati di fitto non potranno opporsi ai creditori ipotecarij, salvo che l'affittavolo avesse anch'esso ipoteca per detti pagamenti anticipati, nel qual caso concorrerà egli cogli altri creditori, secondo l'ordine di sua ipoteca.

82. Ove poi l'affittamento non avesse data certa, sarà in libertà del deliberatario di eseguirlo, o di risolverlo

alla scadenza dell'anno incominciato, quanto ai beni di campagna, e, riguardo alle case, mediante il termine portato dalla consuetudine del luogo per li congedi.

83. Chiunque pretendesse di avere delle ragioni di dominio, od altra, per cui credesse di opporsi alla vendita dei beni, potrà intervenire col mezzo di semplice legittimazione di giudizio nella causa vertente avanti il magistrato, reggente, o giudice, da cui si sarà ordinata la vendita; ed ivi dovrà decidersi la causa, secondo le regole, ed i termini ordinarij del procedimento, sospesa intanto la vendita dei beni, o di quella parte di essi, che sarà in contesa.

84. Qualora per un incidente qualunque venisse ritardato l'incanto oltre i termini portati dalle pubblicazioni, non vi si potrà più divenire, senza farvi precedere nuova affissione, e pubblicazione nel modo sovra indicato.

85. Qualora la vendita degli stessi beni venisse ordinata ad istanza de' creditori diversi, e niuna pubblicazione avesse ancor avuto luogo, gli atti si faranno ad istanza di quello, che avrà il primo ottenuta l'ordinanza di vendita, coll'obbligo però di comprendere nella vendita anche i maggiori beni, che fossero compresi nella posteriore ordinanza, nel caso però solamente, che si trovino situati nello stesso mandamento del giudice, che vi dovesse procedere. Ove poi le pubblicazioni già fossero seguite, gli atti verranno dietro le medesime senza altro proseguiti.

86. Dovendo agirsi contro un terzo possessore, o contro lo stesso debitore obbligato in azione reale, potrà chiedersi in odio de' medesimi la manutenzione, reintegrazione, od immissione in possesso de' beni ipotecati; ed in questo caso, seguita la sentenza, che vi fa luogo, sarà in libertà del creditore di far procedere all'aggiudicazione, od alla vendita de' beni pel pagamento del suo credito nel modo avanti ordinato, ovvero di ritenere i medesimi sino a che l'abbia conseguito sovra i loro frutti.

87. Eleggendo il creditore di soddisfarsi sovra i frutti, prima di prendere il possesso de' beni, il magistrato, o giudice, assunto un esperto d'ufficio, procederà alla tassa de' frutti, e fatta una comune, fisserà in contanti l'annuo valore di essi.

88. L'ipoteca generale de' beni, ed il costituito possessorio, s'avranno sempre per apposti in tutti i contratti, e disposizioni d'ultima volontà, che si faranno per pubblico instrumento, o per scritture private ne' casi, nei quali è permesso dalla legge il farle, ed avranno la stessa forza, come se vi fossero espressi, e ciò unicamente per l'azione reale contro il debitore, senzachè tale ipoteca possa essere iscritta, nè avere alcun effetto in pregiudizio de' terzi; ferme rimanendo per gli altri casi, ed anche quanto ai terzi, le leggi relative ai privilegi, ed ipoteche, e loro iscrizione.

89. Le azioni da intentarsi contro dei terzi possessori dovranno proporsi nella forma ordinaria de' giudizi, e la dismissione de' beni da essi posseduti dovrà essere pronunziata per sentenza.

90. Quanto alle espropriazioni, che si troveranno in corso all'epoca, in cui la presente legge si renderà obbligatoria, le medesime resteranno sospese, finchè il creditore abbia fatto citare il debitore avanti il magistrato, reggente, o giudice, a cui spetta la cognizione della causa, ed abbia fatto pronunciare in contraddittorio, o contumacia del debitore, la prosecuzione degli atti di vendita, la quale potrà essere pronunciata con semplice ordinanza del relatore.

91. Qualora il deliberamento preparatorio non fosse ancora seguito, si procederà agli atti di vendita nel modo, e forma avanti prescritti: ove poi il deliberamento preparatorio fosse già seguito, si osserverà pure lo stesso modo, e forma; ma invece di due incanti, se ne farà uno solo per il deliberamento definitivo, ritenuti gli stessi capitoli già formati per la vendita, dei quali dovrà farsi pure il deposito avanti prescritto al §. 56 di

questo titolo. In questo caso il giudice, che dovrà procedere alla vendita, dovrà essere quello della città, o terra, in cui sarà già seguito il deliberamento preparatorio.

TITOLO L.

Delle Graduazioni, ossia Giudizj d'ordine.

1. Seguito il deliberamento, e passato il termine stabilito per opporvi, oppure risolte le eccezioni, che vi si fossero fatte, s'istituirà fra giorni quindici ad istanza del creditore, che avrà fatto procedere alla vendita, ed in difetto da qualunque de' debitori iscritti, il giudizio di graduazione, il quale non potrà aver luogo che avanti i consigli, se i beni aggiudicati sono nel dipartimento di loro giurisdizione, ed in difetto, avanti il senato.

2. Chi vorrà istituire il giudizio di graduazione dovrà far citare nella forma ordinaria tanto il debitore al suo domicilio, quanto i creditori iscritti al domicilio per essi eletto nell'iscrizione, acciò si presentino a far fede dei loro titoli, e veder ordinarsi la graduazione, e collocazione rispettiva.

3. I creditori aventi ipoteca legale, e non iscritti saranno citati a suon di tromba, o di tamburo avanti la porta del magistrato, innanzi del quale verte il giudizio di graduazione, e avanti quello del giudice, nel mandamento, di cui si trovano li beni, del prezzo de' quali si tratta.

4. Nel rescritto di citazione, che si spedirà dal magistrato, si deputerà un curatore al giudizio di graduazione, che sarà eletto fra i procuratori esercenti avanti lo stesso magistrato. Entro il termine della citazione dovrà chi intenta il giudizio d'ordine aver depositato presso l'attuario della causa il certificato di tutte le iscrizioni ipotecarie, per esserne poi presa visione, o copia dagli interessati. Nel mese successivo alla scadenza del termine della citazione ciascun creditore dovrà proporre

specificamente in comparsa le ragioni che crede competergli, e produrre i suoi titoli.

5. La comparsa sarà comunicata al curatore insieme ai titoli stati prodotti; copia della stessa comparsa sarà inserita dall'attuario in un registro da tenersi per questo oggetto, dove ciascun interessato nel giudizio potrà prenderne visione, o copia, ove lo desideri.

6. Il curatore, nel termine di un mese, discuterà i dritti di tutti gl'intervenienti, e fra quindici giorni successivi formerà lo stato di graduazione sui titoli negli atti prodotti; accompagnandolo anche colle osservazioni, che crederà convenienti, e lo deporrà presso l'attuario della causa insieme ai titoli suddetti.

7. La formazione, e deposito dello stato di graduazione sarà dal curatore significato a tutti gl'intervenienti, i quali avranno da quel giorno un mese di tempo per prendere visione de' titoli, e fare tutte le eccezioni, che crederanno, allo stato di graduazione; le loro comparse saranno comunicate al curatore, e copia di esse sarà pure inserita nel registro dell'attuario come sovra, affinchè ogni interveniente possa prenderne visione, o copia.

8. Trascorsi giorni quindici dopo la scadenza di detto termine, verrà la causa assegnata a sentenza sull'istanza del curatore, o di qualunque creditore, e verranno fra giorni cinque successivi distribuiti al relatore nominato nel rescritto di citazione, gli atti, e scritture tanto del curatore, quanto di tutti gl'intervenienti, per la relazione al magistrato, e pronunzia della sentenza, anche nel caso che non si fosse fatta contestazione allo stato suddetto, sentito l'avvocato generale, od avvocato fiscale rispettivamente, nelle sue conclusioni.

9. Finchè non sarà trascorso il termine per eccepire allo stato di graduazione, potranno ancora i creditori comparire, e proporre i loro crediti. Il curatore darà le sue deliberazioni, e formerà uno stato di graduazione supplementario nel termine di giorni quindici; i creditori avranno altri giorni quindici per farvi le loro ecce-

zioni, ed osservazioni; ma i creditori, che ritardassero così a comparire, sopporteranno in proprio tutte le spese tanto verso il curatore, quanto verso i creditori, alle quali avrà dato luogo la loro comparizione.

10. Qualora il magistrato, prima di pronunziare definitivamente, creda necessario di ammettere, od anche di ordinare d'ufficio qualche incumbente, potrà farlo, fissando un breve termine alle parti per adempirvi; questi incumbenti dovranno farsi in contraddittorio del curatore, sempre coll'inserzione della copia delle comparse nel registro dell'attuario, e col deposito da farvisi dal curatore de' titoli, e delle scritture, che gli saranno state comunicate, e che vi resteranno, pendente il termine di giorni dieci, per la visione, o copia, come sopra, agli interessati, i quali potranno parimente fare quelle eccezioni, e rilievi, che si fossero ommessi dal curatore.

11. La sentenza definitiva di graduazione imporrà ai creditori ipotecarj non comparsi, o non utilmente collocati, perpetuo silenzio sugli stabili cadenti nel giudizio. Il relatore provvederà per la liquidazione delle spese fatte per l'introduzione del giudizio, come anche di quelle del curatore, e per la radiazione delle iscrizioni, le quali spese dovranno essere pagate a preferenza di ogni altro credito; esso darà per il pagamento tanto di dette spese, quanto de' crediti utilmente collocati, una ordinanza, che sarà esecutoria contro il deliberatario.

12. Qualora la sentenza non sia definitiva, potrà tuttavia il magistrato pronunziare intanto la collocazione di quei crediti, de' quali l'antiorità, e preferenza sarà giustificata, e di questi si potrà intanto ordinare il pagamento.

13. Dalle sentenze de' consigli di giustizia non si darà l'appello, se non è interposto fra giorni dieci da quello della notificazione, ed introdotto fra altri giorni dieci successivi, e se il credito degli appellanti non eccede lire duemila tra tutti.

14. Nel giudizio d'appello saranno citati al domicilio

eletto nell'iscrizione quelli solamente fra' creditori, ai quali l'appellante pretenderà d'essere preferito, ed insieme con essi il debitore, senza bisogno di citare il curatore, o di farne deputare un altro. Il procedimento si farà nelle forme ordinarie, ma con abbreviazione delle diete da ordinarsi dal senato.

15. I creditori collocati non potranno conseguire il loro pagamento, se prima non prestino il giuramento sopra la verità, ed esistenza de' loro crediti.

16. Ne' giudizi d'ordine sarà il relatore autorizzato a trattar un accordo amichevole fra i creditori, senzachè però tale trattato possa ritardare il corso della causa, e, riuscendo l'accordo, verrà senz'altra formalità omologato, se vi è luogo, dal magistrato, ancorchè vi siano persone privilegiate, sentito però in quest'ultimo caso l'avvocato generale, o l'avvocato fiscale nelle loro conclusioni.

17. Qualora vi siano interessati il nostro regio patrimonio, o le nostre regie aziende, il giudizio d'ordine dovrà sempre aver luogo avanti il senato, e l'avvocato nostro generale, a cui dovranno farsi le citazioni, farà in tale caso le funzioni di procuratore nostro generale, dandone però a questi l'avviso per gli opportuni indirizzi.

18. I termini come sopra prefissi per la spedizione del giudizio d'ordine potranno dal magistrato essere sulla istanza del curatore, o de' creditori prorogati, ma vogliamo, che si usi in ciò la massima riserva, e non si accordino tali proroghe senza il concorso di gravi, e giuste cause.

19. I creditori, che riceveranno il pagamento, dovranno consentire la radiazione delle loro iscrizioni. Il conservatore delle ipoteche dovrà procedere a questa radiazione, quando gli saranno presentate le quitanze, oppure la sentenza per quelle dei creditori non collocati; e così pure procederà alla radiazione dell'iscrizione presa d'ufficio contro il deliberatario, a misura della presentazione delle quitanze de' creditori stati da lui soddisfatti.

20. Qualora non vi sieno creditori iscritti in maggior numero di tre, non avrà luogo il procedimento sovra indicato, ma si farà la causa secondo il procedimento ordinario, in contraddittorio però sempre del debitore.

21. Il procedimento finqui prescritto pel giudizio di graduazione si osserverà egualmente nel caso di vendita fatta in odio di un terzo possessore, o nel caso di purgazione d'ipoteche per parte del medesimo.

22. Riguardo ai giudizj di graduazione, ossia d'ordine, che si troveranno pendenti all'epoca, che la presente legge si renderà obbligatoria, se in essi non sarà ancora stato formato lo stato di graduazione, saranno riassunti, e continuati nel modo, e forma avanti stabiliti.

23. Ove poi lo stato di graduazione fosse già formato, ma non ancora divenuto irrevocabile, dovranno pure i detti giudizj riprendersi nello stesso modo.

24. In questo caso quello, che vorrà proseguire il giudizio, dovrà nel termine della citazione presentare in comparsa lo stato di graduazione, che resterà presso l'attuario della causa, per la visione, e copia ai creditori.

25. I creditori avranno un mese, dopo scaduto il termine della citazione, per presentare, e depositare presso l'attuario della causa le prodotte (*actes de produit*) già fatte insieme coi titoli dei loro crediti. La comparsa di presentazione sarà comunicata al curatore, ed ugualmente depositata per copia presso l'attuario: l'atto di deposito sarà dal curatore notificato agl'intervenienti.

26. Il curatore, e gl'intervenienti avranno un mese di tempo per opporvi, e farvi le loro osservazioni, e si proseguirà la causa come si è avanti ordinato.

27. Qualora poi lo stato di graduazione si fosse già reso irrevocabile, si ripiglierà la causa colla sola citazione al domicilio eletto de' creditori compresi nella graduazione, e si daranno dal relatore le provvidenze sovraccennate pel pagamento.

TITOLO LI.

Della Cessione de' beni, e de' Giudizj di concorso.

1. Chiunque vorrà divenire alla cessione de' beni dovrà aver ricorso al senato, ed unire al ricorso uno stato specifico di tutti i suoi effetti, sì mobili, che immobili, ragioni, azioni, e crediti, come pure de' suoi debiti, con la specificazione della loro causa, e coll'espressione del suo nome, cognome, patria, professione, ed abitazione, come pure del nome, cognome, e domicilio de' creditori.

2. Il senato rilascerà lettere di citazione contro i creditori indicati in detto stato, ed ordinerà il deposito di questo presso l'attuario della causa. Copia di detto stato sarà pure depositata alla segreteria del magistrato, o giudice del domicilio del debitore, per esserne data visione a qualunque interessato.

3. I creditori saranno citati nella forma ordinaria, bastando però, quanto ai creditori ipotecarj iscritti, la citazione al domicilio da essi eletto nell'iscrizione, e la causa verrà quindi istruita, e proseguita secondo le regole ordinarie del procedimento.

4. Ove il senato lo stimi, avuto specialmente riguardo alla tenuità del patrimonio del debitore, potrà commettere il giudizio di cessione al consiglio di giustizia, od al giudice ordinario del domicilio del debitore.

5. Anche nel caso, che non fosse fatta opposizione per parte dei creditori, non dovrà il magistrato, o giudice pronunciare l'ammissione del debitore al beneficio della cessione, se questi non apparisce essere di buona fede, e venuto meno per mero infortunio. Non vi saranno perciò ammessi gli stellionatarj, le persone contabili, i tutori, gli amministratori, e depositarj, nè tanto meno i contabili per cause delittuose; ne saranno pure esclusi gli stranieri.

6. Ammettendosi il debitore al beneficio della cessione,

dovrà questa eseguirsi dal debitore, previo il suono di tromba, o di tamburo nella sala del magistrato, o giudice del luogo del suo domicilio: l'atto sarà rogato dal segretario, che lo conserverà nei registri del tribunale. La cessione suddetta non potrà farsi per mezzo di procuratore, fuorchè si trattasse di persone oppresse da notoria infermità, o valetudinarie, che non possano verosimilmente comparire in persona.

7. Se il debitore si troverà detenuto, la sentenza di ammissione ne ordinerà l'estrazione colle solite cautele, all'oggetto che possa presentarsi a fare l'atto suddetto, e non potrà essere messo in libertà finchè l'atto anzidetto non sia seguito.

8. Nel caso che lo stato presentato si trovasse fraudolento, s'intenderà il debitore decaduto dal beneficio di detta cessione, ancorchè già seguita, nè sarà più ammesso ad implorarla.

9. Pendente la causa della cessione de' beni, potranno tuttavia continuarsi le istanze particolari contro il debitore, salvo che dal magistrato, o giudice, avanti cui pende la causa della cessione, venga in contraddittorio de' creditori altrimenti stabilito. Le inibizioni, che si accorderanno dal tribunale, a cui sarà stata commessa, o avanti a cui sarà pendente la causa di detta cessione de' beni, a favore di chi l'implora, dovranno intimarsi fra giorni otto ai creditori, ed altri interessati, che si troveranno sul luogo, ed agli assenti, fra quel termine, che loro verrà prefisso, avuto riguardo alla distanza dei luoghi; in difetto di che gl'impetranti non potranno più valersene.

10. Quando sarà incominciata la causa di detta cessione de' beni, o introdotto in qualunque forma il giudizio di concorso, ogni pagamento, che si facesse dal debitore a qualsivoglia de' creditori, s'avrà per illegittimo, e nullo, e questi saranno tenuti a quello rimettere nella massa comune. Lo stesso si osserverà quanto agli altri pagamenti, o alienazioni, che potessero giudicarsi.

carsi fatte in frode de' creditori, locchè si presumerà, semprecchè seguano in tempo prossimo al fallimento.

11. Tutti i giudizj di concorso, anche in dipendenza di cessione de' beni, s'istruiranno avanti il senato, a riserva di quelli, che si commettersero come infra.

12. Si citeranno in detti giudizj tutti i creditori, ed altri, che pretendessero di avere delle ragioni sul patrimonio, o eredità del comune debitore, con tre proclami generali, senza necessità di citare ciascuno di essi particolarmente. I creditori ipotecarj iscritti verranno però anche citati al domicilio eletto nelle loro iscrizioni.

13. Detti proclami avranno il termine di giorni quindici per caduno, e si pubblicheranno, ed affiggeranno alla porta del tribunale, ove pende la causa, ed a quella dell'ultima abitazione del comune debitore.

14. Gl'intervenienti in questi giudizj, spirato il termine dell'ultimo proclama, dovranno fra giorni quindici proporre le loro dimande, e fra due mesi compire i loro incumbenti, se abiteranno nelle città di residenza del senato, o nella provincia; gli altri, eziandio assenti dai nostri stati, avranno due mesi di tempo per promuovere le loro ragioni, e tre altri per giustificarle. I curatori, o interessati nel concorso, dovranno fare le loro eccezioni nel termine d'un mese rispettivamente, e fondarle in quello d'altri due mesi: spirato questo tempo, non saranno più sentiti, nè gli uni, nè gli altri, salvo che per qualche circostanza particolare il senato stimasse di assegnare ancora un breve termine, senza mai lasciare luogo a veruna altra procrastinazione della causa in pregiudizio degl'interessati nel concorso.

15. Comparendo un creditore, o altro pretendente, dopo l'ultimo termine assegnatogli nel proclama, o citazione, dovrà stare agl'incumbenti fatti prima dagli altri, e si proseguirà la causa nello stato, nel quale si troverà.

16. Se alcuno de' creditori, o pretendenti suddetti, comparirà nel giudizio dopo istrutta la causa a sentenza, non potrà ritardarne la spedizione, salvo che si trattasse

di pupilli, minori, comunità, luoghi pii, o assenti dai nostri stati, ai quali si prefiggerà un breve termine per maturare le loro istanze.

17. Tutti gli altri si avranno per esclusi dal concorso, e decaduti da ogni ragione di anteriorità, e poeriorità, e potranno solamente agire in altro giudizio contro il comune debitore, ferma rimanendo sempre la graduazione de' creditori, che verranno collocati.

18. Lo stesso si osserverà, rispetto a quelli, che non saranno comparsi prima della sentenza, benchè fossero privilegiati, ai quali tutti s'imporrà perpetuo silenzio a favore de' graduati, salva ragione ai pupilli, minori, comunità, luoghi pii, ed assenti suddetti, d'essere risarciti dai loro amministratori, quando la contumacia possa imputarsi a colpa di essi.

19. Nel primo rescritto, che si spedirà per l'istituzione di un giudizio di concorso, si deputerà un curatore per il patrimonio del comune debitore, e per i creditori incerti, ed assenti.

20. Il detto curatore presenterà una nota di più soggetti al relatore, il quale sceglierà per economo del concorso quello, che stimerà più proprio. L'economista eletto darà un fidejussore idoneo, che verrà dallo stesso relatore approvato, sentiti i creditori.

21. Dovrà il curatore deputato prendere copia a spese del concorso di tutti gli atti de' creditori, e rimetterli tutti, dopo istruita la causa a sentenza, in mano dell'attuario per l'opportuna distribuzione al relatore.

22. Gli atti fatti per giustificazione del credito in un giudizio particolare avranno lo stesso loro vigore, se si produrranno in giudizio di concorso contro il comune debitore.

23. Non potranno i creditori essere graduati per i frutti di censi, nè per gl'interessi de' loro crediti legittimamente fruttiferi, quantunque iscritti, se non per cinque annate precedenti al suddetto concorso; salva ragione ai medesimi di conseguire ogni soprappiù, che loro potesse

essere dovuto, dopo che siano soddisfatti gli altri creditori ipotecarj; eccettochè per essi si fossero fatte, e non abbandonate le opportune, e necessarie diligenze, il che avrà anche luogo per i casi passati.

24. In tutti i casi, ne' quali s'istituirà un giudizio di concorso, s'intenderanno risolti i censi in credito, ancorchè vi fossero correi, e sicurtà; e ciò anche per l'effetto, che, ove sieno rimaste a pagarsi delle annualità, oltre i cinque anni precedenti al concorso, non possa il creditore per conseguirle obbligare il sicurtà al pagamento, e questo poi il concorso.

25. I creditori collocati non potranno conseguire il loro pagamento, se prima non prestino il giuramento sopra la verità, ed esistenza de' loro rispettivi crediti.

26. Le cause di concorso dovranno spedirsi con una sola sentenza, con cui si collocheranno, e gradueranno tutti i creditori comparsi secondo l' anteriorità, poeriorità, o privilegio de' loro crediti,

27. Nell' accordarsi i salvicondotti, o le moratorie col consenso de' creditori, prevarrà la maggior parte di essi, avuto riguardo però alla quantità della somma loro dovuta, dimodochè ascenda fra tutti i consenzienti a due terzi del totale debito; nel qual caso gli altri creditori non potranno opporsi, nè impedire le suddette moratorie, ed altre deliberazioni prese dalla maggior parte come sopra.

28. Le disposizioni dell' articolo precedente avranno luogo solamente rispetto ai creditori chirografarj; poichè quelli, che hanno qualche ipoteca, o privilegio, tanto sopra gli stabili, che sopra i mobili, o ritengono il pegno per sicurezza de' loro crediti, non saranno tenuti a prestare alcun consenso; e non s'intenderà inferito alcun pregiudizio ai loro privilegi, ed ipoteche.

29. Permettiamo al relatore della causa di trattare un amichevole componimento fra gl'interessati, semprechè il senato lo stimi bene per risparmio di spesa, secondo le circostanze de' casi.

30. Gli avvocati dei concorsi dovranno essere eletti dal relatore; e gli onorarij, che possono essere dovuti all'avvocato, o al curatore del concorso, non si pagheranno se non dopo terminato il giudizio, e sulla parcella visata dal medesimo relatore; locchè avrà pure luogo riguardo ad ogni altro pagamento.

31. Dovranno i curatori informare di due in due mesi i relatori dello stato della causa, ed in fine dell'anno far rendere il conto agli economi, sotto pena di essere tenuti in proprio.

32. Dopo istruita la causa a sentenza, ognuno de' creditori formerà il suo sommario particolare fra giorni dieci, quale rimetterà al curatore col processo, scritture, ed inventaro di esse, perchè compili fra un mese l'intero sommario di tutta la causa, e lo consegnerà nel giorno seguente all'attuario cogli atti, e scritture, per essere il tutto da lui distribuito al relatore fra giorni otto.

33. Per provvedere maggiormente all'indennità de' creditori, ed a risparmio delle spese, vogliamo che, spirato il termine sovra prefisso ai creditori per proporre le loro ragioni, il magistrato d'uffizio ordini, e faccia seguire la vendita al pubblico incanto de' beni, ed effetti cadenti in concorso, per essere deliberati al miglior offerente; sospesa solamente l'alienazione rispetto a quelli, per i quali si proponga qualche ragione di dominio, o fedecompresso, o altro vincolo, e sino alla decisione di queste opposizioni, a cui si deverrà senza ritardo, e così anche prima della sentenza di graduazione. La sola speciale ipoteca non ritarderà intanto la vendita; ma s'intenderà surrogata sul prezzo de' beni, per tutti gli effetti, che di ragione.

34. Occorrendo il caso, che cada nel concorso un qualche corpo composto di parti miste di libere, e vincolate, senza che possano soffrire una comoda divisione, il senato, sentiti gl'interessati, provvederà come conoscerà conveniente al miglior bene di essi.

35. Il prezzo di detti beni si riterrà dal compratore

infino a tanto che sia spedita la causa, per isborsarlo poi a chi sarà aggiudicato; non ritardato intanto il pagamento degl'interessi a mani dell'economo. Se però il compratore, per non soggiacervi, volesse farne il deposito, si distribuirà fra i creditori anteriori rispettivamente, o pò-
 ziori, preferendo fra di essi quelli, che avranno com-
 piti i loro incumbenti, mediante però la loro sottomis-
 sione, con idonea cauzione di rappresentarlo co' suoi
 interessi a favore di chi sarà ordinato; ed il sigurtà le-
 gittimerà anche il giudizio, acciocchè, venendo il caso,
 possa più prontamente aver effetto la preaccennata rap-
 presentazione.

36. Non sarà dovuto ad essi alcun utile ne' beni del comune debitore, che fossero rimasi invenduti, ma quelli si prenderanno a giusta stima, salva però ragione ai primi creditori di conseguire l'utile del terzo, quando, soddisfatti tutti gli altri, vi restassero tuttavia dei beni ove prenderlo.

37. Quando occorran cause di debitori di piccolo pa-
 trimonio, potrà il senato, per isparmio di spese, dele-
 garle al giudice ordinario del domicilio del comune de-
 bitore, oppure al consiglio di giustizia, secondo che esi-
 geranno le circostanze del caso per il bene della giusti-
 zia, e per l'indennità de' creditori, e così per conser-
 vare ai medesimi quel maggior fondo, che si possa, per
 loro soddisfazione.

38. I giudizj di concorso avranno ugualmente luogo in
 tutti i casi, nei quali per la quantità dei debiti, e man-
 canza di fondo presso il debitore, si stimerà dal senato
 di ordinarlo sull'istanza degl'interessati in contradditto-
 rio del debitore: il che avrà specialmente luogo quando
 si tratterà di eredità giacente, o d'accettata con bene-
 ficio d'inventario da persone non minori, od altrimenti
 privilegiate.

39. Colle disposizioni contenute in questo titolo non
 è derogato alle leggi, che riguardano le materie di com-
 mercio, e così i fallimenti, e bancarotte, per i quali

si continueranno intanto ad osservare, anche quanto al procedimento, le leggi attualmente veglianti.

TITOLO LII.

Del Modo di liberare gli Stabili dal peso dei Privilegj, ed Ipoteche iscritte, o legali.

1. L'acquisitore di uno stabile, che vorrà liberarlo dal peso dei privilegj, ed ipoteche iscritte sul suo autore, dopo di aver fatto trascrivere il suo contratto all'ufficio delle ipoteche, dovrà far citare avanti il consiglio di giustizia, nel distretto del quale sono situati i beni, ed in difetto, avanti il senato, i creditori iscritti al domicilio eletto nella loro iscrizione, non meno che il suo autore al domicilio reale, per veder dichiarare purgato lo stabile dai privilegj, ed ipoteche.

2. Trovandosi tra i creditori iscritti anche il nostro patrimonio, o le nostre aziende, il giudizio dovrà sempre seguire avanti il senato, e la citazione eseguirsi nel modo stabilito pei giudizj d'ordine.

3. Il ricorso al consiglio di giustizia, o al senato, sarà sottoscritto da un procuratore munito di speciale mandato, e conterrà l'offerta di sborsare il prezzo, per cui gli è pervenuto lo stabile, o quello da lui dichiarato, se lo stabile gli è pervenuto per titolo lucrativo, da ripartirsi tra i creditori iscritti secondo la graduazione, che ne verrà fatta, senza distinzione fra i crediti esigibili, e non esigibili.

4. Nel legittimarsi il giudizio dal possessore dello stabile, dovrà il medesimo presentare, e depositare presso l'attuario della causa, per esserne data visione ai creditori, il suo atto d'acquisto debitamente trascritto, ed insieme il certificato autentico di tutte le iscrizioni esistenti sul medesimo sino al giorno della trascrizione, qual deposito dovrà essere ai creditori notificato.

5. I creditori, che avranno iscritto prima della trascrizione del contratto, avranno giorni venti di tempo,

dopo spirato il termine della citazione, per dichiarare, se intendano di valersi del dritto di far subastare lo stabile; nel qual caso dovranno offrire cauzione di accrescere il decimo al prezzo portato dal contratto, o dichiarato dall'acquisitore stesso, ove lo stabile gli sia pervenuto per titolo lucrativo, e di rimborsare l'acquisitore delle spese del suo contratto, e della trascrizione del medesimo, e di quelle fatte per istituire il giudizio di purgazione; e fra giorni dieci successivi dovranno effettivamente aver prestata la cauzione suddetta avanti l'attuario della causa.

6. Ove alcuno dei creditori suddetti si renda contumace, o non adempisca a quanto sovra, oppure non presti realmente una cauzione idonea nel termine prescritto, decaderà *ipso jure* dalla facoltà della subastazione, riservata solo al magistrato, nel caso che la cauzione siasi prestata, ma sia riconosciuta insufficiente, la facoltà d'accordare un nuovo breve termine per integrarla, e prestarne un'altra sufficiente.

7. Nel caso di non fatta dichiarazione per parte dei creditori, di contumacia de' medesimi, di non prestata cauzione, o di cauzione non idonea, il prezzo dello stabile rimarrà fissato nella somma stipulata nel titolo dell'acquisitore, o da lui dichiarata come sovra.

8. Fatta la dichiarazione, e cauzione debitamente prestata, si procederà alla vendita dei beni ai pubblici incanti, nella forma stabilita per le esecuzioni sopra gli stabili, sull'istanza, tanto dell'acquisitore, quanto del creditore il più diligente, tra i quali dovranno venir intesi, o stabiliti i capitoli per la vendita. Dovranno pur farsi all'acquisitore le notificazioni prescritte farsi al debitore nel titolo suddetto delle esecuzioni.

9. Riguando alle ipoteche legali, e non iscritte, appartenenti alle mogli sui beni dei mariti, ed agli amministratori sui beni de' loro amministratori, l'acquisitore, che vorrà purgarne lo stabile, dovrà fare seguire l'affissione del suo contratto nella sala del magistrato, e quindi

far citare personalmente, o al domicilio reale, tanto la moglie, quanto detti amministratori, come si è prescritto nel titolo delle citazioni, per proporre le loro ragioni d'ipoteca avanti il medesimo; quando però l'amministratore sarà quello, verso cui compete l'ipoteca, il magistrato provvederà d'ufficio di curatore alla lite, o di altra persona idonea, che proponga, e difenda le ragioni degli amministratori.

10. Durante un mese dal giorno della citazione oltre il termine ordinario della medesima, chiunque sarà ammesso a prendere per l'interesse delle mogli, o di detti amministratori, iscrizione all'ufficio delle ipoteche, ed a comparire in causa a proporre, e far valere le loro ragioni.

11. Se nel termine suddetto niuno è comparso, si pronuncierà dal magistrato la libertà dello stabile dalle ipoteche legali suddette, sentito l'avvocato generale, od avvocato fiscale.

12. Ove poi non sieno conosciute le persone, cui competano i dritti d'ipoteca legale, o siano incerte, od assenti, cosicchè non possa aver luogo la citazione a persona, o domicilio reale, la purgazione di tali ipoteche non potrà aver luogo, se non col mezzo del giudizio di gride, al quale dovrà pure aversi ricorso, ove vogliano liberarsi gli stabili dalle ragioni di dominio, servitù, ed ogni altra reale non soggetta ad iscrizione.

TITOLO LIII.

Delle Gride per la Vendita de' beni.

1. Ogni persona, che vorrà vendere i propri beni alle gride, ricorrerà al senato, nel di cui territorio sono situati, esibendo un memoriale, nel quale specificherà i beni, che vuole vendere, la natura, e quantità loro, la regione, e coerenze, e tutte le servitù, che vi fossero.

2. Il senato ordinerà, che si pubblicino tre gride, colle quali si manifesterà la vendita di detti beni, e s'avver-

tirà chiunque pretendesse avervi qualche diritto di dominio, ipoteca, fidecommissso, primogenitura, doti, riscatto, servitù, censo, o qualsivoglia altro, debba durlo avanti di se nel termine di tre mesi dal giorno dell'ultima grida, sotto pena di decaderne per sempre sopra i beni suddetti; ordinerà pure che vengano citati al domicilio eletto tutti li creditori ipotecarj iscritti.

3. Le gride si pubblicheranno, ed affiggeranno nel luogo del tribunale, ed anche alla casa d'abitazione del venditore, in quello ove sono situati i beni, nella città della residenza del senato, da cui saranno ordinate, ed in quella degli altri senati; e se il venditore abiterà in una qualche borgata, o cantone, dove non vi sia tribunale, oppure ivi saranno situati i beni, la pubblicazione si farà nella città, o luogo, da cui saranno stati smembrati.

4. Se il venditore non ha domicilio ne' nostri stati, la pubblicazione delle gride si farà nel luogo del tribunale, in cui è stata la di lui ultima abitazione; e se non vi ha mai abitato, basterà, che si faccia ne' luoghi, ove sono situati i beni, e nella residenza de' senati.

5. Si faranno le suddette gride con un intervallo di tempo non minore di giorni quindici, e si registreranno da' rispettivi segretarj, con obbligo altresì a quelli del senato di tenerne per mesi sei esposta la copia nel pubblico uditorio.

6. Lo stesso s' osserverà dopo seguito il contratto di vendita, quando si pattuisca tra il compratore, ed il venditore, che s' espongano i beni alle gride; ed ove nel termine convenuto il venditore non vi adempisca, potrà il compratore far esporre i beni alle gride a spese del venditore.

7. Quando i beni da vendersi saranno, o dotali, o fidecommissarj, o di pupilli, minori, comunità, od altre persone, o corpi privilegiati, prima che si pubblichino le gride, si conoscerà, se vi concorra una di quelle cause, per le quali n'è permessa l'alienazione, servate le regole per ciò stabilite.

8. E perchè coloro, i quali, o per meto riverenziale, o per altro rispetto, non sono in istato di agire, come le mogli, i figliuoli di famiglia, ed altri, non restino talvolta indifesi, e pregiudicati, il senato deputerà sempre un curatore per essi, acciò vegli alla loro indennità, e faccia quelle parti, che saranno necessarie per la loro cautela.

9. Passato il termine di mesi sei dopo l'ultima grida, e di due mesi dopo la citazione de' creditori iscritti, senzachè vi sia alcuno, il quale si opponga, decreterà il senato potersi fare, o eseguire rispettivamente la vendita, e l'istrumento si riceverà sempre da quel notajo, che eleggeranno le parti.

10. La vendita come sovra seguita non potrà più impugnarsi da veruno, ancorchè si trattasse del fisco per le pene pecuniarie e confiscazioni, di assenti dai nostri stati, di pupilli, o minori, di comunità, o di altri privilegiati, i quali potranno solamente agire verso i loro amministratori, se per loro colpa o negligenza saranno lesi; e tutti quelli, che vi potevano avere qualche diritto, come sovra, ne saranno senz'altro decaduti rispetto al compratore, e sciolti i beni da ogni vincolo, obbligazione, e gravame; salvo però sempre il diretto dominio, ed i canoni, che ne dipendono, sia per titolo di feudo, che d'enfiteusi, e la feudalità di detti beni, ed ogni altra ragione spettante al nostro patrimonio, a cui non s'intenderà mai pregiudicato.

11. Comparendo alcuno per opporsi alla vendita, se l'opposizione riguarderà il dominio de' beni, perchè pretenda di averne la proprietà, o il diritto di succedervi per un qualche fidecommissso, primogenio, o altra disposizione fra vivi, o d'ultima volontà, non si permetterà la vendita, sinchè il possessore non abbia risolta l'opposizione.

12. Se poi questa nascerà da censo, ipoteca, per evizione, o altro titolo, riscatto, o servitù, la vendita si permetterà colla legge, che la cosa passi nel compra-

tore col suo peso; se da credito, per il quale il possessore sia in mora, colla condizione, che si depositi altrettanto del prezzo, per essere pagato a quelli, ai quali sarà dovuto; e se di prelazione, si dichiarerà, che debba auteporsi ad ogni altro compratore quello, a cui spetta.

13. Nelle cause d'opposizione alla vendita, si procederà in qualunque giorno non feriato in onore di Dio, e si spediranno sommariamente.

14. Quelli, che diventassero creditori del venditore dopo la pubblicazione delle gride, se compariranno avanti che sia pagato il prezzo, e che, soddisfatti gli anteriori, vi sia qualche residuo, con cui possano conseguire il pagamento de' loro crediti, non potranno ricevere pregiudizio dalle gride suddette.

15. Oltre li casi di vendita de' beni, il senato avrà anche l'autorità di permettere l'esposizione di quelli alle gride, semprechè sia necessario, o spediente per qualche giusto riguardo.

16. Qualora si tratti d'effetti acquistati a favore del nostro patrimonio col patto delle gride da seguire a spese del medesimo, la cognizione del giudizio di esse spetterà alla camera nostra de' conti.

TITOLO LIV.

Delle Ferie.

1. Non vi saranno altre ferie, che quelle in onor di Dio, e quelle delle messi, e vendemmie, nel modo, e forma, che sarà prescritto a ciascheduno de' nostri tribunali.

2. Ne' suddetti giorni non si farà alcun atto giudiziario, a riserva delle cause criminali, ed altri casi, che siano per le nostre leggi eccettuati.

3. Si potranno non solamente istruire, ma anche decidere nelle ferie delle messi, e vendemmie, le cause de' pupilli, delle miserabili persone, del fisco, del patrimonio nostro, de' viandanti, di concorso, e tutte quel-

le, che possono spedirsi senza scritture, come sopra si è detto.

4. Si procederà, e si pronunzierà anche nelle cause d'eseguimento di giudicati, in quelle di titoli aventi pronta esecuzione, o con obbligazione camerale, o nelle quali possa farsi sequestro, detenersi il sospetto di fuga, e generalmente in tutte le altre, nelle quali la dilazione possa rendere pregiudizio, o che di ragione sia permesso di procedere non ostante le ferie.

5. Potrà farsi in detto tempo ogni sorta di esami, proteste, o intimazioni, con prendere a tale effetto le monizioni, e citare i testimonj da esaminarsi anche nelle medesime ferie.

6. Avanti che comincino le suddette ferie il primo presidente fisserà quel numero, che stimerà tanto de' senatori, che dovranno formare in detto tempo la camera delle vacanze per terminare le cause privilegiate, quanto degli uffiziali intervenienti per il fisco.

TITOLO LV.

Dell' Apposizione, e Rimozione de' Sigilli.

1. Quando vi sarà luogo all'apposizione de' sigilli in occasione di aperta successione, la medesima si farà dai giudici ordinarij, o loro luogotenenti.

2. Tale apposizione potrà essere richiesta da tutti quelli, che pretenderanno aver dritto alla successione; ed in caso d'assenza di essi, dalle persone, che dimoravano col defunto.

3. Potranno pure richiederla li creditori aventi un titolo esecutivo, o muniti di un decreto permissivo del giudice, e così pure vi si potrà far luogo d'ufficio, ovvero sull'istanza di qualunque parente, quando il presunto erede, essendo minore o amministrato, non avesse tutore, od amministratore, o che alcuno degli eredi legittimi fosse assente dal luogo dell'aperta successione, o nel caso che il defunto fosse depositario pubblico, ed al-

lora li sigilli non saranno apposti, che per ragione del suo deposito, e sugli oggetti, che lo compongono.

4. Il processo verbale dell'apposizione de' sigilli, oltre la data, conterrà l'indicazione del nome, cognome, e dimora di chi l'avrà richiesta, e di chi vi avesse fatta opposizione, e la loro elezione di domicilio nella città, o terra, in cui si è fatta l'apposizione de' sigilli, se egli non vi è domiciliato; e così pure se l'apposizione siasi fatta d'ufficio, e li motivi, che vi diedero luogo; conterrà egualmente la descrizione della forma dei sigilli apposti, e l'indicazione de' luoghi, ed effetti, sui quali saranno stati apposti; una descrizione succinta degli effetti lasciati senza sigilli; lo stabilimento di un custode da nominarsi dal giudice; e finalmente il giuramento in fine dell'atto, da prestarsi da quelli, che dimorano nel luogo, che niente abbiano sottratto, e di non essere informati, che da altri siasi sottratta cosa alcuna.

5. Le chiavi delle serrature, sulle quali il sigillo sarà stato apposto, resteranno, sino all'amozione del medesimo, presso il segretario del giudice, e nè l'uno, nè l'altro potranno, sino all'amozione de' sigilli, andare nella casa, dove sonosi apposti, senza richiesta degli interessati, o senza urgente motivo, di cui dovrà il giudice far risultare in una sua ordinanza.

6. Se le porte sono chiuse, se s'incontrano degli ostacoli all'apposizione de' sigilli, o se nascono delle difficoltà, ed opposizioni, sia avanti, sia mentre si appongono i sigilli, il giudice vi provvederà, e potrà altresì, occorrendo, stabilire un custode esteriore alla casa, facendo del tutto risultare nel processo verbale.

7. Quando l'inventario sarà finito, non si farà più luogo all'apposizione de' sigilli, e durante il corso di esso non potranno apporsi che sugli oggetti non inventarizzati.

8. Se vi sono degli effetti mobili, che siano necessari all'uso delle persone, che restano nella casa, o sui quali

i sigilli non possano essere apposti, il giudice ne farà seguire la descrizione nel processo verbale; e trattandosi di cose soggette a perire, o deteriorarsi, si osserverà il disposto del §. 11, titolo del sequestro.

9. La rimozione de' sigilli potrà chiedersi da qualunque interessato, ma dovrà esservi l'intervento, o la citazione per decreto del giudice di quello, che ne avrà richiesta l'apposizione, degli eredi presuntivi, dell'esecutor testamentario, degli eredi, legatarj universali, od a titolo universale, se saranno cogniti, e così pure di quelli, che saranno stati opposenti all'apposizione.

10. Qualora fra le persone anzidette sianvene delle domiciliate fuori del mandamento del giudice, e quanto alla città di Genova, fuori della città, e territorio, non sarà necessaria la loro citazione, ma si deputerà per essi un notajo da nominarsi dal giudice. Quelli, che avranno fatta istanza per l'apposizione de' sigilli, e quelli, che si saran resi opposenti, si citeranno al domicilio per essi eletto.

11. Il processo verbale dell'amozione de' sigilli, oltre la data, conterrà il nome, e cognome di quello, che l'avrà richiesta, o l'elezione del domicilio, che il medesimo dovrà fare nella stessa comune, e così pure il nome, cognome, e domicilio degli altri intervenienti, e le istanze, ed osservazioni, che saranno fatte dalle parti, non meno che la ricognizione de' sigilli, e dello stato, in cui si troveranno. A misura, che si toglieranno li sigilli, si deverrà alla confezione dell'inventario.

TITOLO LVI.

Dell' Inventario.

1. L'inventario de' minori, interdetti, o di altre persone, per le quali ne sia necessaria, secondo la disposizione della legge, la confezione, se si tratterà di una successione, e se dal testatore sarà nominato il notajo, che deve farlo, si farà da questo; e negli altri casi si farà dal segretario del tribunale, o dal suo sostituto, alla presenza di tre

testimonj, che siano dei più ragguardevoli del luogo, e di due agnati, o cognati del defunto, o degli stessi minori, ed interdetti, se detti agnati, o cognati vi saranno, ed in loro assenza, di quattro dei più vicini, che sieno uomini probi, ed onorati.

2. Quando per la tenuità del patrimonio, o per la lontananza de' luoghi si riconosca, che la trasferta del segretaro, o del suo sostituto, riescirebbe di troppo grave dispendio, dovrà commettersi la confezione dell'inventario ad un notajo del luogo, il quale vi procederà come sopra.

3. Facendosi detti inventarj colla presenza del giudice, nei casi solamente, ne' quali questo sia stato ordinato dai testatori, o si prescriva per qualche giusta causa dal senato, o vi si proceda in occasione d'amozione de' sigilli, non saranno necessarie tali solennità, ma basterà l'intervento di due testimonj probi.

4. In qualunque caso però, trattandosi dell'inventario di una successione, dovranno inoltre intervenire, od essere citate ad intervenire le persone stesse, la presenza, o citazione delle quali è prescritta per la rimozione dei sigilli: ma non essendo interessate persone minori, od altrimenti privilegiate, non sarà necessaria la presenza dei parenti, o vicini.

5. Oltre le formalità comuni agli atti avanti notajo, si indicheranno nell'inventario tutte le persone intervenienti, e si descriveranno tutti i beni mobili, ed immobili di qualunque sorta; coll'estimo giusto, che dovrà farsene, quanto ai mobili, per mezzo di perito da nominarsi dagl'interessati, ed in difetto, dal giudice; e quanto agli stabili, non sarà necessario di trasportarsi nei luoghi, dove si ritrovano, ma basterà la nota, che ne daranno gli eredi, ed interessati, colla designazione dei territorj, regioni, coerenze, e quantità approssimativa dei beni.

6. Si descriveranno pure le scritture colla solita designazione della natura del contratto, del giorno, mese, anno, e rogito, quanto alle pubbliche, e della somma;

e pagamenti attergati, quando si tratti di scritture private.

7. Si indicheranno pure nell'inventario le persone, alle quali si sarà fatta la remissione degli effetti, e scritture; ed ove, essendovi più interessati, nascessero su di ciò delle difficoltà, verrà dal giudice nominata la persona, a cui dovranno affidarsi.

8. Trovandosi scritture verosimilmente inutili, non sarà necessaria la loro descrizione specifica, ma bensì, ove ne venga fatta l'istanza da alcuno degli intervenienti, o che così si stimi conveniente dal notaro, segretaro, o giudice, che procederà all'inventario, dovranno venir sigillate, per darne poscia visione agli interessati.

9. Non potrà da alcuno occultarsi avanti che si faccia l'inventario, nè quando si fa, qualsivoglia cosa ad esso sottoposta; e se quelli, che lo fanno, o che ad esso assistono, occultassero, o sottraessero cosa alcuna, cadranno nella pena del furto.

10. I tutori, o curatori, ancorchè fossero la madre, e l'avola, od altri consanguinei, faranno l'inventario nella forma che sopra, quantunque dai testatori sia loro stata rimessa la necessità di farlo; volendo, che in questa parte si abbia per non espressa detta rimessione, e che non possano detti tutori, e curatori valersene, sotto le pene comminate dalle leggi a quelli, che tralasciano l'inventario.

TITOLO LVII.

Dell' Interdizione.

1. L'interdizione non potrà essere domandata, se non avanti il senato, od i consigli di giustizia, nel dipartimento dei quali è domiciliato quello, della cui interdizione si tratta.

2. Nel ricorso, che si presenterà, si dovranno esporre i fatti specifici, sui quali la domanda è fondata, e vi si uniranno pure dal ricorrente i documenti relativi.

3. Il magistrato, riconoscendo abbastanza gravi i fatti esposti, ordinerà la citazione della persona, contro la quale l'interdizione sarà domandata, ed ordinerà ad un tempo, che siano prese sommarie informazioni per mezzo di due, o più parenti, ed in difetto, di due, o più vicini, o conoscenti della medesima; e così pure, che questa venga personalmente interrogata. Le informazioni, ed interrogatorio avranno luogo avanti il relatore deputato, con intervento dell'attuario, od avanti il giudice ordinario, con intervento del segretario, i quali verranno a ciò commessi.

4. Presentate in causa le informazioni, ed il processo verbale d'interrogatorio, avrà il convenuto, ove sia comparso, giorni dieci di tempo per opporvi quanto stimerà, trascorsi i quali, sulla semplice citazione dell'attore, verrà dal relatore ordinata, tanto in contraddittorio, quanto in contumacia del convenuto, la distribuzione degli atti per la relazione al magistrato, e prolazione della sentenza, sentito l'avvocato generale, od avvocato fiscale nelle sue conclusioni.

5. Qualora il magistrato non creda sufficientemente chiarito il fatto, ammetterà le prove offerte, o quelle altre, che stimerà di ordinare, e così pure le difese del convenuto, e si continuerà la causa nel modo ordinario: potrà però, ove le circostanze lo esigano, nominare un amministratore provvisorio alla persona ed ai beni del convenuto.

6. Alla detta nomina d'amministratore provvisorio saranno pure autorizzati i relatori, e giudici commessi, dopo aver proceduto all'interrogatorio, ma non dovranno usare di tal facoltà se non ne' casi affatto urgenti, salva al magistrato la facoltà di confermarla, o revocarla.

7. Dalle sentenze de' consigli di giustizia si darà l'appello al senato, senzachè però l'appello sia sospensivo della nomina fatta dell'amministratore provvisorio, o del curatore, che ne farà le veci.

8. Lo stesso procedimento si osserverà quando dalla

legge si fa luogo alla deputazione di un consiglio giudiziario, nominando in vece un curatore.

9. La persona provvista come sovra di curatore, non potrà alienare i suoi beni stabili senza le informazioni, ed autorizzazione del giudice nel modo ordinato per i minori, od interdetti.

10. Si potranno pure in tal caso dare dal magistrato le disposizioni necessarie, perchè sui redditi sia provvisto alla manutenzione della famiglia della persona così amministrata.

11. L'interdizione, o nomina del curatore potrà anche essere ordinata d'ufficio sull'istanza dell'avvocato generale, od avvocato fiscale; ed il magistrato nominerà un curatore in persona di uno de' procuratori esercenti avanti di se, acciò faccia le parti d'attore, e proceda nel modo avanti ordinato.

12. Per la revoca dell'interdizione, e della nomina del curatore, si osserverà lo stesso procedimento in contraddittorio di chi l'avrà provocata, ed, in difetto, di un curatore come sovra.

13. La sentenza d'interdizione, o di nomina di curatore, dovrà a diligenza dell'attore essere fra giorni dieci affissa nella sala del magistrato, che l'ha pronunciata, ed essere pubblicata ne' modi, e luoghi soliti, tanto nella città di residenza di detto magistrato, quanto nella città, o terra, dove il convenuto ha il suo domicilio, ed anche dove possiede i beni, non tralasciando però la sentenza d'avere il suo effetto dal giorno, in cui sarà pronunciata.

TITOLO LVIII.

Del Procedimento relativo all'amministrazione dei beni degli Assenti.

1. Dovendosi provvedere all'amministrazione de' beni de' presunti assenti, e sugli ulteriori effetti dell'assenza, si osserveranno nel procedimento le regole prescritte dalla legge vigente sugli assenti.

2. Finchè l'assenza non è dichiarata, si deputerà un notajo per rappresentare il presunto assente, ed un economo ai suoi beni, e saranno in tale ufficio preferiti i parenti in grado di succedere, mediante cauzione.

3. Le domande non potranno essere fatte se non avanti i consiglj di giustizia, od avanti il senato, che vi provvederanno, sentito sempre l'avvocato generale, od avvocato fiscale.

4. La sentenza, che dichiarerà l'assenza, sarà pubblicata avanti la porta del magistrato, che l'avrà pronunciata, ed avanti quella dell'ultima abitazione dell'assente.

TITOLO LIX.

Della Separazione delle Doti, ed altri Dritti della Moglie.

1. L'istanza per la separazione delle doti, e ragioni dotali, che dalla moglie venisse intentata contro il marito, sarà promossa, e proseguita secondo la forma ordinaria de' procedimenti, previa l'autorizzazione del giudice.

2. La sentenza, che farà luogo alla separazione, dovrà eseguirsi volontariamente fra mesi tre, od almeno dovranno essere entro tal termine cominciati gli atti di esecuzione nella forma ordinaria, e non essere interrotti in seguito per più d'un mese; la moglie sarà però dispensata dal far procedere all'esecuzione sui mobili.

3. Se il marito, contro di cui la sentenza di separazione è pronunciata, sarà negoziante, dovrà la copia di tal sentenza, prima della sua esecuzione, essere trasmessa alla segreteria del tribunale di commercio, nel distretto del quale il marito è domiciliato, ed essere affissa nella tabella per quest'oggetto da tenersi nel pubblico uditorio.

4. I creditori, anche personali, avranno in ogni tempo il dritto d'impugnare la seguita separazione, ove si riconosca fatta in loro frode.

5. Non ostante la separazione della dote, continuerà questa

ad essere inalienabile, come lo era prima della separazione; ed eseguendosi il pagamento in denari, od altri effetti mobili, se ne dovrà fare idoneo impiego, da essere approvato dal magistrato, o giudice, che avrà proferita la sentenza di separazione.

6. Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di separazione di beni, che venisse ad essere domandata in seguito della comunione de' beni, che si fosse contratta per l'addietro.

TITOLO LX.

Dell' Autorizzazione della Donna maritata.

1. Allorchè la donna maritata dovrà, per la disposizione della legge, essere autorizzata dalla giustizia, apparterrà al magistrato, reggente, o giudice, a cui spetterebbe la cognizione della causa, di accordare, o denegare l'autorizzazione sul ricorso, che verrà presentato.

2. Quando però la legge esiga l'autorizzazione del marito, non potrà questa accordarsi dalla giustizia, senza previa citazione del marito, per essere sentito privatamente, e in contraddittorio della moglie, dal relatore, reggente, o giudice, che dovranno far risultare per processo verbale dell'assenso, o dissenso del marito, con espressione de' motivi in quest'ultimo caso, nel quale il magistrato, sul rapporto del relatore, il reggente, o giudice, daranno le loro provvidenze senza ulteriore procedimento.

TITOLO LXI.

Della Subastazione de' beni stabili e mobili.

1. In tutti i casi, ne' quali, a tenor della legge, è necessaria la subastazione de' beni stabili (esclusi però quelli contemplati ne' titoli delle esecuzioni, e del modo di liberare gli stabili dal peso de' privilegi, ed ipoteche) dovrà farsi un bando, con cui si notificherà ad ognuno,

che si metteranno all'incanto in tre differenti mercati, ed in giorni di festa per que' luoghi, dove non si fa mercato, e che si rilasceranno al maggior offerente, esprimendovi precisamente i giorni di essi mercati, o delle feste, l'ora, ed il luogo, in cui dovranno seguire gl' incanti; come pure la qualità, e quantità de' beni, loro regione, e confini, l'estimo che se ne dovrà prima fare per quest' effetto, ed il nome di quello, a cui appartengono.

2. Detto bando si pubblicherà a suono di tromba, o di tamburo, o d'altro stromento equivalente, tanto avanti la porta del tribunale, del magistrato, o giudice, da cui verrà ordinata la subastazione, quanto avanti quello del luogo, nel territorio del quale sono situati i beni; e non essendovi luogo fisso per il tribunale, all'albo pretorio, in giorno di festa, e nel maggior concorso di popolo. Si leggerà ad alta voce il contenuto in esso bando, che si affiggerà alla porta de' tribunali suddetti, o in difetto, negli altri luoghi soliti. Per le borgate, e cantoni, ne' quali non evvi nè tribunale, nè albo pretorio, il bando si pubblicherà avanti la porta del tribunale della città, o luogo da cui sono stati smembrati.

3. Ne' primi due mercati si faranno gl' incanti pendente lo spazio d'un' ora, e nel terzo, dopo essersi incantati per detto tempo, si delibereranno a chi ne avrà offerto il maggior prezzo all'estinzione della candela vergine.

4. Ne' luoghi, dove non sarà mercato, si faranno gl' incanti in tre giorni di festa, e nel primo giorno non festivo immediatamente seguente all'ultimo incanto, si delibereranno i beni nella forma sovra prescritta.

5. Detti incanti, e deliberamenti si faranno, nelle città, terre, luoghi, e borgate, nel territorio de' quali si trovano i beni, o la maggior parte di essi, nella pubblica piazza, od in altro luogo stabilito per la vendita dei pegni giudiziarij, ed in difetto, avanti l'albo pretorio, se vi sarà, e, questo non essendovi, nella città, o

luogo, da cui sono state dette borgate separate, da quella persona, che verrà a ciò commessa, la quale dovrà farvi procedere per mezzo di un usciere, o altro messo, successivamente di mercato in mercato, o di festa in festa, dove non si fa mercato, purchè tra un incanto, e l'altro vi sia sempre un termine non minore di giorni sei.

6. Seguito il deliberamento, non s' ammetterà alcun altro offerente, eccetto che fra giorni venti successivi accrescesse il sesto di più al prezzo per cui sono stati deliberati i beni; nel qual caso dovranno nuovamente, e per una sola volta incantarsi, e deliberarsi al medesimo nella forma stabilita in difetto di altro maggior offerente.

7. Per gli affittamenti de' beni delle comunità, e di altri corpi, o persone privilegiate, che si fanno agli incanti, s' ammetterà l' accrescimento della mezza sesta nel termine di giorni venti.

8. Negli incanti, che si faranno come sopra, nessun oblatore s' intenderà essere libero dall' obbligazione per l' oblazione fatta posteriormente da un altro.

9. Ricusando colui, a cui sono stati deliberati i beni, di sborsarne il prezzo, vi si costringerà precisamente, ritenendolo anche prigioniero: e non isborsando il prezzo suddetto in quel breve termine, che gli verrà prefisso, s' incanteranno un' altra volta i beni, e in difetto d' offerente, si delibereranno a quello, che prima di esso avesse fatta la maggior oblazione, condannando il primo a pagare il soprappiù alla parte, che vi avrà interesse, colle spese.

10. Quello, a cui saranno stati deliberati i beni subastati, sborsato che avrà legittimamente il prezzo de' medesimi, dovrà dall' usciere, o messo immettersi nel possesso di essi, previo però il decreto da interporli dal magistrato, o giudice, d' ordine del quale saranno seguite le subastazioni.

11. Le subastazioni de' beni mobili si faranno nella

stessa forma, e modo prescritto per la vendita de' pegni giudiziarij.

12. Le disposizioni come sovra prescritte per gl'incanti necessarij, si osserveranno anche per gl'incanti volontarij, od altrimenti ordinati dal giudice.

13. Quando il senato per la modicità della cosa, o per altre circostanze, stimasse per risparmio di spesa di permettere la vendita de' beni senza incanti, potrà farlo.

TITOLO LXII.

Disposizioni diverse.

1. Le rinunzie alle successioni, ed altri atti, che ai termini della legge dovrebbero farsi alla segreteria del tribunale di prima istanza, si faranno a quelle de' giudici ordinarij, e de' consigli di giustizia rispettivamente.

2. Nei casi, nei quali dalla legge è prescritto il consiglio di famiglia, vi si supplirà col uizzo di sommarie informazioni da prendersi dal magistrato, reggente, o giudice, coll' esame di due, o tre parenti, ed, in mancanza di essi, di amici, o vicini, e le deliberazioni, che apparterrebbero al consiglio di famiglia, si daranno dal magistrato, reggente, o giudice, o sul ricorso degli interessati, o contraddittoriamente alle parti, se vi ha luogo, secondo le regole ordinarie del procedimento.

3. Dovendosi alienare i beni stabili appartenenti ai minori, o ad altri privilegiati, coll' autorizzazione della giustizia, oltre le informazioni de' parenti, o vicini, si esamineranno anche due testimonj probi, ed informati dell' utilità, o necessità, da comprovarsi come tali da altri due testimonj.

4. Quando nelle transazioni sarà necessaria l' autorità della giustizia, oltre le informazioni suddette, si esplorerà pure il sentimento giurato di due avvocati, da nominarsi dal magistrato, reggente, o giudice, da cui dovrà permettersi la transazione.

5. Gli atti di giurisdizione volontaria spetteranno ai

giudici ordinarij delle città, e luoghi. Sarà però lecito di ricorrere direttamente ai consigli di giustizia, od anche al senato, i quali, in tal caso dovranno commettere lo stesso giudice ordinario per le informazioni, ed altri atti occorrenti, se qualche grave motivo non persuadesse il contrario.

TITOLO LXIII.

Disposizioni relative ai Tribunali di Commercio.

1. I tribunali di commercio attualmente esistenti nel ducato di Genova continueranno intanto ad esercire la loro giurisdizione ne' distretti a ciascuno di essi attualmente assegnati, e colle stesse attribuzioni, che hanno in oggi. In caso di vacanza, i presidenti, e i giudici, come anche i segretari, e gli uscieri, saranno da Noi nominati.

2. I presidenti, e giudici come sovra nominati presteranno, prima di entrare in carica, il giuramento avanti il senato, che potrà delegare a quest' effetto il consiglio di giustizia, ed anche il giudice ordinario, i quali ne stenderanno l'atto, e lo trasmetteranno al senato per essere conservato ne' suoi archivj. I segretarij, e gli uscieri presteranno il giuramento avanti lo stesso tribunale di commercio.

3. Per que' luoghi, che non sono compresi nel distretto di alcun tribunale di commercio, il consiglio di giustizia ne riempirà le veci. Le cause vi saranno istruite, e giudicate colle stesse regole, e leggi, che si osservano dai tribunali di commercio.

4. Nulla per ora è innovato alle leggi vigenti in materia di commercio, nè al modo di procedere avanti il tribunale di commercio. Si osserveranno però per le separazioni de' beni tra marito, e moglie, le cessioni dei beni, la vendita de' mobili, e stabili agl' incanti, ed i consigli di famiglia, le forme prescritte nei titoli precedenti.

5. Dalle sentenze dei tribunali di commercio, allor-

chè ne è permesso l'appello, o il ricorso in cassazione, si appellerà al senato, il quale tanto riparando, quanto annullando la sentenza, pronunzierà pure nel merito. Il modo, e tempo d'interporre, e d'introdurre l'appellazione, e il procedimento avanti il senato, sarà lo stesso che per le cause civili.

6. In caso di domanda in *requête civile*, ossia in revisione in materia di commercio, si osserveranno egualmente le regole sovra prescritte nel titolo *delle revisioni*.

7. Saranno proprie del senato le attribuzioni dalle vigenti leggi in materia di commercio, e sul modo di procedere ad essa relativo, date alla corte di cassazione, o di appello; dell'avvocato generale quelle date al procuratore generale della corte d'appello; e dell'avvocato fiscale quelle al procuratore imperiale conferite. I giudici ordinarij poi avranno le già concesse ai tribunali di polizia correzionale, ai magistrati di sicurezza, ed ai giudici di pace.

8. Le cause di commercio vertenti avanti i tribunali di prima istanza saranno portate per mezzo di semplice citazione avanti i rispettivi consigli di giustizia nello stato medesimo, in cui si ritroveranno.

PARTE SECONDA.

LIBRO II.

TITOLO I.

De' Giudici delle Cause criminali.

1. Saranno unicamente sottoposti alla giurisdizione del senato nella materia criminale quelli, ai quali abbiamo riservato lo stesso privilegio del foro per le cause civili nel titolo 3. libro 1.

2. I delitti di lesa maestà di qualsivoglia sorta si sieno, e tanto in primo, che in secondo grado; saranno di cognizione privativa del senato.

3. Se si commetteranno nelle provincie, i consigli di giustizia, e i giudici rispettivamente, nel territorio de quali seguiranno, ne daranno immediatamente avviso al senato, per ricevere gli ordini del medesimo, e frattanto procederanno alle informazioni, e cattura del reo.

4. Subito che perverrà al senato qualche causa criminale, in cui debba esso procedere, si deputerà il senatore relatore per l'istruzione di essa. Lo stesso si osserverà per le cause, nelle quali dovranno procedere i consigli di giustizia.

5. Seguendo qualche delitto riservato alla cognizione del senato nel luogo, ove si trovi qualche presidente, o senatore, potranno essi procedere *ex officio* alle informazioni del medesimo, ed ordinare senz' altro eziandio la cattura del delinquente; se il caso lo richiede.

6. I delitti, che si commetteranno dai giudici, e luogotenenti nelle rispettive giudicature, saranno della cogni-

zione de' consigli di giustizia, e del tribunale di seconda cognizione, ed apparterrà anche ai medesimi di procedere in quelle cause criminali, nelle quali nascerà contesa di giurisdizione tra i giudici.

7. La cognizione di tutti gli altri delitti apparterrà ai tribunali de' luoghi, dove saranno commessi, a preferenza del giudice d'origine, o del domicilio del delinquente, i quali, quand' anche avessero incominciata la causa, se ne saranno richiesti, dovranno con essa rimettere ai medesimi le informazioni, che avessero prese, il corpo del delitto, le di lui prove, ed il reo, se fosse arrestato. Le cause però dei delitti minimi, e leggieri, i quali si commetteranno nelle città, e territorj di residenza dei consigli di giustizia, e de' quali al susseguente tit 3., saranno riservati alla cognizione e decisione de' rispettivi reggenti, ed in caso di loro assenza, od altro impedimento, si spediranno dai più anziani fra gli altri giudici come loro luogotenenti, e le cause formali per delitti commessi nelle suddette città, e territorj saranno di cognizione de' consigli di giustizia, e per l'istruzione de' processi si osserverà quanto si è detto al §. 4.

8. Seguendo il delitto in congiuntura di resistenza usata contro un usciere, o altro serviente di giustizia nell'atto, o in odio dell' esecuzione di qualche ordine, o precetto giudiziario, la cognizione apparterrà al magistrato, o giudice, che avrà data la commissione, a preferenza di ogni altro.

9. Potrà anche il senato intraprendere, o avocare a se la cognizione di quegli altri delitti, che stimerà, sempre che lo creda neccessario per servizio della giustizia, o per maggior osservanza delle leggi, e specialmente trattandosi d'inquisito, il quale abbia commesso delitti in più giurisdizioni, potrà per la più pronta spedizione delle cause avocarle a se, e deciderle, oppure delegare quel giudice, che stimerà più proprio fra quelli, nel territorio de' quali i delitti saranno seguiti, ovvero il consiglio di giustizia, o il tribunale di seconda cognizione, se così esigesse la circostanza del caso, acciocchè proceda contro

il delinquente, o delinquenti, con ordinare ai giudici degli altri territorj di rimettere al delegato le già prese informazioni.

10. Se però si tratterà d'un reo catturato, si preferirà quello dei giudici, per opra di cui sarà seguito l'arresto, ove, per qualche grave, ed urgente riflesso, il senato non istimi di scegliere un altro.

11. Avranno pure i consigli di giustizia la facoltà di avocare a se le cause de' furti vertenti ne' tribunali de' rispettivi dipartimenti; ma, qualora si trattasse di rei, che avessero delinquito in due diversi dipartimenti, si dovrà informarne il senato per averne l'opportuno provvedimento.

12. Tutti i giudici ordinarij dovranno in ogni mese rimettere al consiglio di giustizia, o al tribunale di seconda cognizione rispettivamente una nota da essi e da' loro segretari sottoscritta di tutte le cause criminali delle loro giudicature, esprimendo lo stato, nel quale si ritrovano le medesime; ed i reggenti saranno tenuti di trasmettere copia della medesima con simile nota delle vertenti ne' consigli di giustizia, o nel tribunale di seconda cognizione, al segretario criminale del senato, sotto pena della sospensione dall'impiego.

TITOLO II.

De' Segretari delle Cause criminali.

1. Il segretario criminale del senato, e quelli dei tribunali subalterni saranno obbligati di tenere un libro per le materie criminali, quale, oltre esser ben affogliato ed intitolato coll'anno che corre, dovrà anche nelle giudicature contenere il nome del giudice, che le esercita.

2. Descriveranno in esso le denunzie e le querele, che occorreranno farsi, e si registreranno tutte le notizie di materie criminali, che ai medesimi perverranno, colle diligenze, che si saranno usate, descrivendo il tempo, la qualità del delitto, e il nome del fiscale, che farà l'istanza.

3. Terranno pure un altro libro, nel quale inseriranno le informazioni, e tutti gli atti originali, che di tempo in tempo si faranno per la prova de' delitti, e dei delinquenti,

e consegneranno di mano in mano detti libri ai loro successori.

4. I segretari de' tribunali supremi, che mancheranno di adempire a ciascheduno degli obblighi, che loro sono sopra prescritti, cadranno nella pena di scudi trenta per ogni volta, e quelli de' tribunali inferiori nella pena di scudi quindici.

5. Gli esami de' testimonj, e tutti gli altri, che sarà necessario di fare nelle cause criminali, si riceveranno, e scriveranno dai segretari suddetti, o dai loro sostituti, che dovranno essere notaj, ed in caso di malattia, recusazione, o altro legittimo impedimento de' medesimi, potranno i relatori, e giudici valersi, in vece di essi, di quella persona, che loro parrà, purché sia notajo, obbligando la medesima alla sincerità, e segretezza col giuramento.

6. Avvertiranno i segretari di compire in tempo opportuno le copie de' atti criminali, tanto per l'inquisito, che per il fisco, quando saranno ad essi ordinate, acciocchè per la loro colpa non venga ritardata la spedizione de' processi.

7. La suddetta copia si farà senza veruna mercede quando sarà domandata dal fisco, con riserva di poscia chiederla al reo, se verrà condannato nelle spese.

8. Quando però si trattasse di scritture voluminose, delle quali possa essere sufficiente al fisco la comunicazione, e che essa gli venga offerta dal reo, non potrà il segretario pretendere di fare alcuna copia, o ricevere per detta comunicazione emolumento veruno.

TITOLO III.

Dell'Accusatore, o sia Delatore delle querele.

1. Non potrà alcun ufficiale di giustizia, sotto pretesto di provvedere ai diritti del fisco, obbligare chicchessia a porre querele contro alcuno ne' delitti minimi, e leggieri, sotto pena di scudi cinque, volendo che in essi si proceda solamente ad istanza della parte offesa.

2. Non faranno i giudici alcuna trasferta, o vacazione

dipendente da cause criminali leggiere, per le quali si riserveranno a provvedere nel tempo delle trasferte ordinarie, ed anche straordinarie per altri oggetti.

3. Si avranno per minimi, e leggieri que' delitti, che consisteranno nelle sole ingiurie verbali tra persone della stessa condizione, e non nobili, o in percosse fatte senz'armi, e senza effusione di sangue, per le quali non possa risultare mutilazione di membro, o deturpamento di faccia, o che non portino infamia all'offeso.

4. Sarà obbligato il giudice in simili delitti di chiamare a se sommariamente le parti, e facendo un breve verbale, spedirà subito la sentenza; ed in caso che per la negativa delle medesime non si concordasse sopra il fatto, e che fosse necessario di sentire i testimonj, non potranno esaminarsene più di due, se resterà per essi il fatto suddetto dilucidato, e non dilucidandosi, potrà anche sentirsi il terzo, e non più; ed a misura di queste prove il giudice proferrerà la sua sentenza, con cui prescriverà una conveniente soddisfazione alla parte offesa, con facoltà eziandio di provvedervi, secondo le circostanze, a termini dell'infra espresso §. 7.

5. Se il reo negherà di comparire, trasmessagli una sola citazione col termine di tre giorni, o in persona, o a casa, spedirà il giudice la causa come di ragione.

6. Avrà in questi la parte querelante tutta la libertà di ritrattare la querela, avanti che segua la sentenza, e non vi sarà necessaria l'assistenza del fisco, eccetto che la medesima la domandasse a proprie spese, senza speranza d'esserne rimborsato.

7. Ne' casi che consti notoriamente di simili delitti, dovranno i giudici togati usar a dirittura qualche straordinaria mortificazione, come d'arresto personale in casa, o del carcere per due o tre giorni, senz'altro obbligo che di farne tenere la memoria ne' registri del loro tribunale.

8. Negli altri delitti dovrà sempre il fisco procedere *ex officio*, ed obbligarsi l'offeso a deporre la verità del fatto; e la ritrattazione, che facesse la parte della sua querela,

non impedirà ch'egli non compisca quanto la giustizia della causa richiede. Si procederà però sommariamente nel modo prescritto pei delitti leggieri, quando si tratti di quelli, pei quali non è imposta una pena maggiore di lire cinquanta.

9. Ne' bandi campestri si procederà dall'uffiziale deputato secondo la disposizione di essi, e la quitanza del danneggiato non toglierà la ragione della pena ad altri dovuta.

10. Le querele, accuse, o denunce delle parti potranno proporsi, tanto in voce, che in iscritto, avanti i giudici ordinarij de' luoghi, o, in loro assenza, avanti i luogotenenti di essi, ed in difetto degli uni e degli altri, avanti il dottore più anziano del tribunale, oppure avanti gli uffiziali del luogo.

11. Quando le suddette querele o denunce si daranno in voce, dovranno immediatamente ridursi in iscritti, specificando il nome de' testimonj, che si nomineranno per comprovare la querela, ed indicando le circostanze tutte, che possono conferire alla dilucidazione del fatto; indi si faranno soscrivere dalla parte querelante, e non sapendo scrivere, dovrà farvi il suo segno, e si esprimerà la causa, per cui non è stata sottoscritta.

12. Ricevuta la querela d'una delle parti, il giudicante, secondo la qualità delle persone e le circostanze dei casi, riceverà anche quella dell'altra, se essa farà istanza che si prendano le informazioni anche a suo discarico.

13. Non ostante la prevenzione d'una delle parti nel dare la querela, o la controquerela dell'altra, prenderà per rea quella, che dalle informazioni risulterà essere tale, ed anche ambedue, se conterà che ambedue abbiano delinquito.

14. Ne' delitti leggieri potrà ammettersi la parte a controquerelare semplicemente, e senza astringerla a darvi cautela a favore dell'altra; ma in quelli, che richiedono pena afflittiva, non potrà essere sentita se non si costituisce in prigione.

15. Non s'ammetterà parimente la controquerela quando

7
sopra le informazioni prese ad istanza del querelante sarà seguita l'ordinanza della citazione personale, o della cattura secondo i casi, ove si veda che quantunque si provasse non potrebbe togliere, o diminuire il delitto.

TITOLO IV.

Come s'abbia da procedere alle informazioni.

1. Dovranno i testimonj esaminarsi dai relatori, o giudicanti rispettivamente coll'assistenza dell'avvocato fiscale generale, o provinciale, o del procuratore fiscale, o vice fiscale, o di quella persona, che potrà aversi in loro mancanza: si scriveranno le deposizioni dai segretari del tribunale, o dai loro sostituti, e si soscriveranno, o si segneranno dal testimonio, secondo che saprà, o non saprà scrivere, sotto pena, in caso di contravvenzione, al relatore, o giudice, ed al segretario, di scudi venticinque.

2. Si soscriverà altresì ciascuna deposizione, tanto dall'esaminatore, che dall'assistente per il fisco, e dal segretario, sotto la medesima pena.

3. Le deposizioni de' testimonj dovranno dettarsi dal relatore, o giudice, non essendo lecito all'assistente per il fisco, o al segretario se non di suggerire quello, che potesse riguardare l'estrinseca formalità degli atti, sotto pena della sospensione dell'ufficio per un anno contro chi contravverrà.

4. Saranno obbligati i relatori, e giudici a ricercare dai testimonj tanto le circostanze, che possono aggravare, quanto quelle, che possono sgravare il delinquente.

5. Non potranno i testimonj esser esaminati relativamente ad attestati che abbiano fatti, volendo anzi che questi se gli restituiscano prima del loro esame, e senza neppure che se ne faccia loro la lettura, sotto pena della nullità dell'esame.

6. Le prove, che risulteranno in favore del reo dai testimonj prodotti dal fisco, non avranno maggior vigore di quello che avrebbero se fossero prodotti dal reo medesimo.

7. Sarà proibito, tanto all'esaminatore, quanto agli altri

uffiziali, che assistono all'esame de' testimonj, di rivelare in qualsivoglia modo le deposizioni de' medesimi, sotto la suadetta pena della sospensione.

8. I testimonj per le informazioni si somministreranno dagli assistenti per il fisco, con obbligo a questi di nominare senza parzialità le persone informate del fatto, e s' esamineranno segretamente, senz'chè la parte querelante o alcun altro per essa, assista al giuramento, che dovranno prestare.

9. Non potranno esaminarsi i testimonj in turba, nè leggersi ai medesimi le querele.

10. Le spese per le vacanze di essi saranno tassate dall' esaminatore a forma della tariffa, subito che gli avrà sentiti, e saranno supplite intanto dalle finanze.

11. I testimonj fiscali potranno giurare in qualunque giorno, ancorchè solennemente feriato, e non avranno numero limitato. Non sarà però necessario che si esaminino tutti gl' indicati, quando da quelli, che si sono esaminati, s' avranno prove piene per la liquidazione del delitto, e del delinquente.

12. Si avvertirà di fare, che risulti dalle informazioni se il testimonio sia ultroneo, oppure precettato, o presentato, e dovrà deporre con precedente giuramento da deferirsi a ciascheduno separatamente colle opportune ammonizioni.

13. Quanto al modo d' interrogare, e di ricevere le deposizioni de' testimonj, s' osserverà il disposto nel titolo degli esami, eccettuati i casi, ne' quali abbiamo qui diversamente disposto.

14. Le persone citate, o precettate a deporre saranno tenute immediatamente, o fra il termine che loro sarà stato prefisso, di comparire per soddisfare alla citazione o precetto, salvo che fossero legittimamente impediti, sotto pena dell' arresto o carcerazione, che in caso di disubbidienza, o pericolo di latitanza, o fuga, o altra giusta causa, potrà senz' altro eseguirsi.

15. Que' testimonj, che comparendo ricuseranno di de-

porre la verità, di cui, o per esser indicati, o in altra forma, conterà essere eglino informati, potranno astringersi a deporre coll' arresto, e colla prigionia, secondo la qualità de' delitti, se saranno convinti d' esserne consapevoli.

16. Lo stesso si praticherà quando i testimonj fossero già stati esaminati, e che nuovamente citati per essere uditi sopra gl' interrogatorj dati dal reo, o per essere confrontati ne' casi, ne' quali è permesso il confronto, ricusassaro di comparire, nel qual caso dovranno esser anco puniti, come occultatori della verità, con una pena proporzionata al loro mancamento.

17. Non si sentiranno come testimonj, nè in odio, nè in favore dell' indiziato reo, i suoi ascendenti, o discendenti in linea retta, nè il marito, nè la moglie, ancorchè spontaneamente si presentassero; il fratello poi, la sorella, ed i congiunti per affinità negli stessi gradi, non saranno costretti a deporre, fuorchè, trattandosi di delitto atrocissimo, e concorrendovi particolari circostanze, il senato stimasse di prescriverlo.

18. Non potranno i relatori, giudici, ed intervenienti per il fisco, udire stragiudizialmente per mezzo del segretario, o per altra interposta persona, i testimonj, che compariranno in giudizio, nè licenziarli, senza ridurre in iscritto quanto per la verità avranno asserito poter deporre, sotto pena della privazione del loro uffizio.

19. Chiunque procederà alle informazioni, dovrà far precedere alla deposizione de' testimonj un interrogatorio almeno generico sul delitto, di cui si tratta, e sarà poscia in di lui arbitrio di far distendere il detto de' testimonj per continuato discorso, o di stringerli interrottamente con interrogatorj diversi ne' capi, e punti essenziali, quando per la loro dubbiezza, affettazione, o altro motivo, sembrerà a lui necessario; e facendo gl' interrogatorj, dovrà farli estendere interamente, sotto la pena che sopra.

20. Se alcun testimonio avrà deposto essere stato commesso il delitto da persona, di cui egli non sappia il nome, o cognome, ma che per altro riconoscerebbe alla faccia,

al vestito, o ad altro segno da lui indicato, sarà obbligo di chi esamina di fargli fare una descrizione specifica di essa, della statura, colore, abito, e di tutte quelle maggiori circostanze, che potrà addurre; e trovandosi detta persona arrestata, o venendo ad arrestarsi, si farà riconoscere dallo stesso testimonio con metterla fra altre persone il più a lei simili di faccia, vestito, e statura che sia possibile; ordinandogli, precedente il suo giuramento, di riflettere se fra quelli vi sia il soggetto da esso asserito per delinquente; e se affermerà che vi sia, il relatore, o giudice gl'imporrà di toccarlo colla mano, e di sostenere in confronto del medesimo quanto avrà contro di esso antecedentemente deposto.

21. Si descriveranno in tal atto i moti, i gesti, il cambiamento di colore, ed ogni altra cosa, che detta persona riconosciuta venisse, a fare, o a dire, come pure ogni discorso, che tra essa, e il testimonio riconoscente venisse a seguire, tanto per reciproca provocazione, che per ordine de' suddetti relatore, o giudice.

22. Dovendosi far riconoscere il delinquente da più testimonj, si faranno tanti atti di ricognizione quanti saranno quelli, che dovranno ad essa procedere, avvertendo di fare ad ogni atto cambiar posto a quello, che deve essere riconosciuto.

23. Si riceveranno anche gl'impuberi per deporre senza giuramento sopra i delitti; ma nel giudicare s'avrà alle loro deposizioni quel riguardo, che sarà di ragione.

24. Sarà permesso ai giudici di fare anche fuori del loro territorio quegli atti di giurisdizione, che saranno necessari per compire le informazioni a loro attenenti, senza necessità di ricorrere al reggente, purchè ne diano precedente avviso al giudice ordinario del luogo, ove si trasferiranno; e non permettendo l'affare che ciò facciano antecedentemente, dovranno farlo immediatamente dopo che avranno proceduto, ed il giudice del luogo sarà tenuto d'informarne il reggente.

25. Richiedendosi che i soldati d'ordinanza riferiscano

11
il loro testimonio in cause criminali vertenti avanti qualunque de' nostri tribunali, gli uffiziali comandanti le truppe saranno in obbligo di farli in essi presentare per sottoporli all' esame.

26. Se poi si trovassero separati dalle loro compagnie, e senz' alcuno de' loro bassi uffiziali, saranno tenuti a comparire alla semplice comminazione, che loro verrà fatta d' ordine de' suddetti tribunali, i quali ne daranno poi senza intervallo di tempo la notizia all' uffiziale più vicino della truppa, ed in difetto di questo, al comandante.

27. Non potrà chiamarsi, o scriversi alcuno per reo, se non conterà antecedentemente del proposto delitto.

28. Sarà perciò ogni uffiziale di giustizia vigilantissimo nel procurar le prove del delitto, e, dandosi la fuga del reo, sarà obbligato a proseguire il processo, senz' aspettare se egli venga, o no nelle forze della giustizia.

29. Non potrà alcuno essere accusato, o inquisito per reo di quel medesimo delitto, per cui già una volta sarà stato assoluto, o condannato.

TITOLO V.

Della Relazione de' Medici, e Cerusici.

1. Tutti i medici, e cerusici, ed ogni altro, che medicasse, o soccorresse con rimedj medicinali qualche ferito, o battuto, se esso sarà nel luogo del tribunale, dovranno subito notificarlo al giudice, o suo luogotenente, ed in loro assenza, a qualche uffiziale del fisco, ed, essendo fuori del luogo, nel termine di ventiquattr' ore.

2. Ne' luoghi, dove non fossero giudici, castellani, nè alcun uffiziale del fisco, dovranno notificarlo ai sindaci, o consiglieri, che saranno obbligati nel termine d' altre ventiquattr' ore di trasmetterne, o portarne la notizia al giudice loro.

3. Si esprimerà in dette notificazioni, o relazioni, che dovranno farsi col loro giuramento, il nome, cognome, e

patria del ferito, e di due testimonj almeno di quelli, che hanno assistito alla cura, ove sarà stato medicato.

4. E rimeranno anche la qualità delle ferite, o battiture, da qua sorta d'armi sieno fatte, ed in qual parte del corpo si trovino, aggiungendovi il loro giudizio se sieno mortali, pericolose, o curabili, o se possano portare debilitazione di membro, o cicatrice perpetua, sotto pena per qualunque caso sovra espresso di scudi dodici.

5. Quando non possano rendere con probabile certezza il loro giudizio nel principio della cura, dovranno renderlo distintamente nel termine di tre giorni, o io quell'altro più proprio tempo, che la qualità delle ferite richieda, sotto la pena che sopra.

6. Chiamandosi più d'un cerusico alla cura di qualche ferito, o percosso, l'obbligo di dare la notizia, o relazione predetta sarà del primo, che avrà medicato, ed avendo ciò fatto simultaneamente, saranno tenuti *in solidum* alla pena prescritta, quando unitamente, o da uno di essi non fosse stata rimessa in tempo tal relazione.

7. Quando il ferito, o percosso, pendente la cura che ne avranno, venisse a morire, ne daranno subito avviso al giudice, o agli altri uffiziali intervenienti in quella causa per il fisco, e si terranno pronti per assistere alla visita del cadavere, e a dare quel giudizio, di cui saranno richiesti, e ciò sotto l'istessa pena.

TITOLO VI.

Delle Visite, e Testimoniali del corpo del delitto.

1. Subito che perverrà a qualcheduno de' tribunali, tanto supremi, che inferiori, la notizia dei delitti, il titolo dei quali, secondo il tenore della denunzia, accusa, o querela, possa esigere pena corporale, dovrà il relatore, o altro commissario, che verrà dal magistrato deputato, o il giudice, secondo che saranno i delitti della loro rispettiva cognizione, immediatamente trasferirsi nel luogo dove saranno seguiti, e formare il processo sul corpo del delitto, e di tutto ciò,

che può influire alla prova di esso, eccettochè i castellani, ed altri uffiziali de' luoghi vi avessero già sufficientemente supplito.

2. Se la natura del delitto è tale che la prova, o gl' indizj possano verosimilmente acquistarsi colle carte, od altri effetti esistenti presso colui, che sarà indicato per reo, dovrà chi procede trasferirsi immediatamente al suo domicilio, ed ivi in presenza di lui, o di persona domestica, che farà segnare al piede del verbale, fare una diligente perquisizione, avvertendo di raccogliere egualmente tutto ciò, che servir potesse ad aggravare, ed a giustificare l'indiziato.

3. Lo stesso dovrà praticarsi in qualunque luogo esistano le dette carte, od effetti, quando vi sia motivo fondato di temere che per l'indugio possano perire le prove, e gl' indizj; raccomandando però Noi ai giudicanti di procedere in ciò coi dovuti riguardi, al fine di non inquietare con visite, e ricerche inopportune, gl' individui, e le famiglie.

4. Le armi, i mobili, e quelle cose, che riguardano il corpo del delitto, e le prove, dovranno giudizialmente sigillarsi per conservare la loro identità: quanto però alle robe furtive, provata che siasi l'identità, e pertinenza, e presentate che saranno al reo detenuto, ed anche senza tale presentazione, ove questo sia contumace, il giudice ne dovrà ordinare sollecitamente la restituzione.

5. I giudici, che non adempiranno con tutta esattezza a quanto loro è sopra prescritto, incorreranno nella pena della sospensione de' loro uffizj per un anno.

6. Le ferite si descriveranno diligentemente per lunghezza, larghezza, e profondità, ed in qual parte del corpo si trovino, col parere, ed assistenza del cerusico.

7. Non potrà ricusare il cerusico d' assistere a detta visita, e di riferire con giuramento il suo giudizio sovra la qualità delle medesime, sotto pena di scudi dieci.

8. Si dovranno esprimere distintamente quelle, che saranno credute mortali, o curabili, e specificare da qual sorta d' armi si credano fatte.

9. Quando il suddetto processo sarà stato formato dal

commissario, subito che sia compito si rimetterà al segretario del tribunale, che avrà spedita la commissione, unitamente con le armi, i mobili, e tutto quello, che si fosse trovato nel luogo del delitto, e che potrà conferire alla prova di esso.

10. Venendo poi a morte il ferito, o percosso, si trasferiranno i giudici, o uffiziali del luogo con assistenza del fisco a visitare il di lui cadavere, che faranno riconoscere con giuramento da due testimonj, facendo pure intervenire il cerusico, che l'avrà medicato, perchè affermi con giuramento se il tale sia morto per cagione di tali, e tali ferite, o battiture.

11. Il simile praticeranno quando si trovasse il cadavere di qualche persona colle ferite, e con segni di battiture, o che altrimenti vi fosse sospetto non essere morta naturalmente, facendo come sopra riconoscere da due testimonj il suddetto cadavere coll'assistenza d'uno, o più periti, i quali diano il loro giudizio sopra delle ferite, battiture, segni di veleno, o altri di morte violenta; e non essendo i periti in istato di dare il loro giudizio sovra i segni esteriori, dovrà ordinarsi l'apertura del cadavere.

12. Quando non si trovi persona, che lo riconosca, si descriverà minutamente, e nel miglior modo, che sia possibile, tanto nelle fattezze, che nella statura, nel colore de' capelli, e nelle vestimenta, notandosi, e ritenendosi quanto si troverà appresso il medesimo, con riflettere pure, e notare se avesse qualche segno nel corpo; indi si esporrà in luogo pubblico, ove sia frequente il concorso del popolo, per dilucidare se da qualcheuno fosse conosciuto.

13. Non sarà lecito a veruno di qualsivoglia stato, grado, e condizione di rimuovere, o seppellire il cadavere di qualche persona, che sia stata uccisa, o che sia morta di morte non naturale, sinchè i giudici, o gli uffiziali de' luoghi non abbiano fatta la visita, e formato il loro processo verbale, sotto pena di lire cinquanta.

14. Dovendosi procedere per qualche scrittura, sì pubblica, che privata, sospetta di falso, sarà obbligo del giudice

precedente, tosto che gli sarà quella presentata, di parafrarla in ogni facciata, per accertare la prova dell'identità; e farà di più risultare con un esatto verbale della forma, tanto intrinseca, quanto estrinseca della medesima, principalmente in quelle parti, nelle quali si suppone esistere la falsità.

15. Qualora poi si trattasse di qualche atto di notajo, od altro atto pubblico inserito nel minutarò, o nei pubblici registri, non potrà chi procede estrarre dal minutarò, o registro, il detto atto di propria autorità, ma dovrà tosto rappresentare la cosa al senato, prendendo intanto solamente le precauzioni necessarie per la conservazione del corpo del delitto.

16. Apparterrà esclusivamente al senato di dare in somiglianti casi le disposizioni, che giudicherà convenienti, sia per l'estrazione dal minutarò, o registro dell'atto supposto falso, affinchè frattanto non ne soffra il servizio del pubblico, e dei privati; sia ancora in definitiva per la ripristinazione del medesimo, quando i sospetti di falso sianzi deleguati, ovvero per l'annullazione, o rettificazione, quando realmente si verificasse la falsità.

17. Potrà pure il senato quando lo stimi ordinare la presentazione avanti di se del minutarò, o registro, salva nel rimanente la giurisdizione della camera nostra dei conti.

18. Quando per l'effetto d'incendio, inondazione, od altra causa straordinaria, saranno stati distrutti i registri delle sentenze criminali, denunzie, ed informazioni, se di dette sentenze, e dei processi esisterà una copia autentica, si avrà questa in luogo dell'originale, e chiunque la ritenesse sarà tenuto di somministrarla alla giustizia, salvo a lui, o a chi ne sarà il proprietario, il dritto di farsene spedire senza costo altra copia. Se poi della sentenza, e del processo più non esista veruna copia autentica, si riassumeranno *ex integro* le informazioni mancanti, e si pronunzierà una nuova sentenza, fuorchè risultasse con sufficienti prove del tenore della medesima, ed il reo vi si volesse acquietare.

TITOLO VII.

Della Cattura.

1. Non potrà ordinarsi la carcerazione d'alcuno, se non vi saranno precedute le informazioni, e conclusioni del fisco, salvo che si trattasse di carcere data per correzione, o contro i testimonj, quando ciò viene dalle nostre leggi permesso, o nelle circostanze de' casi infra espresse.

2. Potranno però il gran cancelliere, ed il primo presidente, anche senza precedenti informazioni, e conclusioni del fisco, ordinare catture, e farle eseguire in ogni occasione, che loro parrà convenire: lo stesso sarà lecito al relatore, che fa la causa, ed all'avvocato fiscale generale, i quali ne daranno indi immediatamente l'avviso a chi reggerà il magistrato.

3. I relatori, e giudici, che nel procedere in materie civili riconosceranno che alcuna delle parti possa aver commesso qualche delitto di falsità, od altro risultante dagli atti civili, potranno senz'altre informazioni, e conclusioni ordinare la cattura; come pure nel caso che si commettesse qualche delitto in loro presenza, o seguisse qualche grave perdita di rispetto al tribunale: e se la perdita di rispetto seguisse in tempo, che non fossero in uffizio, verso i presidenti, senatori, o altri uffiziali dei supremi magistrati, decreterà il magistrato la cattura sul solo verbale de' medesimi.

4. Se in congiuntura d'esecuzioni si farà resistenza agli uscieri, o ad altri, che servono la giustizia, non potrà concedersi la cattura sul solo verbale, che faranno, ma vi si richiederà ancora il detto di due testimonj.

5. Non si carcererà alcuno, se non per que' delitti, che a forma delle leggi possono richiedere pena corporale, o qualche pecuniaria grave, quando per essa il reo non avesse il modo di dare un'idonea cauzione.

6. Quando le prove non saranno sufficienti per ordinare la cattura, o la citazione personale, il magistrato, o giudice,

secondo i casi, dovrà o dichiarare che si proceda ad ulteriori informazioni, o, quando consti che siansi già fatte tutte le diligenze possibili, senza che si sieno potute avere maggiori prove, previe le conclusioni del fisco, decretare non essere luogo ad alcuna provvisione.

7. Seguita che sia la cattura, sarà il prigioniero subitamente condotto nelle carceri del tribunale, che l'ha ordinata, senza poter essere trattenuto nelle case particolari se non quanto porta la necessità della traduzione, ed il pericolo d'esser tolto dalle mani della giustizia, sotto pena a chi contravvenisse di pagare del proprio tutti i danni, ed interessi, ed ogni altra spesa, che la parte facesse.

8. I prigionieri non potranno in qualunque forma, nè sotto qualsivoglia pretesto di podesteria, ossia entratura, prendere danari, o roba da quelli, che vi saranno dopo di essi tradotti, nè perciò sarà lecito ai medesimi di molestarli, sotto pene rigorose da ordinarsi economicamente dal magistrato, o giudice, nella di cui giurisdizione sono le carceri.

9. Le lettere, o decreti di cattura si rimetteranno agli intervenienti per il fisco, od ai soldati di giustizia per farle eseguire; e si noterà al piede di esse lettere, o decreti il giorno, che ne sarà seguita la rimessione.

10. Si dovrà eseguire la cattura, ancorchè gli accusati si opponessero, o si appellassero, riservandosi di deferire a dette opposizioni, o all'appello, dopo che saranno stati uditi, e di conoscere, e decidere sopra la loro scarcerazione come di ragione.

11. Ogni volta che sia ordinata la cattura de' rei, potrà farsi in qualunque giorno sì feriato, che festivo, eziandio nel termine della citazione per comparire.

12. Il magistrato, o giudice, al quale spetta la cognizione del delitto, potrà far catturare il reo in qualunque luogo de' nostri stati senza requisitorie.

13. Il reo catturato sarà immediatamente riposto nelle carceri del giudice del luogo, ove è seguito l'arresto, dal

quale si farà indi tradurre a quelle del giudice, che avrà ordinata la cattura sulle requisitorie del medesimo.

14. Sarà proibito al capitano, luogotenente, brigadiere, e ad ognuno de' soldati di giustizia, od altri servienti della medesima, di prendere danari, vesti, armi, nè qualsivoglia altra cosa, che si trovasse appresso il catturato, o nella di lui casa, non riguardante la causa, nemmeno col pretesto del loro diritto, senza che vi preceda l'ordine di chi ha prescritto la cattura, il quale potrà solamente darlo per le spese, con farsene un fedele, e diligente inventaro, e depositarsi in mano terza, e sicura quelle cose, che non conferiscono alla causa, acciocchè stiano ivi depositate sin a tanto che sia seguita la sentenza, sotto pena per detti capitano, luogotenente, brigadiere, ed altri soldati di giustizia, che ne occultassero qualche parte, della galera per anni due.

15. Quantunque non siansi prese le informazioni, nè sieno precedute le conclusioni del fisco, potranno tuttavia i giudicenti far procedere all'arresto del reo, quando si sospettasse della sua fuga, o fosse colto *in flagranti*, od a clamore di popolo, o che fosse, o potesse essere causa di qualche tumulto, o che il delitto fosse pubblico, ed atroce, ed il delinquente notorio.

16. Quando trattisi di delitto grave potranno altresì i giudicenti far arrestare la persona, sulla quale cada un sospetto, purchè questo sia appoggiato a ragionevoli indizj, e massime d'una qualche causa, la quale verosimilmente possa averla indotta a commettere il delitto, e specialmente se tosto che questo sia seguito ne insorga la pubblica fama relativa alla suddetta causa, od altrimenti ne risulti dalle informative, e relazioni di persone probe, e non mai sulle semplici relazioni, e notizie di emissarj, spie, o salvo-condottati.

17. Anche quando s'incontrino persone con robe indosso non convenevoli alla loro apparente qualità, e per conseguenza sospette d'essere state rubate, potranno i giudicenti, anzi dovranno farle arrestare; come altresì quando

abbiano qualche arma proibita; e così pure i vagabondi, o mendicanti validi.

18. Ordineranno anche, e faranno eseguire l'arresto delle persone diffamate in genere di grassazioni, o di furti, ove vi concorra l'asserzione degli amministratori delle comunità, o la loro istanza per l'arresto di tali diffamati.

19. Dovrà altresì ogni giudice informarsi diligentemente, se nel suo territorio venga a capitare qualche delinquente, e farlo immediatamente arrestare, ancorchè avesse commesso il delitto nel territorio d'un altro.

20. I giudici, che non faranno seguire la cattura de' rei con quella diligenza, che esige il servizio della giustizia, saranno puniti colla privazione de' loro uffizj, e resi inabili ad esercitarne altri; ed i sindaci, e consiglieri, i quali non vi presteranno tutta l'assistenza, incorreranno nella pena di scudi trenta in proprio, come pure tutti gli altri, che ne saranno richiesti.

21. Ogni governatore, comandante, o ufficiale militare potrà ordinare, e far seguire la cattura contro le persone eziandio non militari, che avessero delinquito, o che già fossero condannate, come altresì in tutti i casi espressi ne' §§. 15. 16. 17., e 18.; ma dovranno subito rimetterle ai loro giudici ordinarij, ai quali saranno tenuti di dar assistenza, e man forte ogni, e qualunque volta ne sieno richiesti.

22. Dipendendo la giustizia, ed ingiustizia degli arresti da tante circostanze, che possono diversificare i casi, ed i delitti, dovranno perciò, tanto i giudicanti, quanto gli uffiziali militari suddetti, usare tutta la prudenza, e circospezione nell'ordinarli, di maniera che da un canto si cauteli, e promuova il servizio della giustizia, e dall'altro non si rendano con indebiti arresti contabili del pregiudizio, che venisse recato alle persone, e famiglie nella loro estimazione, e nelle sostanze.

23. Essendo ne' casi sovra espressi ordinata dai giudicanti la cattura di qualche persona, o questa venendo loro dagli uffiziali militari consegnata come stata per loro or-

dine arrestata, dovranno i suddetti giudicanti immediatamente informarne il senato con la relazione de' motivi, in vista de' quali si sarà proceduto all'arresto, per ricevere gli ordini del magistrato, dal quale si prescriverà senz'altro il rilascio ogni qualvolta la cattura fosse seguita senza legittimo fondamento; ed in caso di negligenza de' giudicanti nel recare la pronta informativa suddetta, saranno castigati con quella pena, che meglio stimerà il senato.

24. Quando sarà arrestato un individuo, che si supponga evaso dalla galera, o da altro luogo di pena, se non si dovrà processare per qualche nuovo delitto, il giudice del luogo dell'arresto accetterà nella maniera più pronta, e sommaria l'identità della persona, sentito l'arrestato nelle sue risposte; poi trasmetterà gli atti al magistrato, che ha proferita la sentenza di condanna, acciò, se vi è luogo, pronunzi la restituzione del condannato alla pena, senza pregiudizio delle pene incorse per l'infrazione.

TITOLO VIII.

Dell'Annotazione de' beni.

1. Subito che sarà commesso un delitto, in cui per disposizione delle leggi si farà luogo alla confiscazione dei beni, o a grave pena pecuniaria, e che si principierà a procedere contro il delinquente, si trasferirà il segretario del tribunale con un ufficiale del fisco alla casa del medesimo, per annotare, coll'assistenza di due testimoni, i di lui beni tanto mobili, che immobili.

2. La suddetta annotazione de' beni si farà discretamente, e senza indagine soverchia delle cose domestiche, e segrete, che non possano influire al delitto, di cui si tratta.

3. Annotandosi i beni a contemplazione della sola pena pecuniaria grave, e delle spese, non si farà l'annotazione, che per la concorrente loro quantità, benchè largamente; e potrà anche il reo evitarne il dispendio, offerendo un' idonea cauzione.

4. In tal occasione s' inibisce ai giudici, ai procuratori

fiscali, ai segretarj, ed a qualsivoglia altro uffiziale di giustizia, di portare, o far trasportare alle loro case, o altrove, qualsivoglia quantità di danari, mobili, effetti, frutti, o altro, che appartenga al delinquente, sotto pena della privazione de' loro uffizj, e del doppio valore; a riserva, che fossero cose concernenti il delitto, nel qual caso dovrà precederne la descrizione, e concessione di testimoniali al fisco.

5. Se le persone, appresso le quali si ritrovano i beni del delinquente, saranno idonee a rappresentare, quanto agl' immobili, i loro frutti, o prezzi di essi, e quanto ai mobili, e semoventi, il loro valore, quando venissero sottratti, si rilasceranno alle medesime, ricevutane prima l' obbligazione, e la promessa di presentarli ogni qual volta ne saranno richiesti.

6. Non essendo quelle sufficientemente idonee, si dovranno rimettere in mano di altra persona, che sia sicura, sotto pena, per quello, che farà, o farà fare l' inventaro, di pagare l' equivalente del proprio.

7. Non si potrà stabilire per amministratore, economo, o depositario de' beni annotati verun parente, o domestico di ricevitori, o fittajuoli del nostro demanio.

8. Se fra le cose annotate ve ne saranno alcune in istato di perire in pochi giorni, o di notabilmente deteriorarsi colla tardanza, dovranno i relatori, o giudici ordinarne la vendita, e surrogarvi il prezzo.

9. Niun' altra vendita delle cose annotate, fuori del caso sopradetto, potrà farsi senz' ordine del magistrato, o di quell' altro tribunale, avanti cui dipende la causa, e precedente il dovuto estimo, con inibizione agli uffiziali di giustizia, e del fisco di comprarne alcuna direttamente, o indirettamente, sotto la stessa pena della privazione dell' uffizio, e del doppio valore.

10. Nel trasmettere al senato il processo, che si sarà formato contro il delinquente, dovranno i giurisdicenti unirvi anche gli atti dell' annotazione de' beni, o loro sequestro, come altresì quelli d' ogni distrazione de' medesimi, che fossero seguiti.

TITOLO IX.

De' Custodi delle carceri.

1. Subito che i delinquenti saranno condotti alle prigioni, dovranno i custodi di esse farli porre in carceri segrete, ed anche separate, se vi sarà il comodo, di maniera che tanto avanti, che dopo gl'interrogatorj non possano avere colloquio con alcuno, salvo che venga altrimenti ordinato.

2. Non permetteranno essi custodi, che i detenuti nelle carceri segrete abbiano inchiostro, calamajo, o carta, senza licenza del giustdicente, ed, avendola, avvertiranno, che non iscrivano, nè ricevano lettere, salvo che siano da esso vedute, sotto pena della privazione de' loro uffizj, da incorrersi ogni qual volta contravverranno tanto a questa, quanto alla precedente disposizione.

3. Passati giorni otto dacchè i rei siano stati detenuti nelle prigioni segrete, ne porgeranno la notizia al primo presidente, reggente, o giudice rispettivamente, perchè vi provvedano.

4. Non potranno porre, o levare ai prigionieri i ferri dalle mani, o dai piedi, nè farli passare da una prigione all'altra, senza licenza del presidente, relatore, o giudice, salvo che l'urgenza fosse tale, che non avessero tempo di chiederliela; nel qual caso sarà ciò loro permesso di fare, con che ne portino ai medesimi immediatamente l'avviso.

5. Saranno obbligati d'invigilare alla sicurezza, e pulitezza delle carceri; di fare la visita di esse due volte in ciascuna notte, e tre in ogni giorno; e di avvisare chi regge il magistrato, o il giudice, se alcuno de' carcerati cadesse in qualche infermità, acciocchè sia opportunamente visitato, e curato, e non vi perda per soverchio patimento la vita, e, venendo alcuno di essi a morte, non permetteranno, che sia sepolto senza licenza.

6. Faranno amministrare i santi sacramenti ne' tempi debiti da quel confessore, che sarà giudicato a proposito dal

magistrato, o giudice, e specialmente nella santa Pasqua, e nelle feste solenni.

7. Dovranno egliino provvedere i detenuti per delitti gravi, ed atroci de' necessarj alimenti a proporzione della loro qualità, per conseguirne quel rimborso, che ad essi sarà dovuto, ed eziandio di quel di più che richiedessero a loro spese, e per la loro onesta soddisfazione, precedente la licenza del presidente, reggente, o giudice: non permetteranno però, che a tal sorta di delinquenti siano somministrate cose comestibili, o potabili da verun altro, benchè domestico, o amico de' medesimi.

8. Sarà loro proibito di ricevere da qualsivoglia persona oro, argento, o altra qualunque cosa da portarsi ai delinquenti suddetti.

9. Sarà permesso ai carcerati per gli altri delitti di poter far venire gli alimenti dai loro parenti, o altri, senza essere obbligati a prenderli dai custodi, purchè il tutto si rimetta in mano de' medesimi, e che sia da essi visitato.

10. Saranno i custodi tenuti a tenere un registro scritto a due colonne, in una delle quali scriveranno di giorno in giorno i nomi, e cognomi de' prigionieri, che saranno condotti in carcere, notando da chi, per qual causa, di qual ordine vi siano condotti, e se per causa civile, o criminale; e nell'altra registreranno il giorno dell'ingresso nelle carceri, e del rilascio, o discarico di detti prigionieri.

11. Si proibisce ai custodi suddetti di mettere in libertà alcun detenuto per cause criminali, se prima non sia seguito l'ordine legittimo della scarcerazione, e non abbiano avuto dal segretario il rilascio in iscritto, sotto pena di soggiacere al medesimo castigo, che si sarebbe imposto al detenuto, se non fosse stato scarcerato.

12. Osserveranno nel resto gli ordini, e le regole, che nelle occorrenze de' casi verranno loro prescritte dal senato, dai reggenti, o dagli altri rispettivi giudici, sotto le pene, che parrà ai medesimi d'imporre.

TITOLO X.

Delle Visite de' carcerati.

1. Ciascun giudice visiterà ogni otto giorni coll'assistenza del suo segretario i detenuti, che si troveranno nelle carceri dipendenti dal suo tribunale, sentendo lo stato loro, ed in particolare come sieno assistiti nelle difese dai loro avvocati, e procuratori, prendendo per essi quelle risoluzioni, che persuaderà la giustizia: dovrà altresì ogni mese dare ragguaglio all'intendente della provincia tanto dei detenuti, quanto delle riparazioni delle carceri, che si credessero necessarie, e ciò tutto sotto pena di lire cento.

2. Si noterà nelle visite il nome, e cognome de' prigionieri col titolo del delitto. Le comunità dovranno ogni sei mesi eleggere uno, o due membri del loro consiglio, acciocchè assistano a dette visite, e si adoperino per la spedizione de' loro processi.

3. Il relatore ebdomadario dovrà una volta la settimana trasferirsi per parte del magistrato a far la visita nelle di lui carceri, e con esso, in luogo dei deputati delle comunità, assisteranno l'avvocato, e procuratore de' poveri, o altri procuratori, se qualche carcerato gli avesse particolari, ed il segretario, per farne la relazione al magistrato.

4. Oltre la suddetta visita ebdomadaria dovranno i magistrati del senato, e della camera in vicinanza delle feste del SS.^{mo} Natale, di Pasqua di risurrezione, e della Natività della Beatissima Vergine, procedere ad una visita generale de' carcerati, che da essi dipendono, facendoli presentare al suo cospetto. Quanto ai detenuti nelle provincie, gl'intendenti, i consigli di giustizia, e i giudici procederanno venti giorni prima a detta visita, ed, essa fatta, trasmetteranno immediatamente ai suddetti magistrati una nota succinta dei carcerati, descrivendoli in essa per nome, cognome, patria, età, e condizione loro, col titolo del delitto di ognuno di essi, e da che tempo si trovano detenuti.

5. Detti magistrati, seguita la loro visita generale, e ricevute le note de' tribunali loro subalterni, metteranno in relazione separata que' prigionieri, che stimeranno essere in istato di potere sperare gli effetti della nostra clemenza per casi graziabili, descrivendoli come sopra, senza omettere alcuna circostanza essenziale, che possa impedire, o facilitare la grazia.

6. S'intenderanno graziabili per essere descritti in detta relazione di visite que' delitti, che non meritano di loro natura più che una pena leggiera afflittiva, o che saranno accompagnati dalla minor età, o vecchiezza dei delinquenti, o da altre circostanze, volendo però, che sempre restino esclusi i recidivi.

7. Sarà cura del senato di far tenere ben provvisti i carcerati di sperimentati medici, cerusici, e di speciali, che dovranno essere da Noi patentati; ed avrà attenzione che sieno di conosciuta probità, e di fedeltà sperimentata.

TITOLO XI.

De' Costituti, ossia Esami de' carcerati.

1. All'esame degli accusati potrà procedersi ne' giorni sì feriat, come non feriat, e si esamineranno il più presto che sia possibile, ed al più lungo dentro le ventiquattr' ore, dopo che saranno carcerati, se lo stato degli atti lo permette.

2. Venendo arrestato il reo dopo compite le informazioni, se non si procederà al suo esame fra il termine sopra stabilito, oltre la refezione de' danni, ed interessi per la ritardata detenzione, soggiaceranno anche i relatori, e giudici alla pena di scudi dieci, nella quale incorreranno pure gli uffiziali del fisco, che, seguito l'arresto, non ne daranno ad essi immediatamente l'avviso.

3. Accadendo, che il relatore, il quale avrà proceduto alle informazioni, sia in tal tempo assente, ammalato, o altrimenti impedito, sarà obbligo degli avvocati fiscali ge-

nerali, e provinciali di porgere il suddetto avviso al primo presidente, o reggente, il quale deputerà immediatamente un altro relatore, prefiggendogli quel breve termine, che stimerà, per procedere all'esame suddetto. Se poi la causa sarà avanti un tribunale subalterno, di cui il giudice, che avrà prese le informazioni, sia anche egli come sopra impedito, dovranno gli avvocati, e procuratori fiscali darne parte ai loro luogotenenti, i quali saranno, sotto le medesime pene, tenuti a procedere all'esame del reo fra giorni due, ed anche nel termine di ventiquattr'ore, quando le informazioni fossero state prese da loro medesimi.

4. Trattandosi di persone state prese *in flagranti*, dovranno sottoporsi all'esame subito che saranno arrestate, e s'interrogheranno eziandio sul campo, se il giudice si ritrovasse sul luogo.

5. Quando le conclusioni del fisco non importeranno che la sola inquisizione, e citazione, se il titolo del delitto non porterà pena afflittiva, presentandosi il reo per dare le sue risposte, non potrà dargli l'arresto, ma si prenderanno le medesime dal relatore, o giudice nelle loro case, o nel luogo del tribunale; e ne' casi, ne' quali sarà necessaria la ripetizione, si monirà a doversi presentare a giorno certo per essere ripetito.

6. Trovandosi nelle forze della giustizia più rei, che sieno colpevoli del medesimo delitto, dovrà ciascuno di essi separatamente essere esaminato.

7. All'esame de' rei non potrà intervenire alcun consultore, o procuratore per i medesimi, e nemmeno il curatore, quando si tratti di minori.

8. Prima che s'incominci l'esame de' rei, dovrà darsi ai medesimi il giuramento di dire la verità, quanto al fatto altrui, e quanto al fatto proprio si comminerà loro quella pena pecuniaria, che secondo la qualità del delitto, e della persona sarà creduta a proposito, purchè non sia maggiore di quella, che possa richiedere il delitto medesimo.

9. Gl'interrogatorj, che si faranno ai rei, si scriveranno negli atti al disteso, e non ceterati, sì perchè possa co-

noscersi, se talvolta fossero suggestivi, sì perchè chiaramente si veda, se ad essi convenga la risposta de' medesimi.

10. A lungo parimenti si scriveranno le risposte de' rei, e si riceveranno in prima persona, per esprimere con più distinzione il loro sentimento.

11. Si formeranno regolarmente i loro interrogatorj sopra le informazioni, che si sono prese, e non sopra le querele, denunzie, ed altre segrete memorie degli istigatori.

12. Potranno continuarsi gl' interrogatorj per più giorni, se la materia l' esige, e sottoporsi il reo all' esame tante volte, quante faccia di bisogno, per verificare il delitto; e gli si leggeranno gl' interrogatorj e le risposte chiaramente.

13. Sarà proibito ai relatori, e giudici nel procedere agli interrogatorj di usare veruna sorta di minacce, nè alcuna promessa d' impunità per ricavare la confessione degli accusati, sotto pena della privazione dell' uffizio, e della nullità dell' esame.

14. Esorteranno però i delinquenti a dire la verità, rappresentando ai medesimi l' importanza del giuramento rispetto alla persona altrui, e commineranno, loro che quanto ad essi, si procederà con quei rigori, che saranno portati dalla giustizia, se persisteranno nella negativa.

15. Essendo presentata alla giustizia qualche cosa, che conferisca alla prova del delitto, come armi, mobili, o simili, si dovrà anteporre al reo, perchè ne segua la riconoscizione, descrivendo se la riconosca per sua, o la neghi; e quando sia negativo, si continuerà nondimeno ad interrogarlo sulle qualità di essa, per convincerlo; rispetto però alle cose furtive, che stante la contumacia a principio del reo si fossero restituite, basterà d' interrogarlo sulle qualità delle medesime.

16. Essendo l' accusato sordo, o muto di modo, che non possa rispondere, o udire gl' interrogatorj, sarà al medesimo nominato un curatore *ex officio*, che sia pratico del modo, con cui suole farsi intendere, il quale dovrà prestare il giuramento nelle mani del relatore, o giudice di bene, e fedelmente difendere l' accusato, di non rivelare

ad alcuno i suddetti interrogatorj, e risposte, e di riferire con sincerità quello, che potrà ritrarre per segni, per cen-
ni, o altrimenti, dall' accusato.

17. Il muto, o sordo, che saprà scrivere, potrà scrivere di sua mano, e sottoscrivere le sue risposte, e ripulse contro i testimonj in compagnia del curatore, il quale sarà anche tenuto a sottoscrivere, sotto pena di nullità.

18. Non sapendo il sordo, o muto, o non volendo scrivere, il curatore risponderà in sua presenza, come farebbe l'accusato, e saranno praticate, ed osservate le medesime formalità.

19. Dovendosi ricevere le risposte di qualche straniero, di cui non fosse inteso l' idioma, si prenderà un interprete perito, a cui si farà prestare il giuramento di fedelmente spiegare all' accusato gl' interrogatorj, di riferire le di lui risposte, e di non rivelare come sopra; e quando l' esigenza del caso portasse di prendere un altro interprete di detto interprete, se gli farà prestare il medesimo giuramento.

20. Ove ricusi il detenuto di rispondere agl' interrogatorj, che gli saranno fatti, o rispondendo dia segni di pazzia, che precedenti le dovute notizie possa credersi finta, dovrà avvertirsi, che col persistere a non volere rispondere non farà che aggiungere un indizio di più per la sua convinzione, e si dovrà in fatti tale ostinazione riputare come un indizio di reità.

21. Se l' accusato ricuserà di rispondere, perchè abbia allegato l' incompetenza del giudice, e faccia perciò istanza d' essere rimesso al suo tribunale competente, si conoscerà sommariamente, e si deciderà sopra tale declinatoria come di ragione.

22. Quando il reo avrà distintamente confessato il delitto, colle sue qualità, ed abbia ratificato la sua confessione, che gli sarà letta subito che sia terminato l' esame avanti che da lui sia sottoscritto, e questa resti verificata colle dovute circostanze, ed indizj, non sarà necessaria altra ripetizione nè per esso, nè per i testimonj; ma terminati gli atti s' intenderà per esso aperto, e pubblicato il pro-

cesso, e se gli assegnerà un termine di giorni otto a dire le cause, per le quali non abbia luogo la pena, che merita il delitto da esso confessato, intimandogli d' eleggere a tale effetto il suo avvocato, e procuratore.

23. Se poi la confessione del reo non restasse sufficientemente amminicolata dagl' indizj, e prove del processo, o fosse il reo negativo, dovrà ripetersi dopo quel breve spazio di tempo, che si stimerà, purchè non sia minore di tre ore, e persistendo, s' assegnerà a difesa nel tempo infra stabilito.

24. Nel caso, che il delitto meriti pena afflittiva, o che il reo sia negativo sopra il delitto principale, o sopra le qualità aggravanti, che l' accompagnano, e che le prove, o gli indizj non sieno sufficienti per convincerlo, potrà divenirsi al confronto fra i testimonj, ed il reo, per vedere, se commosso dalla loro presenza si risolva a confessare la verità.

25. Si descriveranno minutamente in occasione del confronto i moti, i gesti, e i cambiamenti di colore del reo, la timidità, o animosità dell' uno, e dell' altro, e tutto quello, che da essi sarà detto, e replicato.

26. Dipenderà dal prudente arbitrio di chi procede all' esame, di valersi della confrontazione, quando non possano avervi altronde maggiori prove, o indizj del delitto, riflettendo alla qualità del reo, e del testimonio, ed alla maggior costanza di essi; ma non dovrà mai valersene, quando il reo sia confessato, o convinto.

27. Occorrendo, che le prove contro il reo negativo dipendessero dalle risposte d' altri complici, si devrà al confronto, per vedere, se il medesimo si disponesse a confessare.

28. Dovranno i relatori, e giudici nell' esaminare i rei negativi fare ad essi diligentemente evacuare tutte le circostanze, colle quali possono coprire il delitto, e specialmente gli obbligheranno ad esprimere il luogo, dove si ritrovavano nel tempo, che esso è stato commesso, i testimonj, che adducono in comprova del loro detto, o fatto.

in tal occasione, e ciò per escludere la negativa coartata; o sia la prova dell'*alibi*.

29. Se il reo persiste nella sua negativa, terminate che sieno le informazioni, e se il fisco non crede di poter fare altre diligenze, s' esaminerà nuovamente il reo, contestandogli le presunzioni, e gl'indizj, che contro di esso militano; e stando tuttavia negativo, se gli dichiarerà, che, non ostante la di lui negativa, il fisco lo tiene reo di quel delitto, di cui è accusato, e perciò meritevole delle pene al medesimo dovute, interpellandolo ad eleggersi l'avvocato, e procuratore, acciocchè possano difendere la sua causa.

30. S'interrognerà il procuratore del reo, se voglia avere per debitamente esaminati i testimonj, che contro di lui hanno deposto, e dedurre qualche interrogatorio, sopra cui debbano ad istanza d'esso esaminarsi.

31. Potrà il reo dopo un breve, e segreto colloquio col suo procuratore eleggere, se voglia o non avere per debitamente esaminati i testimonj, o voglia, che siano nuovamente a sua istanza interrogati, o sia ripetiti; e nel caso, che voglia averli per debitamente esaminati, s'intenderà per esso aperto, e pubblicato il processo.

32. Quando poi eleggesse di voler dare i suoi interrogatorj, gli sarà suggerito il nome, cognome, e patria di essi, esclusi quelli, co' quali fosse seguito il confronto, e gli sarà assegnato il termine di due giorni a presentare i detti interrogatorj, intimandogli, che se in detto tempo non si presenteranno, non sarà più ammesso a presentarli, e s'avranno senz'altro per ripetiti i testimonj.

33. Presentandosi gl'interrogatorj, si richiederanno in giudizio i testimonj, che dovranno interrogarsi, e, citato il procuratore del reo a vederli giurare, si farà rimuovere, prestato che abbia ciascuno il giuramento, e coll'assistenza del fisco sarà letto separatamente ad ogni testimonio il suo esame, interrogandolo, se sia quello stesso dal medesimo fatto: sarà quindi interrogato sovra le interrogazioni, che saranno state presentate dal reo, descrivendosi dal segretario

le sue risposte, che dovranno essere ricevute, e sottoscritte colle formalità sovra espresse.

34. I testimonj, che in tal occasione ritrattassero, o variassero il loro detto in cose sostanziali, saranno castigati come falsarij, e spergiuri, secondo le circostanze de' casi.

35. Interrogati, che sieno i testimonj, si avranno per pubblicate le informazioni colle risposte date ai suddetti interrogatorj.

36. Ne' delitti, che richiedono la cattura, non potrà udirsi il reo, se non si costituirà nelle carceri; e comparendo avanti il giudice in qualche luogo, dove non si trovino carceri, si farà arrestare, e tradurre dove sarà stimato più opportuno.

37. Ne' delitti di lesa Maestà in primo grado, non sarà necessario d'osservare le suddette regole, ma si potrà procedere secondo il disposto della ragion naturale, e delle genti, o nei termini dell'estravagante *ad reprimendum*, oppure valersi di quanto si dirà nel tit. 16 circa il modo di procedere *ex abrupto*.

TITOLO XII.

Delle Difese de' rei.

1. Nelle cause criminali avanti il senato, ed i consigli di giustizia, per la più pronta spedizione di esse, e più facile, ed esatta difesa de' rei, abbiamo destinato per il loro patrocinio l'avvocato, e procuratore de' poveri, salvo che, trattandosi di più inquisiti, fosse tra di loro incompatibile la stessa difesa, o che i rei per declinare dal loro patrocinio avessero de' giusti motivi, che dovranno rappresentare al primo presidente, o reggente. Avranno però sempre i rei la libertà d'eleggersi anche per condifensori altri avvocati.

2. Nelle cause vertenti avanti i tribunali subalterni s'intenderanno nell'istessa maniera deputati per il patrocinio de' rei l'avvocato, e procuratore de' poveri, se vi saranno;

e, non essendovi, potrà il reo eleggersi per avvocati, e procuratori quelli, che gli piaceranno, i quali non dovranno ricusare a veruno senza legittima causa il patrocinio, sotto pena di essere interdetti dall'esercizio della loro professione. Nel caso, che il reo non elegga, gli verranno deputati dal giudice; e sì gli uni, che gli altri, dovranno essere soddisfatti delle loro fatiche, quando non si tratti di rei veramente poveri.

3. Nella pubblicazione, che si farà al reo del processo informativo, si ordinerà che gliene sia data subito copia, o che sia comunicata al suo avvocato, o procuratore, se così il reo eleggerà.

4. La comunicazione, o copia del processo informativo non si ritarderà, ancorchè vi fossero complici assenti, e contumaci, precedente però in questo caso il giuramento di non rivelare il contenuto del medesimo, se non sarà l'avvocato, o procuratore de' poveri, ed a riserva, che vi concorressero circostanze tali, per le quali il relatore, o giudice della causa stimasse necessario di dover altrimenti procedere.

5. Si farà la suddetta copia, o comunicazione nel termine, che si stimerà conveniente, secondo il grosso volume degli atti, delle prodotte, o delle informazioni.

6. Il reo in persona del suo avvocato, o procuratore, avuta copia, o comunicazione del processo informativo, avrà giorni otto di tempo per dare le ripulse ai testimonj del fisco, e dedurre tutto quello, che vorrà per sua difesa, ed altri giorni quindici per farne le prove, passati i quali si avrà l'esame per pubblicato, se sarà seguito, e, non essendo seguito, non sarà più il reo ammesso a farlo.

7. Non s'ammetteranno a difesa de' rei altri capitoli che quelli, per i quali si vorranno provare le ripulse date ai testimonj, o che venissero in conseguenza delle risposte loro, o che non fossero alle medesime contrarii.

8. I capitoli, che si dedurranno per la difesa de' rei, non s'ammetteranno senza il visa dell'avvocato fiscale generale, e degli avvocati fiscali rispettivamente.

9. Per l'esame si osserverà il disposto nella presente legge al lib. 1. tit. 34. Rispetto però al numero de' testimoni, potranno i magistrati supremi ammetterne oltre all'ivi fissato, se così stimeranno in qualche caso necessario, per compimento delle difese de' rei.

10. Pubblicato l'esame del reo, non sarà più ammesso a dedurre nuovi capitoli, salvo che per parte del fisco sieno fatti altri incumbenti, che diano luogo alle nuove deduzioni; e lo stesso s'osserverà quando l'esame sarà già principiato.

11. Seguita la pubblicazione, ed avutasi dal fisco la copia dell'esame, avrà giorni cinque per opporre, ed il reo altri cinque giorni per replicare; ma se il fisco nulla oppone, s'istruirà senz'altro la causa a sentenza.

12. Se il fisco avrà opposto, spirato il termine assegnato al reo per la replica, si metterà pure la causa a sentenza, precedenti le conclusioni fiscali, delle quali si darà copia all'avvocato del reo, acciocchè dia altresì il medesimo le sue conclusioni defensionali.

13. Non ostante l'assegnazione de' termini, e la pubblicazione degli atti, potrà il fisco dedurre tutte quelle nuove prove, che gli sopraggiungessero, le quali se gli ammetteranno in qualunque tempo, purchè non sia sentenziato: questo privilegio del fisco non s'estenderà però a favore de' querelanti.

14. Quando si faranno relazioni di processi criminali in contumacia, tanto per cause definitive, che incidenti, non si permetterà la presenza di persona alcuna, tolti gli uffiziali del fisco.

15. Potrà anche assistervi l'avvocato de' poveri, stante il solenne giuramento, che ha della segretezza; ma non avrà luogo di discorrere, o motivare cosa alcuna a favore del contumace, salvo che indicasse qualche nullità sopra il processo, o l'inquisizione.

16. Nelle altre cause potranno intervenire non solo l'avvocato, e procuratore de' poveri, ma anche altri difensori.

17. Trattandosi di delitti meritevoli di morte, o della

galera perpetua, potrà tenersi il reo nelle carceri segrete; finattantochè sieno terminate le sue difese, purchè gli si dia comodo di potere colle dovute cautele aver colloquio col suo procuratore, ed avvocato.

TITOLO XIII.

Della Citazione de' rei, e del Modo di procedere in contumacia.

1. Non essendosi potuto catturare il delinquente, ed essendosi terminate le informazioni, precedenti le conclusioni fiscali, dovrà esso citarsi a comparire personalmente per difendersi, e rispondere alle interrogazioni fiscali.

2. In una sola citazione si comprenderanno tre citazioni, assegnando in essa tre brevi termini correnti, uno spirato l'altro, cioè tre giorni per la prima, tre per la seconda, ed otto per la terza, coll'espressione in questa dell'assegnazione, precedenti le conclusioni fiscali, ad udir la sentenza; ed essi passati, s'avrà per contumace.

3. Nelle cause di delitti, che portano pena affittiva, si farà la citazione a suon di tromba, o di tamburo, o di altro strumento equivalente, ed a voce di grida avanti la casa della solita, ed ultima abitazione del reo, e, trattandosi di soldati, avanti il quartiere detto volgarmente la caserma, dove in ultimo luogo abitavano.

4. S'attaccherà la citazione così pubblicata alla porta, o muraglia della medesima citazione, o caserma; e, trattandosi di persona, che non abitasse ne' nostri stati, si pubblicherà, ed affiggerà alla porta del tribunale. Negli altri delitti, che non esigono pena affittiva, basterà, che segua in persona, o alla casa d'abitazione del reo: e non avendo alcuna abitazione certa, od essendo assente dagli stati, si citerà avanti la porta del tribunale.

5. Basterà, che nella citazione si esprima il titolo del delitto, per cui si sono prese le informazioni, il mese, ed anno, in cui è stato commesso, ed anche il giorno, se di

esso ne risulterà dal processo, senza necessità di fare altre espressioni, e dichiarazioni concernenti il medesimo: vi si esprimerà altresì il nome del magistrato, o giudice, per ordine di cui sarà fatta.

6. Sarà ohbligo del segretario di notare, dopo trascorso ciascuno di detti termini, che il reo non è comparso, e di tenere un esatto registro delle fedì contumaciali, senza che sia necessario, che dal fisco s'accusi la di lui contumacia.

7. Procedendosi contro un reo, che sia fuggito dalle carceri dopo di essere stato esaminato, non si citerà che con un solo termine per vedere assegnare ne' meriti la causa a sentenza, e per essa condannarsi conforme sarà di giustizia, precedenti le conclusioni del fisco: il che pure avrà luogo in caso, che fosse fuggito dopo essere stato rilasciato mediante sottomissione, o sicurtà di rappresentarsi.

8. Se però il reo fosse fuggito avanti gl'interrogatorj, o si volesse anche processare sopra detta fuga, o rottura delle carceri, o si fossero prese maggiori informazioni sopra il delitto principale, in tali casi si procederà contro di lui formalmente in contumacia nella maniera prescritta.

9. La sola fuga del reo, eziandio con rottura delle carceri, non farà, che il delitto del medesimo s'abbia per confessato, ma si punirà per la suddetta rottura colla catena a tempo, oltre la pena, a cui dovrà di ragione soggiacere per il delitto principale.

10. Coloro, che in qualsivoglia modo somministreranno ai carcerati ferri, od altri stromenti per rompere le carceri, incorreranno nella pena della galera per anni due; se poi le romperanno eglino medesimi per dar luogo alla fuga dei detenuti, o tenteranno di levare qualcheduno dalle mani della giustizia, saranno condannati alla pena della galera per anni dieci, od altra maggiore, ove le circostanze del caso persuadano di aggravarla: e quando per la rottura delle carceri seguisse la fuga de' carcerati, o si giugnesse a levarne alcuno dalle mani della giustizia, si puniranno colla galera perpetua.

11. Dovendosi citare in contumacia per un nuovo de-

lito alcuno, che già fosse condannato, o inquisito per altri delitti precedenti, se gli offerrà per questi nella citazione un salvo-condotto; il che però i tribunali inferiori al senato non potranno fare senza suo ordine.

12. Nel caso, che alcuno de' nostri magistrati supremi debba far citare qualche accusato già stato inquisito, o condannato per altri delitti di cognizione d'altro supremo magistrato, il salvo-condotto sarà offerto, ed accordato da quel magistrato, a cui spetta la cognizione de' delitti precedenti, sull'istanza, che ne verrà fatta dall'avvocato fiscale generale, o dal procuratore generale rispettivamente secondo l'esigenza de' casi. Quanto poi ai disertori delle nostre truppe, ove debba accordarsi loro qualche salvo-condotto, spetterà la concessione di esso a quel magistrato supremo, che procede contro de' medesimi per qualche nuovo delitto; con ciò però che detto salvo-condotto venga, prima d'eseguirsi, registrato all'ufficio dell'uditor generale di guerra.

13. Lo stesso si osserverà sempre, che per chiarire un delitto sarà necessaria la deposizione di un qualche testimone inquisito, o condannato; ed il termine, che se gli assegnerà si regolerà nell'uno, e nell'altro caso secondo che possa esigere il di lui accesso, soggiorno, e ritorno.

14. Se il contumace reo di delitto, il quale non porti una pena corporale, fosse talmente impedito da qualche infermità, che non potesse comparire in giudizio nel tempo in detta citazione espresso senza evidente pericolo di sua vita, potrà costituire un procuratore speciale per domandare una proroga di detti termini, esibendosi pronto a costituirsi ogni volta, che la sua salute lo permetta, ed indicando il luogo dove si ritrova.

15. Non potrà il procuratore far altra istanza in nome del reo contumace, che dimostrare sommariamente per mezzo delle attestazioni autentiche del medico, o del cerusico la verità dell'esposto; e se volesse dedurre qualche ragione toccante la causa, non sarà udito.

16. Se si tratterà di delitto, di cui il titolo possa me-

ritare una pena corporale, il relatore, o giudice si porterà sul luogo, nel quale si trova il reo, ed osserverà, se veramente il suo stato permetta d'essere tradotto alle carceri; e, potendosi condurre, lo farà tradurre con tutta quella comodità, che si ricerca per non pregiudicare la sua salute.

17. Se poi lo stato di esso non sarà tale da poter permettere la traduzione, lo esaminerà, e lascerà sotto la custodia della giustizia, che dovrà considerarlo come prigioniero, e tosto, che si potrà, si farà tradurre come sopra.

18. Quando però il reo si trovasse infermo negli stati stranieri, e la di lui assenza, o fuga non fosse seguita per causa del delitto, potrà accordargli un termine competente a presentarsi, precedendovi le attestazioni, che non dovranno essere sospette, nè affettate, e che provino l'infermità del medesimo.

19. Sarà però lecito ai giudici di ricevere, ed ammettere la presentazione della fede di battesimo in prova della minor età del reo contumace, acciò, previa la verificazione, che ne verrà fatta con intervento del fisco, vi si abbia riguardo nella prolazione della sentenza, nella quale non potrà farsi caso del detto de' testimonj sull'età del reo.

TITOLO XIV.

Della Forma, e del Tempo di purgare la contumacia.

1. Le cause de' contumaci, che si costituiranno, o saranno catturati dopo la sentenza, si spediranno dal senato, se si tratterà di sentenza data da esso, o di delitti di morte, o di galera, o d'altra pena afflittiva sì principale, che sussidiaria.

2. Catturandosi i rei nel termine di sei mesi, o costituendosi spontaneamente nelle carceri dentro l'anno dopo che sarà seguita la sentenza loro, saranno uditi nei meriti della causa, pagate che abbiano le spese contumaciali,

ferme stando le deposizioni de' testimonj morti, o assenti.

3. Se i rei non comparissero, o non fossero catturati nel tempo suddetto, ma in qualunque altro tempo personalmente si costituissero, o fossero catturati, saranno ammessi ad opporre le nullità, che dipendono dal difetto di giurisdizione, o di citazione contro di essi fatta, ed a provare la loro innocenza per il delitto, per il quale saranno stati condannati, senza che il fisco abbia bisogno di ripetere i suoi testimonj, ancorchè fossero presenti, contro de' quali non potrà opporsi che l'eccezione della falsità de' loro detti.

4. Dovranno i medesimi interrogarsi sopra le circostanze, e qualità del delitto nella forma avanti stabilita, e, letta loro la sentenza contro di essi proferita, s'assegneranno a fare le loro difese.

5. Se, fatte le difese, resterà viva nondimeno una semipiena prova a favore del fisco, trattandosi di catturati, si darà esecuzione alla sentenza; ma se la semipiena prova sarà in qualche forma debilitata, si modererà la pena, secondochè le circostanze del fatto persuaderanno.

6. Se poi si tratterà di rei, che spontaneamente si costituissero in qualunque tempo, non basterà la semipiena prova per condannarli.

7. Venendo in qualche caso il reo contumace ad essere ammesso alle difese, potrà il fisco fare que' maggiori incumbenti, che stimerà per la prova del delitto, secondo i quali dovrà o ripararsi, o confermarsi la sentenza già proferita, ed anche accrescersi la pena da essa prescritta.

8. Il tempo stabilito per purgare la contumacia correrà dal giorno, in cui sarà pubblicata, ed intimata la sentenza; ma ove si tratti di sentenza di morte, o di galera proferita dai tribunali subalterni, si misurerà dalla pubblicazione, ed intimazione della sentenza del magistrato, che l'avrà confermata, o riparata.

TITOLO XV.

In qual tempo si debbano compire i processi criminali.

1. I giudici, ai quali compete la cognizione del delitto, principieranno le informazioni lo stesso giorno, in cui ne avranno avuto la notizia, e termineranno il processo al più presto, che si potrà, purchè il termine non ecceda i tre mesi, se non fossero costretti a far diversamente per qualche legittima causa, che dovranno partecipare al reggente, e questi al senato.

2. Il senato, i consigli di giustizia, e il tribunale di seconda cognizione puniranno colla pena di scudi dieci anche avanti il tempo delle assisie i giudici sottoposti alla loro giurisdizione, che fossero negligenti nell'adempimento di quanto sopra.

3. Saranno anche multati gli uffiziali del fisco per la loro negligenza secondo la premura de' casi, che non venissero prontamente portati alla notizia de' giudici, eccetto che si trattasse di falsità occulta, o d'altri delitti, che non possono così prontamente venir alla luce.

4. Le cause criminali dovranno tanto dal senato, che dai consigli di giustizia, e giudici, essere spedite a preferenza delle altre, massimamente quando i rei fossero in istato d'assoluzione.

5. Presentandosi soprassessorie, o sieno lettere di stato, a qualunque de' nostri tribunali per cause criminali, non s'intenderà, che per esse sia sospeso il procedere, ma, non ostanti le medesime, si dovranno proseguire gli atti della causa fino alla sentenza esclusivamente, indi rappresentare a Noi lo stato della medesima.

TITOLO XVI.

*Del Modo di procedere sommariamente,
o ex abrupto, ne' delitti atrocissimi.*

1. Se il reo sarà catturato nell'atto di delinquere, e, come suol dirsi, *in flagranti*, si procederà contro di esso *ex abrupto*, e con tutta la prontezza, tanto circa l'inquisizione, e il processo, quanto circa le assegnazioni a difendersi; di modo che, constando del delitto, ed essendovi prove, ovvero indizj sufficienti per la pena ordinaria, spedito sommariamente il costituito del reo, se gli abbrevierà il corso, e termine per dir le cause, che possono minorare la detta pena, non solo a pochi giorni, ma a ore, se così creda necessario il senato.

2. Spirato il suddetto termine, fatta in breve tempo la comunicazione degli atti al procuratore del reo, si verrà immediatamente alla sentenza; volendo che, giustificato il corpo del delitto, bastino per la pena ordinaria non solamente gl'indizj, quando sieno urgenti, o le deposizioni giurate di quelli, che l'avranno veduto, e sorpreso *in flagranti*, ma anche quelle de' soldati di giustizia, corridori, o simili, purchè però non patiscano maggiori difetti, ed il loro detto sia coadjuvato da alcuni indizj.

3. Condannato il reo, si procederà all'esecuzione della sentenza con quella speditezza, e pubblicità, e colle pene esemplari, che sembreranno più accomodate all'atrocità del caso, acciò servano d'orrore, e d'ammaestramento agli altri.

4. Non si ritarderà questa pronta, e dovuta soddisfazione alla pubblica vendetta, sul motivo che vi sieno correi, o complici assenti, o contumaci, ma farà il senato senz'altro spedir il reo presente, date e prese quelle disposizioni, e cautele, le quali saranno necessarie, perchè la pubblicazione del processo, comunicazione degli atti, e spedizione del detenuto non sieno di pregiudizio al fisco, riguardo ai contumaci, od assenti.

5. Anche quando i rei di delitto atrocissimo non vengano colti *in flagranti*, se però il fatto sarà notorio, e che del corpo del delitto risulti come sopra, vogliamo, che si proceda contro di essi, se saranno carcerati, nella forma, che si è detto de' presi *in flagranti*; e se saranno contumaci, concorrendovi la notorietà del fatto, si procederà pure sommariamente.

6. Quanto si è detto in riguardo ai colpevoli presi *in flagranti*, e dove sia notorio il delitto, s'osserverà ancora in tutti quegli altri casi, ne' quali crederà il senato essere ragionevole, e giusto, che si proceda in tal forma.

7. Tale procedimento *ex abrupto* non sarà permesso ad altri che ai nostri magistrati supremi, ai quali comandiamo il rigore, e l'asprezza di tali giudizj, senza che mai si scostino dal giusto nelle loro sentenze; di modo che in questi delitti enormi, ed atrocissimi vadano sempre uniti il rigore, e la giustizia.

8. Non potrà ad esso rinunziar il fisco, e quando in alcuna parte del processo si fosse osservata qualche solennità non necessaria, non perciò s'intenderà rinunziato al modo di procedere sommariamente senza formalità nel rimanente di esso.

TITOLO XVII.

Delle Ingiunzioni di trasmettere le informazioni.

1. La trasmissione delle informazioni criminali non potrà ordinarsi dal senato per le cause, che sono della cognizione de' tribunali a lui inferiori, salvo che si tratti di delitti, il titolo de' quali non esiga pena corporale, ovvero sia detta trasmissione domandata dal detenuto contro cui si procede. Si dovranno però in quest'ultimo caso compire prima le informazioni, e sentire il detenuto medesimo nelle sue risposte, eccetto che il senato stimasse d'ordinare altrimenti per qualche motivo grave ed urgente. Trattandosi però di due o più detenuti involti nello stesso

delitto, non potrà ordinarsi la trasmissione degli atti, salvochè venga essa domandata da tutti.

2. Quando il magistrato dagli atti trasmessigli conoscerà non esser luogo ad inquisizione veruna, dovrà ciò dichiarare sommariamente, e senza costo di spesa alcuna, o rimettere immediatamente la causa a chi spetta, se gli consterrà il contrario, udito però sempre il fisco.

TITOLO XVIII.

Della Proibizione delle composizioni nelle cause criminali.

1. Sarà proibito ad ogni uffiziale di giustizia, e del fisco di comporre, o accordare veruna causa criminale, nè avanti, nè dopo la sentenza, sotto pena della privazione dell'uffizio.

2. Se per detta composizione avranno esatto qualche cosa, saranno anche condannati nella pena del quadruplo, ove si tratti di delitto, che non meriti se non una pena pecuniaria; e se fosse di quelli, che sieno degni d'una corporale, saranno puniti anche corporalmente secondo le circostanze dei casi, e cederà sempre l'esatto a favore del fisco.

3. Cadranno altresì nelle medesime pene rispettivamente, se sopprimessero qualche processo.

4. Ne' delitti sovradetti di composizioni delle cause criminali vogliamo, che per la punizione dei delinquenti bastino a favore del fisco le prove privilegiate; il che dovrà pure osservarsi sempre, che si tratterà di malversazione in qualsivoglia uffizio, sì giuridico, che economico.

TITOLO XIX.

Delle Sentenze criminali

1. Le sentenze delle cause criminali si spediranno nella stessa forma, che si è stabilita per le cause civili; ma

quelle de' consigli di giustizia, e dei giudici, che portano la pena di morte, dovranno notificarsi al procuratore solamente, e le altre al reo detenuto.

2. Quelle di morte, di galera, o di bando si pubblicheranno a suono di tromba, di tamburo, o d'altro stromento equivalente, ancorchè sieno date in contraddittorio, e si affiggeranno alla porta del tribunale del luogo, dove è stato commesso il delitto; di quello, nel quale il condannato ha il domicilio, e del magistrato, che le avrà profferite. Dovranno sì le une, che le altre, in vece dei motivi di giudicare, contenere una succinta relazione del delitto, e delle circostanze più essenziali del medesimo; e nei casi di sentenze di morte sarà anche cura dell'avvocato fiscale generale di farle stampare per renderle maggiormente pubbliche.

3. I relatori delle cause criminali avvertiranno l'avvocato fiscale generale due giorni avanti la relazione; e, se la causa sarà in contraddittorio, dovrà anche avvertirsi l'avvocato del reo.

4. Accadendo la parità de' voti, prevarranno quelli, ai quali s'unisce, o s'accosta la prima sentenza; ma se si tratterà d'una causa, nella quale il senato pronunziò in prima istanza, s'abbraccierà l'opinione più mite.

5. Tanto nelle sentenze in contraddittorio, che nelle contumaciali dovrà aggiudicarsi alla parte danneggiata il risarcimento delle spese, interessi, e danni patiti, quantunque non avesse luogo la pena ordinaria del delitto, e non fossero stati dalla parte domandati.

6. Essendo nella medesima causa più complici del delitto, alcuni de' quali sieno presenti, ed altri contumaci, si spedirà nello stesso tempo la sentenza contro tutti; eccettochè si trattasse di detenuti convinti, o confessi, o che fossero in istato d'essere assolti, nel qual caso si spedirà la causa contro i medesimi, benchè il processo non fosse ancora compiuto contro i contumaci complici dello stesso delitto.

7. Quando il reo non contumace non si possa condannare ad alcuna pena, non soggiacerà alle spese; a riserva

solamente de' casi, ne' quali vi concorrano per il reato gravi indizj, e si tratti di delitti, il titolo de' quali non porti la pena di morte, o della galera; avvertendo singolarmente i giudici, ed altri uffiziali di giustizia, che ogni qual volta rimanga incerta veramente, o dubbiosa l'innocenza, o la colpa, non debbano lasciar succumbere a questo dispendio gl' inquisiti.

8. Le conclusioni, che dagli avvocati fiscali si faranno per l'assolutoria, rilascio, ed inibizione di molestia, pagate le spese, e nelle cause d' inquisiti di delitti, de' quali il titolo non esiga pena afflittiva, tostochè saranno dal fisco rimesse al segretario del tribunale, avanti cui pende la causa, si manderanno da esso, insieme colle informazioni, all'avvocato fiscale generale, il quale le esaminerà, e vi apporrà il suo vista, quando le approvi, o altrimenti le riformerà; indi o visate, o riformate, le rimanderà allo stesso segretario, perchè loro dia corso.

9. Per maggiore speditezza delle cause, che sono le più pregiudiziali al pubblico, o le più frequenti, vogliamo, che in quelle di grassazioni, estorsioni, e ranzoni le sentenze si profferiscano indistintamente anche in prima istanza dal senato: che nelle cause di oziosi, e vagabondi, di furti, truffe, contratti illeciti, o sospetti di frode, di ricettazione di cose rubate, ed altre, delle quali nel cap. 9 del tit. 32, pronunzi parimenti il senato, se tali delitti seguiranno nella città di Genova, o nei paesi soggetti al tribunale di seconda cognizione in essa stabilito; e pronunzino i consigli di giustizia, se saranno stati commessi nei loro rispettivi dipartimenti, salvo, che vi concorra la qualità aggravante d'omicidio, nel qual ultimo caso ne sarà la cognizione riservata al senato.

10. Perciò i giudici della causa, spirato il termine delle difese, assegneranno quella a sentenza, o avanti il senato, o avanti il consiglio di giustizia, secondo le distinzioni sopra stabilite, avvertendo che, quando la prolazione della sentenza spetta al senato, prima di trasmettergli il processo, dovranno far precedere le conclusioni dell'avvocato fiscale,

e le difensionali, per essere prima della relazione viste dall'uffizio dell'avvocato fiscale generale, e da quello dell'avvocato de' poveri, ai quali s'apparterrà l'eccitare ciò, che fosse stato omissso in dette rispettive conclusioni. anche in ordine alla pena.

11. Le sentenze, che condanneranno il reo alla morte, o alla galera, prescriveranno sempre le ammonizioni, ed esame nel capo de' complici, salvo, che si tratti di qualche caso, in cui per la natura del delitto, o per altre circostanze non possa esservi stato complice; il che si osserverà eziandio rispetto alle donne, quando la pena sarà del carcere, o del bando in sussidio di quella della galera: e nei casi de' furti l'esame si darà anche per altri non dedotti in processo, per iscoprirne i complici, senza però che la confessione del reo possa mai in alcun tempo retorquirsi in pregiudizio del medesimo.

12. I magistrati supremi nel profferire le sentenze in materia criminale, anche contumaciali, avranno solamente riguardo alla verità del fatto, senza fare caso di quelle formalità, o irregolarità de' processi, le quali non sieno sostanziali, nè possano influire ad aggravare il reo, od a scemarne le difese. I magistrati però moniranno per esse, correggeranno, ed ove fia d'uopo castigheranno i giudicanti, che le avessero commesse, sino alla privazione dell'impiego, ove fossero recidivi.

TITOLO XX.

Delle Sentenze criminali in contumacia.

1. Non sarà più necessaria nelle sentenze contumaciali di morte, o di galera l'espressione della pena del bando dagli stati, ma, data al contumace la pena della confiscazione ne' casi portati dalle leggi, s'esprimerà la condanna della pena, secondo che il delitto richiederà, come se fosse presente, e si dichiarerà incorso in tutte le pene, che sono imposte contro i banditi.

2. Per condannare il reo in qualunque pena tanto cor-

porale, che pecuniaria, basterà, che vi sia negli atti una semipiena prova aggiunta alla contumacia.

3. Le sentenze contumaciali, che contengono pena afflittiva, si notificheranno, e pubblicheranno con quelle solennità, e nella forma, che si sono sovra prescritte per l'esecuzione delle citazioni tit. 13, §§. 3, e 4, e per la pubblicazione delle sentenze tit. 19, §. 2, e le altre di pene pecuniarie, come si è stabilito nel suddetto tit. 13, §. 4.

4. Sarà obbligo degli avvocati fiscali generali, e provinciali, come anche de' procuratori fiscali, e vice fiscali di far seguire la pubblicazione delle sentenze in contumacia nel termine d'un mese al più tardi, dopo che saranno emanate.

TITOLO XXI.

Della Conferma delle sentenze criminali de' tribunali subalterni, ed in quali casi sia necessaria.

1. Le sentenze assolutorie, e condannatorie, che emaneranno dai consigli di giustizia nelle cause di delitti, il titolo de' quali esige pena di morte, o di galera, ancorchè questa venisse in difetto della pecuniaria, dovranno da essi rimettersi senza ritardo al senato, benchè il reo non avesse appellato, e che il fisco avesse concluso per la sola pena pecuniaria, acciocchè, precedenti le conclusioni dell'avvocato fiscale generale, e dell'avvocato de' poveri in quelle, che non sono contumaciali, deliberi il senato sopra la conferma, o riparazione di esse.

2. Dovranno anche rimettersi al senato, come sopra, le sentenze, che emaneranno dai tribunali subalterni contro i rei detenuti, se il loro delitto sarà tale, che porti una pena afflittiva, benchè minore della morte, o della galera.

3. Il senato pronunzierà, se debba esser luogo alla conferma, o riparazione della prima sentenza sopra gli atti della medesima solamente, salvo, che riconoscesse essere stato il reo in qualche modo indifeso; ed in tal caso am-

metterà ancora quegli incumbenti, che possono veramente giustificarlo, o sgravarlo. Lo stesso si osserverà per quelle cause, che, istruite a sentenza avanti i tribunali subalterni, debbano in prima istanza decidersi dal senato.

4. In questi giudizi di conferma, o riparazione, sia detenuto, o contumace l'inquisito, pria che si devenga alla sentenza si potrà sempre dal fisco, esclusivamente ai querelanti, supplire a quegli incumbenti, ai quali mancato si fosse nel primo giudizio.

5. Quando si tratterà di sentenze contumaciali di pene afflittive minori della morte, o della galera, i giudici, e consigli di giustizia, dai quali saranno emanate, dovranno fra giorni quindici dopo la pubblicazione di esse, trasmetterle insieme cogli atti al segretario criminale del senato, acciocchè venendo il contumace a costituirsi, o ad essere catturato, conosca il senato, e decida sopra la conferma, o riparazione della prima sentenza nella stessa maniera, che si è prescritto al tit. *della Forma, e Tempo di purgare la contumacia*. Avrà però il senato la facoltà di decidere sopra la conferma, o riparazione di simili sentenze, ancorchè non segua la detenzione del reo.

6. Potranno i giudici, ed altri uffiziali di giustizia, spirato l'anno dal dì della sentenza, esigere intanto dagl'inquisiti in pena della loro contumacia i diritti, che siano loro dovuti; previa però la tassa, che se ne farà dalla segreteria criminale del senato, senza che il reo possa giammai ripeterli, salvo nel caso, che gli atti venissero in seguito dichiarati nulli.

7. Quanto si è sopra prescritto riguardo alla trasmissione de' processi per la conferma, o riparazione delle sentenze, non avrà luogo per quelle sentenze, che saranno profferite dai consigli di giustizia nei casi, ne' quali è a questi attribuita la facoltà di far eseguire le loro sentenze.

TITOLO XXII.

Delle Appellazioni.

1. Dalle sentenze criminali pronunziate dai giudici in contraddittorio, ancorchè il titolo del delitto non esiga pena corporale, si potrà appellare ai consigli di giustizia, se la pena pecuniaria non sarà minore di lire cinquanta; e da quelle pronunziate dai consigli di giustizia anche in prima istanza, al senato, se la pena eccederà lire trecento: ove si tratti di pena minore, sarà soltanto riservato il ricorso a Noi.

Dalle sentenze contumaciali non si ammetterà l'appello, ma potrà solamente il reo presentarsi, e costituirsi avanti il giudice, che le avrà pronunziate, pagate prima le spese contumaciali.

2. Non si concederà l'appello dai decreti di citazione personale, se l'appellante non si presenterà avanti quello, che l'ha ordinata, per rispondere; e nemmeno dalle interlocutorie, se per esse non s'inferisca gravame irreparabile.

3. Gli appelli dovranno interpersi fra giorni cinque dopo la notificazione della sentenza, introdursi fra giorni dieci, e terminarsi fra giorni cinquanta.

4. Passato il detto termine, senza che sieno le suddette cause per colpa dell'appellante spedite, s'avrà l'appello per deserto, e si darà esecuzione alla sentenza.

5. Prima però che sia ricevuto, ed ammesso l'appello, dovrà sempre darsi dal condannato sufficiente sicurtà di pagare quello, che in seconda istanza sarà ordinato, eccetto che si trattasse di persona povera, da cui si presterà soltanto la cauzione giuratoria.

6. Ove sieno più rei complici dello stesso delitto, l'appello interposto da uno sarà comune agli altri sì presenti, che contumaci, di modo che anche per essi debba il giudice dell'appello confermare, o riparare la sentenza.

7. Se poi s'interporrà qualche appello per via di nullità d'atti, ordinanze, o sentenze criminali, si comunicherà il

49
ricorso all'avvocato fiscale generale, acciòchè, esaminati gli atti, ordinanze, e sentenze rispettivamente, conchiuda se vi sia, o no luogo a nullità; e nel caso che, non ostanti le conclusioni contrarie di esso, i ricorrenti persistano nella loro istanza per farla decidere, si condanneranno, succumbendo, nelle spese, ed in una multa di scudi sei.

TITOLO XXIII.

Dell'Esecuzione.

1. Pronunziate le sentenze de' magistrati, o confermate da essi quelle dei tribunali subalterni portanti pena afflittiva, dovranno mandarsi all'esecuzione.

2. Questa si farà a spese de' rei, dovendosi però intanto supplire, quando si tratterà di morte, o d'altra pena corporale, dalle nostre finanze.

3. Venendo condannata a morte, o ad altre pene afflittive una donna gravida, di che dovrà constare per deposizione giurata di due levatrici, che l'abbiano visitata, si differirà l'esecuzione della sentenza finattanto che sia sgravata, e che si creda in istato di poter subire la pena.

4. Spetterà solamente ai supremi magistrati l'ordinare l'esecuzione in effigie del reo contumace, e l'aggiungere ne' delitti atroci le pene esemplari.

5. Non si sospenderà l'esecuzione delle sentenze in effigie per qualunque eccezione, che si porti dai parenti del condannato contumace, eccettochè il medesimo si costituisse nelle carceri, o avesse ottenuta la grazia; nel qual caso gli sarà accordata una competente dilazione a presentarla.

6. Gli avvocati, e procuratori fiscali, nel termine d'otto giorni dopo seguita l'esecuzione delle sentenze portanti una pena afflittiva in quelle cause, che saranno da essi assistite, dovranno renderne ragguaglio all'avvocato fiscale generale; ed i reggenti, e giudici, nel territorio de' quali sarà seguita detta esecuzione, ne daranno in detto termine avviso al senato.

TITOLO XXIV.

Delle Pene.

1. Dichiariamo, che nella materia criminale, quando si tratterà di delitti gravi, ed atroci, si intenderanno maggiori quelli, che avranno compiuti gli anni venti; e così incorreranno nelle pene ordinarie. I minori d'anni venti saranno castigati con altre proporzionate all'età, malizia, e circostanze dei delitti, eccettuati i casi, ne' quali è stata per essi specialmente prescritta una pena certa.

2. Nei casi, ne' quali non sia prescritto il tempo per la pena dell'agrala, il senato, ed i consigli di giustizia avranno l'arbitrio di regolarla secondo che stimeranno proporzionatamente all'esigenza dei medesimi.

3. Nei delitti, ne' quali resta imposta agli uomini la pena della galera, o catena, se verranno i medesimi commessi dalle donne, e non si troverà dalle nostre leggi surrogata per esse un'altra pena, si puniranno con quella del carcere, bando, o carcere, secondo che si stimerà corrispondente, e proporzionata alla qualità del sesso, delle persone, e del caso.

4. Nel punirsi i nobili delinquenti, se i delitti non sieno tali, che portino seco infamia *de jure et de facto* (nel qual caso non si avrà ad essi considerazione alcuna), si avrà riguardo alla loro nobiltà, e, preservandoli immuni da pene infami, saranno loro permutate in altre più proprie, ma conformi al loro delitto; salvo che si trattasse di semplici laureati, i quali non potranno godere di questo privilegio.

5. Occorrendo, che un reo abbia commesso più delitti, la pena del più grave di essi non assorbirà quella, che resta prescritta per gli altri, ma si condannerà in tutte le pene dovute ad ognuno de' suddetti delitti, ove siano tutte eseguibili.

6. Non s'ammetterà il beneficio della cessione de' beni per le pene pecuniarie; e, se i condannati non potranno

pagarle, dovranno commutarsi in pene corporali, secondo che si stimerà opportuno; il che però non potrà farsi, se non colla partecipazione del senato.

7. Non potranno gli eredi del delinquente essere molestati per le pene pecuniarie, e spese del processo da esso dovute, se, essendo egli stato contumace, non sia stata legittimamente intimata la sentenza avanti la sua morte, o essendo stato presente, non sia trascorso il tempo di appellarne avanti che esso morisse.

8. Ogni giudice sarà obbligato, sotto pena di lire trecento, di rimettere ogni tre mesi all'intendente della provincia una nota sincera da essi, dai fiscali, e dai segretarij sottoscritta, di tutte le pene pecuniarie, e multe, che saranno passate in cosa giudicata, e devolute al fisco nostro, con asserzione negativa di non averne pronunziate altre. Lo stesso si farà dai segretarij criminali dei magistrati nostri supremi, de' consigli di giustizia, e del tribunale di seconda cognizione, sotto la medesima pena.

9. L'intendente, ricevuta la nota sopraddeffa, non solo dovrà commetterne la riscossione al tesoriere, ma anche darne avviso, ed indirizzarne una copia al generale delle nostre finanze.

10. Tutte le pene pecuniarie, e confiscazioni imposte dalle leggi, detratte prima le spese del processo, ed i diritti dovuti agli uffiziali del fisco, s'applicheranno per un quarto al denunziatore, se vi sarà, quando si tratterà di delitti occulti; per un altro quarto allo spedale della carità stabilito nel luogo del commesso delitto, ed in difetto, al vicinior; ed il rimanente, in qualunque luogo esistano gli effetti confiscati, spetterà al fisco nostro.

11. I magistrati, e giudici accresceranno le pene sì pecuniarie, che corporali imposte dalle nostre leggi, ove così richiedano le circostanze de' delitti, o la qualità de' delinquenti, e dovranno eziandio in questi casi estendere le pecuniarie alle corporali.

12. Se dai processi criminali non risulterà una piena prova dei delitti, perchè difficilmente chiarir si potessero,

ma si tratterà d'inquisito notoriamente diffamato, o giustamente sospetto di più reati dello stesso genere, o concorreranno indizj per presumerlo reo, o complice de' medesimi, avranno i nostri magistrati supremi, ed i consigli di giustizia l'autorità di straordinariamente punirli secondo le circostanze de' casi, e la pena potrà estendersi eziandio alla galera per quel tempo, che parrà più adeguato.

13. Gli scudi, de' quali si fa menzione nelle nostre leggi nel fissar le pene pecuniarie, s'intenderanno quelli da lire sei di nostra moneta di Piemonte.

14. A maggior disinganno del pubblico, ed affinchè la falsa opinione non frapponga ostacolo al corso della giustizia, dichiariamo, che l'infamia derivante da qualunque delitto, e dalla qualità della pena, non si estende oltre la persona del reo; ed in conseguenza i parenti del medesimo in qualsivoglia grado si trovino, non potranno soffrire per ciò alcuna taccia nell'onore, e nell'estimazione, di cui godevano per l'avanti.

15. Dichiariamo di più, che ciò non sarà d'alcun ostacolo ai parenti, che ne sono provvisti, per continuare nell'esercizio de' rispettivi loro impieghi, a conseguirli, se colla loro condotta se ne renderanno meritevoli, e ad ottenere da Noi in progresso quegli avanzamenti, decorazioni, e beneficenze, che si riconosceranno dovute al loro merito personale.

TITOLO XXV.

Delle Confiscazioni.

1. Oltre i casi, ne' quali dalle leggi è imposta la confiscazione de' beni, si verrà anche alla medesima per ragione della contumacia in tutti i delitti, ne' quali sarà profferita sentenza di morte, o di galera perpetua: avrà anche luogo la medesima pena per i condannati in contumacia ad una corrispondente a quella della galera perpetua.

2. Quanto però alla confiscazione, che s'incorrerà in

vigore della contumacia, vogliamo, che se i rei saranno catturati dentro i sei mesi dopo la pubblicazione, ed intimazione delle sentenze, o compariranno spontaneamente fra due anni, recuperino la proprietà dei beni, ed i frutti di essi: se saranno catturati dopo i sei mesi, ne recuperino solamente la proprietà; e se saranno catturati dopo due anni, non recuperino nè la proprietà, nè i frutti de' beni.

3. Quando la confiscazione dipenderà dalla qualità del delitto, e non dalla contumacia, la rimessione de' beni si sospenderà per cautela del fisco sino alla sentenza definitiva, benchè i rei spontaneamente si costituiscano in carcere dentro i sei mesi suddetti.

4. Seguita una qualche sentenza portante la confiscazione de' beni a favore del fisco nostro, dovrà l'avvocato fiscale generale, nel termine d'un mese, trasmetterne copia autentica all'ufficio del procurator nostro generale, al quale apparterrà di farne seguire la riduzione.

5. L'economò, che verrà deputato alla cura di detti beni, renderà alla camera il conto dell'amministrazione di essi; e sarà cura della medesima di far pagare le spese del processo, e i dritti dovuti agli uffiziali del fisco; come pure d'arbitrare gli alimenti dovuti alla moglie, e figliuoli del condannato per il tempo assegnatogli a purgare la contumacia.

6. Non sarà lecito a veruno di conseguire da Noi donazione alcuna, o concessione di confiscazione, o di altra pena pecuniaria, avanti, che contro i delinquenti sia seguita la sentenza, a cui compete l'esecuzione.

7. Tutti i decreti, o provvisioni, che da Noi si facessero per dette donazioni, o concessioni prima della sentenza, saranno nulle.

8. I debitori del condannato alla pena della confiscazione dovranno, nel termine di giorni quaranta dopo che essa sarà dichiarata, notificare il loro debito all'avvocato fiscale generale, o provinciale, sotto la pena del quadruplo di tutto ciò, che non restasse notificato.

9. Lo stesso, e sotto la medesima pena, dovranno adem-

pire coloro, che avessero in pegno beni stabili, e altra qualsivoglia cosa appartenente al condannato suddetto.

10. I notaj, che avessero ricevuti istrumenti, o quelli, che saranno ad essi succeduti, e riterranno i protocolli, dove esistessero detti istrumenti, in vigore de' quali il condannato avesse contratto qualche credito, o fatto qualche acquisto, o riportato la quitanza di qualche debito da esso pagato, saranno parimenti obbligati di manifestarli nel termine sopradetto, purchè non sia trascorso maggior tempo di dieci anni dal dì del fatto istrumento, sotto la medesima pena.

11. L'avvocato fiscale generale, e gli avvocati fiscali dovranno tenere un registro delle suddette notificanze, e spedirne a coloro, che le avranno date, l'opportuna fede, trasmettendone immediatamente la notizia al nostro procuratore generale.

12. La riduzione de' beni confiscati si notificherà per bando pubblico a suon di tromba, o tamburo, o di altro strumento equivalente, avanti la porta del tribunale, che avrà profferta la sentenza, o di quella del magistrato, che l'avrà confermata; e si attaccherà per iscritto tanto ivi, quanto alla porta del domicilio del condannato, registrando la suddetta pubblicazione col nome dell'usciera, o messo, che l'avrà fatta, e col giorno, mese, ed anno, in cui sarà seguita.

13. Si esporranno i beni confiscati all'incanto per vendersi, e si delibereranno al maggior offerente; e il denaro si pagherà in mano de' nostri tesoreri. Se si trattasse però di confiscazione solo per causa di contumacia, non si farà tal vendita, che dopo due anni.

14. Non trovandosi compratore dei beni, che apparterranno al fisco nostro, saranno le comunità obbligate a farli lavorare, e coltivare, per render conto al fisco nostro della parte, che gli sarà dovuta.

15. Non potrà, durante la vita del delinquente, impedire l'effetto della confiscazione, che deriva dalla qualità del delitto, qualunque proibizione d'alienazione, sostituzione,

cantela, o clausula esclusiva delle ragioni del fisco per lo passato apposta, o che fosse in avvenire per apporsi in qualsivoglia atto fra vivi, o d'ultima volontà, fatto, o da farsi, le quali clausule, e cautele tutte si avranno a tal effetto per non apposte.

TITOLO XXVI.

Delle Spese, e del Dritto degli Uffiziali di giustizia, e del Fisco.

1. Agli uffiziali del fisco spetterà l'ottava parte delle confiscazioni, e la quarta delle pene pecuniarie, multe, e composizioni dovute al fisco nostro, purchè queste non dipendano dalla commutazione, che se ne facesse colle corporali.

2. Le suddette porzioni spettanti agli avvocati, e procuratori fiscali particolari si divideranno coll' avvocato fiscale generale, ne' casi che le condanne di prima istanza debbano confermarsi, o ripararsi dal senato; ma quando la causa penderà solamente avanti il senato, apparterranno interamente all' avvocato fiscale generale.

3. La porzione, che ai medesimi spetterà sopra le condanne, multe, composizioni, o pene pecuniarie, che appartengono al fisco nostro, sarà loro pagata in ogni trimestre dalle nostre finanze, senza che possano esigerla di propria autorità, sotto pena della restituzione del doppio, e della sospensione degli stipendj per un quartiere.

4. Gli uffiziali di giustizia, e del fisco non potranno esigere nelle cause criminali avanti la sentenza, se non quello che riguarda le spese delle trasferte per la cibaria, e vettura secondo la tassa, e per quel solo numero di giorni, che si saranno dovuti impiegare per formare gli atti necessari coll' accesso sul luogo, e recesso da quello.

5. Dovranno conseguire tali spese dai legittimamente indiziati, se potranno pagarle, ed in difetto dalle nostre finanze, con riserva di ripeterle dal reo in fine della causa nel modo che di ragione.

6. Quelle della traduzione de' carcerati, e de' testimoni per l'esame difensivo del reo, quando non sarà questo istato di pagarle, si suppliranno altresì dalle nostre finanze.

7. Seguendo la sentenza, e la condanna del reo nelle spese, potranno esigere da esso le vacanze, ed ogni altra somma, che loro si debba; ma se non potesse pagarle, non avranno per esse azione alcuna contro il fisco.

8. Sopra i beni del condannato si prenderanno le spese in primo luogo degli alimenti, e medicamenti dell' ucciso, o ferito; in secondo luogo del mantenimento, e custodia del reo; in terzo luogo le dovute agli uffiziali di giustizia, e del fisco; in quarto luogo le spese, interessi, e danni aggiudicati alla parte; e per ultimo le multe applicate tanto alla parte, che al fisco.

9. Non potrà il brigadiere de' soldati di giustizia, nè verun altro serviente, esigere, o ricevere alcun denaro dalle parti, senza spedirne loro la quitanza, benchè non venisse richiesta.

TITOLO XXVII.

Del Rilascio de' prigionieri.

1. Nelle cause, nelle quali non può aver luogo la pena afflittiva, si dovranno rilasciare i carcerati dalle prigioni; purchè prestino idonea cauzione, o sottomessione, se saranno abili a pagare, di rappresentarsi ogni volta che ne siano richiesti, avute prima le conclusioni del fisco.

2. Il rilascio de' rei nei delitti, il titolo de' quali porta la pena della morte, o della galera, o altra afflittiva, ordinato dai giudici, o dai consigli di giustizia, avanti che si eseguisca, dovrà essere confermato dal senato, il quale non potrà decretarne la conferma, se non veduti prima gli atti della causa, e udito l'avvocato fiscale generale nelle sue conclusioni. Basterà però, che il rilascio sia ordinato, o confermato dai consigli di giustizia in quei casi, ne quali è ai medesimi permesso di far eseguire le loro sentenze.

3. Trattandosi di carcerati per debiti civili, consentendovi il creditore, e il custode delle carceri per le sue spese, non sarà necessaria altra permissione per rilasciarli.

4. I poveri deteunti per sole spese di giustizia, o per pene pecuniarie leggiere, alle quali non istimasse il senato di surrogarne una corporale, si rilasceranno, purchè prestino cauzione giuratoria, se altra non possano prestare, con far altresì la cessione de' loro beni.

TITOLO XXVIII.

Della Nota, e Custodia degli atti criminali.

1. I processi criminali con tutti gli atti, e scritture da essi dipendenti, che conterranno confiscazioni seguite a favore del fisco nostro, si consegneranno, e rimetteranno alla camera nostra de' conti dal segretario criminale nel termine d'un mese dopo che sarà stata intimata la sentenza, sotto pena della privazione dell'uffizio: gli altri si rimetteranno nell'archivio del senato; e sarà cura dell'avvocato fiscale generale d'invigilare che segua la rimessione suddetta.

2. I giudici avranno il peso di ritirare nel fine del loro uffizio i processi criminali avanti di essi vertenti, e non ancora terminati, per consegnarli al loro successore.

3. Si farà un diligente inventario di essi, e dovrà dal successore, che li riceve, farsene un'attestazione in iscritto per discarico di quello, che li consegna.

4. Al suddetto inventario s'aggiungeranno le cause criminali, che sopravverranno nel tempo del suo uffizio; e così si farà di successore in successore, esprimendo in margine le date delle sentenze di quelle, che saranno terminate, sotto pena per chi contravvenisse nel fare detta consegna, ed inventario della privazione dell'uffizio, e della facoltà d'esercitarne altro.

5. Non seguendo detta rimessione, i giudici ne daranno parte al reggente nel termine di giorni otto, sotto pena

di scudi trenta, ed egli ne informerà il primo presidente del senato.

6. I giudici saranno anche tenuti nel fine d'ogni anno di rimettere i processi criminali terminati nell'archivio pubblico de' consiglj di giustizia, inserendo nel registro del loro tribunale una nota di detti processi, in cui si specificherà il contenuto della sentenza.

7. Il segretario, o archivista de' rispettivi magistrati sarà obbligato di spedire ad essi la ricevuta, e li riporrà diligentemente per ordine di tempo, e numero, notandoli in un registro particolare in forma corrispondente al modo, in cui si ripongono.

TITOLO XXIX.

De' Banditi, e del loro Catalogo.

1. Seguita la sentenza, per cui restino i rei contumaci condannati alla morte, o alla galera, saranno descritti in uno de' due cataloghi, che si terranno pubblicamente esposti nell'auditorio d'ognuno de' magistrati nostri supremi.

2. Nel primo de' cataloghi si descriveranno quelli, che saranno condannati a morte per delitto di lesa maestà, omicidj proditorj, grassazioni, ed altri delitti atrocissimi, per i quali i magistrati esprimeranno nella loro sentenza che sieno meritevoli d'essere esposti alla pubblica vendetta, come nemici della patria, e dello stato; e nel secondo quelli, che si condanneranno alla morte, o alla galera, tanto perpetua, che a tempo, per altri delitti, che non sieno sì atroci: lo stesso si osserverà rispetto alle donne, quando saranno condannate ad una pena corrispondente a quella della galera.

3. Si esprimerà in detti cataloghi il nome, cognome, e patria del condannato, la sua statura, colore, ed altri connotati della persona, de' quali risulterà dal processo; come pure il nome del padre, se si potrà, ed

il titolo del commesso delitto, notandosi il giorno, il mese, ed anno della seguita sentenza.

4. Liberandosi alcun bandito per grazia nostra, o per sentenza, si cancellerà da' suddetti cataloghi, segnando pure nel registro di essi in margine il giorno, mese, ed anno, in cui sarà seguita detta grazia, o sentenza; ed indi si sottoscriverà dal segretario.

5. Terranno i segretarij criminali di detti magistrati un registro particolare di tutti i banditi, e condannati, con relazione, ed espressione della sentenza, e della sua pubblicazione, e si rimetterà annualmente all'archivista del senato, o della camera rispettivamente, per riporlo nell'archivio.

6. Facendosi grazia da Noi ad alcun bandito, le nostre lettere si noteranno dai segretarij nel predetto registro per averne conto alle occorrenze.

TITOLO XXX.

De' Ricettatori de' banditi.

1. Sarà proibito ad ogni persona di qualsivoglia grado, e condizione di ricettare, favorire, o soccorrere verun bandito dal nostro dominio, che sia condannato in pena della morte o della galera tanto perpetua che a tempo, sotto grave pena pecuniaria, da estendersi sino a scudi dugento cinquanta per la prima volta, e per la seconda d'essere dichiarati incorsi nelle stesse pene, nelle quali si troveranno condannati i detti banditi, eccetto che fossero il padre, o la madre, il figlio, il fratello, o la sorella, o la moglie, i quali tutti per altro dovranno punirsi di pena proporzionata alle circostanze del caso, e del titolo del delitto.

2. Si scuseranno da ogni pena le mogli a riguardo dei loro mariti, ed i mariti a riguardo delle loro mogli, come anche i parenti sino al terzo grado, se soccorreranno detti banditi fuori degli stati nostri, in lontananza

almeno di quindici miglia, somministrando ad essi danari, o altro sussidio per il loro vivere.

3. Non potranno i detti parenti in veruna maniera soccorrere, nè anche fuori degli stati nostri, i rei di lesa maestà divina, o umana; come neppure altri banditi, quando fosse dai magistrati espressamente vietato, sotto la pena che sopra.

4. Non potranno gli osti in veruna maniera ricettare, alimentare, od alloggiare alcuno de' sopradetti banditi, sotto pena della galera per anni due, senza che possano scusarsi d'averne ciò fatto per essere stati violentati dai medesimi, se nel giorno stesso, o al più nel giorno seguente non gli avranno denunziati al giudice, o suo luogotenente, o ai sindaci del luogo.

5. Chiunque si accompagnerà armato ne' nostri stati con i suddetti banditi, s'intenderà incorso in quella pena, in cui è condannato il bandito medesimo.

6. Avranno luogo le suddette pene quando vi concorrerà la notizia, e scienza che i favoriti, praticati, o altrimenti ricettati fossero descritti in uno de' sopradetti due cataloghi, la quale però dovrà sempre presumersi ne' casi espressi nel titolo seguente.

TITOLO XXXI.

Dell' Estirpazione de' banditi, e de' Premj in tal caso concessi.

1. Chiunque, sapendo esservi banditi nello stato, ed in che luogo conversino, non li notificherà agli uffiziali, e sindaci de' luoghi, incorrerà per la prima volta nella pena di scudi sessanta, ed in difetto, di due anni di carcere; e per la seconda della galera per anni cinque.

2. I sindaci, consiglieri, ed ognuno delle nostre comunità, ogni volta che avranno notizia che ne' loro territorj esistano banditi, o assassini, o stradajuoli, benchè non sieno condannati, daranno la campana a martello, e si adopreranno in ogni maniera possibile per farli pri-

gioni, e consegnarli ai giudici, acciocchè ricevano il meritato castigo, sotto pena di scudi cento in proprio per ognuno che mancasse.

3. Non solo le comunità, sopra i territorj delle quali si siano scoperti detti banditi, e malfattori, ma anche le contigue, e vicine dovranno, sotto la medesima pena, dare campana a martello, e mettendosi in armi, uscire in campagna per incontrarli, ed arrestarli.

4. Gli uffiziali delle nostre truppe, tanto di cavalleria, che di fanteria, venendo richiesti da qualunque sindaco, o consigliere delle comunità, dovranno prestare loro tutta l'assistenza per l'effetto che sopra, sotto pena della nostra disgrazia.

5. Se i banditi, o i malfattori suddetti nell'essere incontrati, o raggiunti dai soldati delle nostre truppe, od anche dalle sole pattuglie locali comandate dal giustiziente, o da qualche amministratore di comunità, non si arrendessero all'intimazione di fermarsi, e deporre le armi, potranno essere impunemente uccisi, se saranno in numero almeno di tre associati, ed armati, ancorchè non opponessero resistenza, e si dassero solamente alla fuga.

6. Se poi, essendo in numero minore di tre, facessero resistenza con armi, mettendosi anche solamente in atto di semplice difesa, potranno parimente uccidersi; e quando l'uccisore fosse uno de' complici, conseguirà la grazia di sua liberazione, se non sarà meritevole di pena maggiore di quella, che avrebbe incorsa l'ucciso.

7. Se due, o più malviventi tentassero di notte tempo d'entrare in qualche casa per rubarvi, dichiariamo lecito a chiunque d'ucciderli. Potranno anche di giorno uccidersi, se saranno armati, o se la casa sarà in campagna segregata dalle altre abitazioni.

8. Tolti i casi sopra specificati, non potranno impunemente uccidersi se non que' banditi per delitti atrocissimi, che il senato avrà ordinato descriversi nel primo cata-

lego, ed esporsi alla pubblica vendetta, come nemici della patria, e dello stato.

9. Perchè i banditi non sieno in alcun luogo, nè da veruna persona di qualunque grado, e condizione si sia, tollerati, od assistiti, ma come perturbatori della pace comune si perseguitino, e vengano carcerati, sarà obbligo de' giudici, o loro luogotenenti di far descrivere in un registro i banditi, e tanto detti giudici, quanto i segretarj delle comunità, dovranno far affiggere nel tribunale, e nella stanza rispettivamente dove si fa il consiglio, la nota di essi nella medesima forma prescritta per i due cataloghi de' nostri supremi magistrati, obbligandoli ad invigilare che non sia mai la medesima, o accidentalmente, o maliziosamente rimossa; ed in caso che ciò seguisse, dovranno subito sostituirla un'altra simile: il tutto sotto pena della privazione del loro uffizio.

10. Dovrà perciò il senato, immediatamente dopo aver fatto descrivere un qualche contumace nel catalogo, trasmetterne la nota ad ognuno de' reggenti, e giudici da se dipendenti, come pure agli altri senati de' nostri stati, i quali quella trasmetteranno altresì ai reggenti, prefetti, e giudici della loro rispettiva giurisdizione.

11. Dopo che i banditi saranno stati descritti sopra tal nota per tre giorni, sarà obbligo preciso de' giudici, o dei loro luogotenenti, e dei segretarj, sindaci, e consiglieri delle comunità, e di ciascheduno di essi solidariamente, di stare bene avvertiti che niuno di detti banditi si trattenga manifestamente, o segretamente, per lungo, o breve tempo, sotto qualsivoglia pretesto, nel loro territorio, o suoi confini; ma dovranno immediatamente perseguitarli, ed arrestarli, sotto le pene infrascritte.

12. Se i banditi saranno del luogo, o de' suoi confini, ed avranno ivi delinquito, la pena della negligenza in catturarli sarà di scudi cento.

13. Se saranno d'altri luoghi, ma della provincia, e che siano descritti in detta nota stata per tre giorni affissa, la pena sarà di scudi cinquanta.

14. Se poi tali banditi fossero d'altra provincia, la pena sarà di soldi venticinque.

15. In dette rispettive pene dovranno essere irremissibilmente condannati i giudici, luogotenenti, sindaci, e consiglieri tutti *in solidum* riguardo al fisco, colla riserva sola dell'indennizzazione fra di essi; salvo se la fuga, o non seguita cattura de' banditi, sia per negligenza degli uni, senza trascuraggine degli altri; nel qual caso tale indennizzazione dovrà riceversi solo da quelli che saranno in negligenza, come altresì da quei particolari delle comunità, che, avvisati in voce, o per mezzo della campana, avessero ricusato d'accorrere, e prestare la loro assistenza.

16. I sindaci, e consiglieri delle comunità, sopra i territorj delle quali i banditi descritti nella nota de' loro tribunali, commetteranno rubamenti od altri danni, saranno obbligati a risarcirli del proprio, salvo che risulti che abbiano usate le diligenze di sopra prescritte.

17. Chi avrà ardire d'opporli, ed in qualsivoglia modo resistere alla persecuzione, che si facesse contro i sopradetti banditi, incorrerà la stessa pena, in cui è condannato il bandito.

18. Quelli, che presenteranno uno de' banditi di primo catalogo, se sarà vivo, otterranno dalle nostre finanze il premio in contanti, cioè, per ogni bandito di quelli, che si possono uccidere, lire settecento cinquanta; e, se morto, lire quattrocento cinquanta.

19. Rispetto poi a quelli dell'altro catalogo, che solamente si possono presentar vivi, se sarà un bandito di morte, avranno lire trecento settantacinque; se di galera perpetua, lire trecento; se d'anni dieci, lire duecento venticinque; se d'anni cinque, o minor tempo, lire cento e cinquanta.

20. Nel regolare il premio si avrà riguardo alla pena, in cui il bandito era condannato in contumacia, e non a quella, nella quale si condannasse poi il catturato per il riguardo delle difese da esso fatte.

21. Chiunque abbia acquistata la ragione di conseguire il premio, dovrà nel termine d'un mese dal giorno dell'arresto, domandarlo; altrimenti s'avrà per decaduto dal diritto.

22. Sarà proibito a chicchessia di vendere, cedere, o altrimenti contrattare la ragione di conseguire il premio, sotto pena a tali contraenti del doppio valore del premio dovuto, applicabile per un terzo al denunziatore; qual pena potrà anche estendersi ad una corporale ad arbitrio del magistrato, secondo le circostanze de' casi.

23. S'intenderà abolita ogni facoltà in qualunque modo per avanti concessa a qualsivoglia persona, corpo, ed università, ancorchè privilegiata, e di cui fosse necessaria una specifica menzione, di nominare banditi, o facinorosi processati, e condannati.

24. Presentandosi un malfattore processato, che non sia stato ancora condannato, ma che successivamente venga poi sottoposto alla pena di quel delitto, per cui sarebbe stato descritto nel primo, o secondo catalogo, se non fosse stato arrestato, godrà colui, che lo presenta, il medesimo beneficio, che godrebbe se fosse stato antecedentemente condannato.

25. Le sopradette liberazioni, ed impunità s'interineranno dal senato, o dalla camera rispettivamente, senza che siano obbligati quelli, ai quali sono dovute, di costuirsi nelle carceri.

26. Non godrà alcuno il beneficio sopradetto per la semplice notificazione, o denunzia, che facesse di detti banditi, o malfattori, se non avrà interposta l'opera, ed il rischio suo quando sono stati arrestati.

27. Per godere il beneficio suddetto, chi arresterà, o ucciderà alcuno de' banditi, o malfattori, dovrà subito, o almeno fra ore ventiquattro, presentarlo, secondo le distinzioni sopra stabilite, o vivo, o morto nelle mani della giustizia; ed il giudice ordinario dovrà fare le opportune testimoniali della presentazione, e ricognizione della persona, o cadavere, che verrà presentato.

28. Se nel tempo, che il bandito sarà arrestato, avrà ottenuta la grazia, o il salvo-condotto, che sia stato esibito avanti il segretario criminale, dopo che sia seguita la segnatura, non potrà quello, che lo presenta, godere il beneficio sopraddeito, benchè la grazia, o salvo-condotto non sia passato agli uffizj, e non sia stato dal magistrato interinato.

29. Se il presentato dovrà essere liberato in conseguenza della grazia, o del salvo-condotto, che avesse, sarà tenuto a rifondere alla persona, che lo presenta, le spese, che avrà fatte per il di lui arresto; e quando, non ostante detta grazia, o salvo-condotto, la sentenza si eseguisse, si rifonderanno le medesime dalle nostre finanze.

30. Chiunque procederà come sovra all'arresto di qualche bandito, o malfattore, dovrà, nel presentarlo, spiegare i motivi, in vista de' quali siasi divenuto all'arresto; e quando questo si riconosca seguito ingiustamente, e senza veruna causa, si castigherà quello, che ha arrestato, con la pena, che si stimerà adattata alle circostanze del caso.

TITOLO XXXII.

Dell' Inseguimento, ed Arresto de' disertori.

1. I disertori delle nostre truppe saranno considerati come banditi: vogliamo perciò che siano in ogni luogo inseguiti, ed arrestati, dando anche a quest'effetto, sempre che così esiga il caso, campana a martello.

2. Ordiniamo ai governatori, o comandanti, reggenti, e giudici, od altri uffiziali di giustizia, che, capitando soldati nelle città, luoghi, o territorj di loro giurisdizione, debbano farsi da essi esibire la licenza in istampa, di cui devono essere muniti nell'uscire dai limiti del loro presidio, e visata dal commissario, od uffiziale del soldo; e non esibendola, farli senz'altro arrestare come disertori.

3. In mancanza de' governatori, comandanti, reggenti, e giudici, od altri uffiziali di giustizia, avranno la medesima obbligazione i sindaci delle comunità, sotto pena di

scudi cinquanta solidariamente, ed in proprio, applicabili, per una metà, al denunziatore, e per l'altra, al fisco.

4. Chiunque saprà, che si ritrovi nel territorio qualche disertore, o soldato non munito di detta licenza, dovrà tosto darne avviso al giudice del luogo, o suo luogotenente, o in difetto, ad uno de' sindaci, o consiglieri, acciocchè sia inseguito, ed arrestato, sotto pena di scudi venti, applicabili come sopra.

5. Proibiamo ai sindaci, consiglieri, e ad ogni altro particolare delle città, comunità, e luoghi, di ricoverarli, o permettere, che si ricoverino ne' loro territorj, case, o cascine rispettivamente, sotto pena ai sindaci, o consiglieri, di scudi cinquanta solidariamente, ed in proprio, e di scudi venticinque per ogni particolare nelle case, o cascine, di cui seguisse il ricovero.

6. Quando risulterà, che qualche disertore siasi formato per un mese in un territorio, senza essere stato inseguito, ed arrestato, si avranno i sindaci, e consiglieri per trasgressori di questi nostri ordini, ed incorreranno nella suddetta pena, senza che possa loro giovare la scusa di non averli conosciuti, o d'averli creduti disertori di stati esteri.

7. Gli osti, e tavernieri non potranno dar da mangiare, o bere ad alcun disertore, o ricoverarlo in qualsivoglia modo nelle loro osterie, e neppure i portolani, e barcajuoli passarli, e tregghettarli, sotto pena di scudi cinquanta, applicabili come sopra, senzachè giovi nemmeno ad essi il pretesto d'ignoranza, quando avranno albergato rispettivamente, o passato soldati, senza farsi, come sopra, presentare la licenza; e neppure li scuserà l'allegare, d'essere stata loro usata violenza, se di questa non avranno dato parte immediatamente al giudice del luogo, o viciniore.

8. Chiunque ardisse d'impedire l'arresto di qualche disertore, o di resistere, oppure opporsi in qualche modo a quelli, che l'inseguiranno, o si adopreranno altrimenti per arrestarlo, incorrerà la stessa pena a cui soggiace-

rebbe il medesimo disertore, estensibile però soltanto sino alla galera perpetua, quand'anche fosse per la diserzione dovuta la pena della morte: e quando occorressero ferite, o quando il disertore si fosse levato dalle mani di chi l'avrà arrestato, la pena sarà della morte.

9. Sarà anche proibito di comprare, od in qualsivoglia modo contrattare coi soldati di cavalleria, e dragoni, o di fanteria, i loro cavalli, armi, vesti, bagagli, munizioni da guerra, o altre simili cose, sotto pena corporale arbitraria, non minore d'un anno di carcere, o d'anni due di catena, qualora trattisi di compra, cambio, od altra contrattazione del cavallo, od armamento, o d'alcuna parte di esso.

10. Se taluno avesse il reo ardimento di dar ajuto, o consiglio a qualche soldato per disertare, incorrerà nella pena d'anni due di galera; e di due di carcere, se l'ajuto si desse dopo la diserzione.

11. Se poi l'ajuto si darà in tempo di guerra, e dopo che il soldato avrà disertato, incorreranno i rei di esso nella pena di dieci anni di galera, ed in quella della galera perpetua, se l'ajuto, o consiglio sarà dato ai soldati avanti che disertino; ma se, od avanti, o dopo la diserzione, si desse ajuto, o consiglio con scienza che i soldati vogliono passare a servire il nemico, saranno simili delinquenti puniti colla pena della morte.

12. Incorrerà nella pena della morte chiunque, o per se stesso, o per mezzo d'altri in qualunque maniera, direttamente, o indirettamente, indurrà, o subornerà, tenterà di subornare, o servirà di mezzano ad indurre, o subornare soldati delle nostre truppe a disertare, ancorchè non gli riuscisse di portarli alla diserzione.

TITOLO XXXIII.

Di varj Delitti, e delle loro Pene,

CAPO PRIMO.

De' Maledici, e Bestemmiatori.

1. Tutti quelli, che per una biasimevole corruttela, o per impeto di colera, disprezzeranno, o malediranno con temeraria, e contaminata lingua il nome venerabile ed immortale di Dio, o giureranno irriverentemente per le sacrosante membra di Cristo, o proromperanno in una qualche ingiuria contro la santità, ed integrità verginale della Gran Madre di Gesù Cristo Signor Nostro, o contro l'onore ed il rispetto degli altri Santi, saranno subito arrestati in que' luoghi, dove avranno commesso un così abbominevole delitto, per essere ivi esemplarmente castigati secondo la gravità della bestemmia.

2. Se la bestemmia sarà leggiera, si punirà colla pena del carcere per un anno.

3. Se sarà atroce, si condannerà il delinquente alla galera, regolandone il tempo a proporzione dell'eccesso, avuto riguardo se sarà stata profferita in pubblico, o in privato, o se si tratterà di recidivo; ed alla morte, se sarà profferita con animo deliberato.

4. Incorrerà nella pena suddetta di galera, o di morte rispettivamente, chiunque calpestasse, corrompesse, o macchiasse le immagini sacrosante di Dio, della Beatissima Vergine, o degli altri Santi.

CAPO II.

Del Delitto di lesa maestà.

1. Chiunque offendesse, macchinasse, congiurasse, o in qualsivoglia modo tentasse d'offendere, macchinare, o congiurare contro la persona, i figli, o l'onore dei Reali Regnanti, o contro gli stati nostri, sarà reo di lesa

maestà in primo grado, senza considerare se sia suddito, o forestiere.

2. Non sarà lecito a veruno de' nostri sudditi, di qualsivoglia grado, e condizione si sia, nè ad alcuno degli abitanti de' nostri stati di tener intelligenze segrete, o in qualsivoglia modo, direttamente, o per interposta persona, trattare coi nemici della nostra Corona, nè somministrar ad essi ajuto, consiglio, o favore, nè di promuovere, o concitare sedizioni, o tumulti, sotto pena di essere dichiarato reo di lesa maestà in primo grado.

3. Essendo alcuno consapevole di detti trattati, intelligenze, e d'ogni altra congiura, sarà tenuto di subito rivelarle, altrimenti s'avrà per partecipe, e complice di esse, e reo dello stesso delitto.

4. La pena de' rei di lesa maestà sarà la morte, accompagnata sempre da quelle più rigorose formalità, che esigerà l'enormità d'un sì grave delitto, e della confiscazione de' beni.

5. Se il reo di lesa maestà sarà contumace, si eseguirà la condannazione nella sua effigie; se morirà avanti la sentenza, o se il delitto si scoprirà dopo la di lui morte, si procederà nondimeno contro la memoria del medesimo, e sarà essa condannata.

6. Non ardirà veruno, sì suddito, che forestiere, di fare nei nostri stati levata alcuna di soldatesca, tanto di cavalleria, che di fanteria, sotto pena della vita, e confiscazione de' beni. Sarà sotto la stessa pena proibito di estrarre dai nostri stati gente per servire altrove in guerra; e se le levate predette si facessero per andare a servire Principi, coi quali ci accadesse aver guerra, si avranno i contravventori per rei di lesa maestà in primo grado.

7. Incorreranno nelle stesse pene i complici, gl'istigatori, le scorte, e tutti quelli, che in qualsivoglia modo avranno parte, o coopereranno al detto delitto, ed ognuno, che possa esserne consapevole, sarà obbligato di rivelarli al comandante od ai reggenti de' consigli di giustizia, o a qualcheduno de' nostri ministri, ed uffiziali

superiori, con certezza d'esser tenuti segreti; e mancando, saranno puniti colla pena d'anni dieci di galera.

CAPO III.

De' Monetarij falsi.

1. Non sarà permesso ad alcuno di fabbricare, o far fabbricare ne' nostri stati, e fuori delle nostre zecche, veruna sorta di moneta d'oro, d'argento, di rame, o di qualsivoglia altro metallo, o lega, nè in grande, nè in piccola quantità, tanto della nostra marca, che di quella di qualsivoglia altro Principe straniero, sotto pena per i contravventori, che le fabbricheranno coll'impronto della nostra stampa, d'essere strangolati in pubblico, ed abbruciati, e della confiscazione de' beni; e se saranno fabbricate colla marca d'altri Principi, della forza, e confiscazione de' beni come sopra.

2. Avrà luogo la suddetta pena, quantunque le monete fossero d'eguale, o maggior bontà di quelle, che si stampano nelle nostre zecche, e straniere, senza riguardo se siano ne' nostri stati approvate per correnti, oppure sieno proibite, o bandite; volendo che sieno sempre considerate per false ogniquale volta si trovino fabbricate fuori delle nostre zecche.

3. I delinquenti incorreranno nella medesima pena, ancorchè avessero solamente dato principio a fabbricare, o far fabbricare le dette monete; e così pure tutti quelli, che a tali fabbricatori, o ai loro complici daranno in qualsivoglia modo ajuto, favore, e consiglio; e particolarmente quelli, che con previa intelligenza, direttamente, o per interposta persona ritireranno, o riceveranno dette monete per ispenderle, e smaltirle.

4. Soggiaceranno alla detta pena della forza, e confiscazione de' beni quelli, che fabbricassero, o facessero fabbricare in istato alieno le monete di nostra marca, o che in esse avessero qualsivoglia sorta di complicità.

5. Si puniranno nella stessa forma quelli, che intro-

ducessero, o facessero introdurre nei nostri stati monete false di qualsivoglia stampa, benchè sieno altrove fabbricate.

6. Sarà proibito sotto la pena medesima, di fare, o procurare che si facciano stampe atte a fabbricare monete, e di ritenerle scientemente in casa, o altrimenti in suo potere.

7. Non potrà veruno tondere, tingere, od in altra forma deteriorare, alterare, o commettere, e dar mano, acciò che si tondano, o in qualsivoglia altra maniera si alterino le monete di qualunque sorta; nè introdurle tosate, o in verun altro modo alterate, ancorchè della marca di principe straniero, sotto pena della galera perpetua, e della perdita delle medesime: in questa pena incorreranno pure quelli, che tingessero, o altrimenti alterassero, o deteriorassero in istato alieno le dette monete.

8. Non sarà lecito ad alcuno di fabbricare, o far fabbricare, nè di aver in casa, o altrove fornelli da vento, forbici, crogiuoli, o altri simili stromenti atti a fondere, o ad alterar monete, sotto pena della galera come sopra, eccettuati però quegli artefici, ai quali per uso dell'arte loro fossero necessarij.

9. Chi spontaneamente, essendo complice, rivelerà gli altri delinquenti di falsa moneta, in caso che non sia stato prevenuto dal fisco, e somministrerà una semipiena prova del delitto, catturandosi il reo, consegnerà l'impunità del medesimo, e non essendo complice, avrà dalle nostre finanze il premio di scudi cento.

10. Se alcuna persona inavvertentemente ricevesse qualche moneta falsa, o tosata, o altrimenti come sopra alterata, dovrà consegnarla ai maestri delle nostre zecche, o agli uffiziali del luogo, nominando la persona, da cui l'avrà ricevuta, sotto pena di lire cinquanta.

11. Quelli, che senz'alcuna intelligenza co' fabbricatori spenderanno scientemente, e dolosamente monete false, cadranno nella pena d'anni dieci di galera.

CAPO IV.

Dell' Infanticidio.

1. La pena dell'infanticidio sarà sempre quella della morte, e ne saranno puniti non solamente le madri, ma tutti coloro, che vi coopereranno.

2. Le donne, che procureranno l'aborto, e coloro, che ne saranno complici, incorreranno nella medesima pena ogniquale volta sarà seguito l'aborto; e non essendo seguito, saranno puniti con pena corporale proporzionata alle circostanze del caso.

3. Sarà riputata rea d'infanticidio ogni donna, che verrà convinta d'aver nascosto la propria gravidanza, ed il parto, e si troverà essere stato l'infante privato del battesimo per mano del paroco, e della pubblica, e solita sepoltura, e vi concorrerà altresì un qualche urgente indizio di morte violenta: non sarà a peso del fisco la prova che il parto sia nato vivo.

4. Le madri, che esporranno il proprio parto, e coloro, che in qualsivoglia modo vi daranno mano, incorreranno nella pena di un anno di carcere; ed occorrendo ch'esso venisse a trovarsi morto nel luogo, nel quale è stato esposto, si puniranno con una pena più grave, avuto riguardo al luogo, in cui sarà stato esposto, ed alle altre circostanze, che potevano rendere probabile il pericolo della vita del parto.

CAPO V.

Dei Duelli.

1. Non sarà lecito a veruna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, di chiamare, o far chiamare alcuno in duello, o a singolar pugna, nè di portarsi in virtù di disfida in qualche luogo certo, e concertare con qualsisia sorta d'armi per battersi a piedi, o a cavallo, o di battersi in esso, sotto la pena della vita, e confiscazione di tutti i beni.

2. Si farà luogo alla suddetta pena, ancorchè s' eleggesse il campo del combattimento fuori de' nostri stati, purchè in essi sia seguito il trattato.

3. Non s' avrà riguardo, se in tal atto segua, o non segua omicidio, o ferita d' alcuno dei duellanti; e se uno di essi uccidesse l' altro, oltre la pena predetta per l' omicida, avrà luogo la confiscazione de' beni, anche a riguardo dell' ucciso.

4. Morendo parimenti ambedue i duellanti nel campo concertato, o fuori di esso, avrà luogo contro ambedue la confiscazione suddetta.

5. Sotto la pena imposta ai duellanti sarà proibito a chicchessia di scientemente accettare, mandare, o portare disfide, o parole, che quello possano in veruna maniera inferire, ed in alcun altro modo ingerirsi, o aver parte coll' ajuto, o consiglio ne' trattati, o nel duello predetto.

CAPO VI.

Delle Grassazioni, e de' Riscatti.

1. Chiunque depredasse alcuno, o tentasse di depredarlo, tanto in casa, che fuori, o sulle strade pubbliche, ed altre, o in qualsivoglia luogo, ancorchè non segua offesa alcuna della persona depredata, o assalita, cadrà nella pena della morte, anche per la prima volta, e vi si unirà qualche esemplarità, secondo che stimerà il senato.

2. Se poi ad aggravar la depredazione, o l' attentato di essa, concorresse anche l' uccisione del depredato, o si usasse qualche barbaro trattamento, la pena sarà della ruota, oppure di essere il reo tratto al patibolo a coda di cavallo, secondo che le circostanze del caso saranno per esigere giustamente l' una, o l' altra di queste due pene esemplari.

3. Avrà luogo la pena della morte anche contro i minori d' anni venti, purchè maggiori di diciotto, se colla grassazione vi concorrerà l' omicidio, o ferita; altrimenti si condanneranno alla galera perpetua. Se poi saranno mi-

norì di diciotto, e maggiori di quattordici, subiranno la pena della galera perpetua, se v'interverrà l'omicidio; quella d'anni dieci di catena, se una qualche ferita; e quella d'anni cinque, se non seguirà nè omicidio, nè ferita.

4. Nella stessa pena cadrà chiunque in qualsivoglia forma, e luogo estorcerà da altri con armi, o con qualsisia sorta di violenza, somma alcuna di danari, che non gli sia di ragione dovuta.

5. Provandosi dal reo, che i denari estorti gli fossero di ragione dovuti, si punirà, oltre la perdita del credito, e restituzione del denaro estorto a favore del fisco, colla pena della galera per anni cinque, se l'estorsione sarà seguita con armi; e se senz'armi, colla prigionia per mesi sei.

6. Verrà considerato reo di grassazione, e di estorsione rispettivamente chiunque depredasse, od estorquisse con armi, e violenze denari, od altri effetti a chicchessia, ancorchè si presentasse sotto altro pretesto, eziandio di voler commettere, o commettesse altro delitto sulla persona attaccata, purchè abbia quindi depredato, o tentato di depredare, od estorquire la medesima.

7. Cadranno nella pena della morte quelli, che domanderanno denari, od altre cose per mezzo di ranzone, cioè chiedendole per mezzo di segrete ambasciate, o di viglietti, aggiungendovi le minacce, o facendosi vedere spesso coll'armi, o valendosi d'altri simili modi abili ad incutere timore, ancorchè non segua l'effetto della così minacciata ranzone.

8. Il solo detto giurato dell'offeso, se vi concorre un qualche altro legittimo indizio, servirà ne' suddetti delitti per procedere alla cattura.

9. Se tali ranzoni, o riscatti si faranno senz'armi, o violenza, si puniranno i delinquenti colla galera per anni dieci; e per cinque coloro, che vi s'intrometteranno.

S'intenderà anche riscatto, quando si estorcerà con minacce qualche cosa contro la volontà delle persone sotto qualunque altro pretesto di mutuo, o simili.

10. Commettendosi però questo delitto senz' armi, o violenza dai minori d'anni venti, ma maggiori di diciotto, s'incorrerà dai medesimi la pena d'anni cinque di galera; e se minori d'anni diciotto, ma maggiori d'anni quattordici, quella d'un anno di catena; e coloro, che vi s'intrometteranno, essendo minori d'anni venti, ma maggiori di diciotto, si puniranno colla stessa pena d'un anno di catena; ed ove minori d'anni diciotto, maggiori però di quattordici, con quella di mesi sei di catena.

11. Si punirà anche in questo delitto l'attentato, benchè non sia seguito l'effetto, adattando la pena proporzionata alla qualità dell'attentato, ed alle circostanze, per le quali non segui l'effetto, valendosi delle sopra espresse da Noi, o declinando dalle medesime, come i dettami della giustizia persuaderanno.

12. Se alcuno de' nostri sudditi commettesse in istato alieno assassinio, omicidio proditorio, o premeditato, grassazione, furto sacrilego, od altri delitti gravi, il titolo de quali importi la pena di morte, o di galera perpetua, si punirà con pena ordinaria, ancorchè il delitto fosse commesso contro persona non suddita; e così anche se il delitto sarà commesso in dominio straniero contro un nostro suddito, pervenendo il delinquente negli stati nostri, sarà punito come sopra; ed in tutti i sopradetti casi potrà il senato valersi degli atti, che fossero stati fatti nel luogo del commesso delitto, o di quelli, che dal fisco nostro si facessero.

13. Quanto agli altri furti, le informazioni, che saranno state prese nel luogo del commesso delitto, saranno sufficienti per obbligare il delinquente alla restituzione di quanto avesse rubato, quando sieno legittime, e concludenti.

14. Si puniranno colla stessa pena della morte i forestieri, che, avendo commesso qualche grassazione negli stati confinanti coi nostri, pervenissero in mano della nostra giustizia, purchè sia seguita nella distanza di due miglia, o che, essendo seguita in maggior lontananza, avessero trasportato nel nostro dominio una qualche parte

di denari, o delle robe levate alle persone, che avranno spogliate, senza considerare, se esse sieno suddite, o forestiere.

CAPO VII.

Dell' Omicidio, od Insulto con animo premeditato, od in rissa, e de' Venefizj.

1. Se alcuno con animo premeditato, e senza che vi concorra veruna causa prossima, e recente, farà insulto, o assalirà altra persona per ucciderla, usando ogni sforzo per eseguire la sua intenzione, se di tal animo sarà confessso, o convinto per mezzo delle prove, o di legittimi indizj, si punirà colla pena della morte, ancorchè non ne sia seguito l'effetto, od avesse ucciso uno per un altro.

2. Incorrerà pure la pena della morte ogni persona, che con animo deliberato, ed a sangue freddo sparerà armi da fuoco contro alcuno, anche senza offenderlo, o che con qualsivoglia sorta d'armi offenderà alcuno: se poi scroccasse, o tentasse di sparare armi da fuoco contro alcuno, o d'offenderlo con altre armi, caderà nella pena della galera perpetua.

3. Rispetto ai minori d'anni venti, maggiori però di diciotto, le suddette pene si diminuiranno rispettivamente di un grado; e quanto ai minori d'anni diciotto, maggiori d'anni quattordici, la pena sarà d'anni tre di catena.

4. La pena ordinaria dell'omicidio commesso in rissa con armi, sarà della galera perpetua. Potrà però diminuirsi, se vi concorreranno circostanze favorevoli al reo, e particolarmente quella d'una grave provocazione per parte dell'ucciso.

5. Il venefizio sarà sempre punito colla pena della morte, accompagnata da quell'esemplarità, che si stimerà più adattata all'enormità di un sì atroce delitto.

6. Incorreranno in questa pena quelli, che daranno, o faranno dare il veleno, i loro complici, istigatori, o fautori, e qualunque altro vi desse mezzo, ed ajuto, ancor-

chè non sia seguito l'effetto; e così ancora coloro, che tentassero di darlo, o farlo dare per un fine così malvagio; e non solamente i maggiori, ma anche i minori d'anni venti, se avranno compiuti gli anni diciotto, omesse solamente, rispetto a questi, l'esemplarità, salvo che altrimenti persuadessero le circostanze de' casi.

7. Saranno riputati fra i veleni non solamente quelli, che di loro natura sono tali, e così atti a cagionare prontamente la morte, ma anche gli altri, che per la loro maligna qualità alterando insensibilmente la salute, conducono pure alla morte, siano naturali, oppure artefatti.

8. Proibiamo a chiunque di ritenere qualunque sorta di veleni semplici, o preparati come sovra, salvo a quelli, ai quali restano necessarij per l'esercizio della loro professione, o mestiere, sotto pena di scudi cinquanta, ed altra maggiore, eziandio corporale, secondo le circostanze de' casi.

9. Sarà pure proibito sotto la stessa pena a tutti i fondichieri, droghisti, o rivenditori di robe vive il vendere, o dispensare droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi, e simili, fuorchè agli speciali, artisti, ed a quelli, ai quali sono necessarie per la loro professione.

10. Nel caso, che vendano dette robe a persone riservate, dovranno notare in un libro a parte il giorno della vendita, il nome, cognome, patria, e professione di quelle persone, alle quali le avranno vendute, e la quantità delle droghe smaltite, con fare sottoscrivere quello, che le ha comprate; o, essendo illiterato, farvi fare il segno in presenza di due testimonj, che si soscriveranno; e ciò sotto pena di scudi venticinque.

11. Non si potranno vendere, sotto la medesima pena, a persone incognite droghe, come sovra, quantunque si facciano di professione, a cui sieno necessarie, se non presenteranno una fede del giudice del luogo, e segretaro del tribunale, in cui s'esprima il loro nome, cognome, patria, e professione; qual fede, o certificato verrà ritirato, per in-

serirsi nel libro particolare da tenersi come sopra dal fondichiere, o droghista.

12. La proibizione come sopra fatta ai fondichieri, ed altri di vendere, o dispensare veleni, e robe pericolose, s'intenderà pure fatta, sotto la stessa pena, agli speciali, salvo sieno ordinate dai medici, e cerusici.

13. Coloro, ai quali è permessa la ritenzione, o smaltimento di dette robe, e quelli ancora, che per la loro professione sono obbligati di valersene, dovranno ritenerle in luogo a parte sotto chiave, da custodirsi sempre presso loro, per risponderne, sotto pena di scudi cinquanta, estensibile eziandio ad una corporale, secondo le circostanze de' casi, e della maggiore, o minore negligenza.

14. Chiunque non avendo professione, arte, o negozio per ritenere, o valersi di dette droghe, andasse, o mandasse fuori de' nostri stati a provvedersene, incorrerà nella pena di scudi cento, ed anche in una corporale, se così persuaderanno le circostanze del caso.

CAPO VIII.

Di quelli, che s'uccidono da se stessi.

1. Se alcuno di sana mente incrudelisse contro il proprio corpo, e divenisse omicida di se medesimo, dovrà criminalmente procedersi contro la sua memoria, e condannarsi ad essere appeso il suo corpo alla forca; e, non potendosi avere il corpo, vi sarà appesa la sua effigie.

2. Per la suddetta pena non s'intenderà derogato alle altre, che richiedessero i delitti, ch'esso potesse avere antedecedentemente commessi, tanto rispetto all'esemplarità, quanto rispetto alla confiscazione.

3. Per la prova del corpo del delitto, e modo di verificarlo, s'osservierà il disposto per gli altri delitti.

4. S'eleggerà un curatore, che assista alle parti del defunto, per rispondere in luogo del medesimo, e per difenderlo.

5. Se alcuno de' parenti vorrà accettare detta cura, sarà

preferito ad ogni altro, giurando di bene, e fedelmente esercitarla; e non essendovi fra i parenti chi voglia accettarla, sarà eletto un altro d'ufficio, con che presti sempre il giuramento suddetto.

CAPO IX.

Dei Furti, e Latrocinj.

1. Per il primo furto, se sarà semplice, e non eccederà la somma, o valore di lire quindici, si punirà il ladro colla catena a tempo; e, se eccederà la suddetta somma, o valore, con anni due di catena; per il secondo furto, ancorchè non ecceda la somma, o valore suddetto, gli si darà la galera a tempo, secondo la qualità del furto, purchè non sia minore d'anni cinque; per il terzo la galera per anni venti; e per il quarto la galera a vita, se tra tutti quattro i furti non eccederanno la somma, o valore di lire dugento; ma eccedendo, si punirà per il quarto furto con la pena della morte, alla quale si farà sempre luogo per il quinto, qualunque sia la somma, o valore tra tutti i furti, ancorchè non giunga alle lire dugento.

2. Le suddette pene avranno luogo, ancorchè i ladri sieno minori d'anni venticinque, maggiori però di venti; e si diminuiranno d'un grado, se si tratterà di minori d'anni venti, maggiori di diciotto: ma a questa diminuzione non si farà luogo, se non quando tutti i furti sieno commessi prima dell'età d'anni venti: se poi i ladri saranno minori d'anni diciotto, e maggiori di quattordici, si puniranno colla catena a tempo; e se minori di quattordici, col carcere, a proporzione del numero, e delle circostanze de' furti.

3. Non sarà necessario, che per dar luogo alle pene del secondo, terzo, quarto, e quinto furto rispettivamente, sia stato il ladro accusato, processato, punito, o condannato per furti antecedenti; volendo, che le medesime abbiano effetto ogni volta che si troverà essere stati dal ladro commessi più furti distinti di luogo, e di tempo.

4. S'avranno per furti distinti quelli, che si commette-

ranno in luoghi diversi, benchè nello stesso giorno, o nella medesima notte.

5. Per i furti nelle campagne, i ladri di frutti, piante, legna, ed altre cose della stessa natura, si puniranno col carcere; se saranno recidivi, colla catena; e se ritorneranno nondimeno a rubare, anche colla galera rispettivamente a tempo, ed eziandio con qualche esemplarità per soddisfazione del pubblico, e contegno dei malviventi, quando il magistrato lo stimerà, secondo le circostanze delle persone, e delle cose rubate.

6. I ladri domestici si puniranno, se maggiori d'anni venti, colla pena della morte per il primo furto, quando questo ecceda la somma, od il valore di lire dugento, o sia accompagnato da altre circostanze aggravanti; e se saranno minori d'anni venti, maggiori però d'anni diciotto, colla pena della galera perpetua: ma per il secondo furto eccedente la somma suddetta, od accompagnato da altra circostanza aggravante, anche i minori d'anni venti, maggiori di diciotto, saranno puniti colla morte.

7. Ove poi il furto non ecceda la somma, od il valore di lire dugento, nè vi concorra altra circostanza aggravante, la pena per i maggiori d'anni venti sarà, per il primo furto, della galera perpetua, e per il secondo, della morte; e per i minori d'anni venti, maggiori di diciotto, per il primo furto, sarà quella della galera per anni dieci, e per il secondo, della galera perpetua; ma per il terzo furto basterà, che il ladro sia maggiore d'anni diciotto per essere punito di morte.

8. Rispetto poi ai minori d'anni diciotto, e maggiori di quattordici, vi sarà in tutti i detti casi rispettivamente la pena della catena, per quel tempo, che esigeranno le circostanze, avuto riguardo all'età.

9. S'avranno per furti domestici ancor quelli, che si commetteranno dai servitori, e serve ventiquattr'ore dopo che saranno entrati al servizio de' loro padroni, ancorchè non ricevano gli alimenti in casa dei medesimi, ed ivi non

pernottino; e così pure fra mesi due dopo che saranno usciti dal servizio suddetto.

10. Si puniranno altresì per la prima volta colla pena della morte i furti di cose sacre commessi in luogo sacro, o dove le medesime sogliono custodirsi. Se poi l'empietà giungesse a segno di porre la mano sacrilega nel tabernacolo dell'altare, e rubarvi cose sacre, vogliamo, che per imprimere un giusto terrore s'aggiunga alla pena della morte quella del precedente taglio della mano, e che a queste pene soggiacciano anche i minori di anni venti, e maggiori di diciotto.

11. Quando il furto sarà commesso in luogo sacro di cose non sacre, ma solamente dedicate, o destinate al culto divino, ed il valore eccederà la somma di lire dugento, vi sarà anche per il primo furto la pena della morte, se il ladro sarà maggiore d'anni venti; e se minore d'anni venti, maggiore però di diciotto, si punirà per il primo furto colla galera perpetua, e per il secondo colla morte: ove poi non ecceda la detta somma, o valore, la pena per il primo furto sarà della galera perpetua, e per il secondo della morte, se si tratterà di maggiori d'anni venti; e se il ladro sarà minore d'anni venti, maggiore però di diciotto, si punirà per il primo furto con anni dieci di galera, per il secondo colla galera perpetua, e per il terzo colla morte.

12. Se poi si ruberanno in luogo sacro cose non dedicate, nè destinate al culto divino, la pena sarà, per la prima volta, d'anni dieci di galera; per la seconda, della galera a vita; e per la terza, della morte: queste pene avranno rispettivamente luogo contro i maggiori d'anni venti, e si diminuiranno d'un grado rispetto ai minori d'anni venti, e maggiori di diciotto, i quali poi saranno anche puniti di morte per il quarto furto.

13. La distinzione di luogo, di cui nel §. 4., non sarà necessaria per i furti domestici, o commessi in luoghi sacri, ma basterà quella del tempo.

14. Le cose dedicate, o destinate al culto divino, s'intenderanno i paramenti, i voti d'oro, o d'argento, le to-

vaglie, le candele, e i quadri, che sono degli altari, il cereo pasquale, le lampadi, i candelieri, incensieri, od altri ori, ed argenti, o i danari d'elemosine: si avranno per sacre quelle cose, che sono consacrate, o solite a servire per usi sacri.

15. I furti, che si commetteranno in occasione d'incendio, o rovina, si puniranno, per la prima volta, d'anni dieci di galera; per la seconda, della galera perpetua; e per la terza, della morte.

16. Se poi il valore della cosa rubata eccedesse il valore di lire quattrocento, il ladro sarà punito per il primo furto colla galera perpetua, e per il secondo colla morte.

17. Alle suddette pene rispettivamente si farà luogo anche contro i minori d'anni venticinque, maggiori di venti, e si diminuiranno d'un grado per i minori d'anni venti, e maggiori di diciotto: ma se da questi si commettesse il terzo furto eccedente la somma, od il valore di lire quattrocento; o il quarto furto, ancorchè non eccedente una tal somma, saranno sempre puniti colla pena di morte.

18. Se mai occorresse, che i patroni d'una nave, oppure i piloti, od altri marinari cooperassero dolosamente a qualche naufragio in mare, saranno pubblicamente appiccati, e lasciati sospesi. Cadranno nella medesima pena anche i pescatori, ed altri, che di notte tempo facciano fuoco in siti pericolosi coll'iniquo disegno di trarre ivi le navi per farle perdere, e depredarne il carico.

19. Chiunque ritroverà in mare a galla, sott'acqua, o sulla spiaggia degli effetti appartenenti ad una nave, che abbia sofferto naufragio, sarà tenuto di denunziarli, e consegnarli al tribunale di commercio, o in difetto agli ordinarij rispettivi de' luoghi, per conseguire il premio consueto.

20. Che se, non contento di non denunziarli, ardisse d'appropriarseli, si avrà per reo di furto, e sarà punito colla pena della galera non mai minore degli anni cinque, e di quella anche del quadruplo a favore del danneggiato. La pena potrà eziandio, secondo la gravezza de' casi, estendersi fino alla morte, e confisca de' beni. Lo stesso si os-

serverà rispetto alle merci gettate al mare per alleggerimento di una nave minacciata di burrasca.

21. La pena del quadruplo dovrà chiedersi dal danneggiato fra un anno dal dì, che sarà stato informato del caso; e potrà anche proporsi contro l'erede, quando la cosa rubata sia pervenuta al medesimo, e che esso sia consapevole del furto; oppure quando la lite sia stata prima contestata col reo.

22. Coloro, i quali abitano in vicinanza delle sponde del mare, dove succeda un naufragio, potranno essere chiamati in giudizio, per dare conto delle cose colà perdute, presumendosi, che abbiano quelle raccolte, o siano in colpa, se altri se ne sono impadroniti, o per lo meno sappiano chi le prese. Non avranno però quest' obbligazione, se erano assenti, o altrimenti non stati consapevoli a tempo del caso: e così ancora, se il rapimento di queste cose avesse avuto luogo per opera altrui, a cui non avessero potuto resistere.

23. La pena per i pirati sarà sempre quella della forca colla confisca de' beni; e per una ben giusta esemplarità si reciderà loro il capo, e si planterà sopra di un palo alla bocca del porto.

24. Si puniranno come complici di questo delitto quelli, che daranno loro ricetto, favore, o ajuto, e coloro altresì, i quali, potendo farli prigionieri, li lascieranno in libertà per mezzo di denaro, o partecipazione delle cose rapite; e la pena di questi sarà pure della morte, oltre quella del quadruplo in ristoro dei danneggiati, nella quale cadrà ancora ogni armatore spedito in corso, il quale, abusando delle facoltà ricevute, si rivolga a far prede in pregiudizio de' nostri sudditi, alleati, od amici.

25. Saranno altresì puniti colle medesime pene espresse nei §§. 15. 16., e 17., i furti, che si commettessero in occasione di qualche naufragio ne' laghi, o fiumi.

26. Nei delitti d' abigeato si farà anche luogo alle medesime pene rispettivamente; e s' intenderà commesso ogni volta che si ruberà bestiame ne' pascoli, o nelle stalle in numero di sei, se saranno bestie piccole, cioè pecore, ca-

pre, e simili; o di una sola, se saranno grosse, come cavalli, e buoi.

27. Per la prova del corpo del delitto in ordine alla preesistenza, e mancanza delle cose rubate, basterà il detto giurato di chi abbia patito il furto, quando egli sia una persona notoriamente proba, o che si provi tale, ed, avuto riguardo al di lui stato, possa probabilmente aver avuto presso di se le cose suddette, e consti altresì di qualche sua doglianza, o ricerca subito seguito il furto, oppure avuta la notizia di esso; ma questo avrà solamente luogo, allorchè si tratti di cose proprie del querelante, e tali che per la loro natura, od altre circostanze non possa provarsi altrimenti la preesistenza, e mancanza delle medesime.

28. Il detto giurato di chi sopra basterà pure per la prova dell'identità, purchè sia accompagnato da un qualche testimonio, ancorchè domestico, se si tratterà di cose, le quali sogliano lasciarsi a vista; e se di altre, vi concorra qualche indizio; e nell'uno, e nell'altro caso abbia nella sua querela dati connotati corrispondenti alla cosa rubata, incaricando Noi strettamente ogni giudice di farli sempre distintamente spiegare.

29. Gli osti, cabarettieri, rigattieri, sensali, od altri, che, precedente qualche trattato, o intelligenza coi ladri, ricetteranno i medesimi, o le cose rubate, o quelle compreranno, saranno, come dolosamente partecipi, e complici, puniti colla pena del furto: quelli poi, che senza precedenza d'alcun trattato, o intelligenza ricetteranno scientemente le cose rubate, o quelle compreranno, o s'intrometteranno per farle vendere, si puniranno anche come colpevoli di detti furti, ma colla diminuzione di qualche grado di pena, che si regolerà secondo le circostanze de' casi più, o meno aggravanti. Se poi si tratterà di recidivi, e diffamati, si puniranno sempre gravemente, ed eziandio con qualche esemplarità. Le pene come sopra prescritte contro i ricettatori avranno in tutti i suddetti casi rispettivamente anco luogo contro coloro, che tengono mano

ai figli di famiglia, ricettando, o vendendo le cose, che levino di casa del padre.

30. Sarà proibito ai chiavajoli, ed altri artefici di vendere a chicchessia grimaldelli, volgarmente detti *passa per tutto*, o fabbricare per i domestici, o figlj di famiglia, o per qualunque persona incognita, o sospetta chiavi di veruna sorta sulle stampe di cera, o altro impronto, o modello, sotto pena di due anni di catena, e di essere tenuti al risarcimento de' danni, che per ciò ne seguissero.

31. Chi sarà colto avendo indosso chiavi false, grimaldelli, od altri stromenti atti ad aprire, o sforzar le serrature, sarà punito colla galera a tempo ad arbitrio del senato, non minore però d'anni cinque; e se si tratterà d'un minore d'anni venti, e maggiore di diciotto, si punirà colla catena d'anni due.

32. I compratori, o quelli, che ritengono cose rubate, ancorchè fossero in buona fede, sopravvenendo loro la notizia che tali cose siano furtive, saranno tenuti a denunziarle al giudice, sotto pena del quadruplo.

33. Quando le persone, presso le quali si ritroveranno le cose rubate, fossero sospette, o diffamate, se non giustificheranno donde siano ad esse pervenute, si puniranno colla medesima pena imposta ai ladri, alla quale soggiaceranno anche i truffatori; e questa sarà estensibile sino alla galera perpetua, avuto riguardo al numero, qualità, e valore delle cose truffate.

34. I giojelieri, orefici, e qualsivoglia altra persona, che attenda alla compra, e vendita di gioje, ori, ed argenti; gli ottonaj, stagnajuoli, pajuolai, rigattieri, pattari, ossia rappezzini, e ferravecchj, dovranno rimettere, quanto agli abitanti in Genova, all'ufficio a ciò destinato, e quanto agli abitanti altrove, al segretario del tribunale del luogo, ed, in sua assenza, a quello della comunità, ed in mancanza di questo, al sindaco, una consegna distinta, e circostanziata di tutte le cose, che compreranno, o riceveranno in pegno, pagamento, o permuta, oppure per vendere, e ciò fra ore ventiquattro dopo seguita la compra,

o rimessione come sopra, spiegandone la quantità, qualità, ed altri connotati, ed il prezzo, per cui le avranno avute, col nome, cognome, patria, e stato delle persone, che gliele avranno portate, come, se sono figliuoli di famiglia, servitori, o serve, sotto pena di scudi dodici, e in difetto d'un mese di carcere per la prima volta, e di tre mesi di catena in caso di recidiva; la qual pena potrà eziandio accrescersi contro coloro, che cadranno più frequentemente in simili mancanze. Saranno però eccettuate da questa consegna le robe, che si prenderanno ne' fondachi, o negozj aperti.

35. I segretarij de' luoghi, ed i sindaci, che riceveranno la consegna in assenza del segretario del tribunale, dovranno settimanalmente rimetterla al medesimo.

36. Non potranno nè prima della consegna, nè per giorni otto dopo, variare, od alterare lo stato, e forma delle cose suddette, e nemmeno venderle, o rimetterle ad altri, sotto pena d'essere castigati anche corporalmente, secondo le circostanze del caso, e massime quando fosse stato loro inibito di variarle, o alterarle, o di venderle come sopra, per qualche maggior tempo.

37. Le suddette obbligazioni, e pene saranno comuni anche agli ebrei, eziandio per quelle cose, che comprassero, o venissero loro rimesse da altri ebrei.

38. Si terrà un registro delle dette consegne per ordine di tempo, ed a misura, che si riceveranno, se ne spedirà ai consegnanti una fede, senza che possa esigersi cosa veruna nè per la consegna, nè per la fede.

39. Quando non si sarà adempiuto alla consegna, e si riconoscerà, che le cose non consegnate erano state rubate, se vi concorrerà qualche altro indizio aggravante, si avrà chi non consegnò per complice del furto, e sarà conseguentemente punito, avuto riguardo alle circostanze del medesimo.

40. Gli osti, cabarettieri, e locandieri saranno tenuti alla stessa consegna, e sotto la medesima pena, per le cose, le quali sieno loro rimesse in paga, o a pegno, oppure

da persone sospette a titolo di custodia, e singolarmente da quelle solite a cangiar alloggio, dette *passavolanti*.

41. Il senato avrà anche l'autorità d'usar tutti que' mezzi, che stimerà più propri per iscoprire, ed arrestare i grassatori, i ladri, i ricettatori delle cose rubate, ed altri fautori, e complici de' medesimi; e potrà non solamente concedere l'impunità a qualche reo, usate le consuete, ed opportune cautele, con partecipazione dell'avvocato fiscale generale, ma ancora promettere qualche premio, il quale sarà senz'altro dalle finanze nostre pagato a chi non essendo reo, scoprirà qualche grassatore, o ladro, ricettatore, o fautore de' furti; o essendo fra i rei, darà anche una semipiena prova contro gli altri; e maggiormente, se li farà cadere in mano della giustizia.

42. Le pene come sopra gradatamente imposte per i furti, quando vi concorranno circostanze aggravanti, come, a cagion d'esempio, se seguissero con rottura, o apposizione di scala, o di notte tempo, o di somma egregia, avuto sempre riguardo al valore della cosa rubata, o al danno di chi abbia patito il furto, s'accresceranno ad arbitrio del senato, e s'estenderanno eziandio sino alla morte, se così esigesse il pubblico bene.

CAPO X.

Del Peculato.

1. Quelli, che commettessero furto di denaro regio, o di altra cosa delle nostre aziende, se il furto non eccederà la somma, o valore di lire quindici, saranno condannati alla pena d'anni due di catena: se si tratterà di somma maggiore, non però eccedente le lire dugento, alla galera per anni dieci; e per i furti eccedenti detto valore, alla galera perpetua; ma se vi concorresse violenza, o rottura delle casse, o magazzini, incorreranno sempre la pena della morte.

2. Rispetto ai minori d'anni venti, e maggiori di di-

ciotto, la pena si diminuirà rispettivamente d'un grado; e per i minori d'anni diciotto, e maggiori di quattordici, vi sarà la catena, o il carcere, secondo le circostanze de' casi.

3. Si puniranno anche colla galera perpetua coloro, che usando qualche falsità, si appropriassero, o esigessero dalle nostre tesorerie, ed aziende alcuna somma, o cosa loro non dovuta, o da altri dovuta al nostro Regio patrimonio.

4. I tesoreri, ricevitori, ed amministratori di denaro, od altra cosa delle nostre aziende, che ne convertissero in uso proprio, o divertissero in altro, incorreranno nella pena d'anni cinque di galera, senza che possano essere scusati per la piccolezza della somma, o della cosa, nè ammessi a purgar la mora rappresentando l'equivalente.

5. S'avranno per convinti del suddetto reato ogni volta che il denaro, o altre cose si trovino esportate dalle tesorerie rispettivamente, o dai magazzini destinati per la loro custodia senza ordine degli uffiziali preposti all'azienda.

6. Se i tesoreri, ricevitori, o altri amministratori suddetti commettessero furti di denari, od altre cose del loro maneggio, o, per ricoprirne l'appropriazione, o diversione, usassero qualche falsità, saranno condannati alla morte.

7. Subiranno le stesse pene tutti quelli, che vi presteranno consiglio, ajuto, o favore in ognuno de' casi sovra espressi.

8. Se qualche uffiziale delle nostre aziende, violando quella somma fedeltà, che ci deve, s'appropriasse qualche somma di danaro, o cosa a Noi spettante, o commettesse qualche altra frode a nostro pregiudizio, o scientemente vi cooperasse, o consentisse, cadrà nella pena della morte.

89
CAPO XI.

Della Falsità.

1. I notaj, che falsamente faranno, o che in qualche parte sostanziale altereranno scritture, o istrumenti di qualsivoglia sorta, tanto se siano ricevuti da essi, quanto se fossero d'altri notaj, incorreranno la pena della morte.

2. Chiunque deporrà il falso, tanto in giudizio, che fuori, nelle cause civili, soggiacerà alla pena, se sarà maschio, d'anni dieci di galera, precedente l'esemplarità d'essere condotto per i luoghi pubblici col remo in ispalla, e con un cartello al collo indicante il titolo del suo delitto; e, se sarà donna, d'anni dieci di carcere; e tutti ad un'emenda verso i giudici, eziandio subalterni, avanti i quali avrauno commessa la falsità, o nel tribunale de' quali se ne saranno serviti.

3. Nella medesima pena incorreranno quelli, che deporranno il falso in cause criminali a favore de' rei contro il fisco.

4. Se la deposizione falsa seguirà contro il reo a favore del fisco, la pena sarà della galera perpetua quanto ai maschi, e del bando perpetuo dai nostri stati quanto alle donne, e s'estenderà alla morte, se poteva esservi condannato il reo, quando veramente avesse commesso il delitto ascrittogli.

5. Alle medesime pene rispettivamente, secondo i casi suddetti, vogliamo che siano sottoposti gl'istigatori, subornatori, mediatori, ed induttori de' testimonj falsi, ed altri cooperatori alle false testimonianze; e ad un grado di più, quando nella subornazione, istigazione, o cooperazione sarà intervenuta promessa di denaro, o altro qualsivoglia premio, sforzo, inganno, o violenza.

6. Vogliamo ancora, che siano puniti colla pena di due anni di catena tutti quelli, che avranno dato, o promesso denaro, o altro premio ai testimonj, per ritirarli dal dire la verità, o invitarli ad occultarla, oltre la pena del quadruplo di quanto avranno dato, o promesso.

7. Quelli, che, non essendo notaj, fabbricheranno qualunque sorta di scrittura falsa, sì pubblica, che privata, incorreranno nella pena della galera perpetua; ed in quella d'anni cinque tutti coloro, che, consapevoli della falsità, si serviranno delle medesime, o delle deposizioni false, con produrle in giudizio, benchè non abbiano cooperato a farle.

8. Quelli, che avranno contraffatto il sigillo nostro reale, o avranno scientemente fatto uso di tale sigillo contraffatto, saranno puniti colla pena di morte.

9. Saranno condannati alla pena della galera, ed anche a quella della morte, secondo la gravezza de' casi, coloro, che avranno contraffatto, o falsificato in qualunque modo i sigilli dei nostri governatori, magistrati, giudici, capi d'aziende, od altri impiegati, in pregiudizio dello stato, o del nostro erario, od anche de' privati.

10. E per maggiormente togliere a tutti i sopranominati le scuse, dichiariamo, che non possa giovar ad essi l'allegare, che le falsità loro non abbiano avuto effetto, nemmeno che le scritture, e deposizioni siano state nullamente ricevute, e che così non siano atte a produrre verun nocumento; volendo, che in questi casi le pene da Noi sovra stabilite si diminuiscano d'un grado solamente.

11. Vogliamo, che non giovi neppure ai delinquenti la scusa della minorità; e solamente i minori d'anni venti, e maggiori di diciotto, si condanneranno alla catena per anni due; ed i minori di diciotto, maggiori di quattordici, a sei mesi di carcere.

12. Si procederà nel delitto della falsità nella maniera stessa, con cui si procede negli altri delitti, a riserva che, se si verificherà che il querelante di falso abbia calunniosamente mossa l'accusa, dovrà punirsi colla medesima pena del falso; se poi, anche senza intenzione di calunniare, non proverà almeno semipienamente il delitto, sarà tenuto a risarcire all'accusato tutti i danni, spese, ed interessi.

13. Per tutte le altre falsità, per le quali non è nei §§. antecedenti stabilita una pena certa, come di passaporti, fedì, certificati, e simili, il senato infliggerà quelle pene corporali, che gli sembreranno più adattate alle differenti circostanze de' casi; e dovrà sempre la causa assegnarsi a sentenza direttamente avanti di esso.

CAPO XII.

De' Libelli famosi.

1. Non potrà veruno di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, fare da se, o procurare che da altri si facciano, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, scritti, o libelli famosi, contro alcuno espressamente nominato, o direttamente, o indirettamente indicato, sotto quella pena, che la qualità della maldicenza, o le circostanze del caso, e delle persone richiederanno, da estendersi fino alla galera perpetua.

2. Si puniranno colla stessa pena quelli, che gli affiggeranno, o faranno affiggere, tanto in pubblico, che in privato, o che in qualsivoglia altro modo li dissemineranno.

CAPO XIII.

Delle Armi proibite, e del loro Porto, e Ritenzione.

1. Sarà permesso a chiunque il porto d'armi lunghe da fuoco, e delle pistole di misura: queste però potranno portarsi solamente andando a cavallo, all'arcione, ed in sedia, o in carrozza, nelle fonde attaccate alle medesime, e dai mulattieri in viaggio, attaccate ai basti de' loro bestiami, e scoperte, e non mai da veruno indosso, ancora meno alla cintola, sotto pena di scudi sessanta, e in difetto, di anni due di galera. Se poi le suddette armi lunghe si portassero in occasione di commettere qualche delitto, si punirà colla pena d'anni due di galera, rispetto ai maggiori d'anni venti, e d'un anno di catena, rispetto ai minori d'anni venti, e maggiori di di-

ciotto; e ciò, ancorchè il delitto non fosse pienamente provato, e senza che in detta pena s'intenda compresa quella, che si dovesse al medesimo, se si provasse.

2. S'intenderà anche commesso abuso del porto di dette armi, quando segua in occasione di balli, o nozze, od in luogo, dove per feste di divozione, o altro motivo, vi sia adunanza di gente, o di notte tempo vagando per le città, terre, e luoghi; e la pena di chi così ne abusasse sarà, se maggiore d'anni venti, di due anni di galera; se minore d'anni venti, e maggiore di diciotto, d'un anno di catena, e se minore d'anni diciotto, e maggiore di quattordici, del carcere per quel tempo, che stimerà il senato.

3. Delle pistole corte, balestrini, stilette, pugnolini, coltelli fuselati, stocchi, e spade in bastone, non solamente sarà proibito il porto, ma anche la ritenzione in casa, sotto pena ai contravventori, quanto al porto, di dieci anni di galera, e quanto alla ritenzione, di anni cinque. Sarà però permessa la ritenzione, ed anche il porto delle armi corte da fuoco ai soldati invigilatori delle nostre gabelle, e di giustizia.

4. Per pistole corte s'intenderanno quelle, che saranno di lunghezza minore di un terzo di raso di cannone, ossia di tre quarti di palmo.

5. Incorreranno in detta pena quelli, in casa dei quali si troveranno dette armi, benchè disfatte, quando però vi si trovino tutte le parti componenti le medesime, e che unite insieme, fossero in istato di offendere.

6. I minori d'anni venti, e maggiori di diciotto, per il porto d'armi corte, o da punta, della specie menzionata nel §. 3., incorreranno la pena d'anni cinque di galera; e per la ritenzione di esse in casa, d'anni tre di catena.

7. Gli altri, minori d'anni diciotto, e maggiori di quattordici, saranno puniti, sì per il porto, che per la ritenzione di dette armi corte, con un anno di catena.

8. Sarà proibito d'andare in quadriglia con qualunque sorta d'armi da fuoco, sì di giorno, che di notte, sotto

la pena della galera perpetua; e s'intenderà quadriglia, quando saranno radunate a mal fine più di cinque persone armate.

9. In caso che i lupi, od altre fiere infestino le campagne, potrà il giudice, o castellano del luogo permettere agli abitanti d'inseguirle colle armi lunghe da fuoco, e nella licenza, che ne spedirà loro in iscritto, prefiggerà il numero delle persone, con intervento sempre d'uno dei sindaci, o consiglieri, per impedire ogni abuso.

10. Sarà anche proibito il porto de' coltelli con punta, detti volgarmente da fodero, e di quelli ancora, che sebbene senza punta, e tondi, ed eziandio snodati, sieno però taglienti nella cima, e la lama di essi per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa, ed immobile, e così atti al medesimo uso, come pure delle bajonette, ancorchè d'un solo taglio, sotto pena ai maggiori d'anni venti, di anni cinque di galera; ai minori d'anni venti, e maggiori di diciotto, d'anni due; ed ai minori di diciotto, e maggiori di quattordici, di un anno di catena.

11. Sarà pure vietata la ritenzione delle bajonette, sotto pena per i maggiori d'anni venti, d'anni due di galera; d'un anno di catena per i minori d'anni venti, e maggiori d'anni diciotto; e di sei mesi di carcere per i minori di diciotto, e maggiori di quattordici.

12. S'intenderanno eccettuate quelle persone, che hanno bisogno di detti coltelli per l'esercizio della loro professione, purchè non ne abusino: e l'abuso s'intenderà sempre commesso ogni volta, che si porteranno senza necessità d'adoprarli per occasione del loro mestiere.

13. Si farà luogo alle pene come sopra rispettivamente imposte, sì per le armi da fuoco, che altre, sempre che se ne sarà fatto uso; nè gioverà alcuna scusa, o allegazione di momentanea delazione delle medesime.

14. Le prove, che si ammettono per piene, e sufficienti a condannare un inquisito per altro pubblico delitto, tanto

in contumacia, che in contraddittorio, s'avranno anche tali per convincere, e punire i trasgressori nel porto delle armi sopradette.

15. Quelli, che in rissa spareranno, o scroccheranno armi da fuoco per offendere qualcheduno, ancorchè non segua veruna ferita, se si tratterà d'armi, delle quali il porto non sia vietato, saranno condannati nella pena di anni due di galera; ed ove il loro porto sia vietato, si puniranno colla galera per anni tre, oltre alla pena prescritta pel porto di dette armi.

16. Se collo sparo avessero cagionato qualche ferita, ancorchè leggiera, la pena sarà d'anni tre di galera, se con armi da fuoco permesse; e di cinque anni pure di galera, se con armi da fuoco proibite.

17. Nella stessa pena d'anni cinque di galera, oltre quella stabilita pel porto dell'arma, incorreranno coloro, che con arma da punta, e da taglio proibita, di qualunque sorta, cagionassero in rissa qualche ferita, qualunque leggiera, lasciando ad arbitrio de' giudici il castigare con pena corporale, ed afflittiva proporzionata alle circostanze de' casi quelli, che cagionassero ferite in rissa con altre armi permesse.

18. Se con dette armi proibite, sì da fuoco, che da punta, e da taglio, si commettessero parimenti in rissa omicidj, ordiniamo ai nostri tribunali di punire i delinquenti sempre con pena maggiore di quella che avrebbero incorso, se avessero commesso il delitto con arma permessa; e se l'arma micidiale sarà stata proibita, non solamente quanto al porto, ma eziandio quanto alla ritenzione, vogliamo che la pena non sia mai minore della galera perpetua, e si estenda anche alla morte, secondo le circostanze.

19. Per evitare poi che i rei non isfuggano la pena prescritta per la difficoltà della prova sulla qualità dell'arma, prescriviamo, che si considerino sempre come commessi con arma proibita, quanto al porto, l'omicidio, o la ferita, che risultassero dalla perizia cagionati

con arma da punta e da taglio; cosicchè sia a carico del reo la prova che l'arma non fosse tale.

20. I giurisdicenti, ed uffiziali nostri nel procedere alle testimoniali di stato, e visita delle ferite nei casi suddetti, dovranno con tutta diligenza, e colla maggior chiarezza far esprimere dai periti la loro precisa opinione sulla qualità dell'arma, colla quale il delitto sia stato commesso.

21. E siccome l'abuso, che si fa dai figliuoli di famiglia del porto delle armi suole provenire da una non buona educazione, o dall'esempio de' loro genitori, od anche da un'indolenza di questi nel non vegliare, come debbono, sugli andamenti de' proprj figliuoli, perciò, all'oggetto di provvedere più efficacemente alla pubblica quiete, ordiniamo, che siano per la metà a carico de' padri le spese de' processi, che verranno costrutti pel porto d'armi proibite, sì da fuoco, che altre sovra espresse, contro i figliuoli di famiglia, che convivono col padre, e sono nella podestà del medesimo; ed ove questo risultasse di più reo di qualche colpa, per essere stato consapevole dell'abuso nel porto di dette armi, senza averlo impedito, soggiacerà alla pena di scudi venti, ed all'intero pagamento delle spese del processo.

22. Dichiariamo proibito il fabbricare, tenere esposta in vendita, o vendere alcuna delle armi proibite dalle nostre leggi, e reali provvedimenti; ed ordiniamo che la pena d'or' innanzi contro simili contravventori sarà d'anni dieci di galera, oltre la perdita delle armi, che si trovassero ritenute in contravvenzione.

23. Agli armajuoli da Noi privilegiati proibiamo pur anche di fabbricare, ritenere, e vendere quelle armi da punta e taglio, delle quali dalle suddette nostre leggi è proibito il porto, e la ritenzione, sotto le pene sovra prescritte.

24. Per assicurare l'osservanza di queste nostre disposizioni, ordiniamo ai magistrati, e giudici ordinarij di far procedere ad improvvisate perquisizioni non solo nelle

botteghe, o sovra i pubblici mercati, e fiere, affine di riconoscere se, e da chi non essendo munito delle opportune licenze, si tengano esposte in vendita le armi, delle quali è proibito come sovra lo smercio; ma eziandio indosso alle persone in tutti que' luoghi, dove per alcun motivo siavi, o possa esservi concorso, o adunanza di gente, per arrestare coloro, i quali si trovassero in contravvenzione nel primo caso, o nel secondo fossero muniti d'armi proibite, così da fuoco, come da taglio, o da punta.

CAPO XIV.

Dei Delitti contro l'onestà de' costumi.

1. Se due, o più persone, con armi, o minacce di morte, od anche senz'armi, ma con aperta violenza, rapissero una donna maritata, vedova, o zitella di onesta vita, e buona riputazione, per abusarne, o ne abusassero, incorreranno nella pena della galera perpetua; ed in quella della morte, se la figlia rapita, o stuprata fosse minore d'anni dodici compiuti.

2. Commettendosi questo delitto da un solo, la pena sarà d'anni dieci di galera, e della galera perpetua, se seguirà a pregiudizio di una minore degli anni dodici come sopra.

3. Essendo i delinquenti minori d'anni venti, e maggiori d'anni diciotto, o minori degli anni diciotto, maggiori però dei quattordici, le pene sovra prescritte si diminuiranno d'un grado rispettivamente.

4. Per tutti gli altri delitti contro i buoni costumi, concediamo ai nostri magistrati, e tribunali la facoltà di applicare le pene corporali, che stimeranno adattate ai casi, procedendo con rigore semprechè vi concorrano circostanze aggravanti, e particolarmente il pubblico scandalo.

5. Non potranno però i giudici, quando non vi sia pubblico scandalo, deferire a notizie e denunzie, se non siano date dagli offesi, dal padre, o dalla madre, o da

altre persone, interessate per la loro qualità, a vendicare l'oltraggio.

CAPO XV.

Delle Usure, ed altri Contratti illeciti.

1. Non potrà alcuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione esercitare in qualunque forma pubblica, od occulta, direttamente, o indirettamente, per mezzo di contratti, tanto espressi, che simulati, o in qualsivoglia altro modo, alcuna sorta di usure, sotto pena della confiscazione de' beni, rifatti però sempre i danni di quelli, che ne avranno patito.

2. S' avranno per contratti illeciti quelli, ne' quali le merci state vendute a credito ritorneranno a mano del venditore, o de' mediatori, o saranno per mezzo loro distratte a minor prezzo della compra, o se si saranno stimate nel venderle a prezzo non giusto, e si sarà sborsato qualche denaro al compratore.

3. Saranno altresì gravemente sospetti d'inganno quegli altri contratti, ne' quali si vendano merci a credito, che non siano di buona qualità, e, come suol dirsi, mercantili, ed apprezzate nondimeno, come se non fossero difettose, avuto singolarmente riguardo alla qualità de' contraenti, de' mezzani, se ve ne saranno, e delle merci.

4. Così anche saranno considerati que' contratti, nei quali si vendano, o altrimenti si diano a credito merci, o altre cose ad uno, che non sia negoziante in simil genere, e le merci a lui come sopra rimesse non sieno convenienti per la loro quantità, e qualità allo stato, e bisogno della persona, o famiglia di esso; ed ancora più se il contratto si farà con un figlio di famiglia non emancipato, o separato dal padre, oppure v' intervenga lo sborso di qualche denaro come sopra.

5. In tutti questi casi gli ordinarij de' luoghi, ne' quali abiteranno le parti, oppure il convenuto, e dove non risiede il senato, potranno conoscere, purchè non si

tratti di somma eccedente lire quattrocento; ed ove ecceda simile somma, riserbiamo la cognizione al senato, ad ai consigli di giustizia per quelle de' loro dipartimenti; come si è prescritto nel §. 7, tit. 21, ed incarichiamo il senato, i consigli di giustizia, ed i giudici suddetti, di circoscrivere, secondo le circostanze de' casi, i detti contratti, e di condannare pure i colpevoli d'un raggio così abusivo, anche con la perdita del credito, e delle cose come sovra contrattate.

6. Volendo inoltre, che i magistrati puniscano simili colpevoli con una pena eziandio esemplare, sì rispetto ad essi, che ai mezzani, semprechè risulti che siavi intervenuta qualche seduzione, inganno, o frode, perciò gli ordinarij nelle cause di questi illeciti contratti, che saranno da essi conosciute, ove vi concorrano le circostanze suddette di frode, inganno, o seduzione, dovranno quelle verificare, e trasmetterne le prove al senato, od al consiglio di giustizia rispettivamente, acciò sommariamente provvedano al castigo de' colpevoli.

7. Dalle sentenze degli ordinarij, che venissero proferte a riguardo de' suddetti contratti, o dalle loro ordinanze portanti gravame irreparabile nella definitiva, si potrà appellare al senato, od ai consigli di giustizia, come è sovra prescritto.

8. I contratti di mutuo, od altri simili, che si faranno coi figliuoli di famiglia senza partecipazione, e consenso del padre, se non sono emancipati, o non vivono separatamente da esso, o non siano riputati a guisa di padre di famiglia, oppure non esercitino pubblicamente mercatura, o altro negozio, e neppure abbiano peculio castrense, o quasi castrense, ovvero beni avventizj, de' quali non ispetti al padre l'usufrutto, o la comodità, saranno nulli, senza che possano avere alcun effetto neppure morto il padre; anzi se v'interverrà qualche seduzione, inganno, o altro mezzo illecito, si puniranno anche i colpevoli nella maniera sovra prescritta nei §§. 5, 6, e 7, secondo le circostanze de' casi.

Degli Oziosi, Vagabondi, e Zingani.

1. Gli zingani, come anche gli oziosi, e vagabondi, sì maschi, che femmine, tanto de' nostri stati, come d'alieno dominio, saranno puniti, quanto agli uomini maggiori d'anni venti, colla galera per anni cinque; e se minori di venti, ma però maggiori di diciotto, con quella per anni tre: e quanto alle donne maggiori d'anni venti, con anni cinque di carcere; e se minori di venti, ma maggiori di diciotto, con il carcere per un anno; ed essendo minori di diciotto, siano maschi, o femmine, per la prima volta, se di alieno dominio, si scaccieranno dai nostri stati; e se sudditi, purchè maggiori d'anni quattordici, si puniranno i maschi colla catena per un anno, e le donne con il carcere per mesi sei, colla comminazione, sì per gli uni, che per gli altri, delle pene sovra stabilite, le quali, in caso di recidiva, dovranno contro di essi eseguirsi.

2. Si avranno per oziosi, e vagabondi coloro, i quali, essendo sani, e robusti, senza beni stabili, o redditi sufficienti al loro mantenimento, e senza esercizio di professione, andranno vagando, e che si fingeranno storpi, o ciechi, eziandio che non girassero questuando.

3. Se presso di questi oziosi, e vagabondi si ritrovassero grimaldelli, o chiavi false, ovvero scalpelli, e ferri simili, oltre alla pena sopra prescritta, soggiaceranno a quella della galera a tempo, ad arbitrio del magistrato, non minore però d'anni cinque; e se si tratterà d'un minore d'anni venti, e maggiore di diciotto, si punirà colla catena d'anni due.

4. Allegando un vagabondo, o il possesso de' beni, e redditi, o l'esercizio di qualche professione nei nostri stati, dovrà nello stesso tempo individuare precisamente dove quelli possiede, od ha esercitata la professione, altrimenti non si avrà alcun riguardo alla sua allegazione, e se il fisco proverà il contrario, si avrà il reo per convinto, e non sarà più ammesso ad addurre che posseda

altri beni, od abbia esercitata altrove la suddetta, od altra professione.

5. Se poi il vagabondo allegasse che possiede beni, od ha esercitata una professione negli stati alieni, dovrà esso giustificarlo, altrimenti si avrà per non fatta la sua eccezione.

6. Non sarà lecito a veruno di somministrare ai suddetti zingani alcuna sorte di viveri, ricovero, ed assistenza; anzi dovranno le città, terre, e comunità degli stati nostri procurare l'arresto, e traduzione loro in carceri sicure, sotto pena ai sindaci, e consiglieri di lire quattrocento in proprio, e di lire dugento per ogni particolare, da incorrersi qualunque volta si contravvenga alle presenti disposizioni.

7. Se alcuno di detti zingani, oziosi, o vagabondi delinquirà ne' nostri stati, sarà castigato non solamente per il delitto, che avrà commesso, ma altresì sempre con la pena da esso incorsa per la qualità di ozioso, e vagabondo.

8. Saranno altresì considerati per oziosi coloro, che vagando di luogo, in luogo, senz'altro mezzo di poter sussistere, affettano di tenere in vendita alcune immagini di ben tenue valore, o pietre focaje colla loro esca, ovvero pochi bottoni, o libricciuoli, od anche degli agrumi, e legui portatili, od altre cose simili, non sufficienti a dar loro la sussistenza.

9. Se i medesimi non potranno nel complesso delle circostanze essere considerati, e puniti come veri vagabondi, saranno per lo meno puniti col carcere, o colla catena, in proporzione delle loro qualità più, o meno sospette, indi banditi dallo stato, se forestieri, e se nazionali, obbligati a passare, prima del rilascio, sottomissione di fissare il domicilio, e darsi a stabile lavoro, sotto più gravi pene, in caso d'inadempimento.

10. Si avranno per eccettuati da questa provvidenza quei nazionali, che saranno accompagnati da un certificato spedito in buona forma dal consiglio, e dal giudi-

cente del luogo della loro patria, senza costo di spesa, da cui consti che sono persone dabbene, e solite procacciarsi il vitto con alcuno de' succennati mezzi; ma se anche una sola volta abusassero di tali certificati per condurre una vita sospetta, non saranno più ammessi a valersene.

11. Ordiniamo a tutte le comunità di procedere, tosto che le presenti saranno in osservanza, e successivamente in principio d'ogni anno coll'intervento del giudicante alla formazione di una nota de' nullatenenti, e di quelli di poco registro abili al lavoro, e non soliti ad impiegarsi; massimamente se frequenti alle osterie, e giuochi; affinchè, chiamati indi nel pubblico consiglio, s'intimi ai medesimi di darsi stabilmente a qualche lavoro, e così astenersi dal vivere ozioso, e conseguentemente sospetto, sotto pena d'anni tre di galera, di che dovranno gli ordinarij far risultare per mezzo di un verbale da trasmettersi fra giorni quindici ai reggenti de' consigli di giustizia, e da questi al senato fra giorni otto dopo di averlo ricevuto. Saranno inoltre obbligati gli ordinarij medesimi d'invigilare all'esatto adempimento di tale intimata, con divenire all'arresto de' contravventori, e farne similmente constare per verbale, che si trasmetterà quindi al senato, o consiglio di giustizia, sotto pena della sospensione per sei mesi, e di altra anche più grave, se così richiedesse il caso; informando poscia in fine d'ogni anno il senato medesimo, come abbiano osservato, ed eseguito quest'ordine anche quelli, i quali, senza aver ben bastevoli al loro mantenimento, non attendono a qualche mestiere, o professione con assiduità tale a poterselo procacciare.

12. Ordiniamo pure, che contro coloro, che già sono, o verranno di tempo in tempo arrestati per la sola qualità d'oziosi, o vagabondi, od accompagnati con altri malviventi, o di mendicanti validi, si proceda sommariamente dai consigli di giustizia, o giudici ordinarij, secondo le istruzioni, che verranno loro date dal senato:

e conferiamo al medesimo senato, ed ai consigli di giustizia l'autorità di quelli punire economicamente colle pene sovra prescritte, senza pregiudizio di quelle maggiori, che potessero meritare per altri particolari delitti, de' quali venissero scoperti, e riconosciuti colpevoli, al qual effetto non potranno rimettersi in libertà insino a che non siansene avuti gli opportuni riscontri.

13. Sempre che occorrerà doversi espellire dai nostri stati gli stranieri, il senato, o consiglio di giustizia nel far eseguire la suddetta espulsione ne ordineranno la traduzione al confine più vicino del luogo, dove saranno rilasciati; ed a quest'effetto incarichiamo i rispettivi giudicanti di farli accompagnare con iscorta sicura da un luogo all'altro; ed agli amministratori delle città, e terre di somministrare la detta scorta, bisognando, sulla richiesta dei giudicanti.

CAP. XVII.

Compendio di varie Proibizioni.

1. Non sarà lecito ad alcuno de' nostri sudditi, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, di partire dai nostri stati per andar a servire fuori di essi alcun altro Principe, sotto pena della confiscazione de' beni. Sarà altresì proibito a qualunque famiglia di trasmigrare fuori degli stati nostri per istabilire ne' paesi stranieri l'abitazione; o il domicilio, senza speciale nostra permissione, sotto pena di scudi cinquecento, e in difetto, d'anni cinque di galera: e s'intenderà incorsa la pena suddetta, quando si saranno date le disposizioni per simile trasmigrazione, e quelle fossero ridotte ad atto prossimo per eseguirsi.

2. I vassalli abitanti ne' nostri stati non potranno assentarsi dai medesimi senza nostra licenza in iscritto, salvo che l'urgenza fosse tale, che quelli delle rispettive provincie limitrofe non possano riceverla da Noi: nel qual caso i governatori, o comandanti potranno con-

cederla in iscritto per soli quindici giorni, e per andar a luoghi certi: la detta licenza dovrà registrarsi e sottoscriversi dal reggente il consiglio di giustizia.

3. Quelli, che partiranno senza licenza dai nostri stati, o eccederanno il tempo, che verrà loro prefisso, cadranno nella pena di scudi dugento cinquanta; e quando si tratteranno fuori stato per più d'anni dieci, incorreranno nella confiscazione de' beni, durante la loro vita, come pure quando dentro i dieci anni, essendo loro intimato il ritorno, non obbediranno.

4. I vassalli, che avranno ottenuta da Noi licenza di andare fuori stato, ed anche di servire i Principi forestieri senz'alcuna limitazione di tempo, dovranno ripatriarsi fra il termine d'anni due, dopo che sarà ai medesimi aperta una qualche successione testamentaria, o *ab intestato*, sotto pena di decadere dalla medesima, che si devolverà a coloro, che saranno abitanti negli stati nostri, e che sarebbero succeduti, se quelli fossero premorti.

5. E' proibito a qualsisia de' nostri sudditi, o abitanti negli stati nostri, di avere corrispondenze, che possano in qualunque maniera pregiudicare all'interesse dello stato, sotto pena grave, estensibile eziandio alla morte, secondo le circostanze de' casi.

6. I ministri nostri, ed uffiziali di giustizia, i collegi, o altri aggregati ai medesimi, e qualunque suddito, e forestiere abitante negli stati nostri, che unitamente, o separatamente, in voce, o in iscritto, consultassero per gli stranieri contro l'interesse della corona nostra, o dello stato, saranno puniti come ribelli.

7. Proibiamo ai nostri ministri di stato, a quelli che sono inviati ne' paesi stranieri, ancorchè senza carattere, ed ai segretarij d'ambasciata, come pure al primo segretaro di guerra, capi d'azienda, e loro rispettivi subalterni, di ingerirsi in traffici di qualsivoglia sorta, tanto negli stati nostri, che fuori, o d'impiegare veruna somma di danaro ad essi in qualsivoglia modo spettante, in beni stabili, o in censi, o in altri fondi posti nel ter-

ritorio di stati alieni, sotto la pena d'incorrere nella privazione delle loro rispettive cariche, d'essere dichiarati inabili all'esercizio d'altri impieghi, e di altrettanta somma verso il fisco.

8. Quanto ai vassalli, nobili, ed altri sudditi, avrà luogo la medesima proibizione di non impiegare denari ne' paesi stranieri, sotto pena di altrettanta somma come sopra.

9. Chiunque de' nostri sudditi abitante ne' nostri stati, accetterà, o riceverà da' Principi stranieri, in tempo che abbiamo guerra con essi, pensioni, o stipendj, sarà reo di lesa maestà; e ne' tempi di pace, se li riceverà senza nostra licenza, cadrà nella pena del carcere perpetuo; se sarà impiegato, o vassallo, oltre la perdita del feudo quanto a questo, e tutti gli altri, della galera per anni cinque.

10. Non sarà lecito ai nostri vassalli, o altri sudditi, di ricevere alcun abito, od ordine di cavalleria, o religione militare, fuori di quelli, che da Noi si concedono, a riserva della religione Gerosolimitana.

11. Proibiamo ogni sorta di congreghe, ed adunanze segrete, qualunque sia la denominazione loro, sotto pena contro i contravventori, per la prima volta della perdita dell'impiego per coloro, che ne fossero provvisti, e dell'inabilitazione ad esercirne qualunque altro, oltre la pena d'anni due di carcere; e sotto pena del carcere per anni cinque, per tutti gli altri. I recidivi poi di qualunque sorta saranno puniti colla pena del carcere per anni dieci, oltre la confiscazione in tutti i casi degli effetti, denari, o mobili, che si trovassero nelle sale delle adunanze.

Scoprendosi la contravvenzione per mezzo di denuncia, accordiamo al denunciatore, che, volendo, sarà tenuto segreto, il premio di lire cinquecento da pagarsi dai rei, ed, in sussidio, dalle nostre finanze,

12. Saranno proibite egualmente tutte le assemblee, ed adunanze, anche per oggetti letterarj, le quali non siano state da Noi approvate con pubblico stabilimento,

sotto quelle pene, che per la gravezza, ed importanza del fatto saranno credute più adattate, estensibili fino al carcere per anni due per la prima volta, e di anni cinque per i recidivi.

13. La cognizione dei delitti, de' quali nei §§. 11., e 12., apparterrà esclusivamente al senato, al quale ordiniamo di far descrivere i condannati sovra un catalogo da tenersi affisso nella sua segreteria, ed in quella del tribunale, da cui fu istrutto il processo.

14. Incarichiamo i nostri governatori, comandanti, magistrati, e giudicanti d'invigilare particolarmente sovra dette adunanze segrete, di far improvvisate visite, e perquisizioni nei luoghi sospetti per sorprenderle, e di procedere sollecitamente contro simili delinquenti.

15. Proibiamo pure ad ogni persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione di giuocare, sì in pubblico, che in privato, a qualunque giuoco detto d'azzardo, od invito, come di bassetta, *lansquenet*, primiera, berlano, macciao, flussada, vent'uno, trenta e quaranta, e simili, sia con carte, che in altra maniera. Saranno perciò solamente permessi quei giuochi chiamati di commercio, che servono d'onesto trattenimento, e ricreazione, come pure le pubbliche lotterie.

16. La pena contro i trasgressori sarà di scudi cento per caduno, oltre la perdita del denaro, che si trovasse esposto sulla tavola del giuoco, ed anche quella del carcere estensibile sino ad un anno; e si duplicherà detta pena contro i recidivi.

17. Saranno soggetti alla stessa pena gli acquavitaj, locandieri, osti, e bettolieri, ed altri preposti ai luoghi pubblici, per le contravvenzioni, che venissero a commettersi nelle loro botteghe, locande, osterie, e bettole; ed, ove seguissero nelle case particolari, i capi di esse soggiaceranno pure alla medesima pena, quando vi concorra la loro tolleranza.

18. I giuocatori recidivi saranno altresì inabili all'esercizio di pubblici uffizj, e, se studenti, non saranno

ammessi ai gradi accademici nelle nostre università degli studj.

19. La qualità di giuocatore recidivo sarà dai magistrati, e tribunali particolarmente considerata, qualora si tratterà d'interdire l'amministrazione ai padri di famiglia per motivo di prodigalità.

20. Sarà facoltativo ai genitori di proibire ai figliuoli, ed altri loro discendenti recidivi l'amministrazione de' beni, de' quali disponessero a loro favore anche a titolo di legittima.

21. Il vincitore non avrà azione per conseguire il guadagno fatto in alcuno de' giuochi come sovra vietati. Si farà eziandio luogo alla ripetizione di qualunque somma, o cosa, che già fosse stata al medesimo pagata, o rimessa, e proponendo il vinto la ripetizione prima di essere prevenuto dal fisco, sarà esente da ogni molestia.

22. Alle persone di livrea, e ad ogni altro domestico sarà proibito di giuocare nelle botteghe, osterie, e bettole, od altro ridotto, ad alcun giuoco di carte, ancorchè permesso, sotto pena di scudi dieci per ogni contravvenzione, e sussidiariamente d'un mese di carcere.

23. Le pene pecuniarie cederanno a beneficio degli spedali, o congregazioni di carità de' luoghi della commessa contravvenzione, e, in difetto di questi, agli ospedali vicini. Nel caso però, che vi sia un denunziatore, il quale, volendo, sarà tenuto segreto, questi ne conseguirà il terzo: e qualora per lo scoprimento della contravvenzione siavi concorsa l'opera di altre persone, dovranno le giunte infra stabilite assegnare alle medesime un altro terzo.

24. Nei casi di contravvenzione si procederà dai magistrati, e giudicanti delle città, tefre, e luoghi, e ciò tanto d'uffizio, quanto sulle denunzie, accuse, o notizie stragiudiziali.

25. Il procedimento sarà sommario, onde colla maggiore prontezza sia accertato il fatto, e quindi, sentito l'inquisito nelle sue risposte, e difese, si trasmetteranno

gli atti, se per contravvenzioni commesse in Genova, o nel dipartimento del tribunale di seconda cognizione, all'avvocato fiscale generale; e se nelle altre provincie, agli avvocati fiscali per le loro conclusioni, e successive provvidenze delle giunte.

26. Per far luogo alle pene contro i trasgressori, basterà, in mancanza d'altre prove, il detto giurato di due testimonj, ancorchè interessati, purchè sia amminicolato da qualche indizio, o circostanza.

27. Stabiliamo nella città di Genova, e nelle altre città del ducato, nella stessa forma, che è già stabilito per gli altri nostri stati, una giunta, la quale sarà composta, in Genova, del governatore, o comandante, e delli secondo presidente del senato, reggente del tribunale di seconda cognizione, ed intendente; e nelle altre città, dei rispettivi governatori, o comandanti, reggenti de' consigli di giustizia, ove si trovano questi stabiliti, e di quegli altri soggetti, che verranno da Noi nominati.

28. Conferiamo a queste giunte l'autorità di decretare le pene, e far eseguire i giudicati, che saranno per prof ferire contro i contravventori alla presente legge, sulle istanze, e coll'intervento in Genova dell'avvocato fiscale generale, e nelle provincie dei rispettivi avvocati fiscali. Potranno eziandio le medesime giunte castigare con pena economica proporzionata alla qualità del mancamento que' giudici, o luogotenenti, che risultassero colpevoli di trascuratezza nell'adempimento delle obbligazioni loro, come sovra prescritte.

29. Non potrà alcuno stampare, nè far stampare verun libro, o scrittura, se non avrà antecedentemente riportata la licenza dai revisori da Noi deputati, sotto pena all'uno, ed all'altro di scudi cento, e della perdita de' libri, eccettuate le allegazioni, o altre scritture relative alla decisione delle cause, per le quali basterà la licenza, che ne verrà data dal relatore della causa, o dai magistrati, e giudici nelle provincie.

30. Dovranno gli stampatori, tanto ne' libri, quanto nelle

allegazioni, o nelle altre scritture, oltre al nome dell'autore, esprimere anche il loro nome, ed enunziare nel fine della stampa la licenza ottenuta, sotto la pena di scudi trenta, se la tralascieranno, e di anni due di galera, se l'enunzieranno contro verità.

31. Sarà pur anche proibito a chicchessia di fare stampare libri, o altri scritti fuori de' nostri stati, senza licenza dei revisori, sotto pena di scudi sessanta, od altra maggiore, ed eziandio corporale, se così esigesse qualche circostanza per un pubblico esempio.

32. I libraj, e mercanti, che vorranno introdurre, o vendere qualunque sorta di libri procedenti da' paesi forestieri, e qualunque altro particolare, che vorrà introdurre, tanto per uso proprio, che altrimenti, dovranno ottenere la licenza in iscritto dai revisori suddetti; proibendo agli uffiziali delle nostre dogane di permetterne la estrazione da esse senza la detta licenza, che dovrà essere loro presentata, sotto pena, in caso di contravvenzione, della perdita de' libri, di scudi cento, e d'un anno di carcere, quanto ai primi; e quanto ai secondi, della privazione del loro impiego, ed anche del carcere in proporzione del mancamento.

33. Proibiamo pure l'introduzione dai paesi esteri, e la fabbricazione, e la vendita di stampe rappresentanti figure oscene, o fatte in disprezzo della religione, sotto le medesime pene.

34. Accordiamo agli stampatori, libraj, o negozianti, che ritenessero simili libri, o stampe, il termine d'un mese, per rimandarli fuori de' nostri stati, od in altra guisa spropriarsene; ma non potranno essi farne vendita pendente questo termine ad alcuno, nè tenerli esposti al pubblico, massimamente le stampe oscene, od irreligiose.

35. Passato tal termine, coloro, che ne ritenessero tuttavia in contravvenzione alle nostre provvidenze, saranno puniti colle pene sovra stabilite, e le stampe oscene saranno pubblicamente abbruciate.

36. Oltre la proibizione, e le pene, che sono portate dalle leggi contro i tutori, e curatori, che maritano coi suoi congiunti le persone alla loro tutela, e cura commesse, si proibisce anche ai medesimi di sollecitare tali matrimoni, o sponsali con qualsivoglia altra persona, senza consenso de' più prossimi parenti di detti pupilli, o minori, sotto pena di lire cinquecento.

CAPO XVIII.

Dei Delitti, e delle Contravvenzioni in materia di commercio.

1. I tribunali di commercio, tostochè in qualunque modo pervenga alla loro cognizione un delitto, od una contravvenzione in fatto di commercio, dovranno notificarli al giudice ordinario del luogo del commesso delitto, o contravvenzione, somministrandogli nel tempo stesso le prove, che potranno raccogliere per la convinzione dell'indiziato.

2. Il giudice procederà, non solamente in seguito a queste denunzie, ma anche d'ufficio; e pronunzierà sommariamente per quelle contravvenzioni, il titolo delle quali esige solamente una pena pecuniaria non maggiore di lire settantacinque di Piemonte, precedenti però sempre le conclusioni dell'avvocato fiscale del dipartimento. Da questa sentenza non si darà appello, salvo soltanto il ricorso a Noi.

3. Per tutte le altre cause, nelle quali la pena sarebbe di somma maggiore, ovvero afflittiva, o corporale, il giudice procederà formalmente con intervento del fisco, e, dopo fatta l'istruzione, assegnerà la causa a sentenza direttamente avanti il senato.

4. È riservata al senato la facoltà di commettere l'istruzione di queste cause, egualmente che di tutte le altre di sua competenza, a quel giudice, consiglio di giustizia, o al tribunale di seconda cognizione, che meglio stimerà.

5. La pena de' falliti dolosi sarà la galera a tempo, ed

anche a vita, se così esigerà la gravezza del delitto; e vi si aggiungerà quell'esemplarità, che si giudicherà opportuna per maggiormente imprimere un giusto, e salutare abborrimento ad una fraudolenza così rea, e pernicioso.

6. I falliti dolosi saranno notati perpetuamente d'infamia, e descritti come tali in una tabella, la quale si terrà sempre appesa nella segreteria del senato, come anche nelle segreterie de' tribunali di commercio. Se i detti falliti si fossero in qualsivoglia modo assentati, si procederà contro di essi in contumacia, come si fa contro gli altri delinquenti.

7. I colpevoli di bancarotta semplice saranno puniti colla pena del carcere, estensibile da un mese a due anni.

8. I debitori del banchiere, o mercante fallito dovranno notificare fedelmente il loro debito al tribunale di commercio nel termine di quindici giorni, se saranno nel luogo dove questo si trova, e di tre mesi, se abiteranno in altre parti de' nostri stati, dopo che sarà fatto noto il fallimento con pubblico proclama; e mancando di ciò fare, cadranno nella pena del quadruplo.

9. Chi essendo possessore di una seconda, terza, od ulteriore lettera di cambio, tutte per la stessa somma, ne avesse fatto più di un contratto, constando della frode, dovrà essere punito criminalmente come truffatore e falsario.

10. Quando il traente d'una lettera di cambio si sarà reso fallito, se quella nondimeno sarà stata esatta, scoprendosi frode, o collusione tra il traente, e chi ne fece l'esazione, si dovrà procedere contro ambi criminalmente come truffatori.

11. Chiunque dolosamente antidaterà, o posdaterà qualsivoglia lettera di cambio, ordini, o indossamenti alla medesima, incorrerà nella pena d'anni due di galera.

12. Per tutti i delitti, e contravvenzioni in materia di commercio non contemplati nei §§. precedenti, si applicheranno le pene stabilite dalle leggi attualmente in osservanza; e non trovandosi pena stabilita, il senato applicherà per ciascun fatto delittuoso quella pena, che stimerà più conveniente.

TITOLO XXXIV.

Della Prescrizione de' delitti, e delle pene.

1. Contro le sentenze contumaciali del senato portanti pena di morte, o di galera, non correrà mai per alcun tempo la prescrizione in favore de' condannati. Se poi la condanna sarà di pena minore, la prescrizione si acquisterà dal condannato pel trascorso di venti anni compiuti dal giorno dell'intimazione della sentenza definitiva, tanto del senato, che dei tribunali subalterni, nei casi, ne' quali, quanto a questi, non è necessario il giudizio di conferma, o riparazione.

2. Per i delitti meritevoli della pena di morte, o di galera, per i quali non si è ancora pronunziata sentenza definitiva, sarà acquistata in favore del reo la prescrizione col corso parimenti di vent'anni compiuti, da computarsi dalla data dell'ultimo atto del processo, e, se non vi fu processo, dall'epoca del delitto.

3. Quando però si tratti di delitto atrocissimo, l'impunità del quale riuscirebbe di cattivo esempio nel pubblico, dovrà il senato far arrestare il delinquente, che ricomparisse anche dopo i vent'anni, e rappresentare il caso a Noi per le nostre provvidenze.

4. Rispetto ai delitti meritevoli di pena minore della morte, o della galera, ma non considerati per minimi, e leggieri, non essendosi profferita sentenza definitiva, la prescrizione si acquisterà a favore del reo col trascorso di dieci anni dalla data dell'ultimo atto fatto nel processo, in difetto dall'epoca del delitto.

5. Ne' casi sovra espressi, nei quali si è fatto luogo alla prescrizione, non potrà il delinquente abitare nel luogo del commesso delitto, se non col consenso in iscritti dell'offeso, o derubato, o de' suoi eredi immediati; del qual consenso dovrà far constare prima di rapportare dal senato la declaratoria.

6. Nei delitti minimi, e leggieri non sarà ammessa la

prescrizione contro la sentenza, ossia ordinanza sommaria profferita dal giudice, se non saranno trascorsi anni dieci compiuti dal giorno della sua prolazione. Se la sentenza non sarà stata pronunziata, ma vi sarà stata querela, si compirà la prescrizione nel termine di anni tre computati dall'ultimo atto; e quando non si fosse data querela, s'intenderà rimessa ogni ingiuria, e prescritta l'azione pel silenzio continuato della parte offesa pendenti mesi sei.

TITOLO XXXV.

Delle Grazie e degl' Indulti.

1. Tutti quelli, che avranno riportate da Noi lettere di grazia, di perdono, o di abolizione di delitti, o pene, dovranno presentarle nel termine di mesi tre, altrimenti decaderanno dal beneficio delle medesime.

2. La presentazione delle lettere di grazia di pene afflittive, e delle pecuniarie, alle quali è surrogata una corporale, si farà avanti il senato; ed avanti i consigli di giustizia quella delle meramente pecuniarie, salvochè procedano da delitti, la cognizione de' quali spetti al senato.

3. Si comunicheranno esse lettere all'avvocato fiscale generale, o provinciale, e si riconoscerà dai magistrati se siano surretizie, od altrimenti difettose.

4. Quando conterranno la grazia di pena corporale, o l'abolizione di delitto, di cui il titolo porti tal pena, non si riceveranno dal senato, se l'impetrante non si costituirà nelle carceri per dare le risposte sovra il delitto, di cui è intitolato, e non si rilascerà dalle medesime nè esso, nè verun altro carcerato, che avesse ottenuta la grazia, sinchè siansi le patenti riconosciute come sopra.

5. Ove non si trovi cosa difettosa nelle patenti, dovranno i senati interinarle, ed i consigli di giustizia registrarle, e gli uni, e gli altri ordinarne la loro osservanza, reintegrata che sia la parte offesa delle spese, e danni, per i

quali fisseranno una certa somma, senza che possa da tale fissazione ricorrersi, nè supplicarsi.

6. Se la grazia sarà di morte, o di galera, o porterà l'abolizione di delitto, che meriti alcuna delle pene suddette, prima che venga interinata, dovrà il graziato presentarla personalmente nell'udienza pubblica del senato, genuflesso col capo scoperto alla presenza degli avvocati, e procuratori, e sarà obbligo del primo presidente, o di chi reggerà il magistrato, d'ammonirlo, acciò più non cada in simili, od altri delitti.

7. Trovandosi, che le suddette lettere sieno viziose, od impetrate con inganno, s'avranno per non fatte, e si procederà nella maniera, che sarà di ragione.

8. Tutte le suppliche, le quali a Noi si presenteranno, per avere simili grazie, dovranno comunicarsi all'avvocato fiscale generale, o provinciale, acciocchè dia il suo sentimento, e quello trasmetta chiuso, e sigillato nelle mani del gran cancelliere, il quale ce ne dovrà fare la relazione.

9. Se alcuno, dopo d'aver ottenuta da Noi la grazia del suo delitto, ricaderà nel medesimo, o in altro simile, o più grave, si considererà come se non l'avesse avuta: se poi il secondo delitto sarà minore del primo, dovrà anche aversi riguardo a questo per dare al reo una pena più grave di quella, che avesse meritato il secondo delitto.

10. Nelle grazie di pene afflittive non s'intenderanno mai comprese le pecuniarie, che unitamente con esse si debbono al delitto; e tanto in queste, che in qualunque grazia di pene, o multe pecuniarie, non dovranno intendersi incluse le spese del processo, nè verun altro diritto spettante agli uffiziali del fisco nel caso, e nella forma stabilita, salvochè ciò sia espressamente nelle patenti ordinato.

11. Presentando i graziati le suddette lettere, dovranno depositare, e dare nella segreteria criminale una sufficiente cauzione per le somme, alle quali possono ascendere le emende, o la reintegrazione dovuta alla parte, e le spese, e gli emolumenti di giustizia.

12. Non potrà ritenersi il reo nelle carceri, quando si

sarà spontaneamente presentato ad esibire la grazia ottenuta in virtù dei supplicati veri, benchè si dichiarasse incapace di poterne godere per non essere il delitto graziabile, e nemmeno potrà essere detenuto per altri delitti non graziati, per i quali non fosse stato legittimamente citato.

13. Quelli, che vorranno, o potranno godere degl'indulti generali, o salvo-condotti, non saranno obbligati a costituirsi in carcere, nè a dare le loro risposte.

14. Le grazie dei delitti, che sono della cognizione della camera, dovranno essere interinate dalla medesima; e trattandosi di detenuti nelle provincie, deputerà essa gli intendenti per ammettere il graziato a presentarle avanti di loro; eccettuatine però i rei di morte, o di galera, che si tradurranno nella carceri del magistrato, salvo fossero di là dai monti, o colli, rispetto ai quali avrà la facoltà di ordinarne la traduzione, o commettere la presentazione della grazia, secondo che richiederà il servizio della giustizia.

Ordiniamo pertanto ai senati nostri di Genova, e di Nizza di registrare, osservare, e fare osservare il presente secondo la sua forma, e tenore: che tale è nostra mente.

Dat. in Torino li tredici maggio l'anno del Signore mille ottocento quindici, e del regno nostro il decimoquarto.

V. EMANUELE.

V. PATERI P. P. e Regg.^{te}

V. BREIA.

V. SERRA.

CASTAGNERI.

11344



REGOLA
PER
LE M.^o C.
E. CR.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
FACOLTÀ GIURISPRUDENZA
Ist. di Diritto Pubblico

PENALE

LEGISL. IT.

B

7

non impedirà ch'egli non compisca quanto la giustizia della causa richiede. Si procederà però sommariamente nel modo prescritto pei delitti leggieri, quando si tratti di quelli, pei quali non è imposta una pena maggiore di lire cinquanta.

9. Ne' bandi campeggiati secondo la disposizione non toglierà l'...

10. Le querele, accette, proporsi, tanto in voce, dinarij de' luoghi, o, di essi, ed in difetto del più anziano del luogo.


11. Quando le sudde in voce, dovranno identificando il nome de' comprovare la querela, che possono conferire alla faranno sottoscrivere dalla scrivere, dovrà farvi il per cui non è stata so...

12. Ricevuta la querela secondo la qualità de' riceverà anche quella prendano le informazioni...

13. Non ostante la dare la querela, o la crea quella, che dalle anche ambedue, se c...

14. Ne' delitti leggieri troquerelare semplice cautela a favore dell' pena afflittiva, non potrà essere sentita se non si costituisce in prigione.

15. Non s' ammetterà parimente la controquerela quando



7. Sopra le informazioni prese ad istanza del querelante sarà seguita l'ordinanza della citazione personale, o della cattura secondo i casi, ove si veda che quantunque si provasse non potrebbe togliere, o diminuire il delitto.



informazioni.

latori, o giuristi, o avvocato fiscale, o vice fiscale, o vice in loro man- gretari del tri- eo, o si segne- non saprà scri- al relatore, o ue.

one, tanto dall' e dal segretario,

dettarsi dal re- ssistente per il lo, che potesse otto pena della i contravverrà. ricercare dai gravare, quanto

relativamente che questi se senza neppure a della nullità

del reo dai te- timoni prodotti dal reo, non avranno maggior vigore di quello che avrebbero se fossero prodotti dal reo medesimo.

7. Sarà proibito, tanto all' esaminatore, quanto agli altri